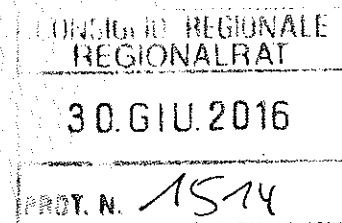


consiglio pec

Da: Per conto di: bz.controllo.kontrollsektion@corteconticert.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: giovedì 30 giugno 2016 15:24
A: consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione decisione n. 1/PARI/2016 e relazione sul Rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, esercizio finanziario 2015
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (2,18 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it
Priorità: Alta



Messaggio di posta certificata

Il giorno 30/06/2016 alle ore 15:24:14 (+0200) il messaggio "Trasmissione decisione n. 1/PARI/2016 e relazione sul Rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, esercizio finanziario 2015" è stato inviato da "bz.controllo.kontrollsektion@corteconticert.it" indirizzato a: consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec281.20160630152414.27684.09.1.69@pec.aruba.it

consiglio pec

Da: bz.controllo.kontrollsektion <bz.controllo.kontrollsektion@corteconticert.it>
Inviato: giovedì 30 giugno 2016 15:24
A: consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it
Oggetto: Trasmissione decisione n. 1/PARI/2016 e relazione sul Rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, esercizio finanziario 2015
Allegati: nota prot. 31 del 30.06.2016.pdf; decisione n. 1-PARI-2016 RTAA.pdf; Relazione RTAA 2015 SSRR.pdf

Priorità: Alta

Trasmissione nota prot. 31 del 30 giugno 2016 con i relativi allegati.

L'incaricata: Olga Heidegger

Segreteria - Sekretariat

Servizio di supporto Sezione di controllo Bolzano
Unterstützender Dienst der Kontrollsektion Bozen

Viale Druso-Drususallee, 36/a-39100 Bolzano-Bozen
tel. 0471 440270 fax 0471 440299

e-mail: supporto.sezione.controllo.bolzano@corteconti.it
pec: bz.controllo.kontrollsektion@corteconticert.it



CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

SEZIONI RIUNITE
PER LA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
SEDE DI BOLZANO

VEREINIGTE SEKTIONEN
FÜR DIE REGION TRENINO-SÜDTIROL
SITZ BOZEN

CORTE DEI CONTI



0000031-30/06/2016-SSRTAA-SRTAA-I

Al Presidente
del Consiglio della Regione
Trentino-Alto Adige

An den
Präsidenten des Regionalrates
der Region Trentino-Südtirol

consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it

Oggetto: trasmissione decisione n.
1/PARI/2016 e relazione sul
Rendiconto generale della
Regione Trentino-Alto Adige,
esercizio finanziario 2015.

Betreff: Übermittlung der Entscheidung
Nr. 1/PARI/2016 und Bericht
der allgemeinen Rechnungs-
legung der Region Trentino-
Südtirol für das Haushaltsjahr
2015.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla
decisione n. 1/PARI/2016, adottata il 27
giugno 2016 dalle Sezioni Riunite per la
Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol, si
invia in allegato quanto indicato in
oggetto.

Si fa riserva di trasmettere la versione
in lingua tedesca della decisione e della
relazione non appena ultimata la
traduzione.

Distinti saluti

In Befolgung der Entscheidung Nr. 1
/PARI/2016, die am 27. Juni 2016 von
den Vereinigten Sektionen für die Region
Trentino-Südtirol gefasst wurde, wird
die im Betreff genannte Dokumentation
übermittelt.

Es wird mitgeteilt, dass die
Entscheidung und der Bericht in
deutscher Niederschrift nach erfolgter
Übersetzung nachgereicht werden.

Mit freundlichen Grüßen

Il Dirigente/Der Amtsleiter
Dr. Peter Werth





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte dei conti
Sezioni riunite per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

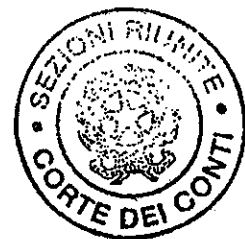
Presiedute dal Presidente Josef Hermann RÖSSLER
e composte dai Magistrati:

Diodoro VALENTE
Marcovalerio POZZATO
Alessandro PALLAORO
Gianfranco POSTAL
Massimo AGLIOCCHI

Presidente di Sezione
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE



nel giudizio di parificazione sul Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2015:

VISTI gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed Integrazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2015);

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione n. 14/DEL/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni);

VISTA la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3, e sue successive modificazioni, recante norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione;

VISTO l'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8, e sue successive modificazioni, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 - legge finanziaria 2013";

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 13, concernente il "Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio triennale 2015-2017", nonché le leggi regionali 3 agosto 2015, n. 23 e 23 novembre 2015, n. 26, riguardanti "Variazione di bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 2015 e bilancio triennale 2015 - 2017".

VISTA la legge regionale 3 agosto 2015, n. 21, recante l'approvazione del "Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2014".

VISTA la deliberazione n. 7/2013 di data 14 giugno 2013 delle Sezioni riunite -in sede di controllo- della Corte dei conti, con la quale sono stati forniti indirizzi in ordine alla procedura per il giudizio di parificazione dei rendiconti generali delle regioni;

VISTA la deliberazione n. 14/2014 del 14 maggio 2014 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono stati richiamati i contenuti del giudizio di parificazione, sotto il duplice profilo del raffronto del Rendiconto con la documentazione di bilancio e con le scritture contabili dell'ente e della contestualizzazione dell'attività di parifica con la relazione sul Rendiconto (artt. 39-41, regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214), anche con riferimento alle innovazioni introdotte dal decreto legge n. 174/2012, come convertito dalla legge n. 213/2012;

VISTA la deliberazione n. 72 del 20 aprile 2016 della Giunta regionale, con la quale è stato approvato il progetto di Rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2015;

VISTA l'ordinanza n. 1/2016 dell'8 giugno 2016, del Presidente delle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, che fissa l'adunanza per il



giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per il giorno 27 giugno 2016;

VISTO il decreto n. 6/2016 del 29 settembre 2015 del Presidente delle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, che nomina relatore per il giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 2015 il Consigliere Gianfranco Postal;

VISTA la nota n. 1155 del 10 giugno 2016 della Sezione di controllo di Trento con la quale sono stati trasmessi al Presidente della Regione la sintesi degli esiti dell'attività istruttoria sul Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015, per le eventuali precisazioni e controdeduzioni, invitando altresì l'Amministrazione ad apposita audizione che si è svolta il giorno 20 giugno 2016;

PRESO ATTO che la Regione è intervenuta nell'audizione predetta con il Segretario della Giunta regionale, dott. Alexander Steiner e con la Dirigente, dott.ssa Claudia Anderle, per delega del Presidente della Regione stessa; preso atto, altresì, che è pervenuta dalla Regione la nota n. 9649/P di data 17 giugno 2016, a firma del Presidente della Regione, con la quale vengono fornite precisazioni sugli argomenti trattati nella sintesi degli esiti dell'attività istruttoria;

VISTA la deliberazione n. 20/FRG/2016 del 20 giugno 2016, con la quale la Sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, ha approvato gli esiti dell'attività istruttoria finalizzata al giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2015 e ne ha ordinato la trasmissione alle Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento;

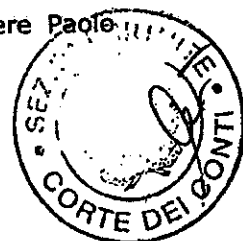
VISTA la memoria depositata il 27 giugno 2016 con la quale la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, ha formulate le proprie conclusioni;

UDITI nella pubblica udienza del 27 giugno 2016, il relatore Consigliere Gianfranco Postal, il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore regionale Consigliere Paolo Evangelista ed il Presidente della Regione dott. Arno Kompatscher.

Ritenuto in

FATTO

che le risultanze del Rendiconto generale della Regione Trentino-Alto-Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2015 sono le seguenti:



COMPETENZA	
Tit. 1 - Entrate tributarie	225.149.339,93
Tit. 2 - Entrate extratributarie	20.370.548,11
Tit. 3 - Entrate dall'alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	0,00
Tit. 4 - Contabilità speciali	16.350.464,19
Totale delle entrate di competenza accertate	261.870.352,23
Tit. 1 - Spese correnti	148.151.301,22
Tit. 2 - Spese in conto capitale	259.438.571,96
Tit. 3 - Rimborso di mutui e prestiti	0,00
Tit. 4 - Contabilità speciali	16.350.262,25
Totale delle spese di competenza impegnate	423.940.135,43
Riepilogo:	
Totale delle entrate di competenza accertate	261.870.352,23
Totale delle spese di competenza impegnate	423.940.135,43
Disavanzo di competenza	-162.069.783,20

RESIDUI	
RESIDUI ATTIVI:	
Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 2015	23.488.535,80
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	386.065.908,17
Totale dei residui attivi (al 31 dicembre 2015)	409.554.443,97
RESIDUI PASSIVI:	
Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 2015	239.742.131,21
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	386.689.017,90
Totale dei residui passivi (al 31 dicembre 2015)	626.431.149,11

AVANZO FINANZIARIO COMPLESSIVO	
Giacenza di cassa - Tesoreria al 1 gennaio 2015	212.475.084,40
Riscossioni	348.879.868,48
Pagamenti	265.444.745,25
Giacenza di cassa - Tesoreria al 31 dicembre 2015	295.910.207,63
Residui attivi	409.554.443,97
Residui passivi	626.431.149,11
Avanzo finanziario complessivo 2015	79.033.502,49



CONTO DEL PATRIMONIO		
	<i>consistenza al 31.12.2014</i>	<i>consistenza 31.12.2015</i>
Attività finanziarie	709.087.167,51	705.464.651,60
Attività disponibili	989.980.014,76	1.099.980.536,53
Attività non disponibili	62.767.540,01	65.231.278,77
TOTALE ATTIVITA'	1.761.834.722,28	1.870.676.466,90
Passività finanziarie	474.567.863,65	626.431.149,11
Passività diverse	0,00	0,00
TOTALE PASSIVITA'	474.567.863,65	626.431.149,11
Consistenza patrimoniale	1.287.266.858,63	1.244.245.317,79
Peggioramento patrimoniale	*	43.021.540,84

La gestione di cassa ha fatto registrare riscossioni per euro 348.879.868,48 e pagamenti per euro 265.444.745,25, riportando una differenza positiva di euro 83.435.123,23.

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2015 ammonta ad euro 295.910.207,63.

La consistenza di cassa al 31 dicembre 2015 è dimostrata anche dai "Verbali verifica di cassa" a firma del Tesoriere.

Sussiste concordanza tra i dati dei flussi di cassa risultanti dal Rendiconto generale 2015 della Regione, dal conto del Tesoriere e quelli omologhi presenti nella banca data del Sistema Informativo per le operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE).

E' stato verificato il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità; in particolare l'obiettivo di 34,275 milioni di euro è stato raggiunto realizzando un saldo finanziario pari a 50,353 milioni di euro, evidenziando una differenza positiva di 16,078 milioni di euro.

Il Pubblico Ministero si è riportato alle proprie conclusioni scritte.

Considerato in

DIRITTO

che sono stati rispettati i limiti d'impegno e di pagamento assunti con la legge di bilancio e con i successivi provvedimenti di variazione;

che è stato raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità ed è stata fornita dalla Regione la prevista certificazione;

che le osservazioni in merito al modo con cui la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol si è conformata alle leggi, sono riportate nella relazione unita alla presente decisione, al testo del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e sue successive modificazioni;



P.Q.M.

la Corte dei conti, a Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in esito ai riscontri e alle verifiche effettuati e in accoglimento delle richieste del Pubblico Ministero, come precisate in udienza:

- PARIFICA il Rendiconto generale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio 2015, con esclusione, per i motivi esposti nell'unita relazione:

a) del capitolo di spesa 13200000 *"Spese per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio"*, nella parte in cui afferisce agli utilizzi delle risorse regionali non conformi a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione e dall'articolo 3, commi da 16 a 21 della legge n. 350/2003;

b) della componente "Conto generale del patrimonio";

- ORDINA che il Rendiconto oggetto del presente giudizio, munito del visto della Corte, sia restituito al Presidente della Regione Trentino-Alto-Adige/Südtirol per la successiva presentazione al Consiglio regionale contestualmente al disegno di legge di approvazione del medesimo Rendiconto;

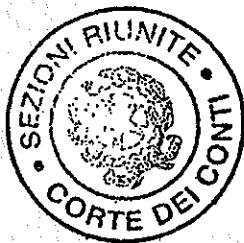
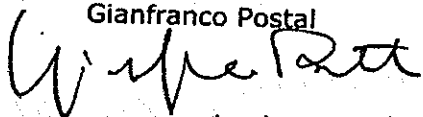
- DISPONE che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol, al Commissario del Governo per la Provincia di Trento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle finanze, per le valutazioni di rispettiva competenza.

- ORDINA che la presente pronuncia sia tradotta in lingua tedesca.

Così deciso in Bolzano, nella Camera di consiglio del 27 giugno 2016.

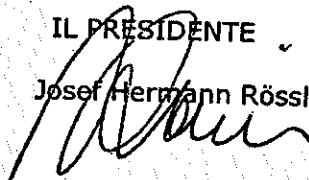
IL RELATORE

Gianfranco Postal



IL PRESIDENTE

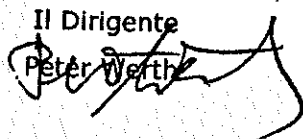
Josef Hermann Rössler



La decisione è stata depositata in Segreteria in data 30 GIU. 2016

Il Dirigente

Peter Werth





CORTE DEI CONTI

**SEZIONE RIUNITE PER LA REGIONE TRENTINO – ALTO
ADIGE/SÜDTIROL**

**RELAZIONE SUL RENDICONTO
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

Relatore: Consigliere Gianfranco POSTAL



CORTE DEI CONTI

**SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO
ADIGE/SÜDTIROL**

**RELAZIONE SUL RENDICONTO DELLA REGIONE
AUTONOMA TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

INDICE

1. Sintesi delle osservazioni sugli esiti istruttori	10
2. Bilancio di previsione.....	27
2.1 Previsioni iniziali e definitive	27
2.2 Esiti delibera n. 24/2015/FRG.....	29
3. Risultato della gestione.....	32
3.1 Entrate	32
3.1.1 Accertamenti.....	32
3.1.2 Quadro generale entrate	32
3.1.3 Riscossioni	34
3.2 Spesa	34
3.2.1 Impegni.....	34
3.2.2 Funzioni Obiettivo	38
3.3 Contabilità speciali (partite di giro).....	42
3.4 Equilibri di bilancio	43
3.5 Pagamenti	44
3.6 Residui	45
3.6.1 Residui attivi	45
3.6.2 Residui passivi	47
3.6.3 Insussistenza dei residui	48
3.6.4 Riaccertamento straordinario dei residui	49
3.6.5 Anzianità dei residui.....	49
3.7 Avanzo di amministrazione.....	50
3.8 Cassa.....	51
3.8.1 Incassi e Pagamenti – SIOPE.....	53
4. Patto di stabilità interno	55
5. Conto generale del patrimonio	57
5.1 Variazioni e consistenza	57
5.2 Osservazioni sul conto del patrimonio	58
6. Preventivo armonizzato 2016	60
6.1 Adeguamento disciplina.....	60
6.2 Bilancio di previsione 2016.....	60
7. Il patrimonio regionale in società partecipate	63
7.1 Dati contabili.....	64
7.1.1 Amministratori, sindaci e società di revisione delle società a partecipazione diretta ..	75
7.2 Rapporti finanziari tra Regione T.A.A. e organismi partecipati	76
7.3 Osservazioni finali.....	77
8. Capitolo 10100000 e 10250000 - Funzioni delegate alle Province autonome.....	79
9. Capitolo 13200000 - Spese per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio.....	84
9.1 Programma Provincia autonoma di Trento.....	85

9.1.1	Dati del programma complessivo della Provincia autonoma di Trento suddiviso per soggetti attuatori.....	88
9.2	Programma Provincia autonoma di Bolzano.....	90
9.2.1	Dati del programma complessivo della Provincia autonoma di Bolzano suddiviso per soggetti attuatori.....	92
9.3	Rendicontazioni.....	94
9.3.1	Rendicontazione programmi Provincia autonoma di Trento.....	94
9.3.2	Rendicontazione programmi Provincia autonoma di Bolzano.....	97
9.4	Valutazioni, osservazioni e criticità relative al Capitolo 13200000 - investimenti strategici per lo sviluppo del territorio	101
10.	Organismi partecipati.....	129
10.1	Quadro normativo	129
10.2	Il Piano di razionalizzazione e la sua attuazione.....	136
10.2.1	Sintesi dell'aggiornamento del Piano per il 2016 e dell'annessa relazione sui risultati conseguiti	139
10.3	Criticità riscontrate.....	140
11.	Controllo interno	143
11.1	Il sistema di programmazione ed assegnazione degli obiettivi e la valutazione dei risultati	148
11.2	Criticità riscontrate.....	151
12.	Assetto organizzativo, gestione delle risorse umane, formazione, spesa per il personale e incarichi esterni.....	153
12.1	Le innovazioni nell'assetto organizzativo	153
12.2	La gestione risorse umane, valutazione dei risultati e formazione	155
12.2.1	La valutazione dei risultati.....	160
12.2.2	La formazione	164
12.3	La spesa per il personale, il lavoro straordinario, i trattamenti accessori	164
12.4	Gli incarichi esterni.....	168
13.	Attività contrattuale	170
14.	Pubblicità e trasparenza	175
14.1	Quadro normativo	175
14.1.1	Criticità riscontrate nel giudizio di parifica al rendiconto 2014.....	183
14.1.2	Criticità riscontrate nell'istruttoria per il giudizio di parifica 2015	183
15.	Adeguamento del quadro normativo e proposte di riforme.....	185
15.1	Premessa in ordine allo specifico quadro istituzionale della Regione.....	185
15.2	La legislazione statale	187
15.3	La legislazione della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol	194
15.3.1	Osservazioni sull'evoluzione del quadro normativo regionale e conseguenti esigenze di adeguamento	196
15.3.2	Norme di copertura degli oneri recati dalle leggi regionali.....	197
15.3.3	Finanziamento degli oneri di gestione delle funzioni regionali delegate alle province autonome	199

15.3.4 Armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alla Regione, agli Enti Locali ed agli altri enti ad ordinamento regionale.....	202
15.4 Trasparenza, pubblicità e informazione.....	208
15.5 Obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.....	208
15.5.1 Attuazione del decreto legge n. 174/2012 in materia di finanza pubblica e contenimento della spesa	209
15.6 Rendiconti dei Gruppi consiliari regionali	209
15.7 Trattamento economico e regime previdenziale dei consiglieri regionali e dei componenti la giunta regionale.....	210
15.8 Il contenzioso costituzionale tra Stato e Regione nell'anno 2015	213
15.8.1 Le sentenze e le ordinanze.....	214
15.8.2 Il contenzioso in atto	219

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Previsioni 2015	27
Tabella 2 - Accertamenti - esercizi 2014 e 2015	32
Tabella 3 - Consuntivo delle Entrate	33
Tabella 4 - Impegni - esercizi 2014 e 2015	35
Tabella 5 - Consuntivo della Spesa	35
Tabella 6 - Impegni per funzione obiettivo 2014 e 2015	37
Tabella 7 - Contabilità speciali (partite di giro).....	42
Tabella 8 - Dimostrazione equilibri di bilancio	44
Tabella 9 - Pagamenti di competenza	44
Tabella 10 - Situazione residui attivi e passivi del triennio 2013-2015	45
Tabella 11 - Residui attivi esercizi 2013 - 2014 - 2015	46
Tabella 12 - Residui passivi.....	47
Tabella 13 - Residui F.O. 13 Sviluppo del territorio – Capitolo 13200000.....	48
Tabella 14 - Riaccertamento minori residui	48
Tabella 15 - Anzianità (2009-2015) dei residui attivi e passivi.....	49
Tabella 16 - Avanzo amministrazione finanziario 2014 e 2015	50
Tabella 17 - Avanzo amministrazione gestionale 2014 e 2015.....	50
Tabella 18 - Conto di cassa	52
Tabella 19 - Verbali di verifica di cassa.....	52
Tabella 20 - Incassi e pagamenti SIOPE	53
Tabella 21 – Importi Patto di stabilità	55
Tabella 22 - Conto generale del patrimonio.....	57
Tabella 23 - Bilancio di previsione 2016-2018	61
Tabella 24 - Equilibri di bilancio 2016-2018.....	62
Tabella 25 - Società partecipate dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol	64
Tabella 26 - Principali dati contabili riferiti alla gestione operativa – esercizio 2014.....	65
Tabella 27 - Principali dati patrimoniali ed indici di redditività – esercizio 2014.....	65
Tabella 28 - Principali dati contabili ed indicatori della Pensplan Invest SGR – esercizio 2014.....	69

Tabella 29 - Principali dati contabili delle società partecipate da Autostrada del Brennero S.p.A.	71
Tabella 30 - Principali dati contabili del bilancio consolidato 2014 dell'Autostrada del Brennero S.p.A.	72
Tabella 31 - Principali dati contabili delle società partecipate da Mediocredito con quote $\geq 20\%$	74
Tabella 32 - Compensi amministratori, sindaci e società di revisione delle società a partecipazione diretta	76
Tabella 33 - Flussi di entrata e di uscita tra Regione TAA e organismi da essa partecipati – anni 2013-2015	77
Tabella 34 - Valore partecipazioni societarie ricalcolato sul Patrimonio Netto al 31/12/2014	78
Tabella 35 - Dati di bilancio cap. 10100000	80
Tabella 36 - Dati di bilancio cap. 10250000	80
Tabella 37 - Dati di bilancio fondo unico	81
Tabella 38 - Situazione secondo delibere	82
Tabella 39 - Situazione secondo decreti	83
Tabella 40 - Situazione secondo mandati di pagamento	83
Tabella 41 - Dati di bilancio cap. 13200000	85
Tabella 42 - Programma complessivo Provincia autonoma di Trento	87
Tabella 43 - Trentino Sviluppo s.p.a.	88
Tabella 44 - Cassa del Trentino s.p.a.	88
Tabella 45 - Provincia autonoma di Trento	89
Tabella 46 - Programma complessivo Provincia autonoma di Bolzano	91
Tabella 47 - Alto Adige Finance s.p.a.	92
Tabella 48 - Provincia autonoma di Bolzano	93
Tabella 49 - Quadro rendicontazione programma Provincia di Trento	95
Tabella 50 - Quadro rendicontazione programma Provincia di Bolzano	98
Tabella 51 - Tabella illustrativa di alcuni riferimenti giurisprudenziali	134
Tabella 52 - Partecipazioni regionali	137
Tabella 53 - Tipologie di controllo	147
Tabella 54 - Obiettivi 2015 e percentuale di raggiungimento	149
Tabella 55 - Assetto Strutture/Uffici	154
Tabella 56 - Consistenza personale/area/posizione economica/contratto	157
Tabella 57 - Variazione Unità lavorative triennio 2013-2015	158
Tabella 58 - Posizioni economiche nelle aree	158
Tabella 59 - Fondo produttività area non dirigenziale	161
Tabella 60 - Premio medio annuo pro-capite personale non dirigenziale	161
Tabella 61 - Confronto biennio Fondo produttività area non dirigenziale	162
Tabella 62 - Ripartizione Fondo produttività/strutture/uffici	163
Tabella 63 - Formazione confronto triennio/costo unitario	164
Tabella 64 - Personale - spesa media pro-capite	165
Tabella 65 - Flusso impegni/pagamenti spesa per il personale	166
Tabella 66 - Straordinari per struttura effettuati/autorizzati	167
Tabella 67 - Esercizio 2015 spesa riferita al lavoro straordinario	167
Tabella 68 - Confronto triennio spesa lavoro straordinario	167

Tabella 69 - Confronto triennio incarichi esterni.....	168
Tabella 70 - Contratti attivi esercizio 2015	172
Tabella 71 - Contratti passivi esercizio 2015	172
Tabella 72 - Contenzioso costituzionale in atto	220

INDICE DEI GRAFICI

Grafico 1 - Suddivisione spesa per le funzioni delegate alle Province.....	39
Grafico 2 - Capitolo 13200000.....	40
Grafico 3 - Suddivisione spesa amministrazione generale	40
Grafico 4 - Anzianità dei residui del Titolo 1	46
Grafico 5 - Distribuzione patrimonio netto	58

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1 - Certificazione Patto di stabilità.....	56
---	----

PREMESSA

Il giudizio di parificazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti nella Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, costituisce un momento di particolare solennità con il quale la Corte dei conti esercita il proprio ruolo di garante imparziale del corretto uso delle risorse pubbliche, verificando, in un'ottica di ausilio all'Assemblea legislativa della Regione autonoma Trentino Alto Adige, che l'attività di rendicontazione dell'Esecutivo regionale si sia svolta nel rispetto dei vincoli e delle autorizzazioni previste dalla legge di bilancio e in conformità ai principi e ai criteri di veridicità, attendibilità e di affidabilità.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti hanno avuto modo di rilevare che *“...la parifica del rendiconto regionale costituisce...la sede istituzionale per valutare lo stato di salute finanziaria del sistema regionale integrato di finanza pubblica quale rileva non solo dalle evidenze del rendiconto stesso, ma anche dall'insieme dei controlli esercitati nel corso dell'esercizio...”* (sentenza n. 38/2014).

Con il presente referto, unito alla decisione sulla parificazione, la Corte dei conti, ai sensi della normativa soprarichiamata, formula anche le sue *“osservazioni intorno al modo con cui l'amministrazione interessata si è conformata alle leggi e suggerisce le variazioni o le riforme che ritenga opportune”*.

Le valutazioni della Corte dei conti si basano necessariamente sugli atti e sulle evidenze documentali fornite dall'Amministrazione. L'istruttoria, volta a stimare l'affidabilità e l'attendibilità degli aggregati contabili, è stata condotta dalla Sezione di controllo di Trento, anche ricorrendo alla metodologia statistica integrata da scelte professionali nell'individuazione delle unità di campionamento, in conformità alle modalità adottate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nella parificazione del rendiconto dello Stato e dalla Corte dei conti europea nel contesto della dichiarazione annuale di affidabilità dei conti, e in aderenza agli indirizzi operativi indicati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (cfr. deliberazioni n. 9/2013 e n. 14/2014) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte (cfr. deliberazione n. 7/2013).

1. SINTESI DELLE OSSERVAZIONI SUGLI ESITI ISTRUTTORI

Il rendiconto generale della Regione Trentino Alto-Adige per l'esercizio finanziario 2015 è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 72 del 20 aprile 2016 e trasmesso alla Sezione di controllo di Trento in data 21 aprile 2016.

Le **entrate di competenza** accertate a consuntivo, al netto delle contabilità speciali/partite di giro, sono pari a 245,52 milioni di euro (-32,03% rispetto all'anno precedente), a fronte di una previsione iniziale (escluso avanzo) di 455,87 milioni di euro e una finale (escluso avanzo) di 304,19 milioni di euro, con un livello di accertamento del 80,71%. In particolare, i tributi devoluti dallo Stato (accertati 225,15 milioni di euro) costituiscono il 100% delle entrate tributarie, assicurando il 91,70% delle entrate complessive (contabilità speciali escluse).

La consistente riduzione delle entrate rispetto all'esercizio precedente deriva dalla diminuzione di un decimo (a fronte di un aumento di pari importo a favore delle due Province) nelle devoluzioni alla Regione riguardanti il gettito dell'imposta sul valore aggiunto.

Le **riscossioni in conto competenza** sono pari al 91,03% degli accertamenti (nel 2014: 91,32%).

Gli **impegni di competenza**, al netto delle contabilità speciali/partite di giro, ammontano a 407,59 milioni di euro (con una diminuzione del 31,18% rispetto all'esercizio precedente), a fronte di previsioni iniziali di 515,79 milioni di euro e finali di 535,62 milioni di euro. La notevole riduzione degli impegni rispetto all'esercizio precedente è la conseguenza delle minori entrate relative al gettito IVA con conseguenti ripercussioni sui trasferimenti per le funzioni delegate alle Province.

Gli impegni nelle spese correnti incidono sul totale delle spese (contabilità speciali/partite di giro escluse) per il 36,35% (nel 2014: 38,22%) e gli impegni destinati ad investimenti per il 63,65% (nel 2014: 61,78%).

I **pagamenti in conto competenza** sono pari al 43,45% (nel 2014: 61,10%) degli impegni.

In ordine alle sole spese correnti si rileva un allineamento pari al 98,68% tra previsioni iniziali (22 milioni di euro) e finali (21,709 milioni di euro) dei **Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste** e **Fondo speciale per provvedimenti legislativi**. Non è stato effettuato nessun prelevamento da tali fondi.

L'entità dei **residui attivi** complessivi fa registrare un decremento del 17,53% rispetto all'esercizio precedente, passando da 496,61 a 409,55 milioni di euro.

Il 65,34% dei residui attivi si riferisce a residui di competenza degli esercizi 2009 e 2010, Titolo I, e riguardano le devoluzioni dallo Stato non rimosse (267,59 milioni di euro).

L'indice di smaltimento dei residui attivi corrisponde al 22,25% (indice più che raddoppiato rispetto al 2014).

Dall'operazione di riaccertamento sono derivati minori residui attivi per euro 48.122,89, provenienti dalla gestione corrente.

Con particolare riguardo ai **crediti verso lo Stato** (compartecipazione ai gettiti erariali), si sottolinea la necessità di un costante raccordo con la Ragioneria Generale dello Stato, finalizzato ad assicurare la corrispondenza delle poste attive e passive nei rispettivi documenti contabili (Regione – Stato); in tal senso si prende atto che la Regione ha attestato la convalida da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'attendibilità delle somme dei residui attivi iscritti nel Rendiconto della Regione e la concordanza con i corrispettivi residui passivi iscritti nel bilancio dello Stato.

L'entità dei **residui passivi** complessivi fa registrare un incremento del 32,00% rispetto all'esercizio precedente, passando da 474,56 a 626,431 milioni di euro.

Nel 2015 il 56,55% delle somme impegnate non sono state pagate nell'esercizio di riferimento, andando ad incrementare il volume dei residui.

Oltre il 95% dei residui passivi si riferiscono a spese in conto capitale; in gran parte provengono dagli esercizi 2013, 2014 e 2015, e riguardano principalmente gli impegni assunti per lo sviluppo del territorio (art. 1 della l.r. n. 8/2012 e seguenti). Non ci sono residui passivi anteriori all'esercizio 2011.

L'indice di smaltimento dei residui passivi presenta un peggioramento rispetto allo scorso esercizio, passando dal 22% al 17% circa.

Dall'operazione di riaccertamento sono derivati minori residui passivi per euro 6.632.104,72, in gran parte provenienti dalla gestione di parte corrente (euro 6.366.513,62).

L'**avanzo di amministrazione** al 31 dicembre 2015 ammonta a euro 79.033.502,49, in notevole calo rispetto a quanto registrato nell'esercizio precedente (nel 2014: 234,52 milioni di euro).

Le principali cause del consistente calo dell'avanzo di amministrazione sono riconducibile ai maggiori impegni di spesa per circa 162 milioni di euro rispetto alle entrate accertate; le maggiori spese derivano dai 110 milioni di euro per la concessione di crediti per investimenti nello sviluppo del

territorio (art. 1 della l.r. n. 8/2012 e ss.mm.) e dai 60 milioni di euro per gli interventi di ristrutturazione del polo giudiziario di Trento (art. 4 della l.r. n. 22/2015).

L'importo dell'avanzo di amministrazione non è gravato da alcun vincolo. Va rilevato che si renderebbe necessario prevedere adeguati vincoli all'avanzo di amministrazione al fine di assicurare gli equilibri futuri dei bilanci della Regione per far fronte ad eventuali escussioni derivanti dalla fidejussione a favore di Mediocredito, con riferimento a tutto il piano di ammortamento del debito (e relativi interessi) verso la BEI, nonché ai necessari limiti di impegno al capitolo 10120000 delle uscite, relativo al Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione.

Per quanto riguarda la fidejussione a Mediocredito si prende atto che nel bilancio di previsione 2016 è stato istituito un apposito capitolo che prevede uno stanziamento pari alla quota annuale di ammortamento del mutuo contratto da Mediocredito con la BEI.

Il conto di cassa al 31 dicembre 2015 registra un saldo pari a 295,91 milioni di euro (in aumento di 83,44 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente). Le risultanze contabili desumibili dal rendiconto, dal SIOPE e dal conto del tesoriere, risultano allineate.

Alla data del 24 maggio 2016 non risulta depositato presso la Sezione giurisdizionale di Trento della Corte dei conti il conto del tesoriere del Consiglio regionale riferito alla gestione 2015.

Con riguardo alle voci inserite nelle **contabilità speciali (partite di giro)**, sono state riscontrate delle differenze tra accertamenti e impegni e tra riscossioni e pagamenti, che sono state giustificate dall'amministrazione.

Il conto del patrimonio evidenzia alla chiusura dell'esercizio una consistenza netta di 1.244 milioni di euro, con un peggioramento netto nell'anno di 43 milioni di euro determinato dalle seguenti risultanze: le attività ammontano ad euro 1.870,676 milioni di euro che, a fronte del totale registrato a fine esercizio 2014 mostrano una differenza di segno positivo di euro 108,842 milioni di euro, corrispondente alla somma algebrica tra il decremento registrato nelle attività finanziarie (3,62 milioni di euro) e l'incremento nelle attività disponibili (110 milioni di euro) e nelle attività indisponibili (2,46 milioni di euro); le passività ammontano a 626,431 milioni di euro, interamente formate da passività di carattere finanziario (residui passivi) in aumento rispetto all'esercizio 2014 di 151,863 milioni di euro.

Per l'esercizio 2015, pur prendendo atto delle misure adottate (è in corso di adozione da parte della Regione procedure per la riclassificazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare anche in

ottemperanza alle disposizioni del nuovo sistema contabile previsto dal d.lgs. n. 118/2011), il Conto del patrimonio non è stato ancora redatto in base ai criteri di valutazione stabiliti dalla normativa europea (SEC '95 – SEC 2010), direttamente applicabile anche dall'Amministrazione della Regione autonoma Trentino Alto-Adige.

Come dimostrazione della non adeguatezza del Conto del patrimonio regionale ai parametri SEC, una parte di esso - quella relativa al valore delle partecipazioni societarie - è stata ricalcolata come quota del Patrimonio Netto al 31 dicembre 2014, detratti i dividendi: il valore rivalutato è pari a 490.152.412 euro, a fronte dei 288.867.292¹ euro iscritti sul Conto del patrimonio, con una differenza percentuale negativa del 41,07%.

Per quanto concerne il **Patto di stabilità** per l'anno 2015, la Regione ha realizzato un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a 50,353 milioni di euro, superando di 16,078 milioni di euro l'obiettivo programmatico concordato in 34,275 milioni di euro.

I capitoli campione

Nell'ambito del **controllo a campione** sono stati esaminati i seguenti capitoli, ottenendo i riportati esiti:

- Capitoli 10100000 e 10250000: *“Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome”*.

Esiti: le risorse 2015 relative alle funzioni delegate dalla Regione alle due Province (nel loro ammontare complessivo di parte corrente e di parte capitale) sono: previsioni e impegni pari ad euro 139.600.000; pagamenti per euro 128.600.000 (tutti in conto competenza). La gestione 2015 vede residui complessivi (di competenza e in conto residui) ammontanti ad euro 81.000.000 (creatisi per esigenze di patto di stabilità).

A seguito di quanto osservato dalle Sezioni riunite in sede di parifica del rendiconto 2014 e dalla Sezione di controllo di Trento in sede di esame del bilancio preventivo 2015, la Regione ha modificato le norme regionali sul finanziamento delle funzioni delegate ed ha adottato una nuova procedura che prevede una programmazione più precisa e condivisa con le due Province autonome (incontri con le Province, possibilità di ridefinire la quantificazione del fondo in sede di assestamento e di legge di stabilità) e un costante monitoraggio dell'andamento del fondo.

¹ Senza tener conto della partecipazione in Air Alps Aviations s.r.l. (della quale non si conosce il valore del Patrimonio Netto) e della Fondazione Orchestra Sinfonica Haydn (poiché è un organismo diverso da una società).

In sede istruttoria, la Regione ha fornito la documentazione richiesta (delibere, decreti, mandati di pagamento).

- Capitolo 13200000: *“Spese per l’attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio”*.

I dati finanziari, nella gestione 2015, relativi al capitolo si riassumono in: previsioni ed impegni per 110 milioni di euro, pagamenti per 70 milioni (in conto residui e a favore di due società controllate dalla Provincia autonoma di Trento – Cassa del Trentino s.p.a. e Trentino Sviluppo s.p.a. -) e residui complessivi (in conto competenza e in conto residui) pari ad euro 355.147.000.

La Regione, cui devono essere rendicontate le risorse concesse alle due Province e alle loro società controllate, ha fornito il quadro finanziario complessivo (2012/2015) degli importi rendicontati: a) Provincia autonoma di Trento; rendicontati euro 187.111.132,29, per gli interventi previsti dai programmi approvati dalla Regione, su euro 274.853.000 erogati dalla Regione; b) Provincia autonoma di Bolzano; rendicontati euro 118.978.276,00, per gli interventi previsti dai rispettivi programmi, su 180 milioni di euro erogati dalla Regione. Unitamente ai prospetti riportanti i dati relativi alla complessa e articolata situazione globale delle risorse destinate al capitolo in questione, la Regione ha provveduto a trasmettere quanto ricevuto dalle due Province in sede di rendicontazione. Non risulta che la medesima Regione abbia assunto alcun provvedimento riguardante una propria specifica verifica sulle rendicontazioni e sulla documentazione trasmessa dalle Province.

Per quanto riguarda le voci di rendiconto presentate dalle due Province si osserva che:

- a) non sempre gli importi indicati come rendicontati sono accompagnati da documentazione specifica e gli importi rendicontati sono significativamente inferiori a quelli erogati dalla Regione;
- b) risulta che entrambe le Province (quella di Bolzano tramite Alto Adige Finance) hanno proceduto ad investire nel Fondo strumenti finanziari (comma 3, art. 1, l.r. 8/2012), gestito da SGR, pur non avendo, la Regione, erogato loro le risorse impegnate per tale finalità;
- c) Alto Adige Finance (Provincia di Bolzano), per contro, risulta aver utilizzato per interventi tramite il Fondo Strumenti finanziari risorse (10 milioni), acquisite dalla Regione per altre e diverse finalità;
- d) la Provincia autonoma di Bolzano ha impegnato sul proprio bilancio importi relativi a spese per interventi previsti dai programmi approvati dalla Regione (delibere G.R. n. 247/2014 e n. 204/2015), ma dalla stessa non ancora erogati.

Osservazioni specifiche sul Capitolo 13200000 ai fini del giudizio di parificazione

La legge regionale 8 del 2012 prevede un intervento assai articolato per soggetti attuatori, modalità e forme, con un finanziamento iniziale di 500 milioni, lievitato negli anni successivi fino agli attuali 810 milioni di euro.

Fin dal giudizio di parificazione sul rendiconto 2013 sono state rilevate alcune caratteristiche della legge, tutte collegabili ad un dato comune, la indeterminatezza rispetto ai seguenti principali profili:

1. La competenza regionale all'intervento. La finalità rappresentata dall'art. 1 della legge, infatti, e cioè un progetto finalizzato al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio regionale anche attraverso iniziative promosse in collaborazione con altri enti pubblici, società da essi controllate, fondi pensione territoriali, soggetti autorizzati all'esercizio del credito e altri soggetti istituzionali, fa presupporre un ventaglio assai ampio di possibilità di intervento, ma tutte difficilmente correlabili con le materie di competenza attribuite dallo Statuto alla Regione, salvo la previdenza; si prefigurano piuttosto interventi nella formazione, o nell'istruzione o nella ricerca, oppure ancora nel lavoro o nell'economia ovvero nelle infrastrutture e servizi pubblici, tutte materie di competenza delle Province autonome;
2. La stessa tipologia degli interventi appare talmente vasta da potervi far rientrare qualsiasi azione, dagli investimenti in infrastrutture o strutture pubbliche, o più in generale sui beni delle amministrazioni pubbliche o di organismi di diritto pubblico, come dei privati, oppure anche come contributi, anche a fondo perduto, ad enti pubblici, ad organismi pubblici gestori di pubblici servizi, come pure imprese o comunque a privati.
3. I soggetti attuatori della legge. La medesima legge regionale prevede sia interventi diretti della Regione stessa, che interventi indiretti. Infatti, come interventi diretti, la legge prevede che:
 - i. la Regione promuove (d'intesa con le Province autonome) un progetto finalizzato al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio regionale;
 - ii. la Regione può acquisire partecipazioni o effettuare conferimenti o apporti di risorse in soggetti o organismi di investimento collettivo del risparmio che investano il patrimonio in strumenti finanziari emessi da soggetti operanti nel territorio della Regione;
 - iii. gli interventi della Regione devono essere rivolti ad organismi di investimento collettivo del risparmio non speculativi, sottoposti a forme di vigilanze e a obblighi di

trasparenza, la cui politica di investimento, nel rispetto dei requisiti anche di sicurezza e dei profili di rischio/rendimento fissati [...], sia rivolta, anche attraverso fondi di rotazione, a progetti di crescita, rafforzamento patrimoniale, innovazione ed internazionalizzazione delle imprese operanti sul territorio della Regione, nonché a progetti di sviluppo dei medesimi territori.

Come interventi indiretti, la legge prevede che la Regione ponga in essere:

- i. forme di collaborazione con altri soggetti pubblici, società da essi controllate, fondi pensione territoriali, soggetti autorizzati all'esercizio del credito e altri soggetti istituzionali;
 - ii. concessioni di credito, anche infruttifere, in favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano o di società controllate dalle Province medesime, della durata massima - di venti anni e con restituzione alla scadenza (come previsto dalla delibera regionale n. 77 del 23 aprile 2013 "*punto 8: alla scadenza della durata delle concessioni le Province e le società controllate dalle stesse dovranno restituire in unica soluzione alla Regione l'importo delle corrispondenti concessioni di credito di cui al presente provvedimento*").
4. Perciò, già in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2013 è stata osservata la necessità di definire il ruolo della Regione, piuttosto che quello delle Province autonome e loro enti strumentali, nonché di qualificare il rapporto tra la Regione e gli enti predetti. Questo aspetto era ed è determinante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità da parte della Regione stessa, in quanto tutto l'intervento diretto avrebbe, in misura proporzionale, incrementato l'entità della spesa dell'ente (nel 2012 già prevista in 500 milioni) con conseguente sfioramento dell'obiettivo del Patto di stabilità assegnato. Patto concordato con lo Stato in base al modificato Titolo VI dello Statuto di autonomia (legge 191/2009, previa concorde intesa della Regione e delle province). Questo aspetto determinante comportò la scelta di individuare di fatto come unica forma di intervento la concessione di credito alle Province o loro enti strumentali e conseguentemente ad iscrivere come tali le somme assegnate alle stesse, prevedendo al contempo il credito per pari importo nel conto del patrimonio della Regione; tutto ciò rendendo l'operazione neutrale ai fini del patto di stabilità.
5. In relazione a questa impostazione, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2014, le Sezioni riunite per il TAA, e più tardi la Sezione regionale di controllo - sede di Trento (del. 24 e 25/2015), osservavano che la concessione di credito alle province autonome configura un contratto di mutuo (inizialmente una delle possibili modalità) e comporta quindi la necessità

di rispettare gli obblighi, limiti e vincoli posti dall' art. 119 della Costituzione e dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 350/2003 all'utilizzo delle risorse finanziarie acquisite per mezzo di indebitamento. Con ciò limitando l'utilizzo delle somme concesse dalla Regione alle sole tipologie d'intervento previste dal comma 18 dell'articolo 3 testé menzionato, assicurando comunque un incremento patrimoniale dell'ente, ed escludendo quindi i contributi ai privati sotto qualsiasi forma. Si osservava altresì, in quelle sedi, che, oltre al rispetto degli obblighi, vincoli e limiti di cui sopra, è necessario assicurare il rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, trasparenza e accessibilità, di tutela della concorrenza e aiuti di stato e delle norme ad essi correlate contenute nei Trattati e nelle normative europee e statali. In altri termini, si evidenziava la necessità di un'interpretazione, conforme alla Costituzione, dell'articolo 1 della legge regionale 8/2012 e di porre rimedio alle indeterminanze della legge medesima (art. 1) e dei provvedimenti attuativi posti in essere dalla Regione, attraverso il loro adeguamento agli obblighi, limiti e vincoli predetti. Infatti la Regione, nel momento in cui prevede con legge di autorizzare una concessione di credito in favore delle province autonome (anche a loro enti strumentali), stabilendo anche:

- a) i vincoli finalistici, seppur generici,
- b) i criteri e le regole, compreso l'obbligo per le Province di presentare uno o più programmi di utilizzo, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale,
- c) la rendicontazione,
- d) le modalità di utilizzo di un fondo finanziario chiuso, da affidare in gestione ad un soggetto abilitato, individuato dalla Regione medesima, fissando anche la disciplina di gestione del fondo;

aveva fin dall'origine (2012), ed ha tuttora, anche l'obbligo di rispettare e far rispettare, in tutte le sedi, normative e provvedimenti, le norme europee, statali (costituzionali e ordinarie) vincolanti in relazione alle materie trattate ed alle finalità perseguite (cfr. pronunce relative ai giudizi di parificazione dei rendiconti generali 2013 e 2014, SS.RR. Corte dei conti Trentino Alto Adige).

6. Tutto ciò anche in considerazione di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 425/2004, e ribadito anche in successive sentenze (quali, la n. 88/2014 e la n. 188/2015), dalle quali si evince che l'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 350/2003, così come l'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, sono direttamente correlati agli obblighi derivanti dai Trattati europei (TFUE) in materia di pareggio di bilancio e di indebitamento delle pubbliche amministrazioni, e non introducono nuove restrizioni all'autonomia

regionale, ma enunciano espressamente un vincolo – quello a ricorrere all'indebitamento solo per spese di investimento – che già nel previgente regime costituzionale e statutario il legislatore statale ben poteva imporre anche alle Regioni a statuto speciale, in attuazione del principio unitario (art. 5 della Costituzione).

7. Dalla documentazione pervenuta dalla Regione e dai chiarimenti forniti in sede istruttoria risulta che la Regione non ha ritenuto di modificare l'articolo 1 della legge regionale 8/2012, mentre l'articolo 3 della legge regionale 22/2015 mantiene i caratteri dell'indeterminatezza già evidenziati. Inoltre non ha modificato i provvedimenti attuativi già assunti in precedenza (salvo quanto approvato con delibera n. 33/2016 che modifica il programma di utilizzo del fondo per la Provincia autonoma di Trento). Ciò almeno con riferimento all'esercizio 2015, mentre per il 2016 si è intervenuti a livello legislativo, adeguando il sistema contabile e di bilancio della Regione alla legislazione statale in materia di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, prevedendo direttamente in legge (legge regionale di stabilità per il 2016 - n. 28/2015) di utilizzare le risorse regionali, concesse a credito, per interventi che appaiono relativi ad infrastrutture pubbliche; in tal modo, nella sostanza, adeguandosi alle osservazioni della Corte dei conti, con effetto dal 2016. Tutto ciò sempreché i successivi provvedimenti attuativi comportino effettivamente l'utilizzo delle risorse regionali per interventi compatibili con le tipologie previste dal comma 18 dell'art. 3 della legge 350/2003.
8. In relazione alla mancata implementazione delle norme e dei provvedimenti sugli interventi ammissibili, nonché sui controlli della Regione, relativamente all'esercizio 2015, si è verificato che:
 - 1) La deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 19 novembre 2015, riguardante l'attuazione del programma attuativo del Progetto di sviluppo territoriale (art. 1 LR 8/2012) della Provincia autonoma di Trento, utilizzando le risorse aggiuntive messe a disposizione con la legge regionale n. 22/2015, prevede di assegnare, mediante concessione di credito, direttamente alla Provincia l'importo di 5 milioni di euro, da destinare "in particolare all'attivazione di strumenti finalizzati a facilitare l'accesso al credito delle imprese", oltre a 20 milioni di euro alla Trentino Sviluppo spa, da destinare "alla realizzazione di interventi di contesto per l'infrastrutturazione del territorio nonché a supporto dello sviluppo della promozione di imprese trentine sui mercati nazionale ed internazionali". La medesima deliberazione impegna Provincia e Società all'attuazione degli interventi entro il 2017 ed alla rendicontazione annuale delle somme ricevute da parte della Provincia anche per la Società controllata.

- 2) La deliberazione della Giunta regionale n. 204 del 19 novembre 2015, relativa all'attuazione del programma attuativo del Progetto di sviluppo territoriale (art. 1 LR 8/2012) della Provincia autonoma di Bolzano, utilizzando le risorse aggiuntive messe a disposizione con la legge regionale n. 22/2015, prevede di assegnare, mediante concessione di credito, direttamente alla Provincia l'importo di 85 milioni di euro, così suddivisi:
- 17 milioni di euro a non meglio determinati "investimenti nel settore dell'agricoltura", "utili al sistema economico locale";
 - 2 milioni di euro a "investimenti nel settore delle foreste e dell'economia montana";
 - 19,7 milioni di euro a "finanziamento di fondi di rotazione per l'incentivazione delle attività economiche";
 - 25,8 milioni di euro per "finanziamento di investimenti nel settore dell'antincendi";
 - 4,3 milioni di euro per l'elettrificazione della linea Malles Venosta;
 - 1,1 milioni di euro per "contributi per sciovie";
 - 9,3 milioni di euro per "finanziamento di investimenti nel settore dell'edilizia scolastica";
 - 2,5 milioni di euro per "finanziamento di investimenti nel settore degli impianti sportivi";
 - 1,5 milioni di euro per "finanziamento di investimenti nel settore del servizio giovani";
 - 0,8 milioni di euro per "finanziamento di investimenti nel settore dell'educazione permanente";
 - 0,5 milioni di euro per "finanziamento di investimenti nel settore dell'ambiente";
 - 0,5 milioni di euro per "finanziamento di investimenti nel settore della natura, del paesaggio e dello sviluppo del territorio".
9. Per entrambe le deliberazioni del punto precedente non risulta erogata nell'esercizio 2015 alcuna somma, né alle Province, né alle loro società strumentali.
10. Nell'istruttoria si è preso in considerazione anche un parere rilasciato dal Comitato legislativo della Provincia autonoma di Trento. Esso sostanzialmente ripercorre, analizzandole, le deliberazioni della Giunta regionale e il Regolamento di gestione del Fondo (FSTAA) ex art. 1, comma 3, l.r. 8/2012, affidato in gestione dalla Regione alla SGR; ciò al fine di valutarne la compatibilità con gli obblighi di osservanza dei Trattati e regolamenti europei e delle norme statali in materia di tutela della concorrenza, di gestione del risparmio e relativa tutela, nonché di osservanza dei principi di imparzialità, non discriminazione, di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione. Riguardo al precitato parere occorre precisare quanto segue:

- a. in termini generali va evidenziato che le osservazioni della Corte dei conti non sono rivolte al Gestore del Fondo, ma bensì alla Regione, alla quale si impongono obblighi e limiti ben distinti nel momento in cui, pur sulla base di una autorizzazione di legge, utilizza lo strumento di un Fondo di gestione del risparmio. In tal caso, infatti, agli obblighi e vincoli posti dall'ordinamento alla SGR, siano essi i Trattati e i regolamenti europei o la Legge statale, quale il TUF, si aggiungono quelli posti dal medesimo ordinamento alla Regione ovvero alle Province autonome o loro enti strumentali;
- b. anche gli obblighi e vincoli posti dall'ordinamento alla Regione, piuttosto che alle Province o loro enti strumentali, sono diversi per i motivi sopra descritti: la Regione, infatti, dispone di risorse proprie per le quali non ha i vincoli previsti nel caso di indebitamento, ma non ha fra le proprie competenze statutarie quelle dell'intervento in economia, dovendo ricorrere alla potestà legislativa residuale, ma in materie che lo Statuto assegna alle Province di Trento e di Bolzano, quindi esercitando mera competenza "di spesa". Per tutti gli enti predetti, inoltre, si impone l'obbligo del rispetto del Patto di stabilità, dal quale è conseguita la necessità di ricorrere alla concessione di credito alle Province, o loro enti strumentali, con i conseguenti obblighi, limiti e vincoli posti dall'ordinamento all'utilizzo delle risorse provenienti da indebitamento. Questi distinti gruppi di obblighi, vincoli e limiti non possono non influenzare anche i contenuti degli atti amministrativi, delle intese nonché dei contratti posti in essere dalla Regione e dalle Province autonome per l'attuazione dell'art 1 della l.r. 8/2012, limitandone necessariamente gli spazi di discrezionalità. In particolare, alla Regione compete necessariamente anche assicurarne la conformità agli obblighi, limiti e divieti, posti dall'ordinamento e più volte citati, anche con riferimento agli atti esecutivi conseguenti, ad essa attribuiti dalla legge medesima;
- c. il fatto che la legge regionale in parola (l.r. 8/2012) consenta alla Regione di avvalersi di soggetti o organismi di investimento collettivo del risparmio che investano il patrimonio in strumenti finanziari emessi da soggetti operanti nel territorio della Regione, non esime la stessa dall'osservanza degli obblighi e vincoli ad essa posti dall'ordinamento, pur tenendo conto del necessario coordinamento con altre specifiche normative;
- d. riguardo alle considerazioni riportate nel parere, per le quali "il FSTAA e gli investimenti da questo effettuati sono "pienamente compatibili con la disciplina comunitaria" e "gli investimenti da questo effettuati risultano pienamente compatibili con la disciplina comunitaria in materia di tutela della concorrenza e non costituiscono aiuti di Stato", si

rileva che: a) comunque l'unico organo competente alla verifica del rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e sulla tutela della concorrenza è la Commissione europea; b) la Regione, nell'ambito della propria attività volta all'attuazione dell'art.1 della legge regionale 8/2012, deve adottare le misure di carattere amministrativo, anche regolamentare, e le clausole contrattuali idonee per assicurarsi che siano in ogni caso assolti gli obblighi di comunicazione, informazione e di trasparenza previsti, in relazione alle specifiche tipologie di intervento, dai regolamenti comunitari citati sia nella relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto generale 2014 (SSRR per il TAA n. 1/2015/PARI) sia nel parere del Comitato legislativo della Provincia autonoma di Trento.

11. Da quanto sopra argomentato e per le motivazioni ivi evidenziate consegue che quantomeno una parte delle somme impegnate e dei pagamenti effettuati dalla Regione al capitolo 13200000 delle spese, con riferimento all'esercizio 2015, risulta destinata ad interventi non conformi (quali i contributi ai privati o altri interventi ai quali non consegue un corrispondente arricchimento del patrimonio dell'ente), alle tipologie consentite dal comma 18, art. 3, della legge 350/2003. Pertanto, ai fini del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, va evidenziato, per la Regione:

- a) le disposizioni di cui all'art. 1, c. 3 e 5, della legge regionale n. 8/2012, dell'art. 1 della legge regionale n. 6/2014 e dell'art. 3, c. 5 della legge regionale n. 22/2015 devono essere interpretate secondo Costituzione. Infatti, l'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 8/2012, prevede "...il sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio regionale anche attraverso iniziative promosse in collaborazione con altri enti pubblici e società da essi controllate ... e altri soggetti istituzionali..."; iniziative fra le quali rientrano certamente gli investimenti comportanti incremento patrimoniale diretto dell'Ente (in armonia con l'art. 3, comma 18, legge n. 350/2003), tant'è vero che fra quelle programmate dalla Provincia figurano, altresì, interventi quali le spese per la costruzione e la sistemazione di edifici nel settore dell'edilizia scolastica, l'acquisto di attrezzature per il laboratorio chimico e biologico provinciale nel settore ambientale, nonché l'acquisto di attrezzature nei settori natura e paesaggio;
- b) l'applicazione delle leggi regionali va ricollegata a una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 117, c. 2, lettera e), e c. 3, art. 119, c. 2 e art. 120 della Costituzione disposizioni espressamente richiamate dalle sopra richiamate norme interposte di cui alla

legge n. 203/2008), anche con riferimento al divieto di emettere prestiti di tipo bullet che comportano il rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza;

- c) di non aver effettuato interventi diretti, avendo invece determinato le modalità per la individuazione, la programmazione e la rendicontazione degli interventi da parte delle Province autonome;
- d) la mancata trasposizione dei predetti obblighi, limiti e divieti *ex lege* 350/2003 nella legge regionale 8/2012 e nelle altre norme regionali richiamate, ovvero negli atti amministrativi, anche di carattere regolamentare o generale, nonché nei correlati contratti, adottati dalla Regione, attuativi della medesima legge; ciò anche con riferimento alle conseguenti rendicontazioni delle Province autonome;
- e) l'aver consentito utilizzi delle risorse finanziarie, impegnate od erogate alle Province, (anche attraverso enti strumentali) a titolo di concessione di credito, almeno in parte non conformi a quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma della Costituzione e dall'articolo 3, commi da 16 a 21 della legge n. 350/2003, anche in relazione a quanto previsto in materia di pareggio di bilancio e di indebitamento delle pubbliche amministrazioni, dai Trattati e dai regolamenti europei.

12. La totalità degli interventi posti in essere e presi in considerazione, con riferimento all'esercizio 2015, sono ascrivibili alle Province autonome, ovvero ai loro enti strumentali. Le rendicontazioni presentate dalle Province alla Regione risultano parziali e inadeguate; in parte si riferiscono a spese sostenute per interventi programmati, ma per i quali la Regione non ha ancora erogato i finanziamenti.

13. Non risultano provvedimenti regionali (della Giunta o del Consiglio) volti alla verifica e valutazione delle rendicontazioni presentate dalle Province autonome, anche per i loro enti strumentali.

La spesa impegnata per il personale, come risulta dal rendiconto della Regione, registra, seguendo la tendenza dei precedenti esercizi, un decremento del 18,21% nei confronti dell'esercizio 2014. La consistenza organica del personale dipendente (comprendendo quello a tempo parziale e quello a tempo indeterminato e quello a tempo determinato) corrisponde a 316 unità, mentre nel 2014 era di 327 unità.

La spesa per gli incarichi di consulenza, studi e ricerca, esaminata sotto il profilo della spesa impegnata, ammonta ad euro 113.711,40 che, confrontati con il corrispondente dato riferito al 2014

(euro 96.105,70), registra un aumento del 18,31%. Si evidenzia, ribadendo quanto osservato l'anno precedente, la necessità di assumere idonei provvedimenti al fine di assicurare la riduzione e comunque il contenimento degli oneri derivanti dagli affidamenti degli incarichi.

La situazione che afferisce agli **organismi partecipati**, senza entrare nel merito del piano di razionalizzazione che sarà esaminato in altra sede, rileva che alcune delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione, nel loro oggetto sociale, non hanno correlazione con le materie attribuite dal vigente Statuto speciale alla competenza della Regione. L'originario Statuto del 1948 è stato infatti successivamente modificato con le leggi costituzionali n.1/1971 e 1/1972, trasferendo alle Province autonome numerose materie, in precedenza attribuite alla Regione. Rientrano in questo contesto Autostrada del Brennero S.p.a., Interbrennero S.p.a., Trento Fiere S.p.a., Fiera di Bolzano S.p.a. e Mediocredito Trentino Alto-Adige S.p.a.

La Regione avrebbe dovuto provvedere a quanto previsto dagli articoli 111 e 112 dello Statuto speciale, come modificato dalle leggi costituzionali testé citate, trasferendo alle Province anche i beni patrimoniali e i rapporti giuridici correlati. Tra i beni patrimoniali sono ricomprese anche le partecipazioni azionarie della Regione, come quelle relative alle società indicate.

Tutto ciò è altresì previsto dalle conseguenti norme di attuazione statutarie (dagli articoli 4 e 5 del DPR n. 115/73 e sue successive modifiche ed integrazioni; in tal senso dispongono anche il DPR n. 279/1974 agli articoli 1 e 3, il DPR n.1017/1978 all'articolo 1 e il DPR n.381/1974, sempre all'articolo 1).

In ordine ai **controlli interni**, si rileva la necessità di provvedere all'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 43/2016, recante Norme di attuazione statutaria in materia di controlli della Corte dei conti, mediante l'istituzione e la nomina del Collegio dei revisori dei conti della Regione. La mancata nomina del Collegio dei revisori dei conti della Regione, quale organo di vigilanza interna sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, priva l'ente stesso, e pertanto i suoi organi, Giunta e Consiglio, e quindi anche la comunità regionale, di essenziali funzioni e compiti, volti sostanzialmente a garantire maggiori livelli di salvaguardia degli equilibri finanziari dell'ente nonché di un importante strumento di garanzia sul buon andamento della finanza pubblica.

Altri adeguamenti della legislazione regionale ed esigenze di riforma

Per quanto riguarda le **norme di copertura degli oneri derivanti da nuove leggi** si ha il parziale adeguamento all'articolo 17 della legge 196/2009 (Contabilità dello Stato) per quanto riguarda i

mezzi di copertura (articolo 3 della legge di contabilità regionale), ma non vi è completo esplicito adeguamento ai fondamentali principi di determinazione degli oneri stessi e alla metodologia della loro definizione, con ciò privando la Regione di un elemento indispensabile, anche in termini di trasparenza e conoscibilità delle norme, strumento essenziale per la programmazione delle entrate e delle spese (vedasi art. 17 legge 196/2009 e art. 38 d.lgs. 118/2011 e loro ss.mm.). Ne deriva la necessità di accertare tale inadeguatezza ed evidenziarne la criticità, che impone alla Regione un ulteriore adeguamento, che – si rammenta – va fatto in via recettizia, come previsto anche dall'articolo 79 Statuto speciale, e non riformando nei contenuti la materia della contabilità regionale, ora riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

In materia di **armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci della Regione** è intervenuta la legge regionale 23 novembre 2015, n. 25, riguardante le modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (legge regionale di contabilità) per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e dalla legge di contabilità dello Stato (L. 196/2009 e ss.mm.).

Sulla legge regionale 25/2015 è stato presentato dal Governo ricorso alla Corte costituzionale (n. 3/2016). Recentemente è stata emanata la legge regionale 24 maggio 2016, n. 4, con la quale si apportano ulteriori rilevanti modifiche alla legge regionale di contabilità, in termini generali volte al superamento delle criticità evidenziate dalla Corte dei conti e dalle censure mosse dal Governo nel suddetto ricorso.

In tal modo potrebbero risultare superate le principali criticità evidenziate in materia di armonizzazione dei bilanci, salvo quanto osservato sul recepimento recettizio delle norme statali sugli oneri derivanti da nuove leggi e salvo l'obbligo della istituzione e costituzione del collegio dei revisori dei conti, in attuazione della specifica norma di attuazione statutaria e degli obblighi di adeguamento di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 266/1992 (in materia di rapporti tra legislazione statale e regionale).

Per quanto riguarda l'**armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci degli Enti locali**, la legge regionale n. 22 del 2015 (legge finanziaria di assestamento) ha previsto, all'articolo 10, di demandare alle Province autonome la disciplina dell'armonizzazione dei sistemi contabili dei Comuni e degli altri enti locali. Tale scelta è motivata con le finalità di coordinamento della finanza pubblica del sistema territoriale regionale e con l'ordinamento finanziario provinciale, con particolare riferimento alla finanza locale e ai tributi locali, previste dall'articolo 79 dello Statuto di autonomia.

Orbene, la SRC della Corte dei conti, sede di Trento, con la delibera 24/2015/FRG, ha osservato che le leggi regionali e provinciali previste dall'art. 79 dello Statuto sono da intendersi con riferimento

alle rispettive materie di competenza legislativa, attribuite rispettivamente dallo Statuto alla regione e alle province. Il comma 4-octies dell'articolo 79 dello Statuto non può essere interpretato nel senso di attribuire indifferentemente la potestà legislativa in materia di contabilità e bilanci degli enti locali alla regione o alle province autonome; ciò in quanto l'articolo 79 si colloca nell'ambito del titolo VI dello Statuto e cioè delle norme in materia di finanza regionale e provinciale, mentre la materia *de qua* fa parte dell'ordinamento dei comuni e quindi attribuita dall'articolo 4 dello Statuto stesso (non modificabile con norme di legge ordinaria, neppure previa intesa) alla potestà legislativa esclusiva della Regione; ciò almeno fino alla intervenuta modifica della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei sistemi contabili. Pertanto, poiché lo Statuto vigente non consente alla Regione di delegare alle province funzioni legislative (cfr. sentenza n. 132/2006 della Corte costituzionale) ne deriva la dubbia costituzionalità del rinvio a leggi provinciali, per la parte in cui è volto ad assicurare l'adeguamento della contabilità e dei bilanci degli enti locali: adeguamento peraltro da attuare mediante mero rinvio recettizio, come previsto dallo stesso articolo 79 dello Statuto.

Trasparenza e prevenzione della corruzione

Per quanto riguarda i principi di trasparenza e prevenzione della corruzione, pur prendendo atto degli interventi operati dalla Regione nel senso dell'attuazione delle norme fondamentali in materia, attraverso l'adeguamento della legislazione regionale, nonché delle ulteriori precisazioni fornite dalla Regione, si evidenzia la necessità di completare tale processo di adeguamento. La Regione fa presente che, per l'adeguamento, attende la promulgazione dei decreti attuativi conseguenti alla legge n. 124/2015: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

L'esigenza di adeguamento si riferisce sia alla Regione che agli enti ad ordinamento regionale, con particolare riguardo all'obbligo di assicurare il pieno rispetto dei livelli essenziali richiamati, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Livelli essenziali che devono essere assicurati, anche a prescindere dalle innovazioni nelle norme statali di dettaglio, con riferimento sia all'Amministrazione regionale, ai suoi enti strumentali ed agli altri enti ad ordinamento regionale.

L'adeguamento deve riguardare l'osservanza degli obblighi in materia di trasparenza anche per le società partecipate. Tra l'altro, si fa riferimento alla mancata pubblicazione dei compensi agli amministratori nominati dai soci pubblici, con aggiornamento semestrale. Risulta infatti insufficiente la sola pubblicazione sul B.U.R.

Trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali

Nell'anno 2015 non sono intervenute nuove leggi in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri. Nel 2016 è stata emanata la legge regionale 24 maggio 2016, n. 5, (Rinuncia a parte o all'intero importo dell'indennità consiliare spettante ai Consiglieri regionali, a partire dalla XV Legislatura), che però incide solo marginalmente sulla struttura della disciplina vigente. Pertanto, si devono confermare le osservazioni già formulate sulla materia in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2014 della Regione, con particolare riguardo: a) all'istituzione e alla gestione del Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale, pur tenendo conto dell'alto valore sociale dello stesso, affidata alla gestione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i cui compiti istituzionali, previsti dal Regolamento interno, riguardano esclusivamente l'amministrazione interna del Consiglio medesimo e non l'esecuzione delle leggi; b) al rinvio analogico ai poteri della Camera dei Deputati e dei suoi organismi interni, come più volte evidenziato dalla Corte costituzionale (es. sentenze Corte cost. 143/1968, 292/2001), sebbene presentino analogie significative. E' pertanto necessario che il Consiglio regionale verifichi anche la correttezza di tale impostazione legislativa e regolamentare alla luce dello Statuto di autonomia e dello stesso Regolamento interno del Consiglio.

Inoltre, si evidenzia la necessità di verificare e provvedere all'adeguamento della legislazione regionale e dei correlati regolamenti in materia di trattamento economico dei Consiglieri regionali, dell'Ufficio di presidenza del Consiglio nonché della Giunta regionale.

Legislazione regionale ai principi di coordinamento finanziario

In ordine all'adeguamento della legislazione regionale ai principi di coordinamento finanziario (art. 117 Costituzione) contenuti nella legislazione statale, fermo restando quanto sopra osservato, si segnala l'esigenza di pervenire ad una completa attuazione di tali principi previsti anche al fine di garantire l'unità economica della Repubblica. Un siffatto obbligo è tra l'altro espressamente previsto – a decorrere dal 1° gennaio 2015 – dai commi 3 e 4 dell'articolo 79 dello Statuto di autonomia. Se è pur vero che sinora il Governo, nel caso di mancato adeguamento, raramente ha attivato il rimedio costituito dall'impugnazione innanzi alla Corte costituzionale, nei termini e secondo le procedure prescritte dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, occorre comunque evitare che il mancato adeguamento possa comportare rischi alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi, anche alla luce dell'esigenza del rispetto del Patto di Stabilità, qui ancora vigente, e degli obblighi finanziari e di risultato assunti dall'Italia in sede europea.

2. BILANCIO DI PREVISIONE

2.1 Previsioni iniziali e definitive

La programmazione finanziaria annuale dell'Ente si attua attraverso due documenti contabili: il "Bilancio di previsione" e il "Documento tecnico di accompagnamento". Nel primo documento le entrate sono suddivise per "Titoli" e "Categorie" e le spese sono raggruppate in tredici "Funzioni Obiettivo". Nel secondo documento, valido ai fini della gestione e della rendicontazione, le "Unità previsionali di base" dell'entrata e della spesa sono disaggregate in "Capitoli".

Il "Bilancio di previsione" è stato approvato con legge regionale n. 13 del 12 dicembre 2014 e prevedeva entrate per euro 461.802.000,00 e spese per euro 521.723.600,00. Alla differenza, pari ad euro 59.921.600,00, si è provveduto con il ricorso all'avanzo dell'esercizio precedente.

Successivamente, con leggi regionali n. 23 del 3 agosto 2015 e n. 26 del 23 novembre 2015, sono state approvate significative variazioni al bilancio. Infatti, le previsioni definitive presentano entrate per euro 350.124.400,00 e spese per euro 581.546.000,00. Anche alla copertura di tale differenza, pari ad euro 231.421.600,00 si è fatto ricorso all'uso dell'avanzo. Si fa presente che il rendiconto dell'esercizio 2014, approvato con legge regionale n. 21 del 3 agosto 2015, presentava un avanzo di consuntivo di euro 234.519.303,86.

La tabella che segue illustra, per Titoli, lo sviluppo e gli importi dello stato previsionale delle entrate e delle spese per l'esercizio 2015.

Tabella 1 - Previsioni 2015

		l.r. n. 13/2014	l.r. n. 23/2015 variazioni		l.r. n. 26/2015 variazioni		PREVISIONI ASSESTATE	% variazione
			aumento	diminuzione	aumento	diminuzione		
ENTRATE	Tit. 1 Tributarie	356.400.000	-	151.677.600	-	-	204.722.400	-43%
	Tit. 2 Extratributarie	60.070.000	-	-	-	-	60.070.000	0%
	Tit. 3 Alienaz. di beni e riscoss. crediti	39.402.000	-	-	-	-	39.402.000	0%
	Totale	455.872.000	-	151.677.600	-	-	304.194.400	-33%
	Tit. 4 Contabilità speciali	5.930.000	3.000.000	-	37.000.000	-	45.930.000	675%
Totale entrate		461.802.000	3.000.000	151.677.600	37.000.000	-	350.124.400	-24%
SPESSE	Tit. 1 Correnti	305.727.543	150.000	84.782.543	-	-	221.095.000	-28%
	Tit. 2 Conto capitale	210.066.057	171.350.000	66.895.057	20.000.000	20.000.000	314.521.000	50%
	Tit. 3 Rimborso di mutui e prestiti	-	-	-	-	-	-	0%
	Totale	515.793.600	171.500.000	151.677.600	20.000.000	20.000.000	535.616.000	4%
	Tit. 4 Contabilità speciali	5.930.000	3.000.000	-	37.000.000	-	45.930.000	675%
Totale spese		521.723.600	174.500.000	151.677.600	37.000.000	-	581.546.000	11%
AVANZO UTILIZZATO		59.921.600					231.421.600	286%

Fonte: Corte dei conti da leggi regionali (Valori in euro)

Rispetto alla previsione iniziale, il bilancio definitivo è diminuito del 24,18% nelle entrate ed è aumentato del 11,47% nella spesa. Dall'esercizio 2015 è stato istituito il Titolo 4 delle entrate e delle spese per le Contabilità speciali.

Le variazioni di spesa hanno riguardano principalmente:

- La riduzione delle entrate, per circa 151 milioni di euro, è dovuta al minore gettito IVA da parte dello Stato ed ha comportato una riduzione di pari importo della spesa nelle assegnazioni di parte corrente e in conto capitale per le funzioni delegate alle province (disposte ai sensi dell'art. 1 della l.r. 22 del 3 agosto 2015);
- Le maggiori spese (per circa 171 milioni di euro) si riconducono agli interventi per i lavori di ristrutturazione del Polo giudiziario di Trento (per 60 milioni di euro, art. 4 della l.r. n. 22/2015) e alle nuove assegnazioni per finanziare il Fondo sviluppo del territorio (per 110 milioni di euro, art. 3 della l.r. n. 22/2015), queste ultime da corrispondere per 25 milioni di euro alla Provincia autonoma di Trento e per 85 milioni di euro alla Provincia autonoma di Bolzano;
- Storno di 20 milioni di euro in conto capitale della previsione di spesa per "Partecipazioni azionarie e conferimenti" a favore del "Fondo di riserva per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica" (14,9 milioni di euro) e della "Gestione di risorse patrimoniali" (4,9 milioni di euro da destinare a nuove sedi degli Uffici del Catasto e del Libro fondiario).
- L'aumento dell'entrata e della spesa del titolo 4 "Contabilità speciali", per 37 milioni di euro, è riconducibile all'accantonamento per il maggior versamento da parte dell'Agenzia delle Entrate corrispondente ai primi quattro mesi dell'anno 2015 dei due decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto anziché di un decimo come previsto dall'ultima modifica dell'art. 69 dello Statuto.

Come sopra riferito al "Bilancio di previsione" segue il "Documento tecnico di accompagnamento". Quest'ultimo è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 262 del 19 dicembre 2014 e, a seguito delle variazioni di bilancio, modificato con le deliberazioni n. 180 di data 23 settembre 2015 e n. 240 di data 23 dicembre 2015. Nel corso dell'esercizio il documento è stato anche modificato con l'integrazione di nuovi capitoli, con variazioni compensative tra i capitoli stessi e con prelievi

dai fondi di riserva². Il documento assegna anche a ciascuna struttura organizzativa le quote di bilancio in relazione agli obiettivi ed ai programmi³.

2.2 Esiti delibera n. 24/2015/FRG

La Sezione regionale di controllo ha effettuato la verifica sul Bilancio di previsione 2015 della Regione ai sensi dell'art. 1, comma 6, del d.l. n. 174/2012 convertito con legge n. 213/2012 e, nella Delibera n. 24/2015/FRG del 27 novembre 2015, ha presentato il bilancio ed evidenziato le maggiori criticità riscontrate.

Si fa presente che i dati del Bilancio preventivo esposti nel referto del novembre 2015 non comprendono, per ragioni correlate ai diversi tempi di emanazione, l'ultima modifica allo stesso apportata con legge regionale n. 26 del 23 novembre 2015. Quest'ultima modifica, che ora si prende in considerazione, ha previsto: un aumento in entrata ed in uscita per 37 milioni di euro nelle partite di giro (riconducibile al maggior versamento da parte dell'Agenzia delle entrate, corrispondente, per i primi quattro mesi del 2015, ai due decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, anziché di un decimo come previsto dalla modifica dell'art. 69 dello Statuto disposto dall'art. 1, comma 407, della legge 190/2014) e una compensazione di 20 milioni tra le "Partecipazioni azionarie e conferimenti (in diminuzione) e le "Gestioni risorse patrimoniali" (aumento di 4,9 milioni di euro) e "Fondi di riserva" (aumento di 15,1 milioni di euro).

In sintesi le principali criticità emerse sul bilancio di previsione 2015, e dettagliate nel citato referto del novembre 2015, riguardano:

² In sintesi si elencano le delibere, i capitoli ed importi delle modifiche:

Delibera	Capitolo	Importo	Delibera	Capitolo	Importo	Delibera	Capitolo	Importo
n. 5 del 21.01.2015	40700 000	- 700.000	n. 152 del 23.07.2015	11115 000	- 125.000	181 del 23.9.2015	04100 005	- 100.000
Variazioni nelle "partite di giro" e istituzione nuovi capitoli "40700.025" e "14400.025"	14400 000	- 700.000	Prelevamenti da	02130 000	125.000	Variazione	04100 000	100.000
	40700 005	- 300.000	fondo di riserva per	11120 000	- 126.000	n. 238 del 23.12.2015	05100 005	- 90.000
	14400 005	- 300.000	spese impreviste e	08100 000	13.000	Variazione	05100 000	90.000
	40700 025	1.000.000	spese obbligatorie	12110 000	113.000	n. 239 del 23 dicembre 2015	11120 000	- 40.000
	14400 025	1.000.000					04100 000	40.000

³ Le assegnazioni, approvate inizialmente con delibera n. 262/2014 e successivamente modificate con delibera n. 5/2015, presentano la seguente consistenza:

ENTRATA		SPESA	
Segreteria della Giunta regionale	461.802.000	Segreteria della Giunta regionale	340.011.600
		Rip. I Risorse umane, strumentali e finanziarie	128.627.000
		Rip. II Affari istituzionali, competenze ordinamentali e prev.	36.406.000
		Rip. III Minoranze linguistiche ed integrazione europea	14.669.000
		Rip. IV Supporto all'attività giudiziaria e giudici di pace	1.160.000
		Risorse non assegnate	850.000
Totale Entrata	461.802.000	Totale Spesa	521.723.600

- a. L'utilizzo della quasi totalità dell'avanzo di amministrazione derivante dall'esercizio 2014. Detto avanzo, privo di vincoli, non ha preso in considerazione l'impegno assunto nel 2013 dalla Regione per la garanzia alla società Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. su un prestito ad essa concesso dalla BEI, che per il 2015 ammonta a 39,4 milioni di euro.
- b. L'inadeguatezza, nell'ambito delle leggi regionali emanate nel periodo in esame, delle norme recanti la copertura delle maggiori spese ovvero delle minori entrate per assicurare gli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 81 della Costituzione e delle leggi statali e regionali in materia, nonché per assicurare la trasparenza e la veridicità del bilancio medesimo.
- c. E' stata ribadita la necessità che il rapporto giuridico tra la Regione e le Province autonome, relativamente al Fondo istituito dalla legge regionale n. 8/2012 e seguenti, sia regolato con uno specifico contratto di mutuo.

Le misure conseguenziali adottate dalla Regione a seguito dei rilievi della Sezione sono:

- a. Con riferimento alla fidejussione rilasciata a favore della società Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A., con il bilancio di previsione 2016, la Regione ha istituito un fondo (capitolo U20031.0120 "Fondo rischi per prestazioni di garanzie – Altri fondi ed accantonamenti"), pari a 3,9 milioni di euro, che comprende anche le rate di ammortamento del mutuo di competenza 2016.
- b. Con l'art. 1 della legge regionale n. 28/2015 "Legge regionale di stabilità 2016" si è provveduto ad apportare alcune modifiche alla disciplina del "Fondo unico per le funzioni delegate" istituito ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 1/2004, in particolare: si è eliminata la possibilità di destinare le risorse del fondo eventualmente anche al finanziamento delle spese a carico delle Province relative al funzionamento del Catasto; è stata determinata la spesa in parte corrente ed in parte capitale con la possibilità di assestamento di bilancio nel rispetto dei vincoli di equilibrio di bilancio e del patto di stabilità; continua a rimanere in capo alla Regione il coordinamento e gli oneri derivanti dall'attività di informatizzazione del Libro fondiario in coordinamento con l'attività del catasto definita in accordo con le due province. Le modifiche descritte devono intendersi come misure transitorie, volte ad assicurare l'equilibrio di bilancio nel triennio 2016-2018. Rimane pertanto la necessità che la Regione, come si afferma nelle dichiarazioni di intenti, provveda all'organica disciplina della definizione delle prestazioni previste dalle leggi regionali in materia di assistenza e previdenza integrativa e delle altre funzioni delegate, nonché della programmazione delle spese correlate e dei conseguenti oneri derivanti dal finanziamento delle funzioni delegate alle medesime Province autonome (cfr.

quanto evidenziato al paragrafo “Finanziamento degli oneri di gestione delle funzioni regionali delegate alle province autonome”).

- c. Relativamente al Fondo istituito dalla legge regionale n. 8/2012 e successive modificazioni, si rinvia a quanto evidenziato nella parte relativa ai capitoli campione “*Capitolo 13200000 Spese per l’attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio*”.

3. RISULTATO DELLA GESTIONE

3.1 Entrate

3.1.1 Accertamenti

La gestione di competenza ha accertato entrate per euro 261.870.352,23, che si sono manifestate per circa l'86% nelle entrate di natura tributaria (Tit. 1) e che, per la Regione Trentino Alto Adige, sono rappresentate dai tributi devoluti dallo Stato. Come è stato riferito nella parte relativa al Bilancio di previsione, la normativa ha ridotto dal 1° gennaio 2015 a un decimo⁴ le devoluzioni alla Regione riguardanti il gettito dell'Imposta sul valore aggiunto (cap. 10210000 delle entrate) determinando una riduzione di circa il 35% delle entrate natura tributaria rispetto all'esercizio precedente.

Le entrate extra tributarie (Tit. 2), pari a circa l'8% del totale accertato, sono rappresentate, per il 53% circa, da dividendi di società ed enti partecipati.

Alle entrate per contabilità speciali (Tit. 4), pari al 6% circa del totale accertato, si dedicherà un apposito paragrafo.

La tabella che segue mette in evidenza gli accertamenti e le percentuali di incidenza dei singoli titoli e lo scostamento verificatosi nel biennio 2014/2015.

Tabella 2 - Accertamenti - esercizi 2014 e 2015

TITOLO	2014		2015		scostamento 2014/2015
	ACCERTAMENTI	incidenza sul totale	ACCERTAMENTI	incidenza sul totale	
Tit. 1 Entrate tributarie	345.392.295,64	95,61%	225.149.339,93	85,98%	-34,81%
Tit. 2 Entrate extratributarie	15.850.315,22	4,39%	20.370.548,11	7,78%	28,52%
Tit. 3 Entrate dall'alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Tit. 4 Entrate per contabilità speciali	-	0,00%	16.350.464,19	6,24%	100,00%
ENTRATE	361.242.610,86	100,00%	261.870.352,23	100,00%	-27,51%

Fonte: Corte dei conti da Rendiconti (Valori in euro)

3.1.2 Quadro generale entrate

Nella tabella che segue si riportano le entrate suddivise in categorie, e si raffrontando le somme accertate su quelle previste e le somme riscosse su quelle accertate.

⁴ A fronte di un aumento di pari importo a favore delle due Province.

Tabella 3 - Consuntivo delle Entrate

CATEGORIA E TITOLI	PREVISIONI (a)	ACCERTAM. (b)	% (b/a)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE (c=b-a)	% (c/a)	RISCOSSIONI (d)	% (d/b)
<i>Cat. 2 Tributi devoluti dallo Stato</i>	204.722.400,00	225.149.339,93	110%	20.426.939,93	10%	201.749.802,19	90%
Tit. 1 Entrate tributarie	204.722.400,00	225.149.339,93	110%	20.426.939,93	10%	201.749.802,19	90%
<i>Cat. 3 Proventi diversi, rimborsi, recuperi vari e altre entrate correnti</i>	50.015.000,00	9.337.829,66	19%	- 40.677.170,34	-81%	9.283.831,60	99%
<i>Cat. 4 Rendite patrimoniali ed entrate dall'utilizzo di beni</i>	10.055.000,00	11.032.718,45	110%	977.718,45	10%	11.032.718,45	100%
Tit. 2 Entrate extratributarie	60.070.000,00	20.370.548,11	34%	- 39.699.451,89	-66%	20.316.550,05	100%
<i>Cat. 5 Alienazione di beni e valori patrimoniali</i>	2.000,00	-	0%	- 2.000,00	-100%	-	0%
<i>Cat. 6 Riscossione di crediti</i>	39.400.000,00	-	0%	- 39.400.000,00	-100%	-	0%
Tit. 3 Entrate dall'alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	39.402.000,00	-	0%	- 39.402.000,00	-100%	-	0%
<i>Cat. 7 Partite di giro</i>	45.930.000,00	16.350.464,19	36%	- 29.579.535,81	-64%	16.315.464,19	100%
Tit. 4 Entrate per contabilità speciali	45.930.000,00	16.350.464,19	36%	- 29.579.535,81	-64%	16.315.464,19	100%
ENTRATE	350.124.400,00	261.870.352,23	75%	- 88.254.047,77	-25%	238.381.816,43	91%

Fonte: Corte dei conti da Rendiconti (Valori in euro)

Osservando la tabella, nella colonna relativa alle “Maggiori o minori entrate” si notano consistenti oscillazioni tra quanto previsto e quanto accertato.

Per quanto concerne gli accertamenti nella Cat. 2 “Tributi devoluti dallo Stato”, che rappresentano la parte più consistente delle entrate, si registra una differenza positiva di circa 20,43 milioni di euro che è data principalmente dalla somma algebrica tra minori entrate nel capitolo 10200000 “Devoluzione del gettito delle imposte ipotecarie percepite nel territorio della Regione relative ai beni situati nella Regione medesima” per circa 10,84 milioni di euro e maggiori entrate per circa 32,64 milioni nel capitolo 10210000 “Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto esclusa quella relativa all'importazione”.

Lo scostamento più rilevante delle entrate, in valori assoluti tra quanto accertato e quanto previsto, si riscontra nella Cat. 3 “Proventi diversi, rimborsi, recuperi vari e altre entrate correnti” che ha registrato una flessione di circa 40,68 milioni di euro ed è riconducibile principalmente a due capitoli, ovvero: il capitolo 20305035 “Assunzione di anticipazioni di cassa per far fronte a temporanee deficienze del conto di tesoreria” per un importo di 15 milioni (non si è reso necessario ricorrere ad anticipazioni di cassa nel corso dell'esercizio) e il capitolo 20305055 “Entrate derivanti dall'applicazione della l.r. 11 luglio 2014, n. 4, in materia di trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio regionale”, che, a fronte una previsione di 29 milioni di euro, registra accertamenti e riscossioni pari

a circa 3,9 milioni di euro, la causa di questa differenza è riconducibile al subentrato contenzioso nella fase di attuazione della legge regionale n. 4/2014 di cui si tratterà nel paragrafo relativo alla spesa.

Altre flessioni significative si registrano nella Cat. 6 “Riscossioni di crediti” (relativa alla garanzia in essere a favore di Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. - pari ad euro 39,4 milioni - non utilizzata durante l'esercizio, capitolo 30600005 “*Recupero delle somme pagate dalla Regione in conseguenza delle garanzie prestate*”) e nella Cat. 7 “Partire di giro” (mancato accertamento di circa 26,63 milioni di euro su quanto previsto nel capitolo 40700015 “*Rimborso di anticipazioni varie e somme da riammettere al pagamento*” di cui si tratterà più avanti nell'apposito paragrafo “Contabilità speciali/partite di giro”).

3.1.3 Riscossioni

Complessivamente le riscossioni rappresentano il 91,03% degli accertamenti complessivi. La tabella sopra mostra che le riscossioni nella Cat. 2 “Tributi devoluti dallo Stato” influiscono quasi totalmente sull'incidenza complessiva delle riscossioni sugli accertamenti di competenza e sono riconducibili ai capitoli 10210000 “*Devoluzioni del gettito dell'imposta sul valore aggiunto esclusa quella relativa all'importazione*” (somme da riscuotere per circa 13,36 milioni di euro) e 10215000 “*Devoluzioni del provento del lotto, al netto delle vincite*” (da incassare 8,5 milioni di euro). Di tale argomento si tratterà compiutamente più avanti nel paragrafo relativo ai Residui.

3.2 Spesa

3.2.1 Impegni

La gestione di competenza ha registrato impegni per euro 423.940.135,43, di cui circa il 35% nella spesa corrente ed il 61% in conto capitale. Le contabilità speciali hanno rappresentato quasi il 4% della spesa. Il quadro degli impegni 2015, raffrontati con quelli dell'esercizio precedente, sono riportati nella tabella che segue.

Tabella 4 - Impegni - esercizi 2014 e 2015

TITOLO	IMPEGNI		IMPEGNI		scostamento 2015/2014
	2014	incidenza sul totale	2015	incidenza sul totale	
Tit. 1 Spese correnti	226.377.769,10	38,22%	148.151.301,22	34,95%	-34,56%
Tit. 2 Spese in conto capitale	365.896.837,39	61,78%	259.438.571,96	61,20%	-29,10%
Tit. 3 Rimborso di mutui e prestiti	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Tit. 4 Contabilità speciali	-	0,00%	16.350.262,25	3,86%	100,00%
SPESE	592.274.606,49	100,00%	423.940.135,43	100,00%	-28,42%

Fonte: Corte dei conti da Rendiconti (Valori in euro)

Gli impegni 2015 si sono ridotti del 28,42% rispetto al 2014 dovuti a una flessione del 34,56% nelle spese correnti e del 29,10% nelle spese in conto capitale. Tale diminuzione è la conseguenza delle minori entrate del Titolo I derivanti dalla riduzione delle devoluzioni dallo Stato.

Come già riferito, il titolo “Contabilità speciali” è stato utilizzato a partire dall’esercizio 2015.

Il prospetto che segue illustra, per singola Funzione Obiettivo e per Titolo di spesa, l’ammontare delle somme previste, impegnate le economie realizzate.

Tabella 5 - Consuntivo della Spesa

	previsioni	impegni	economie
Tit. 1 - SPESE CORRENTI			
F.O. 1 Organi istituzionali	10.210.000,00	10.109.049,00	- 100.951,00
F.O. 2 Amministrazione	18.170.000,00	13.521.368,34	- 4.648.631,66
F.O. 3 Giudici di pace	12.294.000,00	8.491.577,08	- 3.802.422,92
F.O. 4 Integrazione europea, minoranze e interventi di interesse reg.	8.740.000,00	8.730.958,32	- 9.041,68
F.O. 5 Minoranze linguistiche regionali	1.800.000,00	1.382.034,00	- 417.966,00
F.O. 6 Interventi umanitari	2.500.000,00	2.471.500,00	- 28.500,00
F.O. 7 Enti locali	2.516.000,00	1.588.778,91	- 927.221,09
F.O. 8 Servizi elettorali	1.513.000,00	843.826,28	- 669.173,72
F.O. 9 Previdenza e politiche sociali	960.000,00	930.323,00	- 29.677,00
F.O. 10 Funzioni delegate alle province autonome	121.830.000,00	96.626.259,42	- 25.203.740,58
F.O. 11 Servizi finanziari e riserve	36.809.000,00	2.736,06	- 36.806.263,94
F.O. 12 Servizi non attribuibili	3.753.000,00	3.452.890,10	- 300.109,90
F.O. 13 Sviluppo del territorio	-	-	-
TOTALE SPESE CORRENTI	221.095.000,00	148.151.300,51	- 72.943.699,49

Tit. 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			
F.O. 1 Organi istituzionali	-	-	-
F.O. 2 Amministrazione	70.419.000,00	61.811.699,31	- 8.607.300,69
F.O. 3 Giudici di pace	1.120.000,00	637.657,94	- 482.342,06
F.O. 4 Integrazione europea, minoranze e interventi di interesse reg.	200.000,00	-	- 200.000,00
F.O. 5 Minoranze linguistiche regionali	1.200.000,00	1.143.150,00	- 56.850,00
F.O. 6 Interventi umanitari	-	-	-
F.O. 7 Enti locali	2.540.000,00	2.311.446,30	- 228.553,70
F.O. 8 Servizi elettorali	-	-	-
F.O. 9 Previdenza e politiche sociali	-	-	-
F.O. 10 Funzioni delegate alle province autonome	53.310.000,00	53.292.618,41	- 17.381,59
F.O. 11 Servizi finanziari e riserve	75.582.000,00	30.182.000,00	- 45.400.000,00
F.O. 12 Servizi non attribuibili	150.000,00	60.000,00	- 90.000,00
F.O. 13 Sviluppo del territorio	110.000.000,00	110.000.000,00	-
TOTALE CONTO CAPITALE	314.521.000,00	259.438.571,96	- 55.082.428,04

Tit. 4 - CONTABILITA' SPECIALI			
F.O. 14 Contabilità speciali	45.930.000,00	16.350.262,25	- 29.579.737,75
TOTALE CONTABILITA' SPECIALI	45.930.000,00	16.350.262,25	- 29.579.737,75
TOTALE COMPLESSIVO	581.546.000,00	423.940.134,72	-157.605.865,28

Fonte: Corte dei conti da Rendiconti (Valori in euro)

Complessivamente gli impegni di competenza ammontano a euro 423.940.134,72 e rappresentano il 72,90% delle previsioni definitive, generando economie per euro 157.605.865,28.

La funzione obiettivo che realizza più della metà delle economie di spesa è la F.O. 11 “Servizi finanziari e riserve” che ha prodotto economie per euro 82.206.263,94. Le ragioni sono riconducibile al non necessario utilizzo delle somme stanziare, e sono: le anticipazioni di cassa (15 milioni di euro) e gli oneri conseguenti alla prestazioni di garanzia (39,4 milioni di euro), che ritroviamo anche nelle entrate come “Minori entrate”, e i fondi di riserva non impiegati (19,875 milioni di euro).

Altra funzione obiettivo che ha originato economie (16% del totale) è la F.O. 10 “Funzione delegate alle province” e sono quasi interamente riconducibili al capitolo della spesa corrente 10120000 “Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell’occupazione” (previsioni: 29 milioni di euro; accertamenti: circa 3,89 milioni di euro; economie circa 25,11 milioni di euro). Tale capitolo è alimentato dalle entrate del capitolo 20305055 “Entrate derivanti dall’applicazione della l.r. n. 4/2014 in materia di trattamento economico e regime previdenziale”. Come già rilevato nel paragrafo delle entrate si è verificata una sovradimensionata previsione di entrata, determinata dal subentrato contenzioso nella fase di attuazione della legge regionale n. 4 del 2014. La sovrastima dell’entrata si riflette nell’attendibilità della copertura della corrispondente spesa, prevista nello stanziamento del citato capitolo 10120000; il Fondo è stato istituito con l’articolo 12 della l.r. 4/2014 ed è destinato al finanziamento di progetti socio-assistenziali delle Province autonome. Va evidenziato che la predetta legge non prevede alcun vincolo esplicito all’utilizzo del Fondo, per cui l’intero importo dello

stanziamento, pari a 29 milioni, potrebbe essere interamente impegnato con conseguente effetto sulle risultanze del bilancio e sugli equilibri di bilancio. La Regione, invero, nell'esercizio 2015 dichiara di essersi attenuta ad una condotta prudentiale, impegnando solamente in uscita del bilancio somme di importo inferiore a quelle accertate e incassate in entrata per effetto sempre della medesima l.r. 4/2014, come del resto risulta dal rendiconto generale in esame; a fronte di euro 3.894.015,20 accertati ed incassati in entrata (capitolo 20305055), sono stati assunti impegni sul capitolo 10120000 per euro 3.865.000,00. Ciò detto con riferimento alle risultanze dell'esercizio 2015, va però rilevata l'insufficienza, per gli esercizi successivi, dell'adozione di comportamenti prudentiali nell'attuazione della legge regionale n. 4/2014 e quindi la necessità di prevedere un vincolo esplicito di legge ai limiti di impegno del capitolo delle uscite, relativo al Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione, al fine di superare le gravi criticità, pur potenziali, sopra evidenziate. Tale necessità risulta evidente dal fatto che il bilancio di previsione 2016 prevede, come stanziamenti ai corrispondenti capitoli di entrata (capitolo E03500.0180) e di uscita (capitolo U18011.0210) l'importo di 25.135.000,00 euro.

Rispetto all'esercizio precedente gli impegni complessivi sono diminuiti del 28,42% con notevoli differenziazioni tra le varie funzioni obiettivo.

La tabella che segue mette a confronto i dati 2014 e 2015 gli impegni totali per funzione e, a seguire, vengono commentate le poste più significative.

Tabella 6 - Impegni per funzione obiettivo 2014 e 2015

FUNZIONI OBIETTIVO	2011		2015		DIFFERENZA 2015/2011	
	IMPEGNI	incrl.	IMPEGNI	incrl.		
F.O. 1 Organi istituzionali	10.200.866,21	2%	10.109.049,00	2%	- 91.817,21	-1%
F.O. 2 Amministrazione	20.569.511,08	3%	75.333.067,65	18%	54.763.556,57	266%
F.O. 3 Giudici di pace	12.073.000,00	2%	9.129.235,02	2%	- 2.943.764,98	-24%
F.O. 4 Integrazione europea, minoranze e interventi di interesse r.	8.287.706,00	1%	8.730.958,32	2%	443.252,32	5%
F.O. 5 Minoranze linguistiche regionali	1.673.616,00	0%	2.525.184,00	1%	851.568,00	51%
F.O. 6 Interventi umanitari	2.958.278,60	0%	2.471.500,00	1%	- 486.778,60	-16%
F.O. 7 Enti locali	1.674.028,60	0%	3.900.225,21	1%	2.226.196,61	133%
F.O. 8 Servizi elettorali	120.000,00	0%	843.826,28	0%	723.826,28	603%
F.O. 9 Previdenza e politiche sociali	44.440.000,00	8%	930.323,00	0%	- 43.509.677,00	-98%
F.O. 10 Funzioni delegate alle province autonome	240.367.600,00	41%	149.918.877,83	35%	- 90.448.722,17	-38%
F.O. 11 Servizi finanziari e riserve	46.510.000,00	8%	30.184.736,06	7%	- 16.325.263,94	-35%
F.O. 12 Servizi non attribuibili	3.400.000,00	1%	3.512.890,10	1%	112.890,10	3%
F.O. 13 Sviluppo del territorio	200.000.000,00	34%	110.000.000,00	26%	- 90.000.000,00	-45%
F.O. 14 Contabilità speciali	-	0%	16.350.262,25	4%	16.350.262,25	100%
Totale	592.274.606,49	100%	423.940.134,72	100%	- 168.334.471,77	-28%

Fonte: Corte dei conti da Rendiconti (Valori in euro)

3.2.2 Funzioni Obiettivo

Dalla scomposizione degli impegni di spesa 2015 in Funzioni Obiettivo, l'importo più considerevole si registra nella F.O. 10 "*Funzioni delegate alle Province*", che assorbe il 35% circa della spesa, e, a seguire, nella F.O. 13 "*Sviluppo del territorio*", che assorbe quasi il 26% degli impegni di spesa.

Complessivamente, aggiungendo anche la F.O. 9 "*Previdenza e politiche sociali*", le cui competenze sono gestite dalle Province, i trasferimenti dalla Regione a favore delle Province autonome e relative società partecipate, totalizzano circa l'62% degli impegni totali.

F.O. 10 - Funzioni delegate alle Province autonome

Gli impegni⁵ si sono notevolmente ridotti rispetto all'esercizio 2014 (-38%) conseguenza della riduzione delle entrate a seguito della modifica intervenuta con l'art. 1, comma 407, della legge n. 190/2014 che ha previsto la riduzione da due decimi ad un decimo della quota dell'Imposta sul valore aggiunto spettante alla Regione con corrispondente incremento della quota alle Province autonome. Le somme impegnate nel 2015 sono riconducibili per il 93% circa agli interventi del "Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province autonome di Trento e Bolzano" istituito ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 1 del 16 luglio 2004 e ss.mm., di cui si tratterà nella parte dedicata al "*Capitolo 10100000 e 10250000 – Funzioni delegate alle Province autonome*".

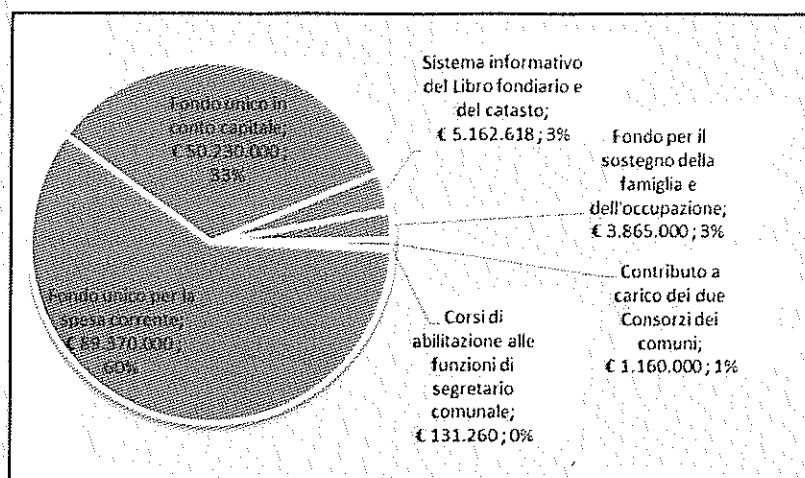
Gli altri impegni di spesa della F.O. riguardano: la gestione e l'evoluzione del sistema informativo del Libro fondiario e il catasto, il Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione derivante dall'applicazione della legge regionale n. 4/2014⁶ (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio regionale), il contributo ai Consorzi dei comuni e le spese per i corsi di abilitazione alle funzioni dei segretari comunali.

La suddivisione e l'incidenza per tipologia di spesa della funzione obiettivo è rappresentata nel grafico che segue.

⁵ Da tener presente che nella F.O. 10 confluiscono anche le spese che nell'esercizio 2014 erano impegnate nella F.O. 9.

⁶ L'art. 12 istituisce il Fondo, l'art. 13 stabilisce le risorse che confluiscono nel fondo e la sua ripartizione, l'art. 13 dispone sull'utilizzo dello stesso.

Grafico 1 - Suddivisione spesa per le funzioni delegate alle Province



Fonte: Corte dei conti da Rendiconto

F.O. - 13 Sviluppo del territorio

La F.O., che corrisponde al capitolo di spesa in conto capitale n. 13200000, è dedicata alla promozione di un progetto finalizzato ad investimenti strategici per lo sviluppo del territorio regionale attraverso l'erogazione di crediti ventennali alle Province autonome, o alle società controllate dalle stesse (art. 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8, come integrato dall'art. 1 della legge regionale 24 luglio 2014, n. 6, e art. 3 dalla legge regionale 3 agosto 2015, n. 22).

Nell'esercizio 2015 sono stati impegnati 110 milioni, 25 milioni alla Provincia di Trento⁷ e 85 milioni alla Provincia di Bolzano⁸.

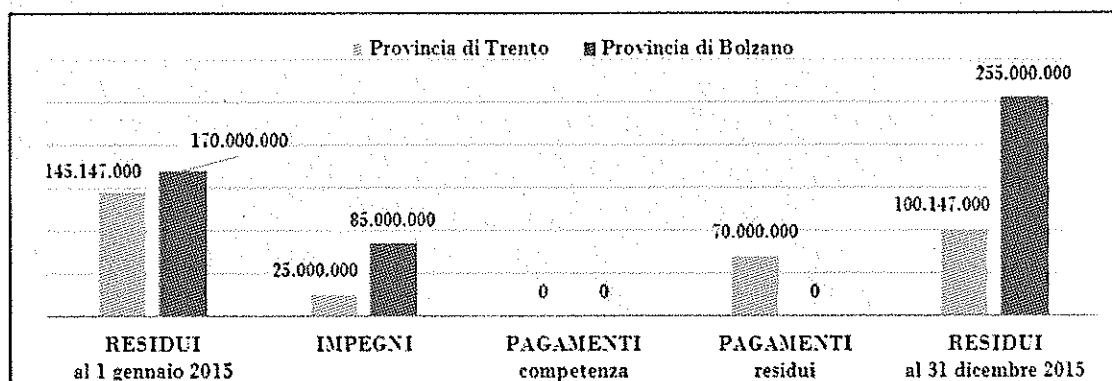
Sempre con riferimento all'esercizio 2015 sono stati effettuati pagamenti a favore di società partecipate dalla Provincia autonoma di Trento per 70 milioni di euro, a favore della Cassa del Trentino S.p.a. (60 milioni) e della Trentino Sviluppo S.p.a. (10 milioni), e concernono impegni assunti nel 2014.

La gestione finanziaria 2015, suddivisa per provincia, è presentata nel grafico che segue.

⁷ Delibera n. 203 del 19 novembre 2015: 20 milioni a favore di Trentino sviluppo Spa e 5 milioni gestiti direttamente dalla Provincia autonoma di Trento.

⁸ Delibera n. 204 del 19 novembre 2015 per interventi gestiti direttamente dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Grafico 2 - Capitolo 13200000



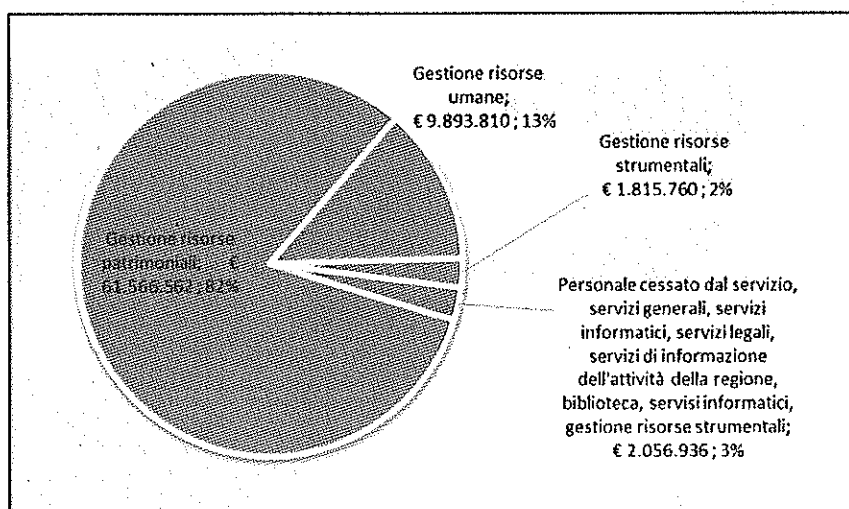
Fonte: Corte dei conti da Rendiconto (Valori in euro)

I dettagli del consistente e articolato intervento, che a tutt'oggi ha previsto operazioni di credito alle due Provincie per 810 milioni di euro (46,2% alla Provincia di Trento e il 53,7% alla Provincia di Bolzano), verranno successivamente approfonditi nell'apposito capitolo.

F.O. 1 Amministrazione generale

La funzione obiettivo assorbe quasi il 18% del totale impegni e riguarda: la gestione delle risorse umane e strumentali, i servizi generali, informatici e legali e la gestione delle risorse patrimoniali. La suddivisione e l'incidenza per tipologia di spesa della funzione obiettivo è riassunta nel grafico che segue.

Grafico 3 - Suddivisione spesa amministrazione generale



Fonte: Corte dei conti da Rendiconto

Riguardo alla spesa per la “Gestione delle risorse patrimoniali”, essa si riferisce quasi esclusivamente all’impegno di 60 milioni di euro sul capitolo 02200000 “*Spese per l’acquisto e la realizzazione di beni immobili, interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio immobiliare, oneri di progettazione ed altri incarichi professionali derivanti dall’esecuzione dei Protocolli d’intesa siglati ai sensi della L.R. 3/2003 per le nuove sedi degli Uffici del Catasto e del Libro fondiario*” per il finanziamento degli interventi di ristrutturazione del polo giudiziario di Trento (art. 4^o della l.r. n. 22/2015 “Disposizioni per la variazione di bilancio annuale 2015 [...] legge finanziaria”). L’imputazione al capitolo 02200000 della spesa, avvenuta con delibera n. 180 del 23 settembre 2015, non appare corretta con l’oggetto dello stesso. Infatti, come sopra evidenziato, l’articolo 4 della legge regionale n. 22 del 2015, prevede una specifica destinazione di un importo di 60 milioni di euro quale concorso della Regione al finanziamento degli interventi di ristrutturazione del polo giudiziario di Trento; pertanto risulta coerente con tale impostazione la previsione, nell’ambito dell’Unità base di bilancio 02200, di un apposito capitolo di spesa.

F.O. 11 Servizi finanziari e riserve

La funzione obiettivo è riconducibile, oltre alle spese minute di tesoreria per euro 2.736,06, alle “*Spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica*” imputate al capitolo 11220000. Nell’esercizio 2015 a tale scopo sono stati impegnati 30,182 milioni di euro. L’intero importo impegnato è confluito nei residui.

F.O. 1 Organi istituzionali

La spesa impegnata nella F.O. 1 ammonta a euro 10.109.049,00 e rappresenta il 2,38% degli impegni complessivi. Alla F.O. 1 convergono le spese per il Consiglio regionale e la Giunta regionale.

Per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio regionale sono stati impegnati, e pagati, 10 milioni di euro, cifra equivalente a quella impegnata, e pagata, per l’esercizio 2014. Il Consiglio regionale esercita le proprie funzioni con bilancio autonomo - ai sensi dell’art. 16¹⁰ della legge regionale di contabilità n. 3/2009 - e con regolamenti interni come definiti dall’art. 31 dello Statuto speciale di autonomia.

⁹ Comma 1 “*Nelle more di conferimento alla Regione Trentino-Alto Adige, in coordinamento con le Province autonome di Trento e di Bolzano, della delega di funzioni statali riguardanti l’attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, la Regione concorre al finanziamento degli interventi di ristrutturazione del polo giudiziario di Trento destinando a tal fine una somma pari a 60 milioni di euro sulla unità previsionale di base 02200 dell’esercizio finanziario 2015*”.

¹⁰ Ai sensi della legge regionale n. 25/2015 dall’esercizio 2016 il consiglio regionale si adegnerà ai principi contabili di armonizzazione previsti dal decreto legislativo 118/2011 e ss.mm.

I rimanenti impegni della F.O. 1, pari ad euro 109.049,00, coprono le spese per le indennità di funzione dei rappresentanti della Giunta non appartenenti al Consiglio, le spese di viaggio e le indennità di rappresentanza del Presidente della Regione e degli Assessori.

E' stato effettuato il controllo sui rendiconti dei gruppi regionali (ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012) ed è stata accertata la loro regolarità.

3.3 Contabilità speciali (partite di giro)

Dall'esercizio 2015, anche su sollecitazione della Corte dei Conti, nel bilancio di previsione e nel rendiconto generale le voci relative alle partite di giro sono registrate in appositi titoli (titolo 4 sia delle entrate che delle spese).

L'elenco delle movimentazioni, che corrispondono al 6,24% degli accertamenti e al 3,86% degli impegni complessivi, sono descritte nel prospetto seguente.

Tabella 7 - Contabilità speciali (partite di giro)

ENTRATE (Titolo 4)				SPESE (Titolo 4)			
	accertamenti	riscossioni	residui		impegni	pagamenti	residui
Ritenute fiscali	3.182.983	3.182.983	-	Versamento delle ritenute fiscali	3.182.983	3.182.983	-
Ritenute per oneri e contributi previdenziali ed assistenziali	1.402.238	1.402.238	-	Versamento delle ritenute per oneri e contributi previdenziali ed assistenziali	1.402.036	1.402.036	-
Entrate per conto terzi	93.083	93.083	-	Spese per conto di terzi	93.083	93.083	-
Rimborso di anticipazioni varie e somme da riammettere al pagamento	10.400.388	10.400.388	-	Anticipazioni varie e somme da riammettere al pagamento	10.400.388	-	10.400.388
Rifusione delle somme anticipata dal Direttore dell'uff. Econ. per la costituzione del f.do cassa ed econ.	35.000	-	35.000	Spese per la costituzione del fondo di cassa ed economato	35.000	35.000	-
Entrate per imposta sul valore aggiunto per split payment	1.236.773	1.236.773	-	Versamento dell'imposta sul valore aggiunto per split payment	1.236.773	1.236.773	-
TOTALE	16.350.464	16.315.464	35.000	TOTALE	16.350.262	5.949.874	10.400.388

Fonte: Corte dei conti da Rendiconto (Valori in euro)

Riguardo alle differenze presenti tra accertamenti e impegni e tra riscossioni e pagamenti, considerando che per sua natura le partite di giro devono compensarsi¹¹, l'Amministrazione¹² precisa:

- Il residuo passivo pari ad euro 10.400.388,31 sul capitolo di spesa "Anticipazioni varie e somme da riammettere al pagamento" è da ricondurre al versamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e corrisponde ai primi quattro mesi dell'anno 2015 dei due decimi del gettito

¹¹ Si richiama quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 188/2014 "Le partite di giro sono poste di entrata e di spesa per definizione in equilibrio, gestite dall'ente in nome e per conto di altri soggetti ma, in ogni caso, estranee all'amministrazione del suo patrimonio. Esse si articolano in voci di entrata e di spesa analiticamente correlate che presuppongono un equilibrio assoluto, il quale si sostanzia in un'ontologica invarianza dei saldi contabili".

¹² Nota del 30 maggio 2016 (ns. prot. 1135).

dell'imposta sul valore aggiunto, anziché ad un decimo come previsto dalla modifica dell'art. 69 dello Statuto speciale disposta dall'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale somma è stata riscossa nel corrispondente capitolo di entrata *“Rimborso di anticipazioni varie e somme da riammettere al pagamento”* quale versamento non dovuto e rimarrà residuo passivo sulle partite di giro fino alla ripartizione alle due Province, che avverrà dopo il conguaglio da parte dell'Erario, presumibilmente previsto decorsi due anni dalla sua formazione.

- La differenza tra gli accertamenti e gli impegni e tra le riscossioni e i pagamenti, pari ad euro 201,94, riscontrate negli *“Oneri e contributi previdenziali ed assistenziali”* è legata ad un problema tecnico del software, ora risolto.
- Le *“Entrate e le spese per conto terzi”*, pari ad euro 93.082,78, sono riferite a: pignoramenti, prestiti rimborsati da dipendenti a società finanziarie, rimborsi da parte dell'economo e trattenute delle quote sindacali.

Con riferimento al capitolo delle entrate *“Rifusione delle somme anticipate al Direttore dell'Ufficio Economato per la costituzione del fondo cassa ed economato”* si registra un residuo attivo di euro 35.000,00. L'amministrazione precisa che il Fondo di cassa ed economato¹³ è costituito presso l'Ufficio Economato, previo accredito su apposito conto corrente istituito presso il Tesoriere regionale e che il Direttore dell'Ufficio Economato provvede al pagamento delle spese attingendo le somme dal conto corrente autorizzato. Queste somme sono reintegrate nel fondo mediante appositi mandati. Il fondo di cassa ed economato è riversato annualmente a cura dello stesso Direttore dell'Ufficio Economato sul conto Tesoreria regionale.

3.4 Equilibri di bilancio

La Regione verifica il rispetto degli equilibri di bilancio di previsione con i criteri dettati dall'art. 5 della legge di contabilità regionale¹⁴. L'equilibrio è stato raggiunto e si illustra, nella tabella seguente, la verifica sui dati di preventivo e di consuntivo.

¹³ Fondo istituito ai sensi dell'art. 33 della legge di contabilità e disciplinato dalla delibera n. 40 del 15 febbraio 2011 e relativo D.P.Reg. n. 1/L di pari data.

¹⁴ Il comma 6 dell'art. 5 della l.r. n. 3/2009 prevede: *“Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno, aumentato dell'eventuale disavanzo di consuntivo, deve essere uguale al totale delle entrate di cui si prevede l'accertamento, comprese quelle derivanti dai nuovi mutui e prestiti autorizzati, aumentato dell'eventuale avanzo di consuntivo”*; il comma 7 dello stesso articolo prevede: *“Nel bilancio annuale il totale delle spese correnti e delle spese per il rimborso di prestiti e mutui non può superare il totale delle entrate iscritte dei primi due titoli dell'art. 7, comma 1, lettera a) (entrate tributarie ed entrate extratributarie), escluse le eventuali entrate in essi previste, relative ad assegnazioni destinate al finanziamento di spese in conto capitale”*.

Tabella 8 - Dimostrazione equilibri di bilancio

	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RENDICONTO
Tit. 1 Entrate tributarie	356.400.000	204.722.400	225.149.340
Tit. 2 Entrate extratributarie	60.070.000	60.070.000	20.370.548
Tit. 3 Entrate alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	39.402.000	39.402.000	-
Tit. 4 Contabilità speciali	5.930.000	45.930.000	16.350.464
Totale entrate	461.802.000	350.124.400	261.870.352
Tit. 1 Spese correnti	305.727.543	221.095.000	148.151.301
Tit. 2 Spese in conto capitale	210.066.057	314.521.000	259.438.572
Tit. 3 Rimborso di mutui e prestiti	-	-	-
Tit. 4 Contabilità speciali	5.930.000	45.930.000	16.350.262
Totale spesa	521.723.600	581.546.000	423.940.135
Verifica c. 7, art. 5, l.r. 3/2009 = Entr. (Tit. 1+2) - Sp.corr. (Tit. 1)	110.742.457	43.697.400	97.368.587
Avanzo dell'esercizio precedente applicato	59.921.600	231.421.600	162.069.783
Verifica c. 6, art. 5, l.r. 3/2009 = Entrate + Avanzo applicato	521.723.600	581.546.000	423.940.135

Fonte: Corte dei conti da Rendiconti (Valori in euro)

3.5 Pagamenti

Il prospetto che segue mette a confronto le somme impegnate e pagate per Funzione Obiettivo e per Titolo di spesa.

Tabella 9 - Pagamenti di competenza

FUNZIONI OBIETTIVO	Tit. 1 - SPESE CORRENTI		Tit. 2 - CONTO CAPITALE		Tit. 4 - CONTAB. SPECIALI	
	impegni	pagamenti	impegni	pagamenti	impegni	pagamenti
F.O. 1 Organi istituzionali	10.109.049,00	10.090.444,40	-	-		
F.O. 2 Amministrazione	13.521.368,34	11.895.423,57	61.811.699,31	1.154.481,09		
F.O. 3 Giudici di pace	8.491.577,08	7.235.576,86	637.657,94	282.929,76		
F.O. 4 Integrazione europea, min.	8.730.958,32	4.148.167,57	-	-		
F.O. 5 Minoranze linguistiche regionali	1.382.034,00	488.349,40	1.143.150,00	294.865,00		
F.O. 6 Interventi umanitari	2.471.500,00	1.853.350,00	-	-		
F.O. 7 Enti locali	1.588.778,91	1.112.745,24	2.311.446,30	2.187.455,60		
F.O. 8 Servizi elettorali	843.826,28	803.372,36	-	-		
F.O. 9 Previdenza e politiche sociali	930.323,00	400.017,85	-	-		
F.O. 10 Funzioni delegate alle prov.	96.626.259,42	93.208.682,50	53.292.618,41	39.637.839,35		
F.O. 11 Servizi finanziari e riserve	2.736,06	1.736,06	30.182.000,00	-		
F.O. 12 Servizi non attribuibili	3.452.890,10	3.452.692,67	60.000,00	-		
F.O. 13 Sviluppo del territorio	-	-	110.000.000,00	-		
F.O. 14 Contabilità speciali					16.350.262,25	5.949.873,94
TOTALE	148.151.300,51	134.690.558,48	259.438.571,96	43.557.570,80	16.350.262,25	5.949.873,94

Fonte: Corte dei conti da Rendiconto (Valori in euro)

Complessivamente i pagamenti in conto competenza ammontano ad euro 184.198.004,22 e rappresentano il 43,45% degli impegni totali. Quest'ultimo indice è influenzato dal basso livello dei pagamenti nella spesa in conto capitale; infatti mentre per le spese corrente la percentuale dei pagamenti raggiunge quasi il 91%, quella in conto capitale è del 16,79%.

Le ragioni della bassa percentuale dei pagamenti in conto capitale possono essere ricondotte a due principali cause:

- i pagamenti in conto capitale pesano sulla determinazione dell'obiettivo del patto di stabilità e pertanto, in un sistema misto, è la leva sulla quale si può agire per non sfiorare il saldo programmato;
- non sono stati effettuati pagamenti sull'importo impegnato di 110 milioni di euro a favore del Fondo per lo sviluppo del territorio.

3.6 Residui

I residui attivi ammontano ad euro 409.554.443,97, di cui euro 386.065.908,17 in somme rimaste da riscuotere derivanti da esercizi pregressi ed euro 23.488.535,80 derivanti dall'esercizio di competenza.

I residui passivi risultano pari ad euro 626.431.149,11 di cui euro 386.689.017,90 derivanti da esercizi pregressi ed euro 239.742.131,21 derivanti dalla competenza.

L'evoluzione delle entità dei residui attivi e passivi nell'ultimo triennio, con le variazioni percentuali, è riportata nel prospetto sottostante.

Tabella 10 - Situazione residui attivi e passivi del triennio 2013-2015

	2013	2014	2015	Variazioni %	
				2014/2013	2015/2014
Residui attivi	516.203.337,09	496.612.083,11	409.554.443,97	-3,80%	-17,53%
Residui passivi	335.170.779,21	474.567.863,65	626.431.149,11	41,59%	32,00%
Differenza	181.032.557,88	22.044.219,46	216.876.705,14		

Fonte: Corte dei conti da Rendiconti (Valori in euro)

La tabella evidenzia l'inversione di tendenza registrata nel 2015 nella differenza tra i residui attivi e passivi. Nell'ultimo esercizio quest'ultimi superano notevolmente i residui attivi. Questa flessione è riconducibile anche ai considerevoli residui per interventi di attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio, infatti al 31 dicembre 2015 i residui da pagare sul capitolo 13200000 ammontano a 355,147 milioni di euro.

3.6.1 Residui attivi

I residui attivi vengono esposti nella tabella seguente, che suddivide gli importi per Titoli e per annualità. Si può notare che essi sono principalmente costituiti da entrate del Titolo 1, ovvero sono derivanti da tributi dello Stato arretrati da devolvere alla Regione.

Al 31 dicembre 2015 l'ammontare dei residui del Titolo 1 sono pari ad euro 409.465.445,91 (99,98% del totale), quelli del Titolo 2 pari ad euro 53.998,06, mentre quelli del Titolo 4 sono pari ad euro 35.000,00.

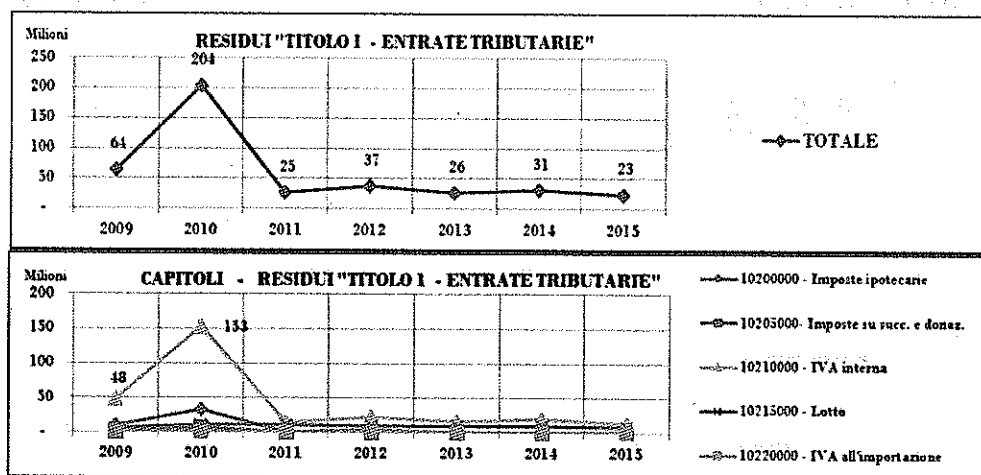
Tabella 11 - Residui attivi esercizi 2013 - 2014 - 2015

	2013	% sul tot.	2014	% sul tot.	2015	% sul tot.
Titolo 1 Entrate tributarie	515.969.275,60	99,95%	496.405.246,26	99,96%	409.465.445,91	99,98%
Titolo 2 Entrate extratributarie	234.061,49	0,05%	206.836,85	0,04%	53.998,06	0,01%
Titolo 3 Alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Titolo 4 Contabilità speciali	-	0,00%	-	0,00%	35.000,00	0,01%
Totale residui attivi	516.203.337,09	100,00%	496.612.083,11	100,00%	409.551.443,97	100,00%

Fonte: Corte dei conti da Rendiconti (Valori in euro)

La figura che segue rappresenta, per annualità, i residui riguardanti il "Titolo 1 - Entrate tributarie". Si nota, con molta evidenza, che la quota maggiore dei residui è risalente alla competenza 2009 e 2010 e che riguarda principalmente il capitolo 10210000 (IVA interna).

Grafico 4 - Anzianità dei residui del Titolo 1



Fonte: documentazione fornita con risposta istruttoria n. 4434/P del 15 marzo 2016

L'Amministrazione regionale, su specifica richiesta di questa Sezione, ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze la convalida dell'attendibilità delle somme dei residui attivi iscritte nel Rendiconto della Regione e della concordanza con i corrispettivi residui passivi iscritti nel bilancio dello Stato. Il MEF, con nota prot. 36662 del 20 aprile 2016¹⁵, ha confermato i dati precisando che "...la quantificazione regionale delle somme in questione, complessivamente pari a circa 409 milioni,

¹⁵ Ns. prot. n. 1072 del 4 maggio 2016.

risulta prudentiale, atteso che al 31/12/2015 gli impegni assunti dallo Stato a favore di codesta Regione e non ancora estinti risultano pari a circa 632 milioni, di cui 596 milioni in perenzione. In particolare, si segnala che per gli anni 2009 e 2010 i residui accertati dalla Regione, quantificati in circa 267 milioni di euro, risultano sottostimati rispetto alle somme rimaste da erogare, quantificate da questo Dipartimento in 220 milioni di euro per l'anno 2009 e 238 milioni di euro per l'anno 2010. Si fa presente che per gli anni 2014 e 2015 i dati regionali sono coerenti con quelli desunti dal bilancio dello Stato, che sono determinati in via provvisoria, nelle more della comunicazione da parte degli uffici competenti prevista dal decreto 20 luglio 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativa ai conguagli derivanti dal meccanismo della riscossione diretta delle entrate tributarie”.

3.6.2 Residui passivi

Per ciò che attiene ai residui passivi, che ammontano complessivamente ad euro 626.431.149,11, la suddivisione per Funzione obiettivo e Titolo è riportata nella tabella che segue.

Tabella 12 - Residui passivi

FUNZIONI OBIETTIVO	Tit. 1 - SPESE CORRENTI	Tit. 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Tit. 4 - CONTAB. SPECIALI	TOTALE	% sul totale
F.O. 1 Organi istituzionali	18.604,60	-	-	18.604,60	0,00%
F.O. 2 Amministrazione	3.665.564,14	71.558.140,74	-	75.223.704,88	12,01%
F.O. 3 Giudici di pace	1.984.540,22	1.728.634,12	-	3.713.174,34	0,59%
F.O. 4 Integrazione europea, minoranze ..	6.067.869,43	103.475,68	-	6.171.345,11	0,99%
F.O. 5 Minoranze linguistiche regionali	1.336.138,23	1.197.320,45	-	2.533.458,68	0,40%
F.O. 6 Interventi umanitari	1.167.040,00	-	-	1.167.040,00	0,19%
F.O. 7 Enti locali	770.094,99	196.888,57	-	966.983,56	0,15%
F.O. 8 Servizi elettorali	135.206,24	-	-	135.206,24	0,02%
F.O. 9 Previdenza e politiche sociali	750.537,10	-	-	750.537,10	0,12%
F.O. 10 Funzioni delegate alle prov...	3.583.022,92	89.759.904,68	-	93.342.927,60	14,90%
F.O. 11 Servizi finanziari e riserve	8.847,22	76.682.000,00	-	76.690.847,22	12,24%
F.O. 12 Servizi non attribuibili	198,14	169.733,33	-	169.931,47	0,03%
F.O. 13 Sviluppo del territorio	-	355.147.000,00	-	355.147.000,00	56,69%
F.O. 14 Contabilità speciali	-	-	10.400.388,31	10.400.388,31	1,66%
TOTALE	19.487.663,23	596.543.097,57	10.400.388,31	626.431.149,11	100,00%

Fonte: Corte dei conti da Rendiconto (Valori in euro)

Più della metà dei residui passivi, pari ad euro 355.147.000,00, è relativa alla F.O. 13 “Sviluppo del territorio”, e riguardano le somme da pagare nei confronti dei creditori elencati nella tabella che segue.

Tabella 13 - Residui F.O. 13 Sviluppo del territorio – Capitolo 13200000

	IMPEGNI COMPLESSIVI	IMPORTI PAGATI	RESIDUI
Provincia autonoma di Trento	140.147.000	60.000.000	80.147.000
Cassa del Trentino SpA	122.571.000	122.571.000	-
Trentino sviluppo SpA	112.282.000	92.282.000	20.000.000
Provincia autonoma di Bolzano	185.000.000	30.000.000	155.000.000
Alto Adige Finance SpA	250.000.000	150.000.000	100.000.000
TOTALI	810.000.000	454.853.000	355.147.000

Fonte: Corte dei conti (Valori in euro)

Circa il 15% dei residui, pari ad euro 89.759.904,68, è riconducibile alla F.O. 10 “Funzioni delegate alle province autonome”.

Ammontano ad euro 76.682.000,00 (12,24%) i residui della F.O. 10 “Servizi finanziari e riserve” e sono riconducibili esclusivamente al capitolo 11220000 “Spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica”. Tale somma corrisponde agli accantonamenti degli esercizi 2014 e 2015.

Importante anche la consistenza dei residui passivi della F.O. 2 “Amministrazione generale”, che sono circa il 12% del totale. La parte più rilevante è costituita dal residuo passivo di euro 60 milioni sul capitolo 02200000 “Spese per l’acquisto e la realizzazione di beni immobili...” inerente gli interventi di ristrutturazione del polo giudiziario di Trento.

Del residui nella F.O. 14 “Contabilità speciali” si è trattato precedentemente nell’apposito paragrafo.

3.6.3 Insussistenza dei residui

Le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui hanno determinato minori residui attivi per euro 48.122,89 e minori residui passivi per euro 6.632.104,72.

Tabella 14 - Riaccertamento minori residui

Insussistenze dei residui attivi		Insussistenze e economie dei residui passivi	
Entrate tributarie	-	Spese correnti	6.366.513,62
Entrate extratributarie	48.122,89	Spese in conto capitale	265.591,10
Minori residui attivi	48.122,89	Minori residui passivi	6.632.104,72

Fonte: Corte dei conti da Rendiconto (Valori in euro)

Le voci più significative dei minori residui passivi riguardano le seguenti U.p.b.: Gestione risorse umane, euro 2.003.407,02; Personale cessato dal servizio, euro 641.977,09; Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari, euro 1.827.337,09; Interventi per l’integrazione europea, le minoranze e di interesse regionale, euro 891.073,32.

3.6.4 Riaccertamento straordinario dei residui

Per quanto riguarda le operazioni di riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. l'amministrazione comunica¹⁶: "...ad oggi si è provveduto alla predisposizione di un documento che sintetizza le modalità e i criteri con i quali procedere alle suddette operazioni. Il documento sarà a breve fornito alle strutture regionali unitamente all'elenco dei residui di relativa competenza, al fine di acquisire dalle medesime l'attestazione circa il corretto mantenimento a residuo degli impegni, ovvero la reimputazione degli stessi secondo l'effettiva esigibilità."

Con particolare riferimento alla imminente operazione straordinaria di adeguamento dell'ammontare complessivo dei residui al nuovo principio della competenza finanziaria c.d. potenziata (in applicazione delle nuove norme di armonizzazione di cui al decreto legislativo n.118/2011), da effettuarsi contestualmente all'approvazione del rendiconto 2015 (con riferimento alla data del 1° gennaio 2016), si sottolinea la necessità che la rivisitazione complessiva delle poste porti a un superamento delle criticità nella rappresentazione contabile derivante dall'applicazione dell'ordinamento vigente nel 2015. Ciò con particolare riguardo a quanto osservato in materia di finanziamento delle funzioni delegate, di fideiussione a favore di Mediocredito, del Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione.

3.6.5 Anzianità dei residui

Infine si illustrano complessivamente gli importi dei residui attivi e passivi, distinti per titoli e annualità.

Tabella 15 - Anzianità (2009-2015) dei residui attivi e passivi

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
Attivi Tit. 1	63.889.346	203.697.279	25.200.000	36.774.290	25.693.329	30.811.664	23.399.538	409.465.446
Attivi Tit. 2	-	-	-	-	-	-	53.998	53.998
Attivi Tit. 3	-	-	-	-	-	-	-	-
Attivi Tit. 4	-	-	-	-	-	-	35.000	35.000
Totale Attivi	63.889.346	203.697.279	25.200.000	36.774.290	25.693.329	30.811.664	23.488.536	409.554.144
Passivi Tit. 1	-	-	-	-	-	6.026.921	13.460.742	19.487.663
Passivi Tit. 2	-	-	661.683	31.274.078	207.192.109	141.534.226	215.881.001	596.543.098
Passivi Tit. 3	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivi Tit. 4	-	-	-	-	-	-	10.400.388	10.400.388
Totale Passivi	-	-	661.683	31.274.078	207.192.109	147.561.147	239.742.131	626.431.149

Fonte: documentazione fornita con risposta istruttoria n. 4434/P del 15 marzo 2016

¹⁶ Nota n. 4443/P del 15 marzo 2015 (ns. prot. 775).

La tabella evidenzia la vetustà dei residui attivi del Titolo 1, che risalgono agli esercizi 2009 e 2010, e si riferiscono, come già descritto precedentemente, alle devoluzioni spettanti dallo Stato sul gettito IVA riscossa nel territorio.

3.7 Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione 2015 ammonta ad euro 79.033.502,49 ed è calato di due terzi rispetto all'esercizio 2014.

Le due tabelle sottostanti illustrano, e mettono a confronto con l'esercizio 2014, le voci che formano il risultato di amministrazione finanziario e gestionale.

Tabella 16 - Avanzo amministrazione finanziario 2014 e 2015

	2014	2015	scostamento 2015-2014	% scost.
Fondo cassa iniziale	267.799.983,87	212.475.084,40	- 55.324.899,47	-21%
Riscossioni	380.746.650,32	348.879.868,48	- 31.866.781,84	-8%
Pagamenti	- 436.071.549,79	- 265.444.745,25	170.626.804,54	-39%
Fondo cassa finale	212.475.084,40	295.910.207,63	83.435.123,23	39%
Residui attivi	496.612.083,11	409.554.413,97	- 87.057.669,14	-18%
Residui passivi	- 474.567.863,65	- 626.431.149,11	- 151.863.285,46	32%
Differenza residui	22.044.219,46	- 216.876.705,14	- 238.920.924,60	-1084%
RIEPILOGO				
Fondo cassa finale	212.475.084,40	295.910.207,63	83.435.123,23	39%
Differenza residui	22.044.219,46	- 216.876.705,14	- 238.920.924,60	-1084%
AVANZO	234.519.303,86	79.033.502,49	- 155.485.801,37	-66%

Fonte: dati da rendiconti (Valori in euro)

Tabella 17 - Avanzo amministrazione gestionale 2014 e 2015

	2014	2015	scostamento 2015-2014	% scost.
Accertamenti di competenza	361.242.610,86	261.870.352,23	- 99.372.258,63	-28%
Impegni di competenza	592.274.606,49	423.940.135,43	- 168.334.471,06	-28%
Saldo gestione di competenza	- 231.031.995,63	- 162.069.783,20	68.962.212,43	-30%
Minori residui attivi riaccertati	- 87.214,52	- 48.122,89	39.091,63	-45%
Minori residui passivi riaccertati	16.805.972,26	6.632.104,72	- 10.173.867,54	-61%
Saldo gestione residui	16.718.757,74	6.583.981,83	- 10.134.775,91	-61%
RIEPILOGO				
Saldo gestione di competenza	- 231.031.995,63	- 162.069.783,20	68.962.212,43	-30%
Saldo gestione residui	16.718.757,74	6.583.981,83	- 10.134.775,91	-61%
Avanzo esercizi precedenti	448.832.511,75	234.519.303,86	- 214.313.207,89	-48%
AVANZO	234.519.303,86	79.033.502,49	- 155.485.801,37	-66%

Fonte: dati da rendiconti (Valori in euro)

Le principali cause del consistente calo dell'avanzo di amministrazione è riconducibile ai maggiori impegni di circa 162 milioni di euro rispetto agli accertamenti, e derivano principalmente dai 110 milioni di euro per la concessione di crediti per investimenti nello sviluppo del territorio (art. 1 della l.r. n. 8/2012 e ss.mm.) e dai 60 milioni di euro di impegno per gli interventi di ristrutturazione del polo giudiziario di Trento (art. 4 della l.r. n. 22/2015) di cui si è trattato dettagliatamente nella parte relativa alla spesa.

L'importo dell'avanzo di amministrazione non è gravato da alcun vincolo. Occorre però osservare che, in carenza delle misure correttive evidenziate sopra riguardo alla copertura degli oneri potenzialmente derivanti dalla fidejussione a favore di Mediocredito, con riferimento a tutto il piano di ammortamento del debito (e relativi interessi) verso la BEI, nonché ai necessari limiti di impegno al capitolo 10120000 delle uscite, relativo al "Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione", si renderebbe necessario prevedere adeguati vincoli all'avanzo di amministrazione, al fine di assicurare gli equilibri futuri dei bilanci della Regione. Con riferimento alla fidejussione rilasciata a favore di Mediocredito si fa presente che con il bilancio di previsione 2016 la Regione ha istituito un fondo (capitolo U20031.0120 "Fondo rischi per prestazioni di garanzie – Altri fondi ed accantonamento"), pari ad 3,9 milioni di euro, che comprende anche le rate di ammortamento del mutuo di competenza 2016.

3.8 Cassa

La gestione di cassa ha fatto registrare riscossioni per euro 348.879.868,48 (di cui euro 238.381.816,43 in conto competenza ed euro 110.498.052,05 in conto residui) e pagamenti per euro 265.444.745,25 (di cui euro 184.198.004,22 in conto competenza ed euro 81.246.741,03 in conto residui), riportando una differenza positiva 83.435.123,20.

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2015 ammonta ad euro 295.910.207,63, le movimentazioni che hanno determinato la sua consistenza sono riassunte nella tabella che segue.

Tabella 18 - Conto di cassa

Consistenza al 1° gennaio 2015			€ 212.475.084,40
	c/competenza	c/residui	totale
Tit. 1 Entrate tributarie	201.749.802,19	110.339.338,09	312.089.140,28
Tit. 2 Entrate extratributarie	20.316.550,05	158.713,96	20.475.264,01
Tit. 3 Entrate alienazioni beni patrimoniali e riscoss. crediti	-	-	-
Tit. 4 Contabilità speciali	16.315.464,19	-	16.315.464,19
TOTALE RISCOSSIONI	238.381.816,43	110.498.052,05	348.879.868,48
Tit. 1 Spese correnti	134.690.559,48	7.788.391,04	142.478.950,52
Tit. 2 Spese in conto capitale	43.557.570,80	73.458.349,99	117.015.920,79
Tit. 3 Rimborso di prestiti	-	-	-
Tit. 4 Contabilità speciali	5.949.873,94	-	5.949.873,94
TOTALE PAGAMENTI	184.198.004,22	81.246.741,03	265.444.745,25
Consistenza al 31 dicembre 2015			€ 295.910.207,63

Fonte: dati da rendiconti (Valori in euro)

La consistenza al 31 dicembre 2015 è dimostrata anche dai “Verbali verifica di cassa” a firma del Tesoriere¹⁷ che porta le seguenti risultanze.

Tabella 19 - Verbali di verifica di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2015	212.475.084,40
Reversali incassate	348.879.868,48
Bollette di entrata da regolarizzare	-
TOTALE ENTRATE	561.354.952,88
Mandati pagati	265.444.745,25
Provvisori di uscita da regolarizzare	-
TOTALE USCITE	265.444.745,25
Saldo finale al 31 dicembre 2015	295.910.207,63

Fonte: Tesoriere UNICREDIT (Valori in euro)

Il novellato art. 22, in vigore dal 26 novembre 2015, della legge di contabilità (n. 3/2009), prevede che il conto giudiziale sia presentato dai soggetti tenuti a farlo in base alla vigente normativa statale in materia.

Anche alla gestione del Conto giudiziale delle entrate del Consiglio regionale si applica l'art. 22 della legge di contabilità. Infatti l'art. 10 del regolamento di contabilità del Consiglio regionale (deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del 14 novembre 2011, n. 245/11), per quanto concerne la gestione delle entrate e delle spese, fa rinvio alla legge regionale di contabilità.

¹⁷ La gestione del servizio di Tesoreria è affidata ad UNICREDIT con convenzione prot. n. 5785 del 24 gennaio 2014.

Si fa presente che Giunta regionale ha provveduto ad inviare alla Segreteria della Sezione Giurisdizionale di Trento i Conti giudiziali¹⁸ fino all'esercizio 2015, mentre risultano trasmessi dal Consiglio regionale i Conti giudiziali¹⁹ fino all'esercizio 2014. Infatti, l'obbligo della presentazione dei conti giudiziali anche da parte del Consiglio regionale risulta confermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sentenza 292/2001, riguardante specificatamente il Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige).

3.8.1 Incassi e Pagamenti – SIOPE

Gli incassi ed i pagamenti rinvenuti nel sistema SIOPE coincidono con i dati di rendiconto della Regione e sono riportati nella tabella che segue. E' stato calcolato il peso percentuale delle singole voci sul relativo titolo e, per una più agevole lettura, sono state raggruppate le voci di spesa con un'incidenza inferiore allo 0,5% sul rispettivo titolo.

Si fa presente che la numerazione dei Titoli della banca dati SIOPE si discosta leggermente da quella prevista dalla contabilità regionale.

Tabella 20 - Incassi e pagamenti SIOPE

INCASSI		% su titolo
TITOLO 10: ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE	312.089.140,28	
1414 Imposte sul patrimonio	59.673.033,98	19%
1415 Altre imposte	3.746.776,00	1%
1416 IVA	248.669.330,30	80%
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	20.475.264,01	
3115 Interessi attivi da altri per depositi	1.839,37	0%
3120 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	10.877.763,00	53%
3131 Canoni e fitto da Amministrazioni pubbliche	214.449,22	1%
3220 Rimborsi per personale comandato	172.116,76	1%
3230 Altri recuperi e Rimborsi	135.011,27	1%
3240 Altre entrate correnti	9.074.084,39	44%
TITOLO 60: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	16.315.464,19	
6111 Ritenute previdenziali e assistenziali	1.402.237,98	9%
6112 Ritenute erariali	3.182.982,53	20%
6113 Altre ritenute al personale per conto di terzi	93.082,78	1%
6318 Altre partite di giro	11.637.160,90	71%
TOTALE INCASSI	348.879.868,48	

¹⁸ Relativamente ai seguenti soggetti contabili: Consegretario azioni, Consegretario beni, Conto Agente contabile, Conto del Tesoriere e Conto dell'Economo.

¹⁹ Del Conto del Tesoriere.

PAGAMENTI		% su titolo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI	142.478.950,52	
1101 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	10.091.470,87	7%
1211 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	10.002.963,27	7%
1213 Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	1.303.084,13	1%
1221 Contributi obbligatori per il personale	2.166.404,73	2%
1224 Contributi aggiuntivi	1.378.693,43	1%
1341 Cancelleria e materiale informatico e tecnico	788.714,43	1%
1364 Altre spese per servizi	1.679.797,70	1%
1531 Trasferimenti correnti ad altre Regioni e Province Autonome	91.305.500,00	64%
1535 Altri trasferimenti correnti ai Comuni	1.302.855,48	1%
1549 Trasferimenti correnti ad Enti e Agenzie regionali	7.157.972,99	5%
1550 Trasferimenti correnti ad altri Enti delle Amministrazioni locali	1.160.000,00	1%
1634 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale	5.900.614,89	4%
1811 IRAP	1.009.655,85	1%
altre voci minori con incidenza sul titolo inferiore al 0,5%	7.231.222,75	5%
TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE	117.015.920,79	
2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	2.571.261,80	2%
2231 Trasferimenti in conto capitale ad altre Regioni e Province Autonome	39.230.000,00	34%
2234 Trasferimenti in conto capitale a Comuni	2.506.871,97	2%
2247 Trasferimenti in conto capitale a Enti e agenzie regionali	1.708.545,50	1%
2518 Concessioni di crediti ad altri Enti delle Amministrazioni pubbliche	70.000.000,00	60%
altre voci minori con incidenza sul titolo inferiore al 0,5%	999.241,52	1%
TITOLO 40: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	5.949.873,94	
4111 Ritenute previdenziali e assistenziali	1.402.036,04	24%
4112 Ritenute erariali	3.182.982,53	53%
4113 Altre ritenute al personale per conto di terzi	93.082,78	2%
4311 Costituzione fondi economici e carte aziendali	35.000,00	1%
4313 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	1.236.772,59	21%
TOTALE PAGAMENTI	265.444.745,25	

Fonte: SIOPE

4. PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Con la modifica statutaria intervenuta con l'art. 1, commi 407 e ss. della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 gli obiettivi, gli obblighi ed i vincoli relativi al patto di stabilità sono definiti direttamente dall'art. 79 dello Statuto, o sulla base del medesimo articolo, come da ultimo modificato dalla legge n. 191/2014.

Per quanto riguarda il patto di stabilità per l'esercizio 2015, con l'accordo tra il Governo e la Regione Trentino Alto Adige in materia di finanza pubblica, approvato con la delibera n. 206 del 24 ottobre 2014, è stato programmato un saldo in termini di competenza mista in 34,275 milioni di euro.

La Ragione ha raggiunto l'obiettivo e nella tabella che segue si espongono gli importi presentati dalla stessa al MEF che dimostrano gli esiti del patto di stabilità; in particolare l'obiettivo di euro 34,275 milioni di euro è stato raggiunto realizzando un saldo finanziario pari ad euro 50,353 milioni di euro evidenziando una differenza positiva di 16,078 milioni di euro.

Tabella 21 – Importi Patto di stabilità

ENTRATE FINALI			2014	2015
E1	TOTALE TITOLO 1° - TRIBUTI PROPRI E DEVOLUZIONI	Accertamenti (1)	345.392	225.149
E2	TOTALE TITOLO 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	Accertamenti (1)	15.850	20.371
E3	TOTALE TITOLO 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Accertamenti (1)	-	-
E4	Totale entrate correnti	Accertamenti (1)	361.242	245.520
E5	GETTITI ARRETRATI	Accertamenti (1)	-	-
E COR	TOTALE ENTRATE CORRENTI NETTE (E4 - E5)	Accertamenti (1)	361.242	245.520
E6	TOTALE TITOLO 4° - ENTRATE ALIEN. BENI, TRASF. C/CAPITALE E RISCOSS. CREDITI	Riscossioni (2)	-	-
E7	a detrarre: Entrate derivanti dalla riscossione di crediti	Riscossioni (2)	-	-
E8	a detrarre: Entrate derivanti da alienazione di beni e diritti patrimoniali, affrancazioni - 2014	Riscossioni (2)	-	-
E CAP	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE NETTE	Riscossioni (2)	-	-
E FIN	TOTALE ENTRATE FINALI NETTE (E COR + E CAP)		361.242	245.520
SPESE FINALI			2014	2015
S1	Spese correnti per la sanità	Impegni (1)	-	-
S2	Altre spese correnti	Impegni (1)	226.378	148.151
S COR	TOTALE TITOLO 1° - SPESE CORRENTI	Impegni (1)	226.378	148.151
S3	Spese in conto capitale per la sanità	Pagamenti (2)	-	-
S4	Altre spese in conto capitale	Pagamenti (2)	218.391	117.016
S5	TOTALE TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE	Pagamenti (2)	218.391	117.016
S6	a detrarre: Spese derivanti dalla concessione di crediti	Pagamenti (2)	122.000	70.000
S7	a detrarre: Partecipazioni azionarie e conferimenti	Pagamenti (2)	-	-
S8	a detrarre: Spese non considerate in sede di accordo	Pagamenti (2)	-	-
S CAP	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE	Pagamenti (2)	96.391	47.016
MS COR	Maggiori spese corr. per leggi di settore e funzioni trasferite (Accordo Milano)	Impegni (1)	-	-
MS COR1	Maggiori spese corr. per leggi di settore e nuove funzioni trasferite	Impegni (1)	-	-
MSCAP	Maggiori spese c/cap. per leggi di settore e funzioni trasferite (Accordo Milano)	Pagamenti (2)	-	-
MSCAP1	Maggiori spese c/cap. per leggi di settore e nuove funzioni trasferite	Pagamenti (2)	-	-
S FIN	TOTALE SPESE FINALI NETTE (S COR + S CAP + MS COR + MS COR1 + MS CAP + MS CAP1)		322.769	195.167
SAL 14	SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista (E FIN - S FIN)		38.473	50.353
OB 14	OBBIETTIVO PROGRAMMATICO CONCORDATO IN TERMINI DI COMPETENZA MISTA		32.000	34.275
QO OB 14	QUOTA OBIETTIVO ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art. 1, c. 139, L.n. 220/2010)		-	-
OBR 14	OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO ⁽³⁾		32.000	34.275
DS 14	DIFFERENZA TRA IL SALDO FIN. E L'OBIETTIVO PROGR. (SAL 14 - OBR 14) ⁽⁴⁾		6.473	16.078
(1) Gestione di competenza				
(2) Gestione di competenza + gestione dei residui				
(3) Se OB 14 è positivo calcolare OBR 14 con la seguente formula OBR 14 = OB 13 - QO OB 14. Se OB 14 è negativo o pari a 0, calcolare OBR 14 con la seguente formula OBR 14 = OB 14 + QO OB 14.				
(4) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa sono compilate le voci del prospetto da UE CR 14 a SZ 14.				

Fonte: Documentazione istruttoria trasmessa con nota n. 6350/P del 20 aprile 2016

E' stata verificata la corrispondenza delle risultanze del patto con i dati di rendiconto. Nella verifica si sono prese in considerazione anche le movimentazioni finanziarie che fanno seguito alle disposizioni di cui alle leggi regionali n. 8/2012, n. 6/2014 e n. 23/2015 "Sviluppo del territorio" in base alle quali sono stati pagati nel 2015 (concessione di crediti) 70 milioni di euro. Nel calcolo per la verifica del patto di stabilità tali pagamenti vengono detratti dalle spese pagate in conto capitale. Ne consegue che le iniziative riconducibili alle leggi di cui sopra non incidono sul risultato del patto di stabilità, a condizione che la natura dei rapporti giuridici instaurati a tal fine tra Regione e Province rimanga qualificata come concessione di credito. Conclusivamente si riporta il "Prospetto di certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015" inviato dalla Regione al Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 marzo 2016.

Figura 1 - Certificazione Patto di stabilità

Patto di stabilità interno 2015 - Art. 1, comma 461, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012, così come modificata dalla L. n. 190/2014		Allegato B - Modello IC/15	
PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015 da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2016 REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA DI: TRENTINO-ALTO ADIGE VISTI i risultati della gestione dell'esercizio 2015 in termini di competenza mista; VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2015 trasmesse da questo Ente al sito web http://pattoastabilitainterno.trentino.it/Patto ; SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:			
SALDO FINANZIARIO		Importi in migliaia di euro	
		Competenza mista	
E FIN	ENTRATE FINALI 2015 (al netto delle esclusioni previste dall'accordo)	245.370	
S FIN	SPESE FINALI 2015 (al netto delle esclusioni previste dall'accordo)	191.167	
SAL 15	SALDO FINANZIARIO 2015 (E FIN - S FIN)	50.203	
OBR 15	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE 2015	34.271	
D S 15	DIFFERENZA TRA IL SALDO FINANZIARIO E L'OBIETTIVO ANNUALE (SAL 15 - OBR 15)	16.079	
Sulla base delle predette risultanze si certifica che: ☒ ☐ ☐ il patto di stabilità interno per l'anno 2015 è stato rispettato (D S 15 è positivo o pari a 0) il patto di stabilità interno per l'anno 2015 non è stato rispettato e si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 462, legge 228/2012, compresa quella prevista dalla lettera a) (S SZ 15 è negativo) il patto di stabilità interno per l'anno 2015 non è stato rispettato e si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 462, legge 228/2012, esclusa quella prevista dalla lettera a) (S SZ 15 è positivo o pari a 0)			
DATA 22/03/2016 IL PRESIDENTE DER PRÄSIDENT <i>dom. Ugo Bossi</i>		La Dirigente - Die Leiterin IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Risorse umane e Bilancio Humanressourcen und Haushaltsangelegenheiten <i>Dr. Claudia Arter</i>	

Fonte: Documentazione istruttoria trasmessa con nota n. 6350/P del 20 aprile 2016

5. CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

5.1 Variazioni e consistenza

Il “Conto generale del patrimonio” a fine esercizio raggiunge un valore netto pari ad euro 1.244.245.317,79. L’esposizione nel Rendiconto generale è articolata in:

- Sezioni: Attività e passività finanziarie; Beni immobili, mobili, crediti, titoli di credito ed altre attività; Beni destinati ai servizi della Regione ed altre attività; Passività diverse.
- Prospetti riassuntivi.
- Allegati: 1. Beni immobili disponibili; 2. Beni mobili disponibili; 3. Crediti; 4. Titoli di credito; 5. Beni immobili non disponibili; 6. Beni non disponibili; 7. Passività diverse debiti vari; 8. Situazioni dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi eliminati dai rendiconti finanziari; 9. Passività diverse: partite in corso di sistemazione corrispondenti a residui da riscuotere in conseguenza di diminuzione di attività o di aumento di passività.

Il “Conto generale del patrimonio”, confrontato con i valori dell’esercizio precedente, è presentato nella tabella che segue.

Tabella 22 - Conto generale del patrimonio

		31.12.2014	31.12.2015	differenza 2015 - 2014	
				importo	%
ATTIVITA' FINANZIARIE	residui attivi	496.612.083,11	409.554.443,97	- 87.057.639,14	-18%
	fondo cassa	212.475.084,40	295.910.207,63	83.435.123,23	39%
	totale	709.087.167,51	705.464.651,60	- 3.622.515,91	-1%
ATTIVITA' DISPONIBILI	beni immobili	517.420,88	517.420,88	-	0%
	beni mobili	13.265,96	13.787,73	521,77	4%
	crediti	700.009.048,32	810.009.048,32	110.000.000,00	16%
	titoli di credito	289.440.279,60	289.440.279,60	-	0%
	totale	989.980.014,76	1.099.980.536,53	110.000.521,77	11%
ATTIVITA' INDISPONIBILI	beni immobili	41.792.263,54	44.363.525,34	2.571.261,80	6%
	beni mobili	20.975.276,47	20.867.753,43	- 107.523,04	-1%
	totale	62.767.540,01	65.231.278,77	2.463.738,76	4%
TOTALE ATTIVITA'		1.761.834.722,28	1.870.676.466,90	108.841.744,62	6%
PASSIVITA' FINANZIARIE	residui passivi	- 474.567.863,65	- 626.431.149,11	- 151.863.285,46	32%
	TOTALE PASSIVITA'	- 474.567.863,65	- 626.431.149,11	- 151.863.285,46	32%
VALORE NETTO = PATRIMONIO		1.287.266.858,63	1.244.245.317,79	- 43.021.540,84	-3%

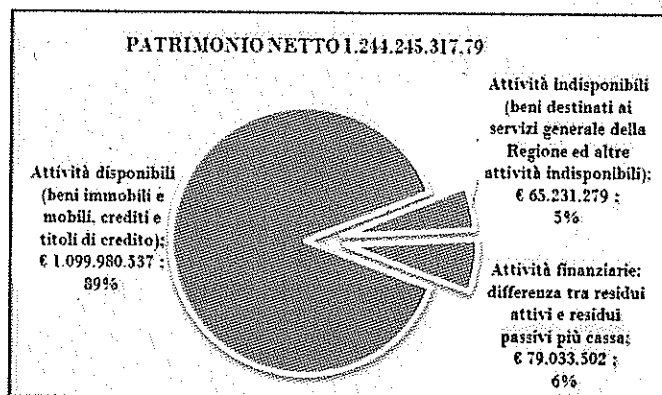
Fonte: Corte dei conti da Rendiconti (Valori in euro)

Rispetto all’esercizio 2014, la gestione 2015 ha prodotto un peggioramento patrimoniale complessivo di euro 43.021.540,84, determinato dalle seguenti risultanze:

- Le ATTIVITA' al 31 dicembre 2015 ammontano ad euro 1.870.676.466,90 che, a fronte del totale registrato a fine esercizio 2014 (euro 1.761.834.722,23) mostrano una differenza di segno positivo di euro 108.841.744,62, corrispondente alla somma algebrica tra il decremento registrato nelle attività finanziarie (euro 3.622.515,91²⁰) e l'incremento nelle attività disponibili (euro 110.000.521,77²¹) e nelle attività indisponibili (euro 2.463.738,76²²);
- Le PASSIVITA' al 31 dicembre 2015 ammontano a euro 626.431.149,11, interamente formate da passività di carattere finanziario (residui passivi); rispetto al valore riscontrato in chiusura dell'esercizio 2014 (euro 474.567.863,65) esse registrano un aumento pari ad euro 151.863.285,46.

Fatte le considerazioni su esposte, nella figura sottostante viene rappresentata, in cifre e in percentuali, la composizione del patrimonio della Regione al 31 dicembre 2015.

Grafico 5 - Distribuzione patrimonio netto



Fonte: Corte dei conti da Rendiconto (Valori in euro)

Ricordiamo che la voce "Attività disponibili" comprende 810 milioni di euro di crediti erogati, e da erogare, ai sensi delle leggi regionali n. 8/2012, 6/2014 e 23/2015.

5.2 Osservazioni sul conto del patrimonio

In merito alle osservazioni formulate in occasione dell'esame del Rendiconto dell'esercizio 2014 riguardo alla non idoneità delle risultanze del Conto generale del patrimonio in quanto determinato in modo non conforme alle tipologie, classificazioni e metodologie prescritte dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali di cui al Regolamento CE 2223/96 del Consiglio europeo (SEC 95) ora

²⁰ Dovuto ad una diminuzione di euro 87.057.639,34 dei residui attivi e di un aumento di euro 83.435.123,23 della cassa.

²¹ L'aumento è dovuto principalmente ai 110 milioni di euro di "Crediti" nei confronti delle Province e relative società partecipate.

²² Aumento di euro 2.571.261,8 nei beni immobili e riduzione di euro 107.523,04 nei beni mobili.

sostituito dal Regolamento UE 549/2013 (SEC 2010), si segnala che anche l'esercizio 2015 non ci sono adeguamenti sulla rappresentazione delle componenti del Conto del Patrimonio.

La Regione fa presente che ha individuato un soggetto esterno per supportare il complesso e delicato procedimento di riclassificazione del Patrimonio mobiliare ed immobiliare della Regione.

Nel prendere atto dell'avanzamento delle azioni volte all'applicazione delle norme e delle metodologie del Regolamento europeo SEC 2010 e quindi anche del nuovo sistema di contabilità pubblica di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm., con particolare riferimento all'articolo 63, è tuttavia anche necessario evidenziare che, per il conto del patrimonio relativo all'anno 2015, non sono mutate le modalità e di classificazione e rappresentazione del patrimonio della Regione. Pertanto si devono ribadire, con riferimento al 2015, le osservazioni formulate dalla Corte dei conti al conto del patrimonio 2014: le risultanze del conto generale del patrimonio non risultano idonee a rappresentare correttamente le componenti del patrimonio, in quanto determinate in modo non conforme alle tipologie, classificazioni e metodologie prescritte dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali di cui al Regolamento UE n. 549/2013 (SEC 2010), direttamente applicabile anche alla Regione autonoma Trentino Alto Adige.

6. PREVENTIVO ARMONIZZATO 2016

6.1 Adeguamento disciplina

L'aggiornamento alle disposizioni ed ai principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previsti dal d.lgs. 118/2011 è avvenuto inizialmente con la legge regionale n. 25 del 23 novembre 2015 che ha modificato la legge regionale di contabilità n. 3 del 15 luglio 2009 *“Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione”*. L'adeguamento è avvenuto con un anno di posticipo rispetto ai termini previsti dal d.lgs. 118/2011, proroga consentita da quanto previsto dall'art. 79, comma 4-octies dello Statuto speciale.

Successivamente, con l'art. 6 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27 *“Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2016”*, sono state apportate ulteriori integrazioni e precisazioni alla legge regionale n. 3/2009. Di queste ultime modifiche si cita la modifica all'art. 12 della legge di contabilità: le prestazioni di garanzia prestate dalla Regione in relazione a operazioni di indebitamento o anticipazioni siano eseguite nel rispetto della disciplina in materia e le stesse concorrano al limite d'indebitamento.

Infine, a seguito dell'impugnativa del Consiglio dei Ministri dinnanzi alla Corte Costituzionale per profili di illegittimità costituzionale degli articoli n. 8, 20, 21 e 24 della legge regionale n. 25/2015, che incidono sugli articoli n. 12 *“Garanzie prestate dalla Regione”*, n. 36 *“Rendiconto generale”*, n. 39 *“Indebitamento”* e n. 39-quinquies *“Consolidamento dei bilanci”* della legge regionale n. 3/2009, il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale n. 4 del 24 maggio 2016. La legge regionale 4/2016 adegua la legge regionale di contabilità (n. 3/2009) ai rilievi formulati del Consiglio dei Ministri. Sull'argomento, anche con riguardo alle specifiche osservazioni di questa Corte, si rinvia a quanto esposto nel paragrafo dedicato alle leggi regionali emanate nel periodo di riferimento.

6.2 Bilancio di previsione 2016

La novellata legge di contabilità prevede che dall'esercizio 2016 il bilancio sia riclassificato nei capitoli di entrata e di spesa secondo quanto previsto dagli art. 14 e 15 del d.lgs. n. 118/2011.

Nel bilancio di previsione prevede le entrate sono esposte in due livelli: Titoli (fonte di provenienza) e Tipologie (natura delle entrate) e le spese sono suddivise in Missioni (funzioni principali e obiettivi strategici), Programmi (gestione) e Titoli (tipologia di spesa).

La legge regionale del 15 dicembre 2015, n. 29, ha approvato il Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige che prevede lo stato dell'entrata e della spesa di competenza per gli esercizi 2016-2018 e l'entrata e la spesa di cassa per l'esercizio 2016. La stessa legge ha approvato anche una serie di allegati che adempiono ai criteri di armonizzazione dettati dal d.lgs. n. 118/2011, in particolare:

- riepiloghi generali e quadri riassuntivi delle entrate e delle spese,
- prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio,
- tabella del risultato presunto di amministrazione,
- prospetti concernenti la composizione del fondo pluriennale vincolato,
- prospetti concernenti la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità,
- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento,
- elenco dei capitoli riguardanti le spese obbligatorie,
- elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste,
- elenco delle spese del personale disaggregato per missioni e programmi e nota integrativa.

Di seguito si presentano gli importi delle previsioni e degli equilibri di bilancio.

Tabella 23 - Bilancio di previsione 2016-2018

	2016 COMPETENZA	2016 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
Fondo di cassa all'1 gennaio 2016		220.000.000		
Tit. 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	191.400.000	241.400.000	194.500.000	196.500.000
Tit. 3 Entrate Extratributarie	39.303.947	39.262.047	9.555.167	9.409.167
Tit. 3 Entrate in conto capitale	-	-	-	-
Tit. 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	40.000.000	-	36.100.000	32.250.000
Tit. 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000	3.000.000	15.000.000	15.000.000
Tit. 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
TOTALE ENTRATE	294.803.947	512.762.047	264.255.167	262.259.167
Tit. 1 Spese correnti	160.120.000	182.291.100	147.966.500	149.820.500
Tit. 2 Spese in conto capitale	57.583.947	61.570.947	56.088.667	56.088.667
Tit. 3 Spese per incremento attività finanziarie	53.000.000	36.800.000	36.100.000	32.250.000
Tit. 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000	3.000.000	15.000.000	15.000.000
Tit. 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
TOTALE SPESE	294.803.947	292.762.047	264.255.167	262.259.167

Fonte: Corte dei Conti da legge regionale n. 29/2015

Tabella 24 - Equilibri di bilancio 2016-2018

	2016	2017	2018
A) Equilibrio di parte corrente	70.583.947	56.088.667	56.088.667
B) Equilibrio di parte capitale	- 70.583.947	- 56.088.667	- 56.088.667
C) Variazioni attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE	0,00	0,00	0,00

Fonte: Corte dei Conti da legge regionale n. 29/2015

Con delibera n. 242 del 23 dicembre 2015 la Giunta regionale ha approvato il “Bilancio finanziario gestionale” ed ha assegnato gli stanziamenti di entrata e di spesa ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative competenti sulla base dei centri di Responsabilità (CdR). Il bilancio finanziario gestionale suddivide le entrate in Categorie e Capitoli e le spese in Macroaggregati e Capitoli.

La legge di contabilità prevede il Documento di economia e finanza regionale DEFR, che ad oggi non è stato ancora predisposto.

Infine, la legge regionale di contabilità, come riformata da ultimo dalla l.r. 4/2016, prevede l’emanazione della legge di stabilità regionale e la sua collegata (cfr. leggi regionali n. 27 “legge collegata” e n. 28 “legge di stabilità” del 15 dicembre 2015).

Per la valutazione del bilancio di previsione 2016, come illustrato, e degli assestamenti, modifiche ed integrazioni che si renderanno necessari anche in relazione agli esiti del giudizio di parificazione del rendiconto generale 2015, si fa rinvio a specifica pronuncia della competente Sezione regionale di controllo.

7. IL PATRIMONIO REGIONALE IN SOCIETÀ PARTECIPATE

Una parte del patrimonio regionale è costituito dalle quote di partecipazioni societarie possedute dalla Regione. Il legislatore, sia a livello statale che regionale, è intervenuto più volte per disciplinare la materia delle partecipazioni societarie, da ultimo con la L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015). Per una dettagliata esposizione della normativa di riferimento si rimanda al capitolo sull'attuazione del "Piano di razionalizzazione delle società partecipate". L'intento di questo capitolo, invece, è quello di valutare la solidità del patrimonio regionale relativamente agli organismi partecipati che costituiscono una parte considerevole di esso.

I dati esposti sono stati estratti dal sistema SIQuEL e, ove non presenti, dai fascicoli delle Camere di Commercio.

Nella tabella seguente è riportato l'elenco delle società in cui la Regione detiene partecipazioni al 31 dicembre 2015, con l'indicazione della quota di partecipazione (sia in valore percentuale che assoluto). Per ogni partecipazione diretta, inoltre, sono indicate anche le relative partecipazioni di secondo livello (ove presenti), anch'esse con il dettaglio della quota di partecipazione posseduta indirettamente dall'Ente.

Rispetto al 2014, non sono state poste in essere dalla Regione azioni che hanno modificato le quote di capitale possedute ed il valore complessivo di iscrizione nel Conto del Patrimonio (che è pari al valore nominale delle azioni, non essendo applicati dalla Regione i criteri civilistici del costo o del patrimonio netto) è rimasto invariato. Esso è pari complessivamente ad euro 289.440.276,00, corrispondente al 23,26% del netto patrimoniale al 31/12/2015 (euro 1.244.245.317,79)²³.

²³ Nel Conto del Patrimonio della Regione, il Patrimonio netto è definito "eccedenza attiva del conto del patrimonio".
CORTE DEI CONTI Sezioni riunite per la regione Trentino Alto Adige/Südtirol

Tabella 25 - Società partecipate dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

SOCIETÀ PARTECIPATE DIRETTAMENTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA		SOCIETÀ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA	
	VALORE %	VALORE IN EURO		VALORE %	VALORE IN EURO
PENSPLAN CENTRUM S.P.A.	97,30%	251.226.158	PENSPLAN INVEST SGR	62,70%	6.359.700
AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.	32,29%	17.911.602	SADOBRE S.P.A.	32,29%	5.700.000
			S.T.R. BRENNERO TRASPORTO ROTAI S.P.A.	32,29%	13.891.000
			AUTO - PLOSE SADOBRE SRL	16,79%	101.000
			AUTOSTRADA CAMPOGALLIANO SASSUOLO S.P.A.	16,17%	35.700.000
			AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA	16,17%	35.700.000
			ISTIT. PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE BOLZANO	11,69%	329.356
			CONFEDERAZIONE AUTOSTRADE SPA	5,38%	1.000.000
			C.R.S. - CENTRO RICERCHE STRADALI	3,23%	30.000
			CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE ENERGIA	1,19%	3.669
			INTERBRENNERO S.P.A.	1,07%	156.765
			SIAS S.P.A.	0,09%	326.093
			BRENNERCOM	0,09%	613.968
			MC-LINK	0,03%	27.915
			AUTOSTRADA TORINO-MILANO S.P.A.	0,02%	326.091
FIERA DI BOLZANO S.P.A.	21,97%	6.005.300	TIPWORLD S.R.L.	17,65%	67.581
MEDIOCREDITO TRENTINO-ALTO ADIGE S.P.A.	17,19%	10.228.110			
TIRENTO FIERE S.P.A.	16,22%	1.390.137			
INTERBRENNERO S.P.A.	10,56%	1.159.158			
AIR ALPS AVIATIONS S.R.L.	1,88%	56.528			
INFORMATICA TRENTINA S.P.A.	1,72%	60.197			
INFORMATICA ALTO ADIGE S.P.A.	1,08%	86.000			
FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA HAYDN	16,67%	516.156			
TOTALE COMPLESSIVO		289.110.276			

Fonte: Corte dei conti su dati Siquel e Camere di Commercio (Valori in euro)

7.1 Dati contabili

Di seguito si espongono i principali dati contabili delle società partecipate direttamente dalla Regione Trentino-Alto Adige. Essi si riferiscono all'esercizio 2014 in quanto non sono ancora disponibili i dati relativi al 2015.

I dati della prima tabella sono relativi alla gestione operativa delle società. In essa vengono riportati il n° addetti, il valore ed il costo della produzione, con il dettaglio del costo del personale, la differenza tra valore e costo della produzione, il risultato di esercizio e l'ebit margin²⁴.

Nella seconda tabella vengono, invece, esposti i principali dati patrimoniali delle società come il capitale sociale, il patrimonio netto, i crediti ed i debiti. In essa sono stati, inoltre, aggiunti gli indicatori di redditività ROE²⁵ e ROI²⁶ ed il rapporto di indebitamento²⁷.

In merito alla "Air Alps Aviations s.r.l." non è stato possibile recuperare i dati di bilancio 2014 e pertanto la società non è presente nelle tabelle, poiché, avendo cessato la propria attività in Italia, è

²⁴ Ebit Margin = Redditività della gestione caratteristica = $100 \times (\text{Risultato gestione operativa} / \text{Valore della produzione})$

²⁵ ROE = Redditività del capitale proprio = $100 \times (\text{Utile o perdita d'esercizio} / \text{Patrimonio netto})$

²⁶ ROI = Redditività del capitale investito = $100 \times (\text{Risultato gestione operativa} / \text{Capitale investito})$

²⁷ Rapporto di indebitamento = $100 \times (\text{Indebitamento al 31-12} / \text{Patrimonio netto})$

stata cancellata dal registro delle imprese della Camera di Commercio di Bolzano e la stessa Regione non sembra essere a conoscenza di dati di bilancio aggiornati al 2014²⁸.

Tabella 26 - Principali dati contabili riferiti alla gestione operativa – esercizio 2014

SOCIETÀ PARTECIPATE DIRETTAMENTE	N° ADDETTI	VALORE DELLA PRODUZIONE	COSTO DELLA PRODUZIONE		DIFFERENZA VALORE E. COSTO DELLA PROD.	RISULTATO ESERCIZIO	EBIT MARGIN
			Complessivo	di cui Costo del personale			
PENSPLAN CENTRUM S.P.A.	79	575.015	8.317.992	4.041.149	-7.742.977	2.013.897	-1.316,57
AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.	997	350.425.957	276.896.520	75.545.973	73.529.437	72.678.886	20,98
PIERA DI BOLZANO S.P.A.	30	9.645.146	9.124.433	1.753.590	520.713	658.832	5,10
MEDIOCREDITO TRENINO-ALTO ADIGE S.P.A.	84	53.429.081	50.613.578	6.627.526	2.785.503	1.386.025	5,21
TRENTO FIERE S.P.A.	4	1.575.026	1.508.034	172.279	66.992	108.744	4,25
INTERBRENNERO S.P.A.	32	2.826.674	3.845.375	1.082.732	-1.018.701	-1.633.726	-36,04
INFORMATICA TRENINO S.P.A.	290	47.788.236	46.929.772	16.367.085	858.464	1.156.857	1,80
INFORMATICA ALTO ADIGE S.P.A.	91	11.382.414	11.072.769	5.880.135	309.645	157.529	2,72
FOND. ORCHESTRA SINFONICA HAYDN	55	5.408.742	5.379.182	3.281.795	29.560	721	0,53

Fonte: Corte dei conti su dati Siquel (Valori in euro)

Tabella 27 - Principali dati patrimoniali ed indici di redditività – esercizio 2014

SOCIETÀ PARTECIPATE DIRETTAMENTE	CAPITALE SOCIALE	PATRIMONIO NETTO	CREDITI	DEBITI	ROE	ROI	RAPP. DI INDEBIT.
PENSPLAN CENTRUM S.P.A.	258.204.548	243.974.773	1.552.490	4.245.445	0,83	-3,10	1,74
AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.	55.472.175	658.494.869	131.511.955	138.801.439	11,04	5,04	21,08
PIERA DI BOLZANO S.P.A.	24.050.000	37.116.377	2.791.383	2.245.196	1,78	1,21	6,05
MEDIOCREDITO TRENINO-ALTO ADIGE S.P.A.	58.484.608	190.163.866	1.365.013.528	1.558.137.933	0,73	0,16	819,37
TRENTO FIERE S.P.A.	11.655.139	12.012.359	398.593	536.627	0,91	0,53	4,47
INTERBRENNERO S.P.A.	13.818.933	57.497.226	1.483.079	5.965.306	-2,84	-1,59	10,37
INFORMATICA TRENINO S.P.A.	3.500.000	20.466.427	38.901.567	24.418.794	5,65	1,71	119,31
INFORMATICA ALTO ADIGE S.P.A.	8.000.000	11.082.197	2.655.830	2.744.923	1,42	2,17	24,77
FOND. ORCHESTRA SINFONICA HAYDN	3.098.741	3.091.124	2.276.655	325.689	0,02	0,57	10,54

Fonte: Corte dei conti su dati Siquel (Valori in euro)

Osservando le due tabelle, l'unica società che ha chiuso l'esercizio 2014 con un risultato negativo è la Interbrennero S.p.A., società che ha tutti gli indicatori negativi, tra i quali anche l'Ebit margin, pari a -36,04% (l'indicatore che rileva l'incapacità della società di coprire i costi della gestione caratteristica con i ricavi derivanti dall'attività ordinaria). La società è in costante perdita dal 2012, ma ha un patrimonio netto molto elevato, in grado finora di assorbire le perdite maturate. Per tale società la Regione Trentino-Alto Adige aveva disposto la dismissione delle quote societarie con le deliberazioni n. 273/2008 e n. 266/2010, dismissione attualmente non ancora concretizzatasi.

L'altra società con Ebit Margin negativo è la Pensplan Centrum S.p.A., poiché, come dettagliato nell'approfondimento successivo, è una società che ha interamente affidato in gestione il proprio capitale sociale e quindi il valore della produzione è quasi nullo rispetto ai costi della produzione.

²⁸ Nel "Piano di razionalizzazione delle società partecipate della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol – Anno 2016" vengono riportati i dati contabili degli esercizi 2011-2013.

Per quanto concerne i costi del personale, essi incidono in maniera significativa sul totale dei costi della produzione per tre organismi partecipati: la Pensplan Centrum S.p.A. (48,58%), l'Informatica Alto Adige S.p.A. (53,10%) e la Fondazione Orchestra Sinfonica Haydn (61,01%). Per la Pensplan Centrum S.p.A. e l'Informatica Alto Adige S.p.A., inoltre, i costi del personale sono anche aumentati rispetto all'esercizio 2013 rispettivamente del 4,96% e del 10,4%. Rapportando il costo del personale al n° dei dipendenti²⁹, il costo del lavoro per unità di personale è piuttosto elevato per Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. (euro 78.899), Autostrada del Brennero S.p.A. (euro 75.773) ed Informatica Alto Adige S.p.A. (euro 64.617).

Dalle tabelle si rileva, inoltre, un elevato rapporto di indebitamento delle società Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. (819,37%) e Informatica Trentina S.p.A. (119,31%). Per Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A., data la natura finanziaria della società, l'elevato indebitamento è strutturale (sono in prevalenza debiti da finanziamento verso banche o titoli in circolazione ai quali corrispondono altrettanti crediti, in prevalenza verso la clientela). Per quanto riguarda l'indebitamento di Informatica Trentina S.p.A. (euro 24.418.794), esso è costituito interamente da debiti a breve termine, dei quali prevalentemente debiti verso fornitori (circa 8,7 milioni di euro) e debiti verso banche (circa 4,5 milioni di euro). Entrambe le società presentano, tuttavia, una buona redditività.

Di seguito si espongono in modo più dettagliato i dati relativi alle società partecipate che hanno una maggiore rilevanza, in termini di valore, sul Conto del Patrimonio regionale: Pensplan Centrum S.p.A., Autostrada del Brennero S.p.A. e Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A..

1) PENSPLAN CENTRUM S.P.A.

La società, costituita ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 3/1997, ha per oggetto sociale la prestazione di servizi e consulenze tecniche connesse con la gestione amministrativa di fondi pensione. È, inoltre, tenuta a dare realizzazione ai progetti approvati dalla Giunta regionale del Trentino-Alto Adige, in particolare relativi allo sviluppo della previdenza, del risparmio previdenziale e delle assicurazioni sociali. La società è a totale capitale pubblico: la Regione Trentino-Alto Adige con il possesso del

²⁹ N° di dipendenti medi al 31/12/2014, estratto dalle visure camerali.

97,30% ne ha il diretto controllo; gli altri soci sono le due province autonome di Trento e Bolzano con una quota del 0,99% cadauna³⁰. Il restante 0,72% è costituito da azioni proprie³¹.

La società ha chiuso l'esercizio 2014 con un utile di poco più di 2 milioni di euro, determinato da un saldo positivo della gestione finanziaria dovuto dai proventi da partecipazioni per circa 9,5 milioni di euro³². Non gestendo direttamente il capitale sociale (che è costituito dal c.d. "Fondo di solidarietà"), la differenza tra ricavi e costi della produzione non può che essere negativa per circa 7,7 milioni di euro. Di conseguenza, sono negativi l'Ebit margin (-1.346,57%), che indica la capacità dell'azienda a coprire i costi della gestione caratteristica con i ricavi derivanti dall'attività per cui la società è sorta, ed il ROI (-3,10), che valuta la redditività del capitale investito. La differenza negativa tra ricavi e costi della produzione è dovuta soprattutto agli elevati costi del personale che incidono per il 48,58% sul totale costi della produzione. Le altre voci di costo significative sono i costi per servizi (circa 2,6 milioni di euro) e gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (circa 1,09 milioni di euro).

Rispetto all'esercizio 2013, inoltre, i costi del personale sono aumentati, passando da 3.850.255 euro ad 4.041.149 euro (+4,96%). Al riguardo è opportuno evidenziare che la Regione già nel Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2015³³ ha manifestato l'intenzione – riproposta parimenti nel Piano 2016³⁴ - di una riduzione dei costi di funzionamento (attraverso una collaborazione con la Provincia di Trento per la condivisione di alcuni servizi³⁵) alla quale la società dovrebbe adeguarsi essendo una società controllata dalla Regione e soggetta alle direttive diramate con deliberazione n. 78 del 24 aprile 2012. Tuttavia, tale proposta finora non si è ancora concretizzata.

In merito al valore delle produzioni, pari ad euro 575.015, si rileva nella Nota integrativa al bilancio 2014 che, tra gli altri ricavi e proventi, vi sono euro 150.000 di contributi in c/esercizio erogati dalla

³⁰ Con deliberazione n. 205 del 24 ottobre 2014 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Patto parasociale tra la Regione e le due province autonome di Trento e Bolzano, azionisti di Pensplan Centrum S.p.A., al fine di garantire la stabilità della compagine societaria, l'uniformità dell'indirizzo della gestione della Società e la possibilità di esercitare sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato dagli azionisti sui propri servizi interni. Il Patto ha la durata di 5 anni, rinnovabile alla scadenza.

³¹ Considerando la quota indiretta di partecipazione dello 0,72% delle azioni proprie, la quota complessiva posseduta dalla Regione sale al 98%.

³² Come si legge nella Nota integrativa al bilancio, sono ricavi derivanti nell'esercizio da cessioni, *switches* e dividendi riferibili ad azioni della SICAV partecipate dalla società.

³³ Deliberazione n. 60 del 31 marzo 2015.

³⁴ Deliberazione n. 44 del 31 marzo 2016.

³⁵ Nello specifico, nel Piano di razionalizzazione anno 2016 si ripropone, come peraltro già fatto nel 2015, l'intenzione di ridurre i costi di funzionamento attraverso una collaborazione con la Provincia di Trento, accedendo ai servizi condivisi per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari, dei sistemi informativi e di altre funzioni di carattere generale, messi a disposizione dalla Provincia stessa per le proprie società.

Regione Trentino-Alto Adige sulla base dell'art. 5 della l.r. n. 8/2012³⁶ per la gestione amministrativa di Pensplan Med (non inseriti sul sistema SIQuEL).

La Pensplan Centrum, detiene il controllo, con il 64,44% del capitale, della società Pensplan Invest SGR S.p.A.³⁷, la società di gestione del risparmio³⁸ alla quale è stata affidata la gestione del capitale sociale della controllante al fine dell'ottenimento di un rendimento finanziario positivo³⁹.

Dalla Nota integrativa al bilancio si rileva, inoltre, che la società possiede:

- il 73,94% del capitale della società controllata "PensPlan Invest Sicav SIF" (con sede in Lussemburgo), per un controvalore di euro 44.628.942;
- il 32,08% della società collegata "PensPlan Sicav LUX" (con sede in Lussemburgo), per un controvalore di euro 157.878.622;
- il 30,48% del Fondo "Euregio MiniBond", per un controvalore di euro 19.000.000⁴⁰.

Anche il patrimonio delle due SICAV è gestito in delega dalla Pensplan Invest SGR S.p.A..

Di seguito i principali dati contabili della società controllata Pensplan Invest SGR S.p.A., con la specificazione che, trattandosi di una società che esercita un'attività di natura finanziaria, il bilancio non viene redatto secondo la direttiva CEE, ma secondo gli schemi previsti dalla Banca d'Italia⁴¹:

³⁶ "Modifica della l.r. n. 3/1997 (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base regionale) e successive modifiche - Finanziamento al Pensplan Centrum per la creazione di un sistema unitario e organico di fondi sanitari integrativi". In particolare, all'art. 9 della l.r. n. 3/1997 sono stati aggiunti, dopo il comma 3, il comma 3-bis, in base al quale la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Pensplan Centrum un importo massimo di 150 mila euro annui per il triennio 2013-2015, ed il comma 3-ter che individua il capitolo di bilancio appositamente istituito.

³⁷ Il restante 35,60% è in mano ai privati. Nel dettaglio, la Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige ne possiede il 13,33%, la Banca di Trento e Bolzano, la Cassa Centrale Banca, la Banca Sella, l'Itas Vita e l'Hypo Tirol Bank ne posseggono il 4,44% ciascuno.

³⁸ In particolare, nella relazione sulla gestione della Pensplan Invest SGR si legge che nel 2014 la società controllata ha svolto a favore delle controllante i seguenti servizi: 1) prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti avente ad oggetto il portafoglio del fondo di garanzia/solidarietà conferito a Pensplan Centrum dalla Regione Trentino-Alto Adige in base alla l.r. 3/97; 2) servizi di *risk management* e analisi finanziaria avente ad oggetto la gestione del fondo di garanzia/solidarietà conferito a Pensplan Centrum dalla Regione Trentino-Alto Adige in base alla l.r. 3/97 (corrispettivo annuo = 90.000 euro); 3) servizio di Back Office, a seguito di aggiudicazione del bando indetto da Pensplan Centrum, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (compenso annuo = 435.000 euro).

³⁹ Nella relazione sulla gestione 2014 della Pensplan Centrum si ricava che il rendimento finanziario per il 2014 è stato del 7,73%.

⁴⁰ Tali importi sono registrati nell'Attivo circolante, alla voce "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni" in considerazione dell'intenzione della società di procedere al relativo parziale smobilizzo nel breve termine.

⁴¹ I valori inseriti su SIQuEL sono dati dalla somma delle seguenti voci di bilancio:

- Crediti = crediti + attività fiscali + altre attività
- Debiti = debiti + passività fiscali + altre passività
- Valore della produzione = commissioni attive + dividendi e proventi assimilati + risultato netto dell'attività di negoziazione
- Costo della produzione = commissioni passive + spese amministrative

Tabella 28 - Principali dati contabili ed indicatori della Pensplan Invest SGR – esercizio 2014

CAPITALE SOCIALE	PATRIMONIO NETTO	CREDITI	DEBITI	VALORE DELLA PRODUZIONE	COSTO DELLA PRODUZIONE	DIFFERENZA VALORE E COSTO DELLA PROD.	RISULTATO D'ESERCIZIO	EBIT MARGIN	ROE	ROI	RAPP. DI INDEBIT.
9.868.500	9.842.120	6.772.552	2.297.671	5.824.823	5.661.244	163.579	-198.441	2,81	-2,02	1,29	23,35

Fonte: Corte dei conti su dati Siquel (Valori in euro)

Dal prospetto si rileva che il risultato di esercizio 2014 è negativo (-198.441 euro) ed è stato influenzato dall'accantonamento a fondi per rischi ed oneri di 292.724 euro⁴².

La riduzione, rispetto al 2013, del valore e dei costi della produzione e, quindi, anche dei debiti e dei crediti che ne derivano, è dovuta alla cessione delle titolarità del Raiffeisen Fondo Pensione Aperto alla Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. con decorrenza 1° gennaio 2014. A seguito di tale cessione, il totale dei patrimoni complessivamente gestiti è passato da 1.568 milioni di euro a 1.360 milioni di euro (-13,25%).

Dai dati di pre-consuntivo del bilancio d'esercizio 2015⁴³ si rileva che il totale dei patrimoni complessivamente gestiti al 31/12/2015 è pari a 1,279 miliardi di euro (-5,96% rispetto all'esercizio precedente) e che il Patrimonio Netto dovrebbe attestarsi su un valore di euro 9.507.343, in calo del 3,40%.

Si raccomanda un attento monitoraggio sull'andamento della Pensplan Centrum S.p.A. e della sua controllata Pensplan Invest SGR al fine di tutelare il patrimonio regionale.

2) AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

La società che gestisce l'autostrada A22 Brennero-Modena⁴⁴ è una società mista a prevalenza pubblica, della quale la Regione Trentino-Alto Adige, con il 32,29%, è il socio di maggioranza relativa. Sommando ad essa le quote di partecipazione degli altri soci pubblici trentini si ottiene una quota del 57,49%. Il 28,28% è in mano ad altri enti pubblici, lo 0,08% è costituito da azioni proprie e solo il 14,16% è in mano ai privati.

L'esercizio 2014 si è chiuso con un utile di 72,7 milioni di euro, determinato da un saldo positivo della gestione ordinaria di circa 73,5 milioni di euro, da un saldo positivo della gestione finanziaria (al

⁴² L'accantonamento è stato previsto, in osservanza del principio contabile IAS 37, per un'operazione di permuta di un immobile sito a Venezia la cui realizzazione è ritenuta non probabile (valore accantonato = 186.351 euro) e per spese legali sostenute per le vicende giudiziarie sorte nel 2014 e riferite al Fondo Family (valore accantonato = 106.373 euro).

⁴³ Pubblicati dalla Pensplan Centrum sul bando di "Avviso per la manifestazione di interesse per l'acquisizione del controllo della società PensPlan Invest SGR".

⁴⁴ Il 30 aprile 2014 è scaduta la concessione regolante la costruzione e l'esercizio dell'autostrada A22. Ai sensi dell'art. 25 della concessione, la società è tenuta a proseguire la propria attività di gestione finché non sarà individuato il nuovo Concessionario.

CORTE DEI CONTI Sezioni riunite per la regione Trentino Alto Adige/Südtirol

netto delle rettifiche di valore) di circa 21,9 milioni di euro e da un saldo positivo della gestione straordinaria di 6,7 milioni di euro che hanno determinato un risultato ante imposte di 102,1 milioni di euro. Rispetto all'esercizio precedente, il valore della produzione (350,4 milioni di euro) è aumentato di circa 4,3 milioni di euro a seguito di un incremento del 3,17% dei ricavi da pedaggio (che rappresentano l'89,5% del totale valore della produzione). Le voci di costo che incidono di più sul totale costi della produzione (276,9 milioni di euro) sono i costi per servizi (23,8%) ed i costi per il personale (27,3%). Rispetto al 2013, i costi della produzione sono aumentati di circa 1,8 milioni di euro. L'incremento più consistente si rileva alla voce "costi per servizi" ed in particolare alla voce "manutenzioni" (+10,5 milioni di euro).

Il valore del Patrimonio netto è di 658,5 milioni di euro, determinato in prevalenza da una riserva straordinaria di 501,4 milioni di euro che rappresenta la somma delle quote degli utili conseguiti negli esercizi dal 1986 al 2013 che l'Assemblea dei Soci ha deciso di destinare, appunto, a riserva straordinaria. Tra le altre fonti di finanziamento, inoltre, molto consistente è il "fondo legge 27.12.97 n 449 art.55" di circa 550 milioni di euro, costituito dai titoli di Stato previsti da tale norma accantonati per il rinnovamento delle infrastrutture ferroviarie⁴⁵.

L'Autostrada del Brennero S.p.A. possiede numerose partecipazioni societarie, di cui 6 società controllate⁴⁶ e 2 società collegate. La tabella seguente mostra le quote di partecipazione ed i principali dati contabili relativi all'esercizio 2014 delle società controllate e/o a partecipazione diretta⁴⁷:

⁴⁵ In particolare per la realizzazione del tunnel ferroviario del Brennero.

⁴⁶ Con percentuale di partecipazione superiore al 50%.

⁴⁷ Tra le società controllate vi è anche la R.T.C. S.p.A. (inserita nel prospetto) della quale Autostrada del Brennero ha un controllo indiretto tramite la S.T.R. del 95,53%. I dati contabili della R.T.C. S.p.A., come anche quelli dell'Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A., sono stati estratti dai fascicoli delle C.C.I.A.A..

Tabella 29 - Principali dati contabili delle società partecipate da Autostrada del Brennero S.p.A.

SOCIETÀ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE DALLA RTAA	% PARTECIP.	CAPITALE SOCIALE	PATRIMONIO NETTO	CREDITI	DEBITI	VALORE DELLA PRODUZIONE	COSTO DELLA PRODUZIONE	DIFFERENZA VALORE E COSTO DELLA PROD.	RISULTATO D'ESERCIZIO
SADOBRE S.p.A.	100,00%	5.706.000	7.025.638	1.462.718	719.720	1.652.201	1.631.212	20.989	15.625
S.T.R. BRENNERO TRASPORTO ROTAIA S.p.A.	100,00%	13.891.000	11.933.022	565.094	69.531	82.871	348.119	-265.245	63.201
R.T.C. RAIL TRACTION COMPANY S.p.A. (indiretta)	95,53%	7.150.000	8.111.170	13.928.678	27.337.058	48.217.332	47.065.516	1.151.816	913.977
AUTO - PLOSE SADOBRESRL	52,00%	200.000	239.458	6.271.125	7.546.734	30.811.511	30.646.271	168.243	70.126
AUTOSTRADA CAMPOGALLIANO SASSUOLO S.p.A.	51,00%	70.000.000	70.000.000	87.517	1.550.302	251.333	252.019	-686	0
AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA	51,00%	70.000.000	70.000.000	246.379	659.293	1.239.029	1.278.175	-39.146	0
ISTIT. PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE BOLZANO	36,21%	909.678	720.130	2.016.981	2.267.791	1.183.931	1.114.118	39.516	-14.526
CONFEDERAZIONE AUTOSTRADE SPA	16,67%	6.000.000	1.632.085	1.795.808	1.885.792	382.961	421.212	-11.248	-71.866
GRS - CENTRO RICERCHE STRADALI	10,00%	300.000	278.132	530.062	435.453	1.648.398	1.563.099	85.299	77.659
CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE ENERGIA	3,69%	107.112	107.112	91.995	72.653	275.964	277.191	-1.230	0
INTERBRENNERO S.p.A.	3,30%	13.818.933	57.197.226	1.483.079	5.965.306	2.826.671	3.345.375	-1.018.704	-1.633.726
SIAS S.p.A.	0,29%	113.751.000	2.032.631.000	17.130.000	2.071.971.000	6.045.000	12.013.000	-5.968.000	83.655.000
BRENNERCON	2,71%	23.736.000	33.559.827	5.458.731	12.077.133	29.809.601	27.971.511	1.838.087	1.022.031
MC LINK	0,99%	2.815.516	7.498.357	22.208.918	38.520.269	37.146.506	35.589.511	1.556.962	220.621
AUTOSTRADA TORINO MILANO S.p.A.	0,71%	11.911.000	1.737.995.000	6.602.000	309.055.000	5.118.000	8.301.000	-3.683.000	56.551.000

Fonte: Corte dei conti su dati Siguel o fascicoli C.C.I.A.A. (Valori in euro)

Tali società sono tutte ben patrimonializzate. Il risultato di esercizio dell'Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A. e dell'Autostrada Regionale Cispadana è pari a zero perché le perdite sono state capitalizzate, in quanto società di recente costituzione⁴⁸.

Il valore delle partecipazioni iscritto nel bilancio dell'Autostrada del Brennero S.p.A. è pari ad euro 137.398.039. Come si legge nella Nota integrativa, *“la loro valutazione è stata effettuata sulla base di un prudente apprezzamento degli Amministratori, al costo di acquisto e/o di sottoscrizione integrato da eventuali capitalizzazioni, eventualmente svalutate per perdite durevoli di valore”*. Il valore di tali partecipazioni ricalcolato come quota del patrimonio netto al 31/12/2014 è pari a euro 153.963.276.

La società ha l'obbligo⁴⁹ di redigere il bilancio consolidato con le sue controllate, pertanto rientrano nell'area di consolidamento la Sadobre S.p.A., la S.T.R. S.p.A., la R.T.C. S.p.A. l'Auto – Plose Sadobre srl, l'Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A. e l'Autostrada Regionale Cispadana. I dati contabili relativi all'esercizio 2014 sono riassunti qui di seguito:

⁴⁸ Rispettivamente il 07/08/2014 ed il 16/03/2010.

⁴⁹ Ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 127 del 9 aprile 1991.

Tabella 30 - Principali dati contabili del bilancio consolidato 2014 dell'Autostrada del Brennero S.p.A.

CAPITALE SOCIALE	PATRIMONIO NETTO	CREDITI	DEBITI	VALORE DELLA PRODUZIONE	COSTO DELLA PRODUZIONE	DIFERENZA VALORE E COSTO DELLA PROD.	RISULTATO D'ESERCIZIO
55.472.175	722.821.231	153.446.709	149.068.256	430.802.614	355.752.020	75.050.594	74.049.359

Fonte: Corte dei conti su dati Siquel (Valori in euro)

3) MEDIOCREDITO TRENINO-ALTO ADIGE S.P.A.

La società svolge servizi bancari a medio e lungo termine. In base agli orientamenti dati dai tre Enti che, con il 52,47%, rappresentano l'azionariato di maggioranza (la Regione T.A.A. e le due Province autonome di Trento e Bolzano⁵⁰), la società è specializzata nel sostegno alle iniziative imprenditoriali locali⁵¹.

La banca ha chiuso l'esercizio 2014 con un utile di 1,39 milioni di euro, nonostante il calo del 10,7% rispetto al 2013⁵² del margine di intermediazione (27,6 milioni di euro), causato soprattutto da una riduzione di 5 milioni di euro del margine di interesse (18,7 milioni di euro) non compensato dalle maggiori plusvalenze realizzate sul portafoglio titoli, la cui gestione finanziaria ha comunque prodotto significativi ricavi di negoziazione (7,5 milioni di euro⁵³, in aumento di 1,65 milioni di euro rispetto al 2013).

Hanno inciso, inoltre, sul risultato positivo anche le rettifiche/riprese di valore nette, voce nella quale vengono registrate a fine esercizio le valutazioni sull'attività in bilancio. Il portafoglio crediti, infatti, è sottoposto a valutazione in chiusura di bilancio al fine di verificare se vi siano oggettive evidenze di una possibile perdita di valore (*impairment test*)⁵⁴. Tali perdite da *impairment* e le riprese di valore dei crediti e dei titoli vengono registrate nella voce "Rettifiche/riprese nette per deterioramento", che si è ridotta a -14,87 milioni di euro nel 2014 a fronte dei -17,79 milioni di euro nel 2013. All'interno di questa voce sono registrate anche le perdite considerate durevoli dovute alla svalutazione delle partecipazioni societarie pari ad euro -761.000⁵⁵.

⁵⁰ Ognuno dei tre Enti possiede il 17,49%.

⁵¹ Gli altri soci azionisti al 31/12/2014 sono per il 36,64% il credito cooperativo e per il 10,89% altri (Cassa di risparmio di Bolzano, Banca popolare dell'Alto Adige, ITAS).

⁵² Si è preso a riferimento il "Conto economico sintetico riclassificato" in modo da distinguere nel risultato lordo della gestione le componenti economiche legate al business da quelle derivanti dai processi valutativi (*impairment*). Rif. pag. 43 del Risultato sulla gestione.

⁵³ Rientrano in questa voce anche le plusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni. In particolare nel 2014 sono state cedute le partecipazioni in Alto Garda Servizi Teleriscaldamento S.p.A. e Valsugana Energia S.p.A. realizzando rispettivamente una plusvalenza di 465 mila euro e 133 mila euro.

⁵⁴ Pag. 18 della Nota Integrativa.

⁵⁵ Nel dettaglio le svalutazioni riguardano le seguenti società: Green Hunter Group S.p.A. (-437 mila euro), Fondo Immobiliare Chiuso Clesio (-183 mila euro), Koelliker S.p.A. (-105 mila euro) e Aedes S.p.A. (-37 mila euro).

Nel bilancio riclassificato, per calcolare le rettifiche nette complessive sull'attività finanziaria, alla voce precedente vengono sommate anche gli utili/perdite da cessione o riacquisto di crediti e gli utili/perdite dalle partecipazioni, pari rispettivamente nel 2014 a +137 mila euro e -148 mila euro⁵⁶. Le rettifiche di valore nette complessive su attività finanziarie raggiungono, pertanto, i -14,9 milioni di euro rispetto ai -18,8 milioni del 2013.

Il patrimonio netto al 31/12/2014 è pari a 190.163.865,48 euro, stabile rispetto all'anno precedente. I fondi propri⁵⁷ pari ad euro 187.395.926 sono diminuiti di euro 207.306 rispetto al 2013. Il Collegio Sindacale considera tale dotazione patrimoniale adeguata rispetto al complesso dei rischi assunti e tale da consentire lo sviluppo prospettico della Banca⁵⁸.

In merito all'esposizione creditizia⁵⁹, il credito è composto da attività finanziarie detenute per la negoziazione per 696 mila euro, attività finanziarie disponibili per la vendita per 359,5 milioni di euro⁶⁰, crediti verso banche per 147,9 milioni di euro e crediti verso la clientela per 1.202,6 milioni di euro⁶¹. Di questi, 376,8 milioni di euro sono stati vincolati presso la Banca D'Italia, in parte impegnati a garanzia dei finanziamenti ottenuti dalla BCE per complessivi 437,2 milioni di euro. Una buona parte dei crediti verso la clientela, inoltre, è rappresentato da contratti di cessione di credito costituiti a garanzia di proprie passività e impegni per prestiti ottenuti dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI). Nel dettaglio, la Banca ha stipulato i seguenti contratti di prestito con la BEI:

- 1) un contratto di data 28 novembre 2005 garantito da crediti vantati nei confronti di Amministrazioni Comunali (valore contabile delle attività finanziarie date a garanzia pari complessivamente a 16,9 milioni di euro);
- 2) un contratto di data 9 dicembre 2008 garantito da crediti vantati nei confronti di Amministrazioni Comunali (valore contabile delle attività finanziarie date a garanzia pari complessivamente a 18,2 milioni di euro);

⁵⁶ In particolare, la valutazione al patrimonio netto delle partecipazioni ha generato perdite per 68 mila euro relativi alla controllata Paradisdue (alla quale Mediocredito ha versato 100 mila euro per copertura di perdite), 76 mila euro relativi alla collegata Essedi strategia d'impresa e 5 mila euro relativi alla collegata Biorendena (rif. pag. 48 della Relazione sulla gestione).

⁵⁷ Ricalcolati secondo la nuova regolamentazione introdotta dalla direttiva 2013/36/UE relativa alla vigilanza prudenziale delle banche (CRD IV – cd. Basilea III).

⁵⁸ Pag. 2 della Relazione del Collegio Sindacale.

⁵⁹ Al fine della valutazione quantitativa sulla qualità del credito sono esclusi i titoli di capitale e le quote OICR.

⁶⁰ Dei 359,5 milioni di euro 345,5 sono titoli di Stato.

⁶¹ Nei crediti verso la clientela vi sono anche 57 milioni di euro di finanziamenti erogati a valere su fondi messi a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento (3,5 ml), dalla Provincia Autonoma di Bolzano (41,4 ml) e dalla Regione Veneto (12,1 ml). Tutti questi fondi, destinati a particolari operazioni di impiego previste e disciplinate da apposite leggi, prevedono l'assunzione di rischio totale da parte di Mediocredito. (Rif. pag. 50 della Nota Integrativa).

- 3) un contratto del mese di novembre 2012 di 16 milioni di euro, interamente utilizzato, garantito da crediti di qualsiasi natura nei confronti dei beneficiari finali (valore contabile delle attività finanziarie date a garanzia pari complessivamente a 12,6 milioni di euro);
- 4) un contratto del mese di luglio 2013 di 34 milioni di euro, utilizzato per 20 milioni, garantito da fidejussione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (valore contabile delle attività finanziarie date a garanzia pari complessivamente a 16,4 milioni di euro). La fidejussione della Regione è contro garantita dalla cessione dei crediti vantati da Mediocredito nei confronti dei beneficiari finali.

La Regione Trentino-Alto Adige, in merito alla fidejussione in atto a favore di Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A., ha evidenziato⁶² che “*nel bilancio di previsione 2016-2018, in ossequio al principio della prudenza richiamato nell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, si è ritenuto opportuno effettuare un accantonamento in un fondo rischi per prestazioni di garanzia, quantificando l'importo sulla base della rata di ammortamento annuale, costituita dalle due quote capitale semestrali e dalle quote interessi annuale*”.

Un ultimo breve accenno va fatto sulle società partecipate dalla Mediocredito con quote almeno pari al 20%, partecipate, quindi, indirettamente dalla Regione, che hanno tutte nel 2014 un risultato di esercizio negativo. La tabella seguente mostra le quote di partecipazione ed i principali dati contabili relativi all'esercizio 2014:

Tabella 31 - Principali dati contabili delle società partecipate da Mediocredito con quote $\geq 20\%$

SOCIETÀ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE DALLA RTAA	% PARTECIP.	CAPITALE SOCIALE	PATRIMONIO NETTO	CREDITI	DEBITI	VALORE DELLA PRODUZIONE	COSTO DELLA PRODUZIONE	DIFFERENZA VALOREE COSTO DELLA	RISULTATO D'ESERCIZIO
PARADISIDUE S.R.L.	100,00%	10.000	51.858	818.047	8.100.606	2.723.415	2.754.925	-30.610	-67.926
ESSEDI STRATEGIE D'IMPRESA S.R.L.	31,87%	83.000	-256.979	781.030	2.261.016	678.325	1.183.158	-504.633	-502.560
BIORENDENA S.P.A.	20,00%	102.870	338.719	28.244	416.758	0	11.253	-11.253	-23.258

Fonte: Corte dei conti su dati C.C.I.A.A. (Valori in euro)

A favore della controllata Paradisidue s.r.l. la banca ha versato 100 mila euro a copertura perdite ed ha concesso un fido di 9 milioni di euro aumentando ulteriormente i debiti verso la società controllante (7,47 milioni di euro nel 2014); la società Essedi Strategie d'Impresa s.r.l., con un patrimonio netto al 31/12/2014 negativo, è in liquidazione dal 29 aprile 2016; la società Biorendena S.p.A. pur essendo stata costituita nel 1999, per problemi nella procedura autorizzativa, non ha

⁶² Con nota istruttoria prot. n. 0004434/P del 15 marzo 2016.

ancora dato avvio agli investimenti. Nel bilancio della banca, a seguito delle perdite realizzate, il loro valore è stato opportunatamente ridotto.

La Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. possiede anche numerose altre partecipazioni societarie di minoranza acquisite a fine strategico. Nel 2014 le principali movimentazioni hanno riguardato la cessione delle partecipazioni in Valsugana Energia (plusvalenza di 133 mila euro) e Alto Garda Servizi Teleriscaldamento (plusvalenza di 465 mila euro); nuovi investimenti in Assietta Private Equity SGR S.p.A. (per 115 mila euro) e in Hotel Lido Palace S.p.A. (per 145 mila euro)⁶³.

Si raccomanda un attento monitoraggio sull'andamento della società Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. e delle sue partecipate, al fine di tutelare il patrimonio regionale.

7.1.1 Amministratori, sindaci e società di revisione delle società a partecipazione diretta

Nella tabella seguente sono illustrati gli importi corrisposti negli esercizi 2013 e 2014 ai membri del consiglio di amministrazione, ai membri del collegio sindacale e alle società di revisione contabili (dove presenti) delle società partecipate direttamente dalla Regione Trentino-Alto Adige, tutte possedute per almeno il 50% insieme ad enti pubblici aventi sede nel territorio regionale.

Si precisa che nelle Note Integrative al bilancio, dalle quali sono stati estratti i dati, in alcuni casi era specificato che gli importi sono comprensivi di oneri previdenziali e rimborsi spesa, in altri no; i dati di una stessa società sono comunque confrontabili tra i due anni di riferimento. Per consentire la confrontabilità dei dati non sono stati inseriti i compensi per deleghe specifiche.

Le società Trento Fiere S.p.A. e Informatica Alto Adige S.p.A. hanno aumentato i compensi nel 2014 rispetto all'esercizio precedente rispettivamente del 12,86% e del 2,23%; in tutte le altre società i compensi sono rimasti stabili o diminuiti.

⁶³ Portando l'investimento complessivo a 675 mila euro.

Tabella 32 - Compensi amministratori, sindaci e società di revisione delle società a partecipazione diretta

SOCIETÀ PARTECIPATE DIRETTAMENTE	ESERCIZIO 2013			ESERCIZIO 2014			% 2014 su 2013
	COMPENSI AMMINISTRATORI	COMPENSI SINDACI/SOC. REVISIONE	TOTALE COMPENSI	COMPENSI AMMINISTRATORI	COMPENSI SINDACI/SOC. REVISIONE	TOTALE COMPENSI	
PENSPLAN CENTRUM S.p.A.	165.952	95.600	261.552	145.000	93.700	238.700	-8,74%
PENSPLAN INVEST SGR	152.356	118.088	270.444	104.220	133.695	237.915	-12,03%
AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.	575.201	261.941	837.142	517.921	297.306	815.227	-2,56%
PIERA DI BOLZANO S.p.A.	35.850	31.000	66.850	35.850	31.000	66.850	0,00%
MEDIOCREDITO TRENINO-ALTO ADIGE S.p.A.	283.556	129.761	413.320	281.853	128.910	410.763	-0,11%
TRENTO PIERE S.p.A.	43.116	48.964	92.080	45.511	58.414	103.925	12,86%
INTERBRENNERO S.p.A.	86.402	54.967	141.369	63.750	46.500	110.250	-22,01%
INFORMATICA TRENINA S.p.A.	108.505	67.798	176.303	106.797	47.338	154.135	-12,57%
INFORMATICA ALTO ADIGE S.p.A.	83.713	62.127	145.840	81.870	61.228	143.098	-2,23%

Fonte: Corte dei conti su dati C.C.I.A.A. (Valori in euro)

7.2 Rapporti finanziari tra Regione T.A.A. e organismi partecipati

I rapporti finanziari esistenti tra la Regione Trentino-Alto Adige e le società da essa partecipate sono stati in prevalenza desunti dai Rendiconti generali della Regione esercizi 2013-2015, poiché sull'applicativo SIQuEL non sono stati indicati in maniera esaustiva⁶⁴.

Per quanto riguarda i flussi in uscita, si precisa che:

- gli impegni ed i pagamenti a favore di Informatica Trentina S.p.A. e Informatica Alto Adige S.p.A. non sono complessivi, ma si riferiscono solo alla gestione dei sistemi informativi del Libro fondiario e del Catasto⁶⁵ poiché per le altre spese, comunque minoritarie, il programma di contabilità della Regione non consente l'estrapolazione del corrispondente importo impegnato;
- i contributi in c/esercizio erogati a favore di Pensplan Centrum S.p.A. sono classificati nel Rendiconto regionale come "Misure di sostegno per la creazione di fondi sanitari integrativi".

I dati riportati in tabella evidenziano un trend in aumento nel triennio osservato, sia per i flussi di entrata che per i flussi di uscita.

⁶⁴ Come precisato dalla Regione, con ns. nota prot. n. 1135/2016, su SIQuEL nella voce "affidamenti" sono stati inseriti gli importi dei pagamenti effettuati a favore delle due società Informatica Trentina S.p.A. e Informatica Alto Adige S.p.A., pari ad euro 5.387.435 nel 2013, euro 5.635.603 nel 2014 ed euro 3.580.700 nel 2015.

⁶⁵ Corrispondenti ai capitoli di spesa 10110000 e 10255000 del Rendiconto 2015.

Tabella 33 - Flussi di entrata e di uscita tra Regione TAA e organismi da essa partecipati – anni 2013-2015

FLUSSI IN ENTRATE DA OOPP	ACCERTAMENTI			RISCOSSIONI		
	ES. 2013	ES. 2014	ES. 2015	ES. 2013	ES. 2014	ES. 2015
Dividendi Autostrada del Brennero S.p.A.	452.399	196.695	216.365	452.399	196.695	216.365
Dividendi Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A.	9.421.701	9.917.580	10.661.399	9.421.701	9.917.580	10.661.399
Dividendi Informatica Trentina S.p.A.	36.727	9.103	0	36.727	9.103	0
TOTALE	9.910.827	10.123.378	10.877.763	9.910.827	10.123.378	10.877.763
FLUSSI IN USCITA VERSO OOPP	IMPEGNI			PAGAMENTI		
	ES. 2013	ES. 2014	ES. 2015	ES. 2013	ES. 2014	ES. 2015
Gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Libro fondiario e del Catasto Informatica Trentina S.p.A. e Informatica Alto Adige S.p.A.	5.110.000	5.240.000	5.162.618	5.283.799	5.460.273	2.975.607
Trasferimenti in esercizio Pensplan Centrum S.p.A.	150.000	150.000	150.000	120.000	150.000	30.000
Assegnazione Fond. Orchestra Sinfonica Haydn	2.100.000	2.100.000	2.380.000	2.100.000	2.100.000	2.380.000
TOTALE	7.360.000	7.490.000	7.692.618	7.503.799	7.710.273	5.385.607

Fonte: Corte dei conti da Rendiconti e dati SIQuEL (Valori in euro)

7.3 Osservazioni finali

Per concludere l'analisi sulle società partecipate dalla Regione Trentino-Alto Adige, viene proposto, nella tabella seguente, un confronto (per le sole società per azioni) tra il valore di iscrizione delle partecipazioni societarie sul Conto del Patrimonio della Regione T.A.A. con il corrispondente valore della quota parte di patrimonio netto posseduta. Dalla tabella si rileva che il valore della partecipazioni ricalcolato come quota del Patrimonio Netto al 31/12/2014, detratti i dividendi⁶⁶, è pari a 490.152.412⁶⁷ euro, a fronte dei 288.867.292 euro iscritti sul Conto del Patrimonio, con una differenza percentuale negativa del 41,07% (determinata soprattutto dalla partecipazione in Autostrada del Brennero S.p.A.). Da tale analisi, l'unica quota di partecipazione che risulta leggermente sovrastimata è quella relativa alla Pensplan Centrum S.p.A. (+5,83%).

⁶⁶ Secondo quanto indicato dall'art. 2426, comma 1, n. 4 del Codice Civile.

⁶⁷ Senza tener conto della Air Alps Aviations s.r.l., della quale non si conosce il valore del Patrimonio Netto. Vista la scarsa incidenza della partecipazione si è preferito non includerla nel conteggio complessivo.

Tabella 34 - Valore partecipazioni societarie ricalcolato sul Patrimonio Netto al 31/12/2014

SOCIETÀ PARTECIPATE DIRETTAMENTE	% PARTECIP.	N° AZIONI POSSEDUTE	VALORE ISCRITTO SU C.PATRIMONIO	QUOTA PATRIMONIO NETTO ⁽¹⁾
PENSPLAN CENTRUM S.P.A.	97,30%	48.687.240	251.226.158	237.380.966
AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.	32,29%	495.480	17.911.602	201.970.860
FIERA DI BOLZANO S.P.A.	24,97%	6.005.300	6.005.300	9.267.982
MEDIOCREDITO TRENINO-ALTO ADIGE S.P.A.	17,49%	19.669.500	10.228.140	33.040.636
TRENTO FIERE S.P.A.	16,22%	1.890.437	1.890.437	1.948.377
INTERBRENNERO S.P.A.	10,56%	486.486	1.459.458	6.072.450
INFORMATICA TRENINA S.P.A.	1,72%	60.197	60.197	352.005
INFORMATICA ALTO ADIGE S.P.A.	1,08%	86.000	86.000	119.134
TOTALE COMPLESSIVO			288.867.292	490.152.412

⁽¹⁾ Per A22 e Mediocredito in modo prudenziale sono stati sottratti dal P.N. i dividendi

Fonte: Corte dei conti (Valori in euro)

8. CAPITOLO 10100000 E 10250000 - FUNZIONI DELEGATE ALLE PROVINCE AUTONOME

Gli stanziamenti sui capitoli 10100000 e 10250000⁶⁸ sono relativi alle assegnazioni, rispettivamente, di parte corrente e di parte capitale, per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province autonome tramite il “Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e Bolzano” (10100000 per la parte corrente, 10250000 per la parte capitale) istituito con l’art. 13⁶⁹ della L.R. n. 1/2004, come sostituito dall’art. 7 della L.R. n. 5/2004 e come modificato dall’art. 27⁷⁰ della L.R. n. 3/2006, dall’art. 27⁷¹ della L.R. n. 8/2012, dall’art. 37⁷² della L.R. n. 6/2014, dall’art. 27⁷³ della L.R. n. 22/2015 e dall’art. 17⁷⁴ della L.R. n. 28/2015. Sono assegnate le risorse per finanziare le attività che la legge regionale 17 aprile 2003, n. 37⁷⁵ ha delegato alle due Province. Il fondo finanzia⁷⁶ (fino al 16 dicembre 2015⁷⁷) anche le attività connesse alle funzioni trasferite alle stesse Province in materia di catasto urbano e fondiario.

⁶⁸ Così rinumerato (anziché 10200) con la deliberazione della Giunta regionale n. 262 del 19 dicembre 2014 *Approvazione del documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio triennale 2015 – 2017, assegnazione degli stanziamenti ai Dirigenti delle strutture organizzative competenti responsabili della gestione e determinazione delle competenze da riservare alla Giunta e ai Dirigenti.*

⁶⁹ L'articolo 13 prevede che il fondo unico finanzia le funzioni delegate ai sensi delle leggi regionali concernenti:

- gli istituti di patronato
- l'assicurazione obbligatoria contro silicosi e asbestosi
- la cooperazione
- provvidenze a favore di lavoratori/trici affetti/e da sordità
- provvidenze per il riscatto del lavoro all'estero
- i servizi antincendio
- la previdenza integrativa
- l'assicurazione volontaria per la pensione alle persone casalinghe
- l'indennità per i/lavoratori/trici disoccupati/e
- la non autosufficienza
- le camere di commercio
- cooperazione, credito, libro fondiario, catasto fondiario e urbano
- pacchetto famiglia e previdenza sociale.

⁷⁰ Prevedendo la possibilità di destinare alle spese in conto capitale eventuali economie di spesa corrente e stabilendo che le Province autonome rispondono, del corretto utilizzo del fondo, direttamente agli Organi di controllo.

⁷¹ Il fondo può essere utilizzato anche per i compiti del servizio antincendio.

⁷² Delega delle funzioni previste da L.R. 1/2005, concernente pacchetto famiglia e previdenza sociale; la Giunta regionale può prevedere eventuali vincoli di destinazione per l'impiego del fondo. Sono in ogni caso destinate agli interventi in materia di previdenza integrativa le risorse assegnate per il finanziamento delle leggi regionali individuate con le lettere a, b, d, e, h, i, j, k, l, n, o-bis dell'articolo 13 L.R. 1/2004.

⁷³ Le Province provvedono alle funzioni delegate e trasferite, con il fondo e con le risorse proprie (a seguito della modifica dello Statuto concernente le entrate tributarie).

⁷⁴ Abroga, dal 17 dicembre 2015, il comma 2 che prevedeva la destinazione del fondo anche al finanziamento delle spese del Catasto.

⁷⁵ La L.R. 17 aprile 2003, n. 3 “Delega di funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e di Bolzano” individua le materie delle funzioni delegate dalla Regione alle due Province e il trasferimento alle due Province delle deleghe delle funzioni statali in materia di catasto fondiario e urbano.

⁷⁶ Così stabilito dal comma 2 dell’art. 13 della L.R. 1/2014.

⁷⁷ Ultimo giorno di validità del comma 2 dell’art. 13 della L.R. 1/2004 che prevede il finanziamento delle spese per il servizio del Catasto; comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L.R. 15 dicembre 2015, n. 28.

I dati contabili 2015 dei due capitoli sono riassunti nelle seguenti tabelle (rispettivamente, per la parte corrente e per la parte capitale):

Tabella 35 - Dati di bilancio cap. 10100000

Cap. 10100000 Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano - parte corrente	
Previsioni (competenza)	89.370.000,00
Impegni (competenza)	89.370.000,00
Somme pagate in conto competenza	89.370.000,00
Somme pagate in conto residui	-
Totale somme pagate	89.370.000,00
Residui di competenza	-
Residui in conto residui	-
Totale residui	-

Fonte: Corte dei conti da Rendiconto generale (Valori in euro)

Come si può notare nella tabella sopra riportata, gli impegni effettuati sulla parte corrente sono stati interamente liquidati.

Tabella 36 - Dati di bilancio cap. 10250000

Cap. 10250000 Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano - parte capitale	
Previsioni (competenza)	50.230.000,00
Impegni (competenza)	50.230.000,00
Somme pagate in conto competenza	39.230.000,00
Somme pagate in conto residui	-
Totale somme pagate	39.230.000,00
Residui di competenza	11.000.000,00
Residui in conto residui	70.000.000,00
Totale residui	81.000.000,00

Fonte: Corte dei conti da Rendiconto generale (Valori in euro)

Il capitolo relativo alla parte capitale (v. tabella sopra) ha dato origine ad un residuo di competenza di euro 11.000.000,00 (5,5 milioni dovuti alla Comunità della Vallagarina e 5,5 dovuti all'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico della Provincia di Bolzano (ASSE)) che, aggiunti ai 70.000.000,00 di residui precedenti, porta ad un totale residui di 81 milioni di euro.

Il residuo di competenza di 11 milioni di euro è dovuto al fatto che "l'impegno viene effettuato in conformità alle richieste avanzate dalle Province secondo i fabbisogni evidenziati mentre l'effettiva

liquidazione e pagamento avvengono sulla base del calendario dei pagamenti concordato e soprattutto, compatibilmente al patto di stabilità”⁷⁸.

Il fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle due Province, nel suo ammontare totale comprensivo della parte corrente e della parte capitale, è così riassunto:

Tabella 37 - Dati di bilancio fondo unico

Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano (parte corrente e parte capitale)	
Previsioni (competenza)	139.600.000,00
Impegni (competenza)	139.600.000,00
Somme pagate in conto competenza	128.600.000,00
Somme pagate in conto residui	-
Totale somme pagate	128.600.000,00
Residui di competenza	11.000.000,00
Residui in conto residui	70.000.000,00
Totale residui	81.000.000,00

Fonte: Corte dei conti da Rendiconto generale (Valori in euro)

Le assegnazioni del 2015 sono avvenute, oltre che sulla base delle comunicazioni dei fabbisogni da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche a seguito di confronti congiunti, fra Regione e Province, intercorsi al fine di garantire che le risorse del fondo siano idonee e sufficienti ad assicurare la copertura delle funzioni delegate alle Province autonome, con particolare riferimento alle spese di natura corrente, a seguito – anche – di quanto deliberato⁷⁹ dalla Sezione di controllo di Trento in sede di esame del bilancio preventivo 2015 della Regione.

Al fine di determinare una gestione più precisa del fondo, la Regione comunica di aver adottato una nuova procedura che prevede una programmazione più precisa e condivisa con le due Province e un costante monitoraggio dell'utilizzo del fondo. Inoltre, con la legge regionale n. 28 del 15 dicembre 2015, ha previsto la possibilità di rideterminare, in sede di legge di assestamento o in sede di legge di stabilità, la quantificazione del fondo, al fine di rispondere alle esigenze espresse dalle due Province, “purché vengano assicurati gli equilibri di bilancio e il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità”.

⁷⁸ Motivazione contenuta nella nota della Regione n. 4434/P del 15.3.2015 e addotta a giustificazione dei residui creatisi sul capitolo.

⁷⁹ Delibera n. 24/2015/FRG del 27 novembre 2015 che aveva, tra l'altro, evidenziato l'inadeguatezza delle misure previste dalla Regione per l'effettiva e completa copertura degli oneri relativi all'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione alle Province.

La Giunta regionale adotta i provvedimenti di assegnazione dei fondi, indicando eventuali vincoli di destinazione delle risorse.

Nel 2015 sono stati adottati dalla Giunta regionale i seguenti provvedimenti: la deliberazione n. 177 del 23 settembre 2015 (prima assegnazione di fondi alla Provincia di Trento), la deliberazione n. 185 del 7 ottobre 2015 (assegnazione di fondi alle Province di Trento e di Bolzano) e la deliberazione n. 192 del 21 ottobre 2015 (rettifica errore materiale della deliberazione n. 185/2015), che hanno assegnato/impegnato le risorse nel modo seguente (con evidenziazione dei pagamenti effettuati):

Tabella 38 - Situazione secondo delibere

	delibera 177/2015		delibera 185/2015				Totale impegni (10100 e 10250)	Pagamenti effettuati (10100 e 10250)	A residuo
	Cap. 10100000 Parte corrente		Cap. 10100000 Parte corrente		Cap. 10250000 Parte c/capitale				
	assegnazioni	impegni	assegnazioni	impegni	assegnazioni	impegni			
Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa della Provincia Autonoma di Trento (APAPI)	34.000.000,00	34.000.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00			40.300.000,00	40.300.000,00	0,00
Enti gestori per la Provincia Autonoma di Trento					30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	24.500.000,00	5.500.000,00
totale Provincia Autonoma di Trento	34.000.000,00	34.000.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	70.300.000,00	64.800.000,00	5.500.000,00
Provincia Autonoma di Bolzano			18.763.008,47	18.763.008,47			18.763.008,47	18.763.008,47	0,00
Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico della Provincia Autonoma di Bolzano (ASSE)			30.306.991,53	30.306.991,53	20.230.000,00	20.230.000,00	50.536.991,53	45.036.991,53	5.500.000,00
totale Provincia Autonoma di Bolzano	0,00	0,00	49.070.000,00	49.070.000,00	20.230.000,00	20.230.000,00	69.300.000,00	63.800.000,00	5.500.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	34.000.000,00	34.000.000,00	55.370.000,00	55.370.000,00	50.230.000,00	50.230.000,00	139.600.000,00	128.600.000,00	11.000.000,00

Fonte. Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

Secondo quanto indicato in istruttoria dalla Regione⁸⁰, il fondo è ripartito fra i soggetti indicati nell'articolo 13 della L.R. n. 1/2004 e/o fra gli Enti/organismi cui le Province demandano direttamente l'espletamento dei relativi interventi, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 6 dicembre 2005, n. 9, dietro specifica richiesta delle Province medesime.

⁸⁰ A pag. 7 della nota prot. n. 4434/P del 15.3.2016.

Gli importi pagati nel 2015 (euro 128.600.000,00) per le funzioni delegate alle due Province sono stati liquidati, secondo quanto disposto dai decreti del Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, come riportato nella seguente tabella.

Tabella 39 - Situazione secondo decreti

	Agenzia provinciale per l'assistenza e la presidenza integrativa della Provincia Autonoma di Trento (APAPT)	Provincia Autonoma di Bolzano	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico della Provincia Autonoma di Bolzano (ASSE)	Comune di Trento	Comunità Valsugana e Tesino	Comunità delle Giudicarie	Comunità Alto Garda e Ledro	Comunità della Vallagarina	
	10100	10100	10100	10250	10250	10250	10250	10250	TOTALE COMPLESSIVO
decreto 534 28.9.2015	28.000.000,00								28.000.000,00
decreto 611 29.10.2015		1.693.008,47	30.306.991,53		4.000.000,00				36.000.000,00
decreto 653 12.11.2015	12.300.000,00	12.300.000,00							24.600.000,00
decreto 770 18.12.2015		4.770.000,00		14.730.000,00	8.300.000,00	2.800.000,00	3.300.000,00	3.900.000,00	40.000.000,00
TOTALE	40.300.000,00	18.763.008,47	30.306.991,53	14.730.000,00	12.300.000,00	2.800.000,00	3.300.000,00	3.900.000,00	128.600.000,00

Fonte. Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

Nel corso dell'istruttoria la Regione ha fornito i seguenti mandati di pagamento:

Tabella 40 - Situazione secondo mandati di pagamento

mandato	data	a favore di	importo	capitolo	su delibera
3404	8.10.2015	Provincia autonoma di Trento (causale APAPI)	28.000.000,00	10100	177
3827	2.11.2015	Comune di Trento	4.000.000,00	10250	192
4086	18.11.2015	Provincia autonoma di Trento (causale APAPI)	6.000.000,00	10100	177
4087	18.11.2015	Provincia autonoma di Trento (causale APAPI)	3.585.000,00	10100	192
4088	18.11.2015	Provincia autonoma di Trento (causale APAPI)	2.115.000,00	10100	192
4089	18.11.2015	Provincia autonoma di Trento (causale APAPI)	600.000,00	10100	192
4671	21.12.2015	Comune di Trento	8.300.000,00	10250	192
4673	21.12.2015	Comunità Alto Garda e Ledro	3.900.000,00	10250	192
4674	21.12.2015	Comunità della Vallagarina	2.200.000,00	10250	192
4675	21.12.2015	Comunità delle Giudicarie	3.300.000,00	10250	192
4676	21.12.2015	Comunità Valsugana e Tesino	2.800.000,00	10250	192
		totale P.A.T.	64.800.000,00		
3823	2.11.2015	Provincia autonoma di Bolzano	1.693.008,47	10100	192
3824	2.11.2015	ASWE/ASSE	9.535.000,00	10100	192
3825	2.11.2015	ASWE/ASSE	2.585.000,00	10100	192
3826	2.11.2015	ASWE/ASSE	18.186.991,53	10100	192
4090	18.11.2015	Provincia autonoma di Bolzano	12.300.000,00	10100	192
4670	21.12.2015	Provincia autonoma di Bolzano	4.770.000,00	10100	192
4672	21.12.2015	ASWE/ASSE	14.730.000,00	10250	192
		totale P.A.B.	63.800.000,00		
		TOTALE COMPLESSIVO	128.600.000,00		

Fonte. Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

9. CAPITOLO 13200000 - SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DI INVESTIMENTI STRATEGICI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

L'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012; n. 8, promuove un progetto denominato "Sviluppo del Territorio" finalizzato al sostegno dell'economia regionale attraverso iniziative che possono prevedere anche la collaborazione di altri enti pubblici.

Su tale presupposto le due Province hanno approvato i programmi (provinciali) di intervento che sono stati approvati dalla Regione e che sono alla base dei finanziamenti concessi dalla Regione alle due Province e/o alle loro società partecipate.

Per il progetto "Sviluppo del Territorio" la Regione, ha stanziato, complessivamente, sul capitolo 13200000 del bilancio regionale 810 milioni di euro.

Nel 2013, ai sensi della predetta legge, era stato autorizzato lo stanziamento dei primi 500 milioni ripartiti tra le due Province (250 milioni a favore della Provincia autonoma di Trento e 250 milioni a favore della Provincia autonoma di Bolzano).

Con l'articolo 1 della legge regionale 24 luglio 2014, n. 6, la Regione ha disposto l'ulteriore finanziamento del progetto "Sviluppo del territorio" con lo stanziamento di 200 milioni da assegnare alle due Province (100 a Trento e 100 a Bolzano).

In ultimo, con l'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, il progetto "Sviluppo del territorio" ha avuto un ulteriore finanziamento con lo stanziamento di 110 milioni di euro: 25 milioni per il programma della Provincia autonoma di Trento e 85 milioni per il programma della Provincia autonoma di Bolzano, portando le assegnazioni complessive a 375 milioni di euro per il programma di Trento e a 435 milioni di euro per il programma di Bolzano.

Nel corso del 2015 le delibere regionali che hanno apportato integrazioni ai programmi del progetto di sviluppo di cui al capitolo di bilancio 13200000 sono le seguenti:

- la delibera n. 203 del 19 novembre 2015 che ha approvato il programma previsto dalla legge regionale n. 22/2015 per la Provincia di Trento (e di cui si parlerà più diffusamente nella parte riservata a tale programma) e che ha assegnato e impegnato 20 milioni di euro a favore di Trentino Sviluppo s.p.a. e 5 milioni a favore della Provincia autonoma di Trento; su queste assegnazioni non sono stati erogati importi nel corso del 2015;
- la delibera n. 204 del 19 novembre 2015 che ha approvato il programma previsto dalla legge regionale n. 22/2015 per la Provincia di Bolzano (e di cui si parlerà più diffusamente nella

parte riservata a tale programma) e che ha assegnato e impegnato 85 milioni di euro a favore della Provincia autonoma di Bolzano; su queste assegnazioni non sono stati erogati importi nel corso del 2015.

I dati contabili 2015 del capitolo 13200.000 sono riassunti nella seguente tabella:

Tabella 41 - Dati di bilancio cap. 13200000

Cap. 13200000 "Progetti di investimento strategici per lo sviluppo del territorio"	
Previsioni (competenza)	110.000.000,00
Impegni (competenza)	110.000.000,00
Somme pagate in conto competenza	-
Somme pagate in conto residui	70.000.000,00
Totale somme pagate	70.000.000,00
Residui di competenza	110.000.000,00
Residui in conto residui	245.147.000,00
Totale residui	355.147.000,00

Fonte: Corte dei conti da Rendiconto generale (Valori in euro)

Si rileva come nell'esercizio 2015 il capitolo abbia avuto un rallentamento di movimenti finanziari: infatti, a fronte di un ulteriore impegno di 110 milioni di euro, si sono avuti pagamenti, solamente in conto residui, per 70 milioni di euro, portando i residui di fine anno ad una somma considerevolmente alta e cioè ad euro 355.147.000,00.

9.1 Programma Provincia autonoma di Trento

La delibera regionale n. 203⁸¹ del 19 novembre 2015 ha approvato il programma di utilizzo delle risorse stanziato a favore della Provincia autonoma di Trento con la legge regionale n. 22/2015 (25 milioni di euro), ha impegnato le corrispondenti risorse sul capitolo di bilancio regionale 13200000 ed ha assegnato 20 milioni di euro a Trentino Sviluppo s.p.a. e 5 milioni di euro alla Provincia

⁸¹ A seguito di modifica del programma provinciale di Trento, adottato dalla Provincia autonoma di Trento con delibera n. 207 del 26 febbraio 2016, la delibera 203 della Regione è stata modificata dalla delibera regionale n. 33 del 16 marzo 2016 nei seguenti termini "pur confermando la destinazione delle risorse già impegnate sul bilancio provinciale":

1) modificare la finalizzazione delle risorse regionali assegnate alla Provincia autonoma di Trento e stanziato dalla stessa tra le spese del bilancio dell'esercizio in corso e di quelli successivi, destinandole al finanziamento di investimenti diretti della Provincia medesima in settori quali la viabilità, le piste ciclabili e i depuratori, la sanità, la scuola, oltre che ad interventi afferenti gli edifici provinciali, ferma restando la destinazione delle risorse regionali già impegnate sui bilanci provinciali degli esercizi precedenti;

2) di integrare la lettera c) del programma di utilizzo delle risorse approvato con deliberazione n. 115 dell'11 giugno 2013, modificata con deliberazione n. 199 dell'8 ottobre 2013 e di sostituire la lettera b) del programma di utilizzo delle risorse approvato con deliberazione n. 203 del 19 novembre 2015 con la destinazione del finanziamento per investimenti diretti della Provincia in settori quali la viabilità, le piste ciclabili e i depuratori, la sanità, la scuola, oltre che ad interventi afferenti gli edifici provinciali.

autonoma di Trento. Infatti, il programma presentato dalla Provincia e approvato dalla Regione prevede che 20 milioni siano destinati a Trentino Sviluppo s.p.a. per il finanziamento di interventi a sostegno delle imprese trentine sui mercati nazionali ed internazionali (in attuazione del piano di Trentino Sviluppo s.p.a. che prevede interventi per l'infrastrutturazione del territorio) e 5 milioni siano destinati alla Provincia stessa per l'attivazione di strumenti finalizzati a facilitare l'accesso al credito delle imprese, impegnati dalla Provincia secondo la disciplina definita dalla Giunta regionale^{82 83}.

La delibera regionale 203/2015 stabilisce il 2017⁸⁴ come termine per l'attivazione degli interventi approvati con la delibera stessa e per gli *"...interventi attivati a fronte di programmi di utilizzo delle risorse regionali precedentemente assegnate"*.

L'erogazione delle somme avverrà sulla base di fabbisogni presentati dai due soggetti assegnatari.

La Provincia presenterà rendicontazione per quanto ad essa stessa assegnato e per quanto assegnato a Trentino Sviluppo s.p.a..

Nel corso del 2015 sul programma - complessivo – della Provincia autonoma di Trento la Regione ha liquidato 60 milioni di euro a Cassa del Trentino s.p.a. per gli interventi definiti con la legge regionale 6/2014 per la realizzazione di opere pubbliche da parte dei comuni trentini e 10 milioni di euro a Trentino Sviluppo s.p.a. per interventi a sostegno delle imprese trentine.

Il quadro degli interventi relativi al programma complessivo della Provincia autonoma di Trento è riportato, con gli aggiornamenti a tutto il 2015, nella seguente tabella.

⁸² Così è riportato nella delibera regionale n. 203/2015.

⁸³ La destinazione del finanziamento concesso alla Provincia per investimenti diretti è stata modificata, con delibera regionale n. 33 del 16 marzo 2016, prevedendo investimenti in settori quali la viabilità, le piste ciclabili e i depuratori, la sanità, la scuola oltre che ad interventi afferenti gli edifici provinciali.

⁸⁴ La delibera regionale n. 33 del 16 marzo 2016 (modifiche ai programmi della Provincia di Trento approvati con delibere regionali n. 115/2013, n. 199/2013 e n. 203/2015) da atto che tutti gli interventi previsti nei programmi della Provincia autonoma di Trento finanziati con le risorse della Regione, saranno attivati entro il 31 dicembre 2018.

Tabella 42 - Programma complessivo Provincia autonoma di Trento

SVILUPPO DEL TERRITORIO - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO					
PROGRAMMATO			TIPO DI INTERVENTO	EROGAZIONI 2013-2015	di cui nel 2015 (competenza e residui)
PROGRAMMA LR 8/2012	a)	62.571.000,00	Cassa del Trentino s.p.a. per finanziamento programmi investimento EELL	62.571.000,00	0,00
	b)	52.282.000,00	Trentino Sviluppo s.p.a. per progetti di sviluppo imprese e territorio	52.282.000,00	0,00
	c)	60.147.000,00	P.A.T. costituz. fondi di rotazione, fondo Risparmio casa, progetti di sviluppo	60.000.000,00	0,00
	d)	75.000.000,00	P.A.T. strumenti finanziari	0,00	0,00
		250.000.000,00	totale parziale	174.853.000,00	0,00
PROGRAMMA LR 6/2014	a)	60.000.000,00	Cassa del Trentino s.p.a. per opere pubbliche realizzate dai Comuni trentini	60.000.000,00	60.000.000,00
	b)	40.000.000,00	Trentino Sviluppo s.p.a. per progetti di rafforzamento imprese trentine	40.000.000,00	10.000.000,00
		100.000.000,00	totale parziale	100.000.000,00	70.000.000,00
PROGRAMMA LR 22/2015	a)	20.000.000,00	Trentino Sviluppo s.p.a. per progetti di rafforzamento imprese trentine	0,00	0,00
	b)	5.000.000,00	P.A.T. per attivazione strumenti per facilitare l'accesso al credito per le imprese	0,00	0,00
		25.000.000,00	totale parziale	0,00	0,00
		375.000.000,00	TOTALE	274.853.000,00	70.000.000,00

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

Nel 2015 sono stati liquidati (in conto residui) importi solamente sul PROGRAMMA LR 6/2014, e precisamente, 60 milioni di euro⁸⁵ a Cassa del Trentino s.p.a. (corrispondente all'intero importo previsto nel punto del programma) e 10 milioni di euro⁸⁶ a Trentino Sviluppo s.p.a. (erogazione a saldo dell'importo previsto nel punto del programma, precedentemente finanziato con l'erogazione di 30 milioni di euro).

⁸⁵ Fabbisogno della Provincia autonoma di Trento dd. 11.2.2015; decreto Presidente della Regione n. 58 del 27.3.2015; mandato di pagamento n. 875 dd. 1.4.2015 euro 60.000.000,00 per intervento di cui alla lett. a) del programma approvato con delibera GR n. 192/24.9.2014.

⁸⁶ Fabbisogno della Provincia autonoma di Trento dd. 11.2.2015; decreto Presidente della Regione n. 51 del 12.3.2015; mandato di pagamento n. 696 del 20.3.2015 euro 10.000.000,00, per intervento di cui alla lett. b) del programma approvato con delibera GR n. 192/24.9.2014.

9.1.1 Dati del programma complessivo della Provincia autonoma di Trento suddiviso per soggetti attuatori

Gli interventi previsti nei vari programmi riferiti alla Provincia autonoma di Trento al 31 dicembre 2015 risultano attuati come di seguito riportato nelle tabelle predisposte in base al soggetto attuatore (Trentino Sviluppo s.p.a., Cassa del Trentino s.p.a., Provincia autonoma di Trento).

Tabella 43 - Trentino Sviluppo s.p.a.

INTERVENTI TRENTINO SVILUPPO S.P.A. (Programma Provincia autonoma di Trento)					
DA DELIBERE REGIONALI			TIPO DI INTERVENTO	EROGAZIONI DA PARTE DELLA REGIONE - TOTALE 2013-2015	di cui nel 2015 (competenza e residui)
PROGRAMMA LR 8/2012	b)	52.282.000,00	Trentino Sviluppo s.p.a. per progetti di sviluppo imprese e territorio	52.282.000,00	0,00
PROGRAMMA LR 6/2014	b)	40.000.000,00	Trentino Sviluppo s.p.a. per progetti di rafforzamento imprese trentine	40.000.000,00	10.000.000,00
PROGRAMMA LR 22/2015	a)	20.000.000,00	Trentino Sviluppo s.p.a. per progetti di rafforzamento imprese trentine	0,00	0,00
TOTALI		112.282.000,00		92.282.000,00	10.000.000,00

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

Come si può osservare dalla tabella sopra riportata, gli interventi riservati a Trentino Sviluppo s.p.a. sono stati finanziati nel 2015 con l'erogazione, da parte della Regione, di 10 milioni di euro⁸⁷ - in conto residui - per il finanziamento di progetti di sviluppo delle imprese e del territorio⁸⁸.

Tabella 44 - Cassa del Trentino s.p.a.

INTERVENTI CASSA DEL TRENTINO S.P.A. (Programma Provincia autonoma di Trento)					
DA DELIBERE REGIONALI			TIPO DI INTERVENTO	EROGAZIONI DA PARTE DELLA REGIONE - TOTALE 2013-2015	di cui nel 2015 (competenza e residui)
PROGRAMMA LR 8/2012	a)	62.571.000,00	Cassa del Trentino s.p.a. per finanziamento programmi investimento EELL	62.571.000,00	0,00
PROGRAMMA LR 6/2014	a)	60.000.000,00	Cassa del Trentino s.p.a. per opere pubbliche realizzate dai Comuni trentini	60.000.000,00	60.000.000,00
TOTALI		122.571.000,00		122.571.000,00	60.000.000,00

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

⁸⁷ Erogati con mandato di pagamento della Regione n. 696 del 20/3/2015 – decreto del Presidente della Regione n. 51 del 12/3/2015.

⁸⁸ Da fabbisogno presentato alla Regione dalla Provincia autonoma di Trento.

Nel corso del 2015 a Cassa del Trentino s.p.a. sono stati erogati 60 milioni di euro⁸⁹ - in conto residui - per il finanziamento di programmi di investimento degli enti locali⁹⁰.

Tabella 45 - Provincia autonoma di Trento

INTERVENTI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (Programma Provincia autonoma di Trento)					
DA DELIBERE REGIONALI			TIPO DI INTERVENTO	EROGAZIONI DA PARTE DELLA REGIONE TOTALE 2013-2015	di cui nel 2015 (competenza e residui)
PROGRAMMA LR 8/2012	c)	60.147.000,00	P.A.T. costituz. fondi di rotazione, fondo Risparmio casa, progetti di sviluppo	60.000.000,00	0,00
	d)	75.000.000,00	P.A.T. strumenti finanziari	0,00	0,00
PROGRAMMA LR 22/2015	b)	5.000.000,00	P.A.T. per attivazione strumenti per facilitare l'accesso al credito per le imprese	0,00	0,00
TOTALI		140.147.000,00		60.000.000,00	0,00

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

Gli interventi⁹¹ gestiti direttamente dalla Provincia autonoma di Trento non registrano erogazioni da parte della Regione nel corso del 2015 (i 60 milioni sono stati liquidati nel 2013).

Per quanto riguarda la voce del programma “strumenti finanziari”, quantificata in 75 milioni di euro sia nel programma della Provincia di Trento che in quello della Provincia di Bolzano, necessita ricordare in questa sede che nel corso del 2014 la Regione aveva indetto una gara, avvalendosi di un gruppo di lavoro assistito da un *advisor*, per l'individuazione della società di gestione del risparmio (SGR) deputata a gestire le risorse assegnate per la sottoscrizione di un fondo comune di investimento mobiliare chiuso (denominato Fondo Strategico del Trentino Alto Adige), somme quantificate, appunto, in 75 milioni per la Provincia di Trento e in 75 milioni per la Provincia di Bolzano.

La gara è stata aggiudicata, nella forma di appalto di servizio, alla Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. (Finint) di Conegliano (Treviso) con sottoscrizione del contratto avvenuta in data 18 novembre 2014.

⁸⁹ Erogati con mandato di pagamento della Regione n. 875 del 1/4/2015 – decreto del Presidente della Regione n. 58 del 27/3/2015.

⁹⁰ Da fabbisogno presentato alla Regione dalla Provincia autonoma di Trento.

⁹¹ Nel 2016, con delibera n. 33 del 16 marzo, la Regione ha modificato (pur confermando la destinazione delle risorse già impegnate sul bilancio provinciale) la destinazione degli interventi diretti della Provincia autonoma di Trento prevedendo investimenti in settori quali la viabilità, le piste ciclabili e i depuratori, la sanità, la scuola, oltre che ad interventi afferenti gli edifici provinciali.

CORTE DEI CONTI Sezioni riunite per la regione Trentino Alto Adige/Südtirol

9.2 Programma Provincia autonoma di Bolzano

La delibera regionale n. 204 del 19 novembre 2015 ha approvato il programma di utilizzo delle risorse stanziato a favore della Provincia autonoma di Bolzano con la legge regionale n. 22/2015 (85 milioni di euro), ha impegnato le corrispondenti risorse sul capitolo di bilancio regionale 13200000 ed ha assegnato l'intero importo di 85 milioni di euro alla Provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto deliberato dalla stessa Provincia in sede di approvazione del programma.

Il programma approvato è così articolato:

- a) investimenti nel settore dell'agricoltura (euro 17.000.000,00)
- b) investimenti nel settore delle foreste e dell'economia montana (euro 2.000.000,00)
- c) fondi di rotazione per incentivazione attività economiche LP 9/1991 (euro 19.712.842,52)
- d) investimenti nel settore dell'antincendi (euro 25.752.257,00)
- e) investimenti nel settore della mobilità (linea Malles Venosta euro 4.269.880,00 e contributi sciovie euro 1.100.000,00)
- f) investimenti nel settore dell'edilizia scolastica (euro 9.343.545,48)
- g) investimenti nel settore degli impianti sportivi (euro 2.500.000,00)
- h) investimenti nel settore servizio giovani (euro 1.538.212,00) e educazione permanente (euro 783.263,00)
- i) investimenti nel settore dell'ambiente (euro 500.000,00)
- j) investimenti nel settore della natura, del paesaggio e dello sviluppo del territorio (euro 500.000,00).

La delibera regionale stabilisce che gli interventi saranno attuati dalla Provincia entro 30 giorni dall'erogazione dei fondi da parte della Regione; erogazione che avverrà in unica soluzione.

La Provincia presenterà rendicontazione annuale delle risorse ricevute.

Nel corso del 2015 non è stata liquidata alcuna somma da parte della Regione, né sul programma provinciale di Bolzano previsto dalla L.R. 22/2015, né sui due programmi precedenti (L.R. 8/2012 e L.R. 6/2014).

Il quadro degli interventi relativi al programma complessivo della Provincia autonoma di Bolzano è riportato, con gli aggiornamenti a tutto il 2015, nella seguente tabella.

Tabella 46 - Programma complessivo Provincia autonoma di Bolzano

SVILUPPO DEL TERRITORIO - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO						
	PROGRAMMATO		TIPO DI INTERVENTO	EROGAZIONI 2013-2015	di cui nel 2015 (competenza res.mi)	
PROGRAMMA LR 8/2012	delibera 134/2014					
	a)	50.000.000,00	Alto Adige Finance- fondo rotazione investimenti EELL banda larga	50.000.000,00	0,00	
	b)	5.000.000,00	Alto Adige Finance- fondo rischi per prestazione garanzie per l'export	5.000.000,00	0,00	
	c)	75.000.000,00	Alto Adige Finance- strumenti finanziari art. 1, comma 3	0,00	0,00	
	d)	25.000.000,00	Alto Adige Finance- fondo rotazione interventi risanamento e risparmio energetico	25.000.000,00	0,00	
	e)	20.000.000,00	Alto Adige Finance- finanziamento progetto "risparmio casa"	20.000.000,00	0,00	
	f)	10.000.000,00	Alto Adige Finance- fondo di rotazione per acquisto aree produttive	0,00	0,00	
	g)	15.000.000,00	Alto Adige Finance- fondi chiusi aziende su territorio prov.le (mini bond)	0,00	0,00	
	h)	5.000.000,00	Alto Adige Finance- concessione di crediti alle imprese (mezanini)	5.000.000,00	0,00	
	i)	40.000.000,00	Alto Adige Finance- concessione di credito per finanziamento fondi di rotazione L.P. 9/1991	40.000.000,00	0,00	
	m)	5.000.000,00	Alto Adige Finance- aumento capitale di rischio consorzi di garanzia	5.000.000,00	0,00	
		250.000.000,00	totale programma 2012		150.000.000,00	0,00
PROGRAMMA LR 6/2014	delibera 192/2014					
	a)	10.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per investimenti settore agricolo	10.000.000,00	0,00	
	b)	5.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento Comuni acquisizione aree edificabili	5.000.000,00	0,00	
	c)	4.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento fondo di rotazione per interventi patrimonio edilizio	4.000.000,00	0,00	
	d)	11.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento fondi di rotazione per incentivazione attività economiche	11.000.000,00	0,00	
		30.000.000,00	totale parziale		30.000.000,00	0,00
	delibera 247/2014					
	a)	20.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti ad opera dei Comuni	0,00	0,00	
	b)	10.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento Comuni acquisizione aree edificabili	0,00	0,00	
	c)	40.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento fondi di rotazione per incentivazione attività economiche	0,00	0,00	
		70.000.000,00	totale parziale		0,00	0,00
		100.000.000,00	totale programma 2014		30.000.000,00	0,00
PROGRAMMA LR 22/2015	delibera 204/2015					
	a)	17.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti nel settore dell'agricoltura	0,00	0,00	
	b)	2.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti nel settore delle foreste e dell'economia montana	0,00	0,00	
	c)	19.712.842,52	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento fondi di rotazione per incentivazione attività economiche	0,00	0,00	
	d)	25.752.257,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti nel settore dell'antincendi	0,00	0,00	
	e)	4.269.880,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti nel settore della mobilità e per la linea Malles Venosta	0,00	0,00	
		1.100.000,00	Provincia autonoma di Bolzano contributi per scivvie	0,00	0,00	
	f)	9.343.545,48	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti nel settore dell'edilizia scolastica	0,00	0,00	
	g)	2.500.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti nel settore degli impianti sportivi	0,00	0,00	
	h)	1.538.212,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti nel settore del servizio giovani	0,00	0,00	
		783.263,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti nel settore educazione permanente	0,00	0,00	
	i)	500.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti nel settore dell'ambiente	0,00	0,00	
	j)	500.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti nel settore della natura e del paesaggio e sviluppo del territorio	0,00	0,00	
		85.000.000,00	totale programma 2015		0,00	0,00
	435.000.000,00	TOTALE		180.000.000,00	0,00	

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

CORTE DEI CONTI Sezioni riunite per la regione Trentino Alto Adige/Südtirol

Relazione sul rendiconto generale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol – esercizio 2015

9.2.1 Dati del programma complessivo della Provincia autonoma di Bolzano suddiviso per soggetti attuatori

Gli interventi previsti nei vari programmi riferiti alla Provincia autonoma di Bolzano al 31 dicembre 2015 risultano attuati come riportato nelle due tabelle che seguono, predisposte in base al soggetto attuatore (Alto Adige Finance s.p.a. e Provincia autonoma di Bolzano).

Tabella 47 - Alto Adige Finance s.p.a.

INTERVENTI ALTO ADIGE FINANCE S.P.A. (Programma Provincia autonoma di Bolzano)				
DA DELIBERE REGIONALI			EROGAZIONI DA PARTE DELLA REGIONE TOTALE 2013-2015	di cui nel 2015 (competenza e residui)
PROGRAMMA LR 8/2012	a)	50.000.000,00	Alto Adige Finance- fondo rotazione investimenti EELL banda larga	50.000.000,00
	b)	5.000.000,00	Alto Adige Finance- fondo rischi per prestazione garanzie per l'export	5.000.000,00
	c)	75.000.000,00	Alto Adige Finance- strumenti finanziari art. 1, comma 3	0,00
	d)	25.000.000,00	Alto Adige Finance- fondo rotazione interventi risanamento e risparmio energetico	25.000.000,00
	e)	20.000.000,00	Alto Adige Finance- finanziamento progetto "risparmio casa"	20.000.000,00
	f)	10.000.000,00	Alto Adige Finance- fondo di rotazione per acquisto aree produttive	0,00
	g)	15.000.000,00	Alto Adige Finance- fondi chiusi aziende su territorio prov.le (mini bond)	0,00
	h)	5.000.000,00	Alto Adige Finance- concessione di credito alle imprese (mezzanini)	5.000.000,00
	i)	40.000.000,00	Alto Adige Finance- concessione di credito per finanziamento fondi di rotazione LP 9/1991	40.000.000,00
	m)	5.000.000,00	Alto Adige Finance- aumento capitale di rischio consorzi di garanzia	5.000.000,00
TOTALI		250.000.000,00		150.000.000,00

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

Nel corso del 2015 le iniziative affidate ad Alto Adige Finance s.p.a. non hanno registrato modifiche e/o aggiornamenti per quanto riguarda le procedure in capo alla Regione. Infatti, tali iniziative – tutte programmate nell'ambito del programma approvato ai sensi della L.R. n. 8/2012 per un ammontare complessivo di 250 milioni di euro – non sono state oggetto di ulteriori erogazioni da parte della Regione (i 150 milioni sono stati erogati nel biennio 2013/2014).

Per la voce di cui alla lettera c) del programma sopra illustrato (strumenti finanziari), si rimanda a quanto già detto in proposito nella parte dedicata al programma della Provincia autonoma di Trento.

Tabella 48 - Provincia autonoma di Bolzano

INTERVENTI PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (Programma della Provincia autonoma di Bolzano)					
DA DELIBERE REGIONALI		TIPO DI INTERVENTO		EROGAZIONI	di cui nel 2015 (competenza e residui)
PROGRAMMA LR 6/2014	Delibera reg.le n. 192/24.9.2014				
	a)	10.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per investimenti settore agricolo	10.000.000,00	0,00
	b)	5.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento Comuni acquisizione aree edificabili	5.000.000,00	0,00
	c)	4.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento fondo di rotazione per interventi patrimonio edilizio	4.000.000,00	0,00
	d)	11.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento fondi di rotazione per incentivazione attività economiche	11.000.000,00	0,00
		30.000.000,00		30.000.000,00	0,00
	Delibera reg.le n. 247/10.12.2014				
	a)	20.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti ad opera dei Comuni	0,00	0,00
	b)	10.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento Comuni acquisizione aree edificabili	0,00	0,00
	c)	40.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento fondi di rotazione per incentivazione attività economiche	0,00	0,00
		70.000.000,00		-	0,00
		100.000.000,00	TOTALE 2014	30.000.000,00	0,00
PROGRAMMA LR 22/2015	Delibera reg.le n. 204/19.11.2015				
	a)	17.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti nel settore dell'agricoltura	0,00	0,00
	b)	2.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti nel settore delle foreste e dell'economia montana	0,00	0,00
	c)	19.712.842,52	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento fondi di rotazione per incentivazione attività economiche	0,00	0,00
	d)	25.752.257,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti nel settore dell'antincendi	0,00	0,00
	e)	4.269.880,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti nel settore della mobilità e per la linea Malles Venosta	0,00	0,00
	e)	1.100.000,00	Provincia autonoma di Bolzano contributi per scivvie	0,00	0,00
	f)	9.343.545,48	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti nel settore dell'edilizia scolastica	0,00	0,00
	g)	2.500.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti nel settore degli impianti sportivi	0,00	0,00
	h)	1.538.212,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti nel settore del servizio giovani	0,00	0,00
	h)	783.263,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti nel settore educazione permanente	0,00	0,00
	i)	500.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti nel settore dell'ambiente	0,00	0,00
	j)	500.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti nel settore della natura e del paesaggio e sviluppo del territorio	0,00	0,00
		85.000.000,00	TOTALE 2015	0,00	0,00
185.000.000,00		TOTALI	30.000.000,00	0,00	

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

Come si nota, la Provincia autonoma di Bolzano ha scelto di gestire direttamente gli interventi previsti nei programmi redatti in esecuzione delle leggi regionali n. 6/2014 e n. 22/2015, rispettivamente quantificati in 100 milioni (oggetto di due deliberazioni nel corso del 2014) e in 85 milioni.

Su queste iniziative, gestite direttamente dalla Provincia autonoma di Bolzano, nel corso del 2015 la Regione non ha liquidato alcuna somma, rimanendo, quindi, confermato in 30 milioni di euro l'importo che la Provincia di Bolzano ha ricevuto (nel 2014) dalla Regione per l'attuazione di quanto previsto nei programmi sopra rappresentati.

9.3 Rendicontazioni

Spetta alla Giunta regionale, secondo l'art. 1 della LR 8/2012, stabilire "le modalità di rendicontazione annuale al Consiglio regionale".

Le delibere regionali di assegnazione dei fondi relativi alle risorse per gli interventi del progetto "Sviluppo del territorio" prevedono che ciascuna Provincia presenti annualmente la rendicontazione delle somme ricevute con evidenza delle risorse impiegate nei diversi ambiti di intervento e che provveda anche alla rendicontazione delle concessioni di credito assegnate alle proprie società controllate.

In sede di parifica del Rendiconto generale della Regione esercizio 2014, queste Sezioni Riunite avevano evidenziato la inadeguatezza, la mancanza di chiarezza e l'incompletezza delle rendicontazioni fornite dalla Regione sulla base di quanto ad essa comunicato dalle due Province.

Nel corso dell'istruttoria relativa al presente giudizio di parifica, la Regione ha fornito la documentazione relativa alla rendicontazione degli interventi, presentata dalle Province. Non risulta che la Regione abbia adottato provvedimenti in esito a proprie specifiche verifiche sulle rendicontazioni presentate.

9.3.1 Rendicontazione programmi Provincia autonoma di Trento

Il quadro degli interventi rendicontati dalla Provincia autonoma di Trento alla Regione⁹² riporta i seguenti dati.

⁹² Rendicontazione inviata alla Regione con lettera della P.A.T. n. 258109 del 16.5.2016.

Tabella 49 - Quadro rendicontazione programma Provincia di Trento

RENDICONTAZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO					
PROGRAMMATO		TIPO DI INTERVENTO	EROGATO DA REGIONE 2013-2015	SUDDIVISIONE NEL RENDICONTO DELLA P.A.T.	IMPORTO RENDICONTATO A REGIONE
PROGR AMMA LR 8/2012	a)	62.571.000,00	Cassa del Trentino s.p.a. per finanziamento programmi investimento EELL	62.571.000,00	importi compresi nel rendiconto voce a del progr LR 6/2014
				12.000.000,00	11.585.625,00
	b)	52.282.000,00	Trentino Sviluppo s.p.a. per progetti di sviluppo imprese e territorio	52.282.000,00	importi compresi nel rendiconto voce b del progr LR 6/2014
	c)	60.147.000,00	P.A.T. costituz. fondi di rotazione, fondo Risparmio casa, progetti di sviluppo	60.000.000,00	13.800.000,00
	d)	75.000.000,00	P.A.T. strumenti finanziari	0,00	0,00
		250.000.000,00	totale parziale	174.853.000,00	
PROGR AMMA LR 6/2014	a)	60.000.000,00	Cassa del Trentino s.p.a. per opere pubbliche realizzate dai Comuni trentini	60.000.000,00	89.739.935,38 (comprensivi del rendiconto punto a del progr LR 8/2012)
	b)	40.000.000,00	Trentino Sviluppo s.p.a. per progetti di rafforzamento imprese trentine	40.000.000,00	71.985.571,91 (comprensivi del rendiconto punto b del progr LR 8/2012)
		100.000.000,00	totale parziale	100.000.000,00	
PROGR AMMA LR 22/2015	a)	20.000.000,00	Trentino Sviluppo s.p.a. per progetti di rafforzamento imprese trentine	0,00	0,00
	b)	5.000.000,00	P.A.T. per attivazione strumenti per facilitare l'accesso al credito per le imprese	0,00	0,00
		25.000.000,00	totale parziale	0,00	0,00
		375.000.000,00	TOTALE	274.853.000,00	187.111.132,29

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

Nel dettaglio, la rendicontazione degli importi gestiti da Cassa del Trentino s.p.a. ed individuati alle lettere a) dei programmi LR 8/2012⁹³ e LR 6/2014⁹⁴, costituiti da finanziamento di programmi di investimento degli enti locali, è contenuta in due documenti inviati dalla Regione (forniti dalla Provincia autonoma di Trento per conto di Cassa del Trentino s.p.a.). Dal primo documento

⁹³ In sede di rendicontazione, la Regione ha suddiviso l'intervento lett. a) del programma della LR 8/2012 (corrispondente ad euro 62.571.000,00) in due parti: euro 50.571.000,00 + euro 12.000.000,00.

⁹⁴ Lett. a) del programma LR 6/2014 è di 60 milioni di euro.

(costituito da un tabulato)⁹⁵ risulta che l'importo utilizzato/erogato da Cassa del Trentino s.p.a. per finanziamenti riguardanti interventi di competenza comunale, per investimenti secondo l'art. 11 della LP 36/1993⁹⁶ e per investimenti secondo l'art. 7 della LP 25/2012⁹⁷, è di euro 89.739.935,38 a fronte di euro 110.571.000,00⁹⁸ erogati dalla Regione (euro 50.571.000,00 sulla lett. a) del programma LR 8/2012 e euro 60.000.000,00 sulla lett. a) del programma LR 6/2014). Il secondo documento⁹⁹, relativo alla rendicontazione della lett. a) riguardante erogazioni riferite a contributi per interventi sul patrimonio edilizio esistente secondo l'art. 1 della LP 9/2013¹⁰⁰, espone una rendicontazione per euro 11.585.625,00 su un importo concesso, alle varie Comunità di Valle, di euro 12.000.000,00.

La rendicontazione relativa agli importi gestiti da Trentino Sviluppo s.p.a. (euro 52.282.00,00 sul programma LR 8/2012 e euro 40.000.000,00 sul programma LR 6/2014¹⁰¹), riportata in un unico documento¹⁰², è riferita a 26 interventi realizzati a favore di altrettante imprese per un importo di euro 71.985.571,91 e riguardanti acquisti di beni immobili e quote societarie.

Per quanto riguarda gli interventi in capo alla Provincia autonoma di Trento (erogati dalla Regione 60 milioni di euro), la stessa comunica, nella nota di rendicontazione inviata alla Regione¹⁰³, di aver destinato al Fondo di rotazione 40 milioni di euro, e che, al 16 maggio 2016¹⁰⁴ risultano stipulati

⁹⁵ Allegato A della nota Regione prot. n. 8255 del 18.5.2016.

⁹⁶ L.P. 15/11/1993, n. 36 *Norme in materia di finanza locale* Art. 11 *Fondo per gli investimenti programmati dei comuni*.

⁹⁷ L.P. 27/12/2012, n. 25 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2013)* Art. 7 *Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e definizione dell'ammontare complessivo dei trasferimenti provinciali a favore dei comuni per l'esercizio finanziario 2013*.

⁹⁸ Nel tabulato sono riportati, quale "importo concesso", euro 110.891.397,41, importo che risulta superiore a quanto attribuito (ed erogato) dai programmi approvati dalla Regione, cioè euro 110.571.000,00.

⁹⁹ Allegato B della nota Regione prot. n. 8255 del 18.5.2016.

¹⁰⁰ L.P. 15/05/2013, n. 9 *Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie* Art. 1 *Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di interventi sul patrimonio edilizio esistente*.

¹⁰¹ Il punto del programma approvato ai sensi della LR 22/2015 gestito da Trentino Sviluppo per un importo di 20 milioni di euro non ha ancora avuto erogazioni da parte della Regione.

¹⁰² Allegato C della nota Regione prot. n. 8255 del 18.5.2016.

¹⁰³ Protocollo P.A.T. n. 258109 del 16.5.2016.

¹⁰⁴ Data della lettera P.A.T..

mutui con le banche per circa 24 milioni, di cui 13,8 milioni risultano liquidati. La Provincia non fornisce altri dettagli di rendicontazione sugli importi utilizzati direttamente^{105 106 107}.

9.3.2 Rendicontazione programmi Provincia autonoma di Bolzano

Il quadro degli interventi rendicontati dalla Provincia autonoma di Bolzano (P.A.B.) alla Regione¹⁰⁸ riporta i seguenti dati¹⁰⁹.

¹⁰⁵ Si annota che nella Relazione di Gestione al 31 dicembre 2015 del *Fondo Strategico del Trentino Alto Adige Comparto Trento* (facente parte della documentazione istruttoria), nella parte SITUAZIONE PATRIMONIALE, risultano sottoscritte Quote di Classe B (sono le quote riservate a Provincia autonoma di Trento, a Regione autonoma Trentino Alto Adige e a loro società controllate) per euro 31.883.259,92 (gli importi da richiamare delle Quote di classe B sono pari ad euro 43.116.740,09).

¹⁰⁶ Si annota, inoltre, che in sede di approvazione del programma LR 2012 della Provincia di Trento, avvenuto con delibera regionale n. 115 del 11.6.2013, la Regione dava atto che eventuali somme non utilizzate dalla Provincia per i fini di cui alla *lett. c)* (costituzione fondi di rotazione, fondo Risparmio casa, progetti di sviluppo) possono essere destinati alla *lett. d)* (strumenti finanziari).

¹⁰⁷ Con delibera n. 33 del 16 marzo 2016 la Regione ha disposto la modifica (pur confermando la destinazione delle risorse già impegnate sul bilancio provinciale) della destinazione degli interventi diretti della Provincia autonoma di Trento prevedendo investimenti in settori quali la viabilità, le piste ciclabili e i depuratori, la sanità, la scuola, oltre che ad interventi afferenti gli edifici provinciali.

¹⁰⁸ Rendicontazione inviata alla Regione con lettera della P.A.B. n. 4743 del 22.3.2016.

¹⁰⁹ Nella rendicontazione presentata gli importi delle iniziative in capo ad Alto Adige Finance s.p.a. sono riferiti secondo due criteri: quanto la Società Alto Adige Finance ha programmato di fare (con impegni e/o progetti e/o programmi) e quanto la Società ha effettivamente già utilizzato; per questo la tabella riporta due colonne (IMPORTO RENDICONTATO A REGIONE COME UTILIZZATO/IMPEGNATO e IMPORTO RENDICONTATO A REGIONE).

Tabella 50 - Quadro rendicontazione programma Provincia di Bolzano

RENDICONTO SVILUPPO DEL TERRITORIO - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO						
PROGRAMMATO		TIPO DI INTERVENTO	EROGAZIONI 2013-2015	IMPORTO RENDICONTATO A REGIONE COME UTILIZZATO/IMPE- GNATO	IMPORTO RENDICONTATO A REGIONE	
PROGRAMMA LR 8/2012	delibera 134/2014					
	a)	50.000.000,00	Alto Adige Finance- fondo rotazione investimenti EELF banda larga	30.000.000,00	15.042.000,00	3.069.700,00
				20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00
	b)	5.000.000,00	Alto Adige Finance- fondo rischi per prestazione garanzie per l'export	5.000.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00
	c)	75.000.000,00	Alto Adige Finance- strumenti finanziari art. 1, comma 3	0,00	75.000.000,00	14.969.202,14
	d)	25.000.000,00	Alto Adige Finance- fondo rotazione interventi risanamento e risparmio energetico	25.000.000,00	18.226.848,00	10.054.566,00
	e)	20.000.000,00	Alto Adige Finance- finanziamento progetto "risparmio casa"	20.000.000,00	15.215.308,50	10.582.663,36
	f)	10.000.000,00	Alto Adige Finance- fondo di rotazione per acquisto aree produttive	0,00		0,00
	g)	15.000.000,00	Alto Adige Finance- fondi chiusi aziende su territorio prov.le (mini bond)	0,00		0,00
	h)	5.000.000,00	Alto Adige Finance- concessione di crediti alle imprese (mezzanini)	5.000.000,00	utilizzati per lett e)	0,00
	i)	40.000.000,00	Alto Adige Finance- concessione di credito per finanziamento fondi di rotazione LP 9/1991	40.000.000,00		40.000.000,00
	m)	5.000.000,00	Alto Adige Finance- aumento capitale di rischio consorzi di garanzia	5.000.000,00	utilizzati per lett e)	0,00
	250.000.000,00	totale programma 2012	150.000.000,00			
PROGRAMMA LR 6/2014	delibera 192/2014					
	a)	10.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per investimenti settore agricolo	10.000.000,00		10.933.631,50
	b)	5.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento Comuni acquisizione aree edificabili	5.000.000,00		4.878.513,00
	c)	4.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento fondo di rotazione per interventi patrimonio edilizio	4.000.000,00		0,00
	d)	11.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento fondi di rotazione per incentivazione attività economiche	11.000.000,00		11.000.000,00
		30.000.000,00	totale parziale	30.000.000,00		
	delibera 247/2014					
	a)	20.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti ad opera dei Comuni	0,00		0,00
	b)	10.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento Comuni acquisizione aree edificabili	0,00		0,00
	c)	40.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento fondi di rotazione per incentivazione attività economiche	0,00		0,00
		70.000.000,00	totale parziale	0,00		
		100.000.000,00	totale programma 2014	30.000.000,00		
PROGRAMMA LR 22/2015	delibera 204/2015					
	a)	17.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti nel settore dell'agricoltura	0,00		0,00
	b)	2.000.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti nel settore delle foreste e dell'economia montana	0,00		0,00
	c)	19.712.842,52	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento fondi di rotazione per incentivazione attività economiche	0,00		0,00
	d)	25.752.257,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti nel settore dell'antincendi	0,00		0,00
	e)	4.269.880,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti nel settore della mobilità e per la linea Malles Venosta	0,00		0,00
		1.100.000,00	Provincia autonoma di Bolzano contributi per sciovie	0,00		0,00
	f)	9.343.545,48	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti nel settore dell'edilizia scolastica	0,00		0,00
	g)	2.500.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti nel settore degli impianti sportivi	0,00		0,00
	h)	1.538.212,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti nel settore del servizio giovani	0,00		0,00
		783.263,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti nel settore educazione permanente	0,00		0,00
	i)	500.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti nel settore dell'ambiente	0,00		0,00
	j)	500.000,00	Provincia autonoma di Bolzano per finanziamento investimenti nel settore della natura e del paesaggio e sviluppo del territorio	0,00		0,00
	85.000.000,00	totale programma 2015	0,00			
		135.000.000,00	TOTALE	180.000.000,00		118.978.276,00

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

Scorrendo le varie voci di intervento, secondo quanto comunicato in istruttoria dalla Regione, si osserva quanto segue.

La rendicontazione presentata alla Regione per gli importi gestiti da Alto Adige Finance spa – A.A.F.- (tutti facenti capo agli interventi compresi nel programma della LR 8/2012 per un importo complessivo di 250 milioni di euro) contiene le seguenti informazioni:

- interventi lett. a) programma LR 8/2012: euro 3.069.700,00 (la P.A.B. comunica che sono stati deliberati mutui per euro 15.042.000,00) riportati in un prospetto dettagliato degli importi erogati¹¹⁰ ai singoli Comuni, cui vanno sommati 10 milioni di euro erogati (i progetti in liquidazione sono per 20 milioni di euro) per progetti sul fondo di rotazione a favore dei Comuni (informazione non supportata da documentazione specifica¹¹¹);
- interventi lett. b) programma LR 8/2012: la P.A.B. comunica che è stato costituito il fondo export con la sottoscrizione della convenzione fra Provincia, Cassa di Risparmio di Bolzano e ÖKB. *“A favore del conto corrente Export della Provincia presso la Cassa di Risparmio di Bolzano sono stati versati € 5.000.000 all’inizio del 2014, di cui € 1.500.000 sono stati riversati in data 10 febbraio 2015 su un conto corrente della società, impegnati e rimasti a disposizione per il progetto. Al 31.12.2015 risultano garanzie emesse e non scadute per un impegno complessivo pari a 3.521.520...”*¹¹²;
- interventi lett. c) del programma LR 8/2012: sebbene la Regione non abbia erogato fondi specificatamente destinati all’intervento per l’acquisizione di strumenti finanziari ex art. 1, c. 3, della LR 8/2012, la stessa Regione comunica che la P.A.B. ha utilizzato, per questa voce di spesa, i 5 milioni erogati per la voce h) e i 5 milioni erogati per la voce m) del programma LR 8/2012¹¹³. La Provincia di Bolzano, sempre nella nota inviata in sede di rendiconto alla Regione, specifica che in data 12.1.2015 Alto Adige Finance s.p.a. ha sottoscritto quote del Fondo Strategico per 75 milioni di euro¹¹⁴ (importo previsto in sede di programmazione) e che *“Nel corso dell’anno 2015 la società Alto Adige Finance s.p.a. ha versato alla Finint¹¹⁵ euro 14.959.202,17 [10 milioni dei quali sono riconducibili alle risorse concesse dalla Regione sulle*

¹¹⁰ Allegato prospetti allegati lettera contenente la rendicontazione progetto fondo rotazione banda larga Comuni.

¹¹¹ Vedi lettera PAB n. 4743 del 22.3.2016.

¹¹² Da nota 4743 del 22.3.2016 della P.A.B..

¹¹³ La delibera regionale n. 183/2013 *Approvazione del programma di utilizzo del fondo di sviluppo territoriale, per la provincia di Bolzano* (programma 2012), al punto 2 del deliberato, dà atto che eventuali somme non utilizzate da A.A.F. per i fini di cui alla lettera d) (si riunificavano nella lettera d) vari interventi che sono stati, in seguito, distribuiti in lettere che vanno da d) a m)) potranno essere destinati agli interventi di cui alla lettera a) (banda larga) e alla lettera c) (strumenti finanziari).

¹¹⁴ La sottoscrizione era stata deliberata da A.A.F. nella seduta del 5 dicembre 2014.

¹¹⁵ Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. (Finint) di Conegliano (Treviso) aggiudicataria della gara per l’individuazione della SGR.

voci lett. h) e lett. m)] per richiami parziali degli impegni relativi al primo periodo di sottoscrizione....”¹¹⁶;

- interventi lett. d) del programma LR 8/2012: “Vengono concessi finanziamenti per ristrutturazioni edilizie ed energetiche sulla base dell’importo teorico delle deduzioni fiscali secondo la normativa statale per interventi di edilizia privata¹¹⁷”; l’istruttoria delle pratiche è svolta dalla Provincia, mentre A.A.F. pubblica le erogazioni dei mezzi finanziari (a titolo di rendicontazione sono stati inviati gli elenchi dei beneficiari e i relativi importi). Al 31.12.2015 risultano impegni per progetti in liquidazione per euro 18.226.848 e importi liquidati per euro 10.054.566,00¹¹⁸;
- interventi lett. e) del programma LR 8/2012: il progetto ha l’obiettivo di stimolare il privato al risparmio nei fondi di pensione complementare, a garanzia per l’accesso ad un finanziamento agevolato per acquisto, costruzione, ristrutturazione della prima casa¹¹⁹. Al 31.12.2015 risultano, come da elenchi dettagliati inviati a titolo di rendicontazione, impegni per euro 15.215.308,50 e liquidazioni effettuate per euro 10.582.663,35 (con rientri pari ad euro 71.834,21¹²⁰);
- interventi lett. l)¹²¹ del programma LR 8/2012: nella lettera che la P.A.B. invia alla Regione si informa che, per sostenere la liquidità delle imprese locali, la Alto Adige Finance spa “...ha sottoscritto la convenzione¹²² in data 26 giugno 2014 e trasferito¹²³ € 40.000.000,00 utilizzati per il sostegno di investimenti nei seguenti settori: 7% mobilità, 8% agricoltura, 11% industria, 13% commercio, 15% artigianato, 46% per il turismo. E’ prevista la restituzione in 9 rate a partire dal 2017”¹²⁴.

¹¹⁶ Quanto comunicato dalla Regione è confermato dalla Relazione di Gestione al 31 dicembre 2015 del *Fondo Strategico del Trentino Alto Adige Comparto Bolzano* (facente parte della documentazione istruttoria) che, nella SITUAZIONE PATRIMONIALE, riporta: importi sottoscritti Quote di Classe B (sono le quote riservate a Provincia autonoma di Bolzano, a Regione autonoma Trentino Alto Adige e a loro società controllate): euro 14.959.202,17; importi da richiamare Quote di classe B: euro 60.040.797,83.

¹¹⁷ Da nota P.A.B. n. 4743 del 22.3.2016.

¹¹⁸ Importo comunicato dalla Regione nell’allegato D.

¹¹⁹ Vedi lettera P.A.B. 4743/22.3.2016.

¹²⁰ Importo riferito nella lettera P.A.B. n. 4743 del 22.3.2016.

¹²¹ Nella nota della P.A.B. la rendicontazione dell’intervento è individuata con la lettera f); non è supportata da documentazione specifica.

¹²² Non è individuabile il secondo soggetto coinvolto nella convenzione.

¹²³ Non sono desumibili i destinatari del trasferimento.

¹²⁴ La lettera informa anche che “Con la delibera della Giunta provinciale n. 48 del 26 gennaio 2016, € 35.000.000 relativi a progetti non ancora avviati sono stati destinati rispettivamente per € 20.000.000 al progetto Fondo rotazione Risparmio Casa e € 15.000.000 al progetto fondo rotazione risanamento Detrazioni fiscali”.

Passando agli importi gestiti direttamente dalla Provincia autonoma di Bolzano la Provincia medesima comunica¹²⁵ alla Regione l'utilizzo dei 30 milioni erogati dalla Regione sul programma LR 6/2014 (interventi approvati con la delibera regionale 192/2014) nei seguenti importi: euro 10.933.631,50¹²⁶ per contributi in c/capitale nel settore dell'agricoltura, euro 4.878.513,00 per l'edilizia agevolata¹²⁷ e euro 11.000.000,00 per Fondi di rotazione agricoltura e artigianato.

Con la stessa nota la Provincia comunica alla Regione (e correda di prospetto¹²⁸ riportante dettagli relativi agli impegni provinciali): *“Con riferimento invece ai fondi erogati ai sensi delle delibere di Giunta Regionale n. 247 del 10/12/2014 e n. 204 del 19/11/15, si conferma che, ad esclusione degli investimenti per il settore dell'agricoltura (lettera a) 17 milioni di euro), i fondi sono stati interamente impegnati”*.

Al riguardo si precisa che la Regione, a tutto il 2015, non ha erogato alcuna somma sulle due delibere regionali citate nella lettera della Provincia (delibere 247/2014 e 204/2015).

9.4 Valutazioni, osservazioni e criticità relative al Capitolo 13200000 - investimenti strategici per lo sviluppo del territorio

Con l'art. 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8, come integrato dall'art. 1 della legge regionale 24 luglio 2014, n. 6, la Regione ha promosso un progetto finalizzato di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio regionale attraverso l'erogazione di crediti ventennali alle Province autonome, o alle società controllate dalle stesse. L'articolo 1 della predetta legge prevede, in particolare, che

- la Regione promuove un 'Progetto di sviluppo del territorio' finalizzato al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio regionale
- anche attraverso iniziative promosse in collaborazione con altri enti pubblici, società da essi controllate, fondi pensione territoriali, soggetti autorizzati all'esercizio del credito e altri soggetti istituzionali
- la Regione, di intesa con le Province, concorre alla promozione ed al sostegno di fondi che perseguano lo sviluppo del territorio di ciascuna Provincia e che, a tal fine,

¹²⁵ Allegato della rendicontazione presentata dalla Regione, denominato *lettera PAB* (non rinvenibili protocollo e data), in cui si rinvenivano gli estremi degli impegni effettuati sul bilancio provinciale.

¹²⁶ La lett. a) del programma in questione quantifica l'intervento in 10 milioni di euro.

¹²⁷ L'importo è così suddiviso (per oggetto): euro 567.017,00 Risanamento convenzionato, euro 3.040.281,00 Concessione al Comune acq. Arre edificabili e infrastrutture, euro 1.271.215,00 Contributi risanamento della prima casa.

¹²⁸ Allegato denominato *Tabella utilizzo fondi Sviluppo del Territorio 2015*.

- la Regione può acquisire partecipazioni o effettuare conferimenti o apporti di risorse in soggetti o organismi di investimento collettivo del risparmio che investano il patrimonio in strumenti finanziari emessi da soggetti operanti nel territorio della Regione. Gli interventi della Regione devono essere rivolti ad organismi di investimento collettivo del risparmio non speculativi, sottoposti a forme di vigilanze e a obblighi di trasparenza, la cui politica di investimento, nel rispetto dei requisiti anche di sicurezza e dei profili di rischio/rendimento fissati ai sensi della legge regionale, sia rivolta, anche attraverso fondi di rotazione, a progetti di crescita, rafforzamento patrimoniale, innovazione ed internazionalizzazione delle imprese operanti sul territorio della Regione, nonché a progetti di sviluppo dei medesimi territori.
- Per le predette finalità la Regione può altresì effettuare concessioni di credito anche infruttifere in favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano o di società controllate dalle Province medesime della durata massima - di venti anni. La delibera regionale n. 77 del 23 aprile 2013, che attua la predetta norma, prevede la restituzione alla scadenza: *“punto 8: alla scadenza della durata delle concessioni le Province e le società controllate dalle stesse dovranno restituire in unica soluzione alla Regione l'importo delle corrispondenti concessioni di credito di cui al presente provvedimento”*).

Riguardo a tale Progetto di sviluppo del territorio si devono innanzitutto evidenziare le specifiche osservazioni già formulate nell'ambito del giudizio di parificazione del Rendiconto generale 2014 della Regione (cfr. Relazione allegata alla Decisione n.1/2015 delle SS.RR. della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige/Südtirol), e nella deliberazione n. SRCTAA/24/2015/FRG della Sezione regionale di controllo, sede di Trento, della Corte dei conti, riguardante il Bilancio di Previsione 2015 della Regione, alle quali comunque si fa rinvio. In sintesi, si evidenzia che le Sezioni riunite (e, in sede di esame del Bilancio di Previsione 2015, la Sezione regionale di controllo, sede di Trento) hanno osservato la necessità di adeguare sia l'articolo 1 della legge regionale 8/2012 e sue successive modifiche, che le deliberazioni della Giunta regionale attuative, relative al Progetto di sviluppo del territorio, in particolare con riferimento ai seguenti aspetti:

1. Si è constatato che l'articolo 1 della legge regionale 8/2012 è stato modificato limitatamente alla previsione della facoltà, e quindi non dell'obbligo, della Regione di definire il proprio intervento a favore delle Province autonome come concessione di credito; rileva pertanto la necessità di modificare la legge regionale e conseguentemente di regolare il rapporto Regione – Province mediante la definizione di un contratto di mutuo, come evidenziato nella pronuncia della Sezione di Trento sul bilancio di previsione 2015 (cfr. in tal senso anche delibera 24/2015 della SRC sede di Trento).

2. Si è riscontrata, oltre alla inadeguatezza complessiva degli elementi che la Regione ha potuto fornire nel corso dell'istruttoria sul rendiconto 2014, la mancanza di chiare e precise definizioni delle tipologie di intervento ammissibili, i requisiti di ammissibilità, i criteri e le modalità che disciplinano l'utilizzo delle risorse finanziarie concesse a credito, nonché della procedura di rendicontazione. Conseguentemente si è rilevata la necessità di modificare le originarie deliberazioni concernenti le modalità di attuazione dell'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 2012 (intervento per lo sviluppo territoriale); in tal modo ridefinendo, in coerenza con i parametri normativi e giurisprudenziali evidenziati dalle Sezioni Riunite per il Trentino Alto Adige della Corte dei conti nell'ambito dei giudizi di parificazione dei rendiconti 2014 della Regione e delle Province autonome, le tipologie di intervento ammissibili, i requisiti di ammissibilità, i criteri e le modalità che disciplinano l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate mediante concessione di credito, nonché le relative rendicontazioni.

3. I principali parametri normativi evocati nell'ambito delle pronunce citate sono in sintesi i seguenti:

- a. i Trattati UE e i regolamenti europei, gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione e la legge n. 350/2003 (Legge finanziaria per il 2004) e sue ss.mm., con particolare riferimento all'articolo 3, commi da 16 a 21, in materia di pareggio del bilancio delle amministrazioni pubbliche e in ordine ai vincoli, limiti e divieti posti all'utilizzo delle risorse finanziarie acquisite mediante indebitamento, da parte delle regioni e degli enti locali. Norme che si applicano anche alla Regione e alle Province autonome (cfr. disposizione del comma 21 del medesimo articolo 3).
- b. i Trattati UE e i regolamenti europei nonché le norme statali correlate in materia di finanza, strumenti finanziari e tutela del risparmio, tutela della concorrenza e aiuti di stato;
- c. i principi dell'ordinamento relativi a uguaglianza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e accessibilità agli atti delle pubbliche amministrazioni.

Al riguardo si rammenta che la legge 350/2003, articolo 3, al comma 16 prevede che le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Il comma 21 precisa che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori. Il comma 17 individua le forme di indebitamento prese in

considerazione dalla legge, compresi i mutui; il comma 18 elenca le tipologie di investimento ammissibili:

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose; f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; g) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni; h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

Infine, il comma 19 dispone che gli enti individuati dal comma 16 non possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.

Si rammenta inoltre che nella deliberazione 24/2015/VGS della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, sede di Trento, relativa al Bilancio di previsione 2015 della medesima Regione, è stato evidenziato che il D.L. n. 112/2008 e sue successive modificazioni, all' articolo 62, comma 2, prevede, tra l'altro, che alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano [...] è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica

soluzione alla scadenza (cosiddetto *bullet*). Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.

Tutti i divieti, limiti ed obblighi sopra evidenziati alla lettera a), come sopra illustrati, riguardano più direttamente le Province autonome, ma è la Regione che ha dettato le regole (legge regionale 8/2012 e delibere attuative) per la concessione di credito alle medesime Province.

Infine si evidenzia che sull'articolo 1 della legge regionale 8/2012, erano state sollevate obiezioni, con nota del 5 dicembre 2012, dalla Ragioneria Generale dello Stato (in sede di valutazione del Ragioniere Generale dello Stato sul disegno di legge regionale "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Trentino-Alto Adige"), che manifestava "...fortissime perplessità in ordine alla possibilità della Regione di concorrere alla promozione e al sostegno di fondi per lo sviluppo del territorio di ciascuna provincia attraverso l'acquisizione di partecipazioni azionarie in organismi che investono direttamente o indirettamente in tali finalità, nonché sulla prevista concessione di credito infruttifero in favore delle province autonome o di società controllate dalle medesime province", anche con riferimento alle disposizioni in materia di aiuti di Stato.¹²⁹ Al riguardo questa Corte evidenzia come l'avviso del Ministero non fa che confermare, come sottolineato da questa Corte in altre parti di questa disamina, l'importanza degli obblighi di comunicazione alle Autorità comunitarie del regime di aiuto in parola, posto che la verifica del rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e sulla tutela della concorrenza spetta, ai sensi del trattato UE, alla Commissione europea, alla quale pertanto deve essere trasmessa l'integrale documentazione (leggi, delibere, decreti).

Conseguentemente nella fase istruttoria dell'attuale procedimento riguardante il giudizio di parificazione del Rendiconto generale 2015, è stato chiesto alla Regione di illustrare, relativamente al Capitolo 13200000 (investimenti strategici per lo sviluppo del territorio), allegando idonea documentazione probatoria, le modalità con le quali la Regione ha provveduto al recepimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti, finalizzate al superamento delle criticità evidenziate. In tale sede si è fatto riferimento alle misure adottate riguardo all'aggiornamento delle disposizioni normative e degli atti, riguardanti gli investimenti per lo sviluppo del territorio, con riguardo, in particolare:

- i) alla regolazione del rapporto giuridico tra Regione e Province autonome, o loro enti strumentali, con uno specifico contratto di mutuo (cfr. paragrafo "Progetto sviluppo del territorio"

¹²⁹ 1) Fonte: relazione di minoranza al disegno di legge regionale n. 12/XV, nonché risposta del 9 giugno 2014 (Id Doc 2385204 del 10/06/2014), in esito all'interrogazione scritta n. 39/XV del 16 maggio 2014.

in premessa e punto 2 della delibera n. 24/2015/FRG della Sezione di controllo della Corte dei conti, sede di Trento);

ii) all'adeguamento degli atti amministrativi e dei contratti agli obblighi e limiti previsti dai Trattati, dai regolamenti europei, dalle norme della Costituzione e dalle norme di legge statale soprarichiamate;

iii) alla registrazione dell'incremento patrimoniale della Regione, delle Province, o dei rispettivi enti strumentali, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie del capitolo 13200.000 (cfr. p.to 13.2.1 della relazione allegata alla decisione 1/2015/PARI delle SS.RR. per il Trentino Alto Adige/Südtirol). Si è chiesto, inoltre, di fornire i dati del Conto del patrimonio 2015 secondo quanto previsto dal Regolamento (Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013 (SEC 2010) per la Regione e le Province, nonché alle norme di cui agli articoli 2423-ter e seguenti del Codice civile per le Società regionali o provinciali;

iv) alla disciplina (criteri, modalità e procedure) della rendicontazione da parte delle Province autonome anche per i loro enti strumentali;

v) all'adeguamento ed integrazione dei provvedimenti riguardanti gli strumenti finanziari, anche con riferimento alle Norme del Regolamento di gestione del Fondo, di cui al comma 3 dell'art. 1 della l.r. n. 8/2012, (cfr. paragrafi 6.3.3.1 e 13.2.1 della relazione allegata alla deliberazione 1/2015/PARI delle SS.RR. per il TAA/S).

In data 5 maggio 2016, con nota n. 1074 5/5/2016-SC-TN del Magistrato istruttore, sono stati richiesti alla Regione precisazioni e chiarimenti riguardanti, tra l'altro, anche il Fondo di cui al capitolo 13200000 delle Uscite. Le predette richieste istruttorie sono state successivamente integrate con ulteriore lettera del Magistrato istruttore (n. 1113 del 19 maggio 2016) con la quale, dopo apposita audizione istruttoria a livello tecnico del 18 maggio, sono stati chiesti ulteriori elementi chiarificatori e documentazione.

La Regione, nell'ambito della prima risposta a carattere complessivo, fornita con lettera n. 4434/p del 15 marzo 2016 (protocollo Sezione Corte dei conti n. 775-15/03/2016-SC-TN-U09-41), ha comunicato, con riferimento all'argomento *de quo*, quanto segue:

“Recepimento delle osservazioni finalizzate al superamento delle ulteriori criticità evidenziate dalle Sezioni Riunite per il Trentino Alto Adige/Südtirol, nel giudizio di parifica del Rendiconto 2014 (Decisione n. 1/2014/PARI e relazione allegata).

Con legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 e successive integrazioni, la Regione sostiene un progetto finalizzato al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio regionale anche attraverso

iniziative promosse con altri enti pubblici, società controllate, fondi pensione territoriali, soggetti autorizzati all'esercizio del credito ed altri soggetti.

In merito all'attuazione della legge e a tutte le operazioni precedenti e conseguenti all'avvio del progetto di cui sopra, si rimanda a quanto comunicato a codesta Corte dei Conti con nota 5 marzo 2015 in risposta alla nota prot. n. 0000084-05/02/2015-SC_TN-U09-p concernente l'Attività istruttoria ai fini della parifica del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014.

Per quanto riguarda l'esercizio 2015, si fa presente che l'art. 3 della legge regionale 3 agosto 2015, 22, recante "Disposizioni per la variazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015- 2017 della Regione (legge finanziaria) ha autorizzato un ulteriore stanziamento pari ad euro 110.000.000,00 sul capitolo 13200.000, capitolo sul quale sono imputate le spese per gli interventi in questione.

Il medesimo articolo prevede altresì che l'intera somma sia ripartita tra le due Province rispettivamente per euro 25.000.000,00 a favore della Provincia di Trento e per euro 85.000.000,00 a quella di Bolzano, precisando nel contempo che alla copertura dell'onere di cui sopra si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo dell'esercizio finanziario 2014. Le relative modifiche al bilancio regionale sono state apportate con la legge regionale 3 agosto 2015, n. 23.

L'assegnazione delle rispettive somme ed il conseguente impegno sul cap. 13200.000 (corrispondente alla prima fase della gestione delle spese), sono stati disposti con deliberazioni della Giunta regionale, quale organo competente in materia, come di seguito specificato:

- Deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 19 novembre 2015- euro 25.000.000,00 alla Provincia di Trento di cui euro 20.000.000,00 a favore di Trentino Sviluppo S.r.l. e 5.000.000,00 direttamente alla Provincia di Trento.

- Deliberazione della Giunta regionale n. 204 del 19 novembre 2015 - euro 85.000.000,00 alla Provincia di Bolzano.

I presupposti per l'assegnazione di tali fondi sono costituiti dalla normativa che promuove il progetto relativo allo sviluppo del territorio, dalla documentazione presentata dalle Province, e dalla conseguente valutazione da parte dell'Amministrazione regionale. La documentazione relativa al programma, anche stralcio, riporta le tipologie di intervento a cui è finalizzato l'utilizzo delle risorse stesse, l'entità delle somme da assegnare rispettivamente alla Provincia e/o alle società controllate dalla stessa, le modalità di utilizzo e i tempi di attivazione degli interventi, così come previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 22 del 3 agosto 2015 sopra citata.

I provvedimenti pertanto riportano tutti gli elementi sopra descritti, nonché le modalità per l'erogazione delle somme, da liquidarsi compatibilmente con la disponibilità di cassa.

Nel corso del 2015 non è stata liquidata alcuna somma e pertanto lo scostamento tra quanto preventivato in bilancio sul capitolo 13200.000 e il relativo consuntivo è pari all'intero importo previsto in bilancio e ammontante ad euro 110.000.000,00.

In merito alle concessioni di credito già deliberate dalla Giunta nel corso del 2014, si fa presente invece che nel corso del 2015, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 6 del 24 luglio 2014 sono state erogate le seguenti somme, a favore dei sotto specificati soggetti:

- euro 10.000.000,00 a favore di Trentino Sviluppo S.p.A. — Decreto del Presidente della Regione n. 51 del 12 marzo 2015

- euro 60.000.000,00 a favore di Cassa del Trentino S.p.A. - Decreto del Presidente della Regione n. 58 del 27 marzo 2015.

Alla liquidazione delle spese, corrispondente alla seconda fase della gestione delle stesse, in questo caso provvede il Presidente della Giunta regionale che si assume la responsabilità in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari alla stessa in base alla legge, all'atto dell'impegno e agli eventuali atti successivi. Provvede inoltre a richiedere all'Ufficio Bilancio l'emissione del titolo di pagamento che costituisce la terza e ultima fase della gestione delle spese. I mandati di pagamento, forniti dall'Ufficio Bilancio, sono allegati alla presente.

Le copie degli atti di impegno e di liquidazione sopra specificati e che si allegano alla presente, riportano la prescritta attestazione di regolarità contabile e sono corredate della relativa documentazione giustificativa.

Sulla base delle osservazioni formulate da codesta Corte sull'argomento, al fine di coordinare la gestione tra le due Province, monitorare l'andamento e l'utilizzo dei fondi assegnati dalla Regione e regolamentare in maniera univoca la rendicontazione dei vari investimenti, anche per la gestione del "Fondo strategico per lo sviluppo del territorio" l'Amministrazione regionale ha adottato la stessa procedura seguita per il Fondo unico; oltre ad un costante confronto per le vie brevi, sono stati attivati degli incontri sia con i responsabili e i funzionari regionali coinvolti nella questione e, specificatamente, il 24 febbraio 2015, sia congiuntamente con tutti i rappresentanti dei soggetti che si occupano direttamente degli investimenti e specificatamente il 3 dicembre 2015 il 13 gennaio 2016 e il 18 febbraio 2016.

In quest'ultima data in particolare, la [...] Direttrice di AA Finance di Bolzano e il responsabile della gestione [...] hanno illustrato direttamente ai responsabili regionali il resoconto dei progetti attivati e dell'attività svolta fino ad ora.

Tali incontri hanno lo scopo di uniformare la gestione del fondo in conformità alla legge e alle osservazioni formulate da codesta Corte e di condividere le procedure, modalità, tempistica e grado di dettaglio della rendicontazione da presentare pro futuro.

Da ultimo si osserva che la Provincia autonoma di Trento in ossequio alle osservazioni mosse dalla Corte e sulla base degli incontri istituzionali organizzati per concordare le modalità per la gestione delle risorse regionali, con deliberazione n. 207 del 26 febbraio 2016 ha provveduto a modificare i programmi di utilizzo delle risorse assegnate per lo sviluppo del territorio negli esercizi 2013 e 2015. In particolare si prevede di destinare i 25.000.000,00 di euro autorizzati sul bilancio provinciale negli esercizi 2016 e 2017 alla realizzazione di opere pubbliche nell'ambito della viabilità, delle piste ciclabili, dei depuratori, della sanità e della scuola, nonché ad interventi afferenti gli edifici provinciali. Tali modifiche saranno recepite dalla Giunta regionale nella seduta del 16 marzo 2016.

Ulteriori informazioni sono contenute nella tabella di sintesi di cui all'ALLEGATO C."

Con riferimento alla seconda richiesta istruttoria, l'Amministrazione regionale ha risposto con lettera n. 8025/12/05/2016-P del 12 maggio u.s., facendo presente che:

"Capitolo 13200.000 (riguardante investimenti strategici per lo sviluppo del territorio)

Con riferimento alle misure che l'Ente sta adottando riguardo all'aggiornamento delle disposizioni normative e dei provvedimenti, anche di carattere generale, concernenti gli investimenti per lo sviluppo del territorio, di cui all'art. 1 della legge regionale n.8/2012 e ss.mm. e i conseguenti atti finalizzati alla verifica dell'utilizzo delle assegnazioni finanziarie concesse a favore delle Province e dei loro enti strumentali, si comunica in primo luogo che l'Amministrazione regionale, nell'ottica di procedere nella gestione dei fondi mediante una partecipazione condivisa e sinergica da parte delle due Province, in data 16 gennaio 2016 ha richiesto alle stesse di collaborare per affrontare in modo costruttivo le criticità riscontrate ed evidenziate nelle osservazioni di codesta onorevole Corte dei Conti.

La Regione ha quindi chiesto alle due Province la disponibilità delle proprie strutture e la Provincia di Trento, in risposta a questo, ha incaricato il proprio Comitato legislativo di esaminare ed approfondire tutte le tematiche oggetto dei rilievi ed in particolare gli aspetti che riguardano:

- l'eventuale necessità di regolamentare il rapporto giuridico tra Regione e Province autonome, o loro enti strumentali mediante uno specifico contratto;*
- il rispetto dell'ordinamento europeo in materia di tutela della concorrenza e degli aiuti di Stato;*
- il rispetto dell'ordinamento in materia di trasparenza, non discriminazione, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;*
- la gestione del rischio degli investimenti previsti;*
- il rispetto delle norme costituzionali ed ordinarie in materia di pareggio di bilancio e vincoli di indebitamento ed in particolare degli articoli 91, 97 e 119 della Costituzione, dell'articolo 10 della legge 243/2012, dai commi da 16 a 21 ter della legge n. 350/2003 e succ. mod., dell'art. 62 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014.*

Le considerazioni contenute nel documento elaborato dal suddetto Comitato, che dovrebbe pervenire in tempi brevi, saranno debitamente analizzate e costituiranno anch'esse la base per l'eventuale aggiornamento delle disposizioni normative e dei provvedimenti attualmente in vigore.

Tra l'altro, per quanto riguarda il tema degli aiuti di stati si rimanda anche a quanto precedentemente comunicato a codesta onorevole Sezione di controllo con precedenti note e, in particolare, con nota prot. n. 0011264/P del 18 giugno 2015.

In secondo luogo, per quanto riguarda le risorse destinate agli investimenti strategici per lo sviluppo del territorio, si fa presente che il relativo incremento è stato contabilizzato tra le concessioni di credito; le stesse costituiscono un incremento delle attività ed in particolare dei crediti. A tale proposito si veda l'allegato 3 del Rendiconto generale nel quale sono evidenziate le variazioni avvenute nel corso dell'anno 2015.

Inoltre, con riferimento alla necessità di ridefinire la disciplina della rendicontazione da parte delle Province autonome e dei loro enti strumentali incaricati dell'attuazione degli interventi in questione, stabilendo in particolare criteri, modalità, procedure, e tempi di presentazione dei rendiconti medesimi, si fa presente che sono sempre numerosi i contatti con le due Province e con i rappresentanti delle società strumentali, realizzati sia per le vie brevi attraverso e-mail nonché attraverso l'organizzazione di appositi incontri. Tale procedura, peraltro già avviata nel corso del 2015 e che prosegue nel corrente anno, è stata introdotta anche a seguito delle osservazioni mosse da codesta onorevole Corte dei Conti e consente un continuo monitoraggio dell'andamento e l'utilizzo dei fondi nonché di tarare e verificare quali possano essere le modalità da applicare nella predisposizione di reporting e documentazione dettagliata tale da consentire una puntuale verifica finalizzata ad accertare la rispondenza di quanto realizzato a quanto disposto dalla legge regionale e dalle successive deliberazioni attuative emanate dalla Giunta regionale.

L'Amministrazione regionale, anche a seguito di questi proficui incontri, sta valutando tutti gli aspetti da regolamentare mediante l'adozione di un apposito provvedimento tenendo conto delle criticità evidenziate da codesta Corte e di quelle riscontrate dalla scrivente.

A tale proposito, per quanto concerne la rendicontazione degli investimenti effettuati dalle Province e dai loro enti strumentali, si osserva che nel corso dell'anno 2015, la Regione non ha erogato alcuna somma riguardante le concessioni di credito deliberate dalla Giunta regionale per tale anno; in data 11 maggio 2016 si è comunque provveduto a sollecitare nuovamente i soggetti interessati ad inviare documentazione attestante la situazione degli investimenti realizzati con l'impiego dei fondi regionali nell'anno in questione.

Da ultimo si fa presente che anche in merito alle osservazioni mosse in ordine all'eventuale adeguamento ed integrazione dei provvedimenti riguardanti gli strumenti finanziari di cui al comma 3, dell'art. 1 della legge regionale n. 8/2012, l'Amministrazione sta attendendo il parere richiesto al Comitato legislativo della Provincia di Trento per analizzarne il contenuto e per adottare i provvedimenti del caso.

Anche per la gestione degli strumenti finanziari di cui in parola, così come per la gestione dei fondi per gli investimenti strategici, sono stati organizzati delle riunioni congiunte tra tutti i soggetti coinvolti nella materia, per sviscerare eventuali criticità riscontrate e concordare eventuali decisioni, che hanno avuto luogo il 13 novembre 2015 e il 23 novembre 2015 ed il 18 febbraio 2016.

Quest'ultimo incontro in particolare, promosso dalla Regione e al quale hanno partecipato la società e i sottoscrittori del Fondo (Provincia di Trento, Alto Adige Finance e Laborfonds) ha avuto lo scopo di verificare e di chiarire la portata delle modifiche, meramente interpretative, proposte in ordine alle variazioni intervenute nel Regolamento di gestione del fondo ed apportate dal Consiglio di Amministrazione della Società Finanziaria Internazionale Investments SGR in data 26 giugno 2015, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 26.1 del Regolamento e necessarie principalmente all'adeguamento alla Direttiva AIFM.

Tali modifiche risultano in linea con il documento indicante i principali termini e condizioni del term sheet del fondo relativo al bando di gara e si rendono necessarie per rendere maggiormente intellegibile il regolamento del fondo al fine di permettere la chiusura contabile dei NAV dei Comparti del fondo al 31 dicembre 2015, oltre che i futuri esercizi contabili. Le stesse consentono altresì di agevolare le consuete verifiche svolte dalla banca depositaria del fondo e dagli organi di controllo quali la società di revisione.

In merito a quanto sopra la Giunta regionale ha espresso il proprio parere con deliberazione n. 29 del 2 marzo 2016."

Infine, con lettera n. 8255/P del 18 maggio 2016, l'Amministrazione regionale ha fatto pervenire ulteriore copiosa documentazione, riguardante:

"- Analisi rilasciata dalla Società Prometeia advisor sim. Nell'ambito dell'istruttoria afferente la verifica circa la compatibilità degli interventi attivati con il Fondo strategico per il Trentino Alto Adige con la disciplina sugli aiuti di Stato si è ritenuto opportuno acquisire anche tale documento. In esso sono contenute le valutazioni necessarie per dimostrare che le operazioni di investimento effettuate dal Fondo Strategico avvengono alle normali condizioni di mercato, ossia alla pari di qualunque altro organismo di gestione collettiva del risparmio e secondo criteri orientati al profitto.

- Parere sulla situazione del Fondo strategico in relazione alle criticità sollevate da codesta onorevole Corte dei Conti e redatto dal prof. avv. Giandomenico Falcon, la prof. Barbara Marchetti e il prof. avv. Franco Mastragostino;

- Relazione rilasciata dalla Società Finanziaria Internazionale SGR S.p.A. in ordine alla gestione del Fondo strategico del Trentino Alto Adige e riguardante i comparti di Trento e Bolzano;

- Prospetto concernente la rendicontazione dei fondi utilizzati per gli investimenti per lo sviluppo del territorio, di cui all'art. 1 della legge regionale n. 8/2012 e succ. mod., rispettivamente dalla Provincia di Trento, dalla Provincia di Bolzano e dai rispettivi enti strumentali;

- Nota prot. n. RATAA/8181 del 17 maggio 2016 riguardante la rendicontazione fornita dalla Provincia di Trento in merito alle concessioni di credito di cui all'art. 1 della legge regionale n.

8/2012 e succ. mod. e relativi allegati;

- Nota prot. n. RATAA/4743 del 22 marzo 2016 della Provincia di Bolzano, relativa alla rendicontazione degli utilizzi effettuati dalla Società Südtiroler Finance S.p.a. in merito alle concessioni di credito di cui all'art. 1 della legge regionale n. 8/2012 e succ. mod.;

- Nota prot. n. RATAA/8150 del 16 maggio 2016 riguardante la rendicontazione fornita dalla Provincia di Bolzano in merito alle concessioni di credito di cui all'art. 1 della legge regionale n. 8/2012 e succ. mod. e relativi allegati.”

In riferimento alla suddetta documentazione va precisato che: a) delle rendicontazioni presentate dalle Province autonome, anche con riferimento agli utilizzi del Fondo e relative analisi si tiene conto nel paragrafo 9.3; b) del parere rilasciato dal Comitato legislativo della Provincia autonoma di Trento si dà conto nei punti che seguono.

Vanno ora messi in evidenza gli interventi posti in essere dalla Regione, con riferimento al Piano per lo sviluppo territoriale di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 8/2012, e in relazione alle già richiamate osservazioni formulate dalle Sezioni Riunite per il TAA/S e dalla Sezione regionale di controllo di Trento, avendo riguardo sia agli interventi legislativi che agli atti amministrativi posti in essere nel 2015.

a) Gli interventi legislativi posti in essere dalla Regione con riferimento al Piano per lo sviluppo territoriale di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 8/2012.

La Legge regionale 3 agosto 2015, n. 22 (Legge finanziaria di assestamento del Bilancio di previsione 2015), all'articolo 3 ha disposto lo stanziamento di ulteriori ingenti risorse finanziarie (pari a 110 milioni di euro), ripartendole in 25 milioni da assegnare alla Provincia autonoma di Trento ed 85 alla Provincia autonoma di Bolzano. Tali risorse finanziarie sono destinate ad interventi di sviluppo del territorio realizzati attraverso fondi di rotazione, nonché per concessioni di credito, anche infruttifere, in favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano o di società controllate dalle Province medesime, della durata massima di 20 anni (articolo 1, comma 4 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8). E' previsto altresì che la Giunta regionale provveda all'assegnazione, previa presentazione da parte di ciascuna Provincia di un programma, anche stralcio, riportante le tipologie di intervento a cui è finalizzato l'utilizzo delle risorse stesse, l'entità delle somme da assegnare rispettivamente alla Provincia medesima e/o alle società controllate dalla stessa, le modalità di utilizzo e i tempi di attivazione degli interventi. E' da porre in evidenza come tali disposizioni di legge regionale – non ponendo alcun limite - possano avere come effetto l'utilizzo delle risorse

finanziarie, assegnate alle Province autonome mediante concessione di credito, anche per finalità e tipologie di investimento non conformi ai vincoli, limiti ed obblighi previsti dall'articolo 119, sesto comma della Costituzione e dai commi 16-21 dell'articolo 3 della legge n. 350/2003, in quanto non riconducibili alle fattispecie consentite per le province stesse dal comma 18 dell'articolo 3 della medesima legge 350.

La Legge regionale 23 novembre 2015, n. 25, riguardante Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della regione" e successive modificazioni, ha previsto, all'articolo 21, una specifica definizione del debito, che va ad incidere direttamente anche sul quadro normativo relativo al Fondo di sviluppo territoriale di cui all'articolo 1 della l.r. 8/2012, andando quindi ad intervenire nella materia dei sistemi di bilancio e contabilità, ora riservata dalla Costituzione alla legge statale anche per le autonomie differenziate. Infatti, l'articolo 21 prevede tra l'altro di modificare l'articolo 39 della Legge regionale di Contabilità (L.R. 3/2009) in modo che:

- i. oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, costituiscono indebitamento le operazioni di finanziamento assunte da enti pubblici (fra i quali possono essere le province autonome) e società a totale partecipazione pubblica (fra le quali quelle della regione o delle province autonome), solo se la Regione si assume, in relazione ad esse, l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento direttamente agli istituti finanziatori;
- ii. non costituiscono indebitamento delle amministrazioni pubbliche del sistema territoriale regionale integrato (cfr. art. 79 dello Statuto speciale di cui al DPR 670 del 1972) le passività cui corrispondono attività finanziarie detenute da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando l'obbligo della destinazione delle stesse a spese di investimento.

Sulle predette disposizioni di legge regionale pende ora il ricorso per legittimità costituzionale n. 3, del 26 gennaio 2016 del Presidente del Consiglio dei ministri, per dichiarare l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo (oltre agli articoli 8, 20 e 24 della predetta legge regionale 25/2015). Il ricorso è motivato dal contrasto delle citate disposizioni di legge regionale con gli articoli 5, 117, comma 2, lett. e), 119, sesto comma, della Costituzione e con gli artt. 3, 11, commi 8 e 9, 63 comma 3 e 75 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

La successiva legge regionale n. 28 del 2015 (Legge finanziaria 2016), modifica significativamente l'orientamento seguito fino al 2015 per l'attuazione dell'articolo 1 della legge regionale n. 8/2012, prevedendo già in legge la destinazione ad interventi infrastrutturali e di trasporto (quindi, si

desume, a carattere pubblico) delle risorse finanziarie messe a disposizione per il Progetto di sviluppo territoriale; nella sostanza adeguandosi alle pregresse osservazioni della Corte dei conti (cfr. del. 1/2015/PARI delle Sezioni riunite per il Trentino Alto Adige).

Infine, nel medesimo senso dell'adeguamento alle sopra citate criticità espresse dalla Corte dei conti, va anche evidenziato che la legge regionale n. 4/2016) (Modificazioni alla legge Contabilità della Regione, l.r. 3 del 2009), prevede, all'articolo 3, l'abrogazione delle contestate disposizioni in materia di definizione dell'indebitamento e dei suoi vincoli, mediante ulteriore sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale di contabilità, e disponendo che, dal 1 gennaio 2016, si applichi la disciplina sull'indebitamento recata dal decreto legislativo n. 118/2011 e le altre disposizioni statali vigenti. In tal modo ottemperando sia alle osservazioni della Corte dei conti pronunciate nella deliberazione 24/2015/INPR, sia alle motivazioni addotte dal Governo, alla base del citato ricorso alla Corte costituzionale.

b) Le deliberazioni approvate dalla Giunta regionale nel corso del 2015, in attuazione dell'art. 1 della legge regionale n. 8/2012

Dall'istruttoria effettuata e dalla documentazione ricevuta risulta che la Giunta Regionale, con le deliberazioni nn. 203 e 204 del 19 novembre 2015, descritte analiticamente nella parte iniziale del capitolo, ha dato attuazione all'articolo 3 della Legge regionale n. 22/2015 sopra evidenziata, assegnando alle Province autonome e loro società strumentali, sempre come concessione di credito, ulteriori 110 milioni di euro; anche le predette deliberazioni non prevedono alcuna indicazione tendente a vincolare le Province circa la necessità di rispettare i vincoli, limiti ed obblighi posti dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione e dall'art. 3, commi da 16 a 21 della legge 350/2003. Parimenti la Regione non ha ritenuto di modificare secondo le osservazioni formulate dalla Corte dei conti:

- a) le deliberazioni della Giunta attuative dell'articolo 1 della l.r. 8/2012 e ss.mm. di carattere generale, quali la delibera della Giunta regionale n. 77 del 23.04.2013 e la delibera n. 184 del 24.9.2013, e quelle relative alla approvazione dei programmi di ciascuna Provincia, e loro modificazioni ed integrazioni, con le quali sono state definite le tipologie degli interventi, le modalità di erogazione dei finanziamenti concessi, le modalità e i tempi per le rendicontazioni;
- b) la deliberazione n. 203 del 6.10.2014, che autorizza la sottoscrizione del contratto tra Regione e SGR vincitrice della gara, nonché la deliberazione n. 261 del 17.12.2014, che dà atto della rispondenza sostanziale della Bozza di regolamento, predisposta dalla SGR, al documento "Principali termini e condizioni".

Peraltro, come risulta anche dalla lettera 4434 del 15 marzo u.s. della Regione, è stata attivata una forma di coordinamento tra i rappresentanti della Regione, delle Province e degli altri enti interessati, introducendo semmai una nuova prassi per il controllo, certamente utile, ma non sufficiente per risolvere le criticità sollevate sull'argomento dalla Corte dei conti. Al riguardo va anche, però evidenziato che con deliberazione n. 33 del 16 marzo 2016 la Giunta regionale ha modificato almeno in parte la finalizzazione delle risorse già assegnate da parte della Regione alla P.A.T. con le delibere 115/2013 e 203/2015 ed è stato comunicato che sono in atto analoghe azioni per la modifica delle deliberazioni riguardanti la P.A.B. nonché per la modifica sostanziale delle modalità e delle procedure della rendicontazione.

Non risulta, invece, alcun provvedimento della Giunta regionale (o del Consiglio regionale) finalizzato alla verifica e valutazione diretta delle rendicontazioni presentate dalle Province autonome anche per i loro enti strumentali.

Considerazioni

La legge regionale n. 8/2012 che disciplina l'intervento a favore di un Progetto di sviluppo del territorio prevede una serie assai ampia di interventi, consistenti in non meglio identificate iniziative. Inoltre, sempre la medesima legge regionale prevede sia interventi diretti della Regione stessa e interventi indiretti.

Infatti, come interventi diretti, la legge prevede che:

- a) la Regione promuove (d'intesa con le Province autonome) un progetto finalizzato al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio regionale;
- b) la Regione può acquisire partecipazioni o effettuare conferimenti o apporti di risorse in soggetti o organismi di investimento collettivo del risparmio che investano il patrimonio in strumenti finanziari emessi da soggetti operanti nel territorio della Regione;
- c) gli interventi della Regione devono essere rivolti ad organismi di investimento collettivo del risparmio non speculativi, sottoposti a forme di vigilanze e a obblighi di trasparenza, la cui politica di investimento, nel rispetto dei requisiti anche di sicurezza e dei profili di rischio/rendimento fissati [...], sia rivolta, anche attraverso fondi di rotazione, a progetti di crescita, rafforzamento patrimoniale, innovazione ed internazionalizzazione delle imprese operanti sul territorio della Regione, nonché a progetti di sviluppo dei medesimi territori.

Come interventi indiretti, la legge prevede che la Regione, per l'attuazione del progetto finalizzato al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio regionale, ponga in essere:

- a) forme di collaborazione con altri soggetti pubblici, società da essi controllate, fondi pensione territoriali, soggetti autorizzati all'esercizio del credito e altri soggetti istituzionali;
- b) concessioni di credito, anche infruttifere, in favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano o di società controllate dalle Province medesime della durata massima - di venti anni.

Le Sezioni Riunite per il Trentino Alto Adige, già in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale 2013 della Regione (cfr. relazione allegata alla deliberazione n. 1/2014/PARI) avevano rilevato la difficoltà di inquadrare le predette disposizioni di legge regionale nell'ambito delle materie attribuite dallo Statuto alla potestà legislativa della Regione (artt. 4, 5 e 6 dello Statuto spec.), considerato che lo sviluppo del territorio è invece riconducibile alle materie di competenza delle Province autonome (artt. 8 e 9 dello St. spec.). Ai fini della individuazione della legittimazione della Regione all'emanazione della stessa norma di legge e all'impegno di ingenti somme a carico del proprio bilancio, tale intervento, pertanto, non poteva che essere considerato come espressione di una mera competenza di spesa, nell'ambito della potestà legislativa di tipo residuale, ma confliggente con la competenza legislativa delle Province nelle materie riguardanti le infrastrutture, i servizi e le attività economiche.

Come è noto, gli articoli 4, 5, 6 e 7 dello Statuto, nel configurare la potestà legislativa della Regione non comprendono materie direttamente attinenti le attività economiche (quali industria, artigianato, agricoltura, commercio, turismo) ovvero le infrastrutture e i servizi pubblici, attribuite, invece, alle due Province autonome, ma semmai prevedono materie solo indirettamente ad esse correlabili, quali l'ordinamento delle camere di commercio e degli istituti di credito di interesse regionale.

L'ulteriore elemento da chiarire, rilevato dalla Corte dei conti, è dato dalla individuazione e qualificazione della tipologia dell'intervento regionale e dei rapporti giuridici in conseguenza instaurati tra Regione e Province autonome. Dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 77 del 23.04.2013 e successive, recanti l'individuazione degli obiettivi, dei criteri generali e modalità, nonché l'approvazione dei programmi di utilizzo, e loro modificazioni, proposti dalle due Province autonome, emerge (infatti) che la tipologia individuata per l'intero intervento regionale è quella della concessione di un credito. Concessione di credito con durata (ora) di 20 anni e con restituzione, senza interessi, dell'intera somma entro la scadenza del medesimo periodo. Pertanto si è rilevato che le deliberazioni della Giunta regionale e gli atti correlati delle due Province vanno comunque a prefigurare un rapporto di natura contrattuale tra Regione e Provincia, avente per oggetto una concessione di credito non oneroso tra i medesimi enti.

Va infatti evidenziato che la qualificazione del debito derivante dalla predetta concessione di credito è rilevante ai fini della verifica della sua compatibilità con i vincoli, obblighi, limiti e divieti stabiliti dalla Costituzione (art. 119, sesto comma) e dalla legge 350/2003 (art.3, co. 16 e ss.), oltre che dalla legge 243/2012 (art. 9 e 10), dal decreto legislativo 118/2011 (artt. 62 e 75) e ss.mm..

Ciò detto si tratta ora di convenire sull'interpretazione del rapporto giuridico tra Province e Regione; in assenza di una specifica definizione convenuta tra le parti, atta alla qualificazione giuridica del rapporto, una possibile interpretazione, coerente con il fatto descritto, è quella di mutuo secondo la nozione del codice civile. Infatti l'art. 1813 recita "Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.". Al riguardo si può ben ritenere che anche le deliberazioni "incrociate" della regione delle province autonome costituiscano contratto di mutuo. Anche il fatto che le delibere richiamate non prevedano la maturazione di interessi non osta alla predetta qualificazione di mutuo, considerato che l'articolo 1815 del medesimo c.c. prevede che *"Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. .."*.

In questa chiave va letta l'osservazione formulata dalla Corte (Cfr. delib. SS.RR. per il Trentino Alto Adige 1/2015/PARI e delib. SRCTAA/24/2015/FRG) circa la necessità di formalizzare la definizione di un contratto di mutuo. Peraltro la mancanza della definizione del contratto e di adeguamento in tal senso delle deliberazioni non ha consentito anche di chiarire se sia rispettato il divieto di prestito *bullet* di cui all'art. 62, co.2, del D.L.112/2008, come convertito in legge 133/2008. Questa impostazione della concessione di credito, che per il conto patrimoniale della Regione risulta a somma zero, è risultata determinante per il conseguimento dell'obiettivo del Patto di stabilità e per l'osservanza degli obblighi per l'anno 2013 e successivi, fino al 2017, concordati dalla Regione medesima con il Governo, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto, come da ultimo modificato dalla legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014, art. 1, commi da 407 a 426).

Per altro verso, la medesima impostazione ha posto in evidenza l'obbligo per le Province, quali enti percettori – mediante indebitamento - delle risorse regionali (diretti o indiretti, quando operano tramite loro società strumentali), di rispettare i vincoli posti dai Trattati e dalle norme europee in materia di pareggio dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e limiti all'indebitamento, dalla Costituzione (artt. 97, 117, 119) e dalla legge 350/2003 (art. 3, commi da 16 a 21), come rilevato dalle Sezioni riunite per il Trentino Alto Adige in sede di giudizio di parificazione del Rendiconto 2014 della Regione (cfr. relazione allegata alla deliberazione 1/2015/PARI).

Questo parametro di riferimento risulta essenziale, prioritario e discriminante rispetto a tutti gli altri, che quindi devono intendersi riferiti solamente a quegli interventi che, per tipologia e

caratteristiche proprie e specifiche, risultano innanzitutto coerenti con i vincoli, limiti ed obblighi derivanti dalle norme europee e statali sopra più volte evidenziate. Per gli interventi che, invece, si presentano in contrasto o al di fuori delle tipologie consentite (commi 16-18 art. 3 Legge 350/2003) la valutazione della compatibilità con gli ulteriori profili e parametri di valutazione, pur significativi, risultano sostanzialmente non più rilevanti ai fini di dimostrarne la regolarità.

Per gli interventi direttamente realizzati dalla Regione, che peraltro ad oggi non risultano essere mai stati posti in essere, tali limitazioni non sussistono, in quanto si tratta di utilizzo di risorse proprie derivanti dall'avanzo di amministrazione dell'ente. Anche per la Regione, invece, varrebbero tutte le altre osservazioni e criticità rilevate ed evidenziate dalle Sezioni Riunite, sempre nel giudizio di parificazione sul rendiconto 2014, con riferimento all'obbligo di assicurare il rispetto dei Trattati e delle norme europee in materia di tutela della concorrenza, aiuti di stato, di attività finanziarie e tutela del risparmio, del patrimonio pubblico, nonché di eguaglianza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza.

La Regione, peraltro, nel momento in cui prevede con legge di autorizzare una concessione di credito in favore delle province autonome (anche a mezzo di loro enti strumentali), stabilendo anche:

- a) i vincoli finalistici, seppur generici, all'utilizzo delle risorse concesse, ma comunque assoggettando la concessione delle medesime risorse a
 - b) criteri e regole previsti da una delibera di carattere generale approvata dalla Giunta regionale, nonché
 - c) all'obbligo per le Province di presentare uno o più programmi di utilizzo, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, che stabilisce anche
 - d) la rendicontazione e che, inoltre, dispone direttamente
 - e) le modalità di utilizzo di un fondo finanziario chiuso, da affidare in gestione ad un soggetto abilitato, individuato sulla base di
 - f) una procedura di gara indetta dalla Regione stessa
 - g) fissando anche le discipline di gestione del fondo medesimo,
- aveva fin dall'origine (2012), ed ha tuttora, anche l'obbligo di rispettare e far rispettare, in tutte le predette sedi deliberative le norme europee, statali (costituzionali e ordinarie) vincolanti in relazione alle materie trattate ed alle finalità perseguite, come evidenziato sopra e nelle relazioni allegate ai giudizi di parificazione (n. 1/2014/PARI, n. 1/2015/PARI) dei rendiconti generali 2013 e 2014, resi dalle Sezioni Riunite per il Trentino Alto Adige della Corte dei conti.

Tutto ciò anche in considerazione:

a) di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 425/2004, e ribadito anche in successive sentenze (quale la n. 88/2014 e la n. 188/2015), dalle quali si evince che l'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, non introduce nuove restrizioni all'autonomia regionale, ma enuncia espressamente un vincolo – quello a ricorrere all'indebitamento solo per spese di investimento – che già nel previgente regime costituzionale e statutario il legislatore statale ben poteva imporre anche alle Regioni a statuto speciale, in attuazione del principio unitario (art. 5 della Costituzione). La finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della “finanza pubblica allargata” (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998), anche con riferimento al cosiddetto patto di stabilità interno (cfr. sentenza n. 36 del 2004). Il nuovo sesto comma dell'art. 119 della Costituzione trova dunque applicazione nei confronti di tutte le autonomie, ordinarie e speciali, senza che sia necessario all'uopo ricorrere a meccanismi concertati di attuazione statutaria e di conseguenza non è illegittima l'estensione che la legge statale ha disposto, nei confronti di tutte le Regioni, della normativa attuativa. Né si potrebbero rinvenire ragioni giustificatrici di una così radicale differenziazione fra i due tipi di autonomia regionale, in relazione ad un aspetto – quello della soggezione a vincoli generali di equilibrio finanziario e dei bilanci – che non può non accomunare tutti gli enti operanti nell'ambito del sistema della finanza pubblica allargata. Ciò risulta del resto evidente, se si tiene conto che proprio le definizioni che il legislatore statale ha offerto nelle disposizioni (art. 3, commi 17, 18 e 19, della legge n. 350 del 2003) derivano da scelte di politica economica e finanziaria effettuate in stretta correlazione con i vincoli di carattere sovranazionale cui anche l'Italia è assoggettata in forza dei Trattati europei, e dei criteri politico-economici e tecnici adottati dagli organi dell'Unione europea nel controllare l'osservanza di tali vincoli¹³⁰. La nozione di spese di investimento adottata appare anzi estensiva rispetto ad un significato strettamente contabile, che faccia riferimento solo ad erogazioni di denaro pubblico cui faccia riscontro l'acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio dell'ente che effettua la spesa. Parimenti, la

¹³⁰I trattati europei, TFUE, articoli 119 -126; l'art. 126, in particolare prevede, tra l'altro, che gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi e pongono alla base delle politiche di bilancio la conformità, tra l'altro il criterio che il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento. Il Protocollo n. 12 allegato al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) precisa che l'articolo 126 del TFUE sul pareggio di bilancio, si riferisce alla pubblica amministrazione, intesa come amministrazione statale, regionale o locale e i fondi di previdenza sociale, ad esclusione delle operazioni commerciali. Il governo di ciascuno Stato membro è responsabile dei disavanzi della pubblica amministrazione come sopra definita (statale, regionale e locale). Il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria, sottoscritto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato dall'Italia con la legge n. 114 del 23 luglio 2012, in particolare all'articolo 3 prevede, tra le diverse regole enunciate, quella della posizione di bilancio della pubblica amministrazione di ciascuna parte contraente in pareggio o in avanzo [...]. Tali norme europee dunque costituiscono vincoli ed obblighi per l'ordinamento italiano (in tutti i suoi livelli istituzionali intesi come stato comunità) in virtù dell'appartenenza all'unione europea e quindi anche per la legislazione regionale e provinciale (ivi compresa la l.r. 8/2012); essi costituiscono anche il diretto correlato alla legge costituzionale 1/2012 e quindi ai riformati articoli 117 e 119 della costituzione, che vigono dal 2014 anche nelle regioni a statuto speciale; così come vige anche nelle regioni a statuto speciale la legge 350/2003, art. 3, commi 16-21.

nozione di “indebitamento” è ispirata ai criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici; si tratta, in definitiva, di tutte le entrate che non possono essere portate a scomputo del disavanzo calcolato ai fini del rispetto dei parametri comunitari. Ciò posto, è chiaro come non si possa ammettere che ogni ente, e così ogni Regione, faccia in proprio le scelte di concretizzazione delle nozioni di indebitamento e di investimento ai fini predetti. Trattandosi di far valere un vincolo di carattere generale, che deve valere in modo uniforme per tutti gli enti, solo lo Stato può legittimamente provvedere a tali scelte;

- b) della sentenza 88 del 2014, con la quale la Corte costituzionale evidenzia l’origine delle modifiche recate agli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione con la legge costituzionale 1 del 2012 e la loro stretta e diretta connessione con i Trattati Europei. In particolare, “con il patto “Euro Plus”, approvato dai Capi di Stato e di Governo della zona euro l’11 marzo 2011 e condiviso dal Consiglio europeo il 24-25 marzo 2011, gli Stati membri dell’Unione europea si sono impegnati ad adottare misure volte a perseguire gli obiettivi della sostenibilità delle finanze pubbliche, della competitività, dell’occupazione e della stabilità finanziaria, e in particolare a recepire nella legislazione nazionale le regole di bilancio dell’Unione europea fissate nel patto di stabilità e crescita, ferma restando «la facoltà di scegliere lo specifico strumento giuridico nazionale cui ricorrere», purché avente «una natura vincolante e sostenibile sufficientemente forte (ad esempio costituzione o normativa quadro)» e tale da «garantire la disciplina di bilancio a livello sia nazionale che subnazionale».

Con il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell’Unione economica e monetaria (meglio noto come Fiscal Compact), sottoscritto a Bruxelles il 2 marzo 2012 e in vigore dal 1° gennaio 2013, ratificato in Italia con la legge 23 luglio 2012, n. 114 (Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell’Unione economica e monetaria [...]), poi, gli Stati contraenti, all’art. 3, comma 2, si sono impegnati a recepire le regole del «patto di bilancio» «tramite disposizioni vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale – o il cui rispetto fedele è in altro modo rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio».

Lo Stato italiano ha ritenuto di adempiere a questi impegni con un’apposita legge costituzionale – la n. 1 del 2012 – la quale, in primo luogo e per quanto qui rileva, ha riformato gli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost.. L’art. 81, sesto comma, novellato, afferma per il «complesso delle pubbliche amministrazioni» i principi dell’equilibrio di bilancio tra entrate e spese e della sostenibilità del debito, riservando ad una legge del Parlamento approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, il potere di stabilire, oltre che il contenuto della legge di bilancio,

«le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare» l'implementazione dei due menzionati principi.

Secondo il nuovo primo comma dell'art. 97 Cost., «Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico».

L'art. 117 Cost. è stato modificato mediante lo scorporo della «armonizzazione dei bilanci pubblici» dall'endiadi con il «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» e la sua inclusione nell'ambito delle materie attribuite dal secondo comma alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

All'art. 119 Cost. dopo il riconoscimento dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle autonomie territoriali, è stata aggiunta la seguente specificazione: «nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci», nonché l'inciso: «concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea». Al secondo periodo del sesto comma, secondo cui le autonomie «Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento», è stato poi aggiunto l'inciso: «con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio».

Ed ancora, ricollegandosi anche con la citata sentenza 425 del 2004, la Corte costituzionale afferma:

«Viene in rilievo, al riguardo, l'art. 5, comma 2, lettera b), della legge cost. n. 1 del 2012, secondo cui la legge rinforzata disciplina «la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale». La disposizione, dunque, prevede l'adozione di una disciplina statale attuativa che non appare in alcun modo limitata ai principi generali e che deve avere un contenuto eguale per tutte le autonomie. Questa esigenza di uniformità, del resto, è il riflesso della natura ancillare della disciplina dell'indebitamento rispetto ai principi dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico: essa, al pari di questi ultimi, deve intendersi riferita al «complesso delle pubbliche amministrazioni».

I vincoli imposti alla finanza pubblica, infatti, se hanno come primo destinatario lo Stato, non possono non coinvolgere tutti i soggetti istituzionali che concorrono alla formazione di quel «bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni» (sentenza n. 40 del 2014; si vedano anche le sentenze n. 39 del 2014, n. 138 del 2013, n. 425 e n. 36 del 2004), in relazione al quale va

verificato il rispetto degli impegni assunti in sede europea e sovranazionale. Si deve aggiungere che l'attuazione dei nuovi principi, e in particolare di quello della sostenibilità del debito pubblico, implica una responsabilità che, in attuazione di quelli «fondanti» (sentenza n. 264 del 2012) di solidarietà e di eguaglianza, non è solo delle istituzioni, ma anche di ciascun cittadino nei confronti degli altri, ivi compresi quelli delle generazioni future;

- c) che da quanto evidenziato dalla Corte costituzionale in merito alla diretta connessione tra i Trattati Europei in materia di pareggio di bilancio e di indebitamento delle pubbliche amministrazioni, la legge costituzionale 1 del 2012 e le leggi che ne attuano le finalità, ivi inclusa la legge 350/2003, art. 3, commi da 16 a 21, deriva anche l'obbligo di non dare applicazione a disposizioni di legge (anche regionali o provinciali) per la parte, o per le interpretazioni, in cui risultino con esse in diretto contrasto (cioè con i Trattati e le norme legislative testé citate);
- d) che, peraltro, è anche da evidenziare, per la Regione, la applicabilità alla fattispecie in esame di quanto previsto dall'articolo 105 dello Statuto e dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992 (norme di attuazione statutaria, in materia di rapporti tra legislazione statale e regionale/provinciale), in quanto la materia trattata dall'articolo 3, commi da 16 a 21 della legge 350/2003, così come dell'articolo 62, co.2, del D.L. 112/2008, non trova riscontro in analoghe disposizioni di legge regionale in materia di contabilità, vigenti fino al dicembre 2015. Infatti le norme di legge della Regione (art. 21 della legge regionale 25/2015) che prevedevano una diversa definizione dei vincoli all'utilizzo delle risorse finanziarie derivanti da indebitamento, sono state recentemente abrogate e non hanno quindi mai avuto efficacia. Infatti l'articolo 39 della legge regionale di contabilità, come vigente fino al 31 dicembre 2015, disciplina l'indebitamento della Regione, non le concessioni "attive" di credito, e non certo l'indebitamento delle Province, né poteva farlo senza invaderne l'ambito di rispettiva potestà legislativa in materia di contabilità vigente anche per esse fino al 31 dicembre 2015. Né tratta delle tipologie di debito, prevedendo la concessione di credito con formula *bullet*. Analogamente la legge regionale 8/2012 all'articolo 1 non prevede espressamente la formula *bullet* per la concessione di credito alle Province o loro enti strumentali.

In ragione di quanto argomentato sopra, risulta ininfluente il fatto che i vincoli e divieti recati dal d. lgs. 118/2011 si applichino alle Province autonome ed alla Regione dal 1 gennaio 2016, in virtù di quanto disposto dall'articolo 79 dello Statuto speciale, come modificato dai commi 407 e seguenti della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015).

Rileva, invece, in modo significativo la genericità, sia nell'ambito delle norme di legge regionale (art.1, LR 8/2012, art. 3, L.R. 22/2015) che delle deliberazioni della Giunta regionale, degli interventi

previsti, dei soggetti destinatari degli interventi, dei rapporti derivanti dalla concessione di credito alle Province autonome o loro enti strumentali, delle possibili forme e modalità di intervento, nonché l'indeterminatezza della metodologia e dei sistemi di controllo degli utilizzi, soprattutto indiretti attraverso le Province e loro enti strumentali.

Tale genericità determina anche la conseguenza che le disposizioni di legge regionale, come anche le deliberazioni regionali attuative in parola, siano ad un tempo suscettibili di interpretazione conforme a Costituzione, nonché alle norme europee e statali vincolanti ad essa direttamente correlate, purché se ne limiti l'attuazione ad interventi di investimento previsti dal comma 18 dell'art. 3 della legge n. 350/2003; mentre, al di fuori di tali limiti, risultano suscettibili di interpretazioni che possono contrastare nettamente con i vincoli posti dall'articolo 119, sesto comma della Costituzione, e con l'articolo 3, commi da 16 a 21 della legge 350/2003, come interpretata dalla Corte costituzionale con le richiamate sentenze e con le altre richiamate norme statali.

Per tali motivi, nella relazione allegata al giudizio di parificazione del Rendiconto 2014 delle Sezioni Riunite per il Trentino Alto Adige della Corte dei conti, si è osservata la necessità di attuare l'articolo 1 della legge regionale n. 8/2012 (Sviluppo del territorio) in modo compatibile con le norme costituzionali vigenti in materia (articolo 119) e con le altre norme statali applicabili anche alle Autonomie speciali, quali la legge 350/2003 (art. 3, co. da 16 a 21) e quindi secondo un'interpretazione conforme a Costituzione, anche introducendo, conseguentemente, le illustrate modifiche, legislative e amministrative.

Da quanto sopra evidenziato risulta che la Regione, oltre agli interventi legislativi sopra illustrati, non ha ritenuto di modificare l'articolo 1 della legge regionale 8/2012, l'articolo 3 della legge regionale 22/2015, né i provvedimenti attuativi già assunti in precedenza. Ciò almeno con riferimento all'esercizio 2015, mentre per il 2016 si è intervenuti a livello legislativo, adeguando la definizione di indebitamento e di limiti ed obblighi correlati alla legislazione statale vigente in materia di sistemi contabili e armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni (Legge regionale n. 4 del 24 maggio 2016), e prevedendo direttamente in legge (Legge regionale di stabilità per il 2016 - n. 28/2015) di utilizzare le risorse regionali concesse a credito per interventi relativi ad infrastrutture pubbliche.

In relazione alla mancata implementazione delle norme e dei provvedimenti sugli interventi ammissibili, nonché sui controlli della Regione, relativamente all'esercizio 2015, si è verificato che:

- a) La deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 19 novembre 2015, riguardante l'attuazione del programma attuativo del Progetto di sviluppo territoriale (art. 1 LR 8/2012) della Provincia autonoma di Trento, utilizzando le risorse aggiuntive messe a disposizione con la legge regionale

n. 22/2015, prevede di assegnare, mediante concessione di credito, direttamente alla Provincia l'importo di 5,0 milioni di euro, da destinare "in particolare all'attivazione di strumenti finalizzati a facilitare l'accesso al credito delle imprese", oltre a 20,0 milioni di euro alla Trentino Sviluppo spa, da destinare alla realizzazione di interventi di contesto per l'infrastrutturazione del territorio nonché a supporto dello sviluppo della promozione di imprese trentine sui mercati nazionale ed internazionali". La medesima deliberazione impegna Provincia e Società all'attuazione degli interventi entro il 2017 ed alla rendicontazione annuale delle somme ricevute da parte della Provincia anche per la Società controllata.

b) La deliberazione della Giunta regionale n. 204 del 19 novembre 2015, relativa all'attuazione del programma attuativo del Progetto di sviluppo territoriale (art. 1 LR 8/2012) della Provincia autonoma di Bolzano, utilizzando le risorse aggiuntive messe a disposizione con la legge regionale n. 22/2015, prevede di assegnare, mediante concessione di credito, direttamente alla Provincia l'importo di 85,0 milioni di euro, da destinare a:

- i. per 17,0 milioni di euro a non meglio determinati "investimenti nel settore dell'agricoltura", "utili al sistema economico locale";
- ii. per 2,0 milioni di euro a "investimenti nel settore delle foreste e dell'economia montana";
- iii. per 19,7 milioni di euro a finanziamento di fondi di rotazione per l'incentivazione delle attività economiche;
- iv. per 25,8 milioni di euro per investimenti nel settore antincendi;
- v. per 4,3 milioni di euro per l'elettrificazione della linea Malles Venosta;
- vi. per 1,1 milioni di euro per contributi a sciovie;
- vii. per 9,3 milioni di euro per investimenti nell'edilizia scolastica;
- viii. per 2,5 milioni di euro per investimenti in impianti sportivi;
- ix. per 1,5 milioni di euro per investimenti nel settore del servizio giovani;
- x. per 0,8 milioni di euro nel settore dell'educazione permanente;
- xi. per 0,5 milioni di euro per investimenti nel settore dell'ambiente;
- xii. per 0,5 milioni di euro per investimenti nel settore della natura, del paesaggio e dello sviluppo del territorio.

La medesima deliberazione impegna la Provincia all'attuazione degli interventi entro 30 giorni dall'erogazione dei fondi da parte della Regione ed alla rendicontazione annuale delle somme ricevute.

Per entrambe le deliberazioni non risulta erogata nell'esercizio 2015 alcuna somma, né alle Province né alle loro società strumentali.

Per altro verso va anche ricordato, come già sopra evidenziato, che, procedendo nella direzione dell'adeguamento, la citata legge regionale n. 28 del 2015 sembra modificare l'orientamento attuativo dell'articolo 1 della legge regionale n. 8/2012, utilizzato fino a tutto il 2015; in tal modo nella sostanza adeguandosi alle osservazioni della Corte dei conti, con effetto dal 2016, sempreché i successivi provvedimenti attuativi, utilizzino effettivamente le risorse regionali, derivanti dalla concessione di credito, per opere pubbliche o comunque per tipologie d'investimento a carattere infrastrutturale e di trasporto integrato da acquisire al patrimonio della Regione o delle Province o di loro enti strumentali, e comunque nell'ambito delle tipologie previste dal comma 18 dell'art. 3 della legge 350/2003.

Tutto ciò premesso, è necessario anche fare riferimento al parere del Comitato legislativo della Provincia autonoma di Trento. Esso sostanzialmente ripercorre, analizzandole, le deliberazioni della Giunta regionale e il Regolamento di gestione del Fondo(FSTAA) ex art. 1 l.r. 8/2012, comma 3, affidato in gestione dalla Regione alla SGR; ciò al fine di valutarne la compatibilità con gli obblighi di osservanza dei Trattati e regolamenti europei e delle norme statali in materia di tutela della concorrenza, di gestione del risparmio e relativa tutela, nonché di osservanza dei principi di imparzialità, non discriminazione, di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione. Il medesimo parere non affronta il tema dei vincoli posti dai Trattati, dai regolamenti europei, dalla Costituzione e dalle norme statali in materia di pareggio dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, di vincoli all'indebitamento e di obblighi, limiti e divieti per l'utilizzo delle risorse provenienti da indebitamento, nello specifico ed in particolare anche dalla legge n. 350/2003, art. 1, commi 16-21, nel presupposto che con riferimento al Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 8/2012, la relazione non espliciti le correlazioni tra la gestione del Fondo stesso e la legge 350/2003, gli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione ed altre leggi statali richiamate. Il parere giunge quindi alle conclusioni che di seguito si riportano:

“In sintesi, per le ragioni sopra esposte si ritiene che:

- l'attività del Fondo non sia qualificabile come gestione di aiuti di Stato, giacché l'organizzazione e la gestione del Fondo, con le precisazioni sopra illustrate, superano il "test dell'operatore in un'economia di mercato", in quanto esso agisce in normali condizioni di mercato, senza alterare la concorrenza;

- *non siano applicabili le regole di cui all'art. 12 della legge n. 241 del 1990 e all'art. 19 della l.p. Trento 23 del 1992, in quanto non vi è attività di corresponsione di sovvenzioni, sussidi o altri benefici economici pubblici;*
- *non siano applicabili, per la stessa ragione e per le altre sopra indicate, gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33 del 2013 (e al d.lgs. 190 del 2012), nonché alla l.p. Trento 4 del 2014;*
- *sia tuttavia opportuno, data la rilevanza economica dell'impegno finanziario, che la Provincia di Trento dia periodicamente adeguata informazione dell'investimento e dei risultati della sua gestione;*
- *che quanto alla gestione del rischio, il Fondo stia operando nel rispetto delle condizioni imposte dal regolamento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015, ancorché sia possibile integrare il regolamento di gestione, per maggiore precisione, con i limiti all'investimento dei crediti secondo quanto disposto dalla delibera di Giunta n. 184 del 2013, nonché con il riferimento da ultimo suggerito nell'art. 13.5 del regolamento di gestione riguardo alla durata degli investimenti rispetto al Fondo.”.*

Riguardo al precitato parere occorre precisare quanto segue:

- a) in termini generali va evidenziato che le osservazioni della Corte dei conti non sono rivolte al Gestore del Fondo, ma bensì alla Regione, alla quale si impongono obblighi e limiti ben distinti nel momento in cui, pur sulla base di una autorizzazione di legge, utilizza lo strumento di un Fondo di gestione del risparmio. In tal caso, infatti agli obblighi e vincoli posti dall'ordinamento alla SGR, siano essi i Trattati e i regolamenti europei o la Legge statale, quale il TUF, si aggiungono quelli posti dal medesimo ordinamento alla Regione ovvero alle Province autonome o loro enti strumentali. Ed è questo il motivo dei citati richiami contenuti nella relazione delle Sezioni riunite al rendiconto generale 2014 della Regione;
- b) anche gli obblighi e vincoli posti dall'ordinamento alla Regione e alle Province o loro enti strumentali, sono diversi per i motivi sopra descritti: la Regione, infatti, dispone di risorse proprie per le quali non ha i vincoli previsti nel caso di indebitamento, ma non ha fra le proprie competenze statutarie quelle dell'intervento in economia, dovendo ricorrere alla potestà legislativa residuale, ma in materie che lo Statuto assegna alle Province di Trento e di Bolzano, quindi esercitando mera competenza “di spesa”. Per tutti gli enti predetti, inoltre, si impone l'obbligo del rispetto del Patto di stabilità, dal quale è conseguita la necessità, come sopra illustrato, di ricorrere alla concessione di credito alle Province, o loro enti strumentali, con i conseguenti obblighi, limiti e vincoli posti dall'ordinamento all'utilizzo delle risorse provenienti dall'indebitamento. Questi distinti gruppi di obblighi, vincoli e limiti non possono non influenzare anche i contenuti degli atti amministrativi, delle intese nonché dei contratti posti in essere dalla Regione e dalle Province autonome per

l'attuazione dell'art 1 della l.r. 8/2012, limitandone necessariamente gli spazi di discrezionalità. In particolare, alla Regione, che ha previsto e disciplinato con la legge regionale 8 del 2012 l'intero progetto di sviluppo del territorio regionale, stabilendo anche gli enti (pubblici e privati) da coinvolgere, gli strumenti e le tipologie degli interventi ammissibili nonché la rendicontazione da parte delle Province, compete necessariamente anche assicurarne la conformità agli obblighi, limiti e divieti, posti dall'ordinamento e più volte citati, anche con riferimento agli atti esecutivi conseguenti, ad essa attribuiti dalla legge medesima;

c) il fatto che la legge regionale in parola (l.r. 8/2012) consenta alla Regione di avvalersi di soggetti o organismi di investimento collettivo del risparmio che investano il patrimonio in strumenti finanziari emessi da soggetti operanti nel territorio della Regione, non esime la stessa dall'osservanza degli obblighi e vincoli ad essa posti dall'ordinamento, pur tenendo conto del necessario coordinamento con altre specifiche normative, individuando le modalità più appropriate in relazione alle caratteristiche delle specificità medesime;

d) riguardo alle considerazioni riportate nel parere per le quali "il FSTAA e gli investimenti da questo effettuati sono pienamente compatibili con la disciplina comunitaria" e "gli investimenti da questo effettuati risultano pienamente compatibili con la disciplina comunitaria in materia di tutela della concorrenza e non costituiscono aiuti di Stato", la Corte rileva che: a) comunque l'unico organo competente alla verifica del rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e sulla tutela della concorrenza è la Commissione europea; b) la Regione, nell'ambito della propria attività volta all'attuazione dell'art.1 della legge regionale 8/2012, deve adottare le misure di carattere amministrativo, anche regolamentare, e le clausole contrattuali idonee per assicurarsi che siano in ogni caso assolti gli obblighi di comunicazione, informazione e di trasparenza previsti, in relazione alle specifiche tipologie di intervento, dai regolamenti comunitari citati sia nella relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto generale 2014 (SSRR per il TAA n. 1/2015/PARI) sia nel parere del Comitato legislativo della Provincia di Trento.

Conclusioni

Da tutto quanto sopra argomentato e per le motivazioni ivi evidenziate consegue che quantomeno una parte delle somme impegnate e dei pagamenti effettuati dalla Regione al capitolo 13200000 delle Uscite, con riferimento all'esercizio 2015, risulta destinata ad interventi non conformi alle tipologie consentite dal comma 18, art. 3, della legge 350/2003 (quali i contributi ai privati o altri interventi ai quali non consegue un corrispondente arricchimento del patrimonio dell'ente, ivi compresi gli investimenti diversi da quelli previsti e consentiti dal medesimo comma 18).

Pertanto, ai fini del giudizio di parificazione del rendiconto generale dell'Ente, va evidenziato:

- a) le disposizioni di cui all'art. 1, c. 3 e 5, della legge regionale n. 8/2012, dell'art. 1 della legge regionale n. 6/2014 e dell'art. 3, c. 5 della legge regionale n. 22/2015 devono essere interpretate secondo Costituzione. Infatti, l'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 8/2012, prevede “...il sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio regionale anche attraverso iniziative promosse in collaborazione con altri enti pubblici e società da essi controllate ... e altri soggetti istituzionali...”; iniziative fra le quali rientrano certamente gli investimenti comportanti incremento patrimoniale diretto dell'Ente (in armonia con l'art. 3, comma 18, legge n. 350/2003), tant'è vero che fra quelle programmate dalla Provincia figurano, altresì, interventi quali le spese per la costruzione e la sistemazione di edifici nel settore dell'edilizia scolastica, l'acquisto di attrezzature per il laboratorio chimico e biologico provinciale nel settore ambientale, nonché l'acquisto di attrezzature nei settori natura e paesaggio;
- b) l'applicazione delle leggi regionali va ricollegata a una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 117, c. 2, lettera e), e c. 3, art. 119, c. 2 e art. 120 della Costituzione disposizioni espressamente richiamate dalle sopra richiamate norme interposte di cui alla legge n. 203/2008), anche con riferimento al divieto di emettere prestiti di tipo *bullet* che comportano il rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza;
- c) che la Regione: 1) non ha effettuato interventi diretti, avendo invece determinato le modalità per la individuazione, la programmazione e la rendicontazione degli interventi da parte delle Province autonome, nonché per l'attuazione degli stessi anche attraverso le società controllate; 2) non ha disposto la trasposizione degli obblighi, limiti e divieti, di cui all'art. 119 Cost. e all'art. 3, commi da 16 a 21, delle legge 350/2003, nella legge regionale 8/2012 e nelle altre norme regionali richiamate, ovvero negli atti amministrativi adottati dalla Regione medesima, anche di carattere regolamentare o generale, nonché nei correlati contratti, attuativi della medesima legge e quindi nelle conseguenti rendicontazioni delle Province autonome; 3) non ha modificato la regolamentazione delle procedure e modalità di rendicontazione da parte delle Province e loro enti strumentali, né delle modalità di verifica da parte della Regione medesima; 4) l'aver consentito utilizzi delle risorse finanziarie, impegnate od erogate alle Province (anche attraverso enti strumentali), a titolo di concessione di credito, almeno in parte non conformi a quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma della Costituzione e dall'articolo 3, commi da 16 a 21 della legge n. 350/2003, anche in relazione ai Trattati e regolamenti europei correlati;
- d) la totalità degli interventi, posti in essere e presi in considerazione con riferimento all'esercizio 2015, sono ascrivibili alle Province autonome (anche attraverso i loro enti strumentali); le

rendicontazioni presentate dalle Province alla Regione risultano parziali e inadeguate; in parte si riferiscono a spese sostenute per interventi programmati, ma per i quali la Regione non ha ancora erogato i finanziamenti;

- e) non risultano provvedimenti regionali (della Giunta o del Consiglio) volti alla verifica e valutazione delle rendicontazioni presentate dalle province autonome, anche per i loro enti strumentali.

10. ORGANISMI PARTECIPATI

10.1 Quadro normativo

L'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti delle autonomie territoriali, che compete alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, comprende la verifica delle partecipazioni nelle società controllate¹³¹ alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici e attività strumentali della Regione¹³². La gestione degli organismi partecipati costituiti in forma societaria dagli enti territoriali è sottoposta ad uno specifico esame essendo ricollegabile a possibili riflessi sul bilancio degli enti stessi¹³³.

Il percorso normativo che ne regola i rapporti è stato oggetto di molteplici disposizioni. Il regime generale in materia di società è delineato direttamente dal codice civile¹³⁴ mentre, la normativa comunitaria con il Trattato di funzionamento dell'Unione europea¹³⁵ evidenzia il principio della tutela della concorrenza, per il quale l'impresa pubblica non deve godere di regimi privilegiati.

Si illustrano di seguito le principali disposizioni normative e la giurisprudenza collegata.

-L'articolo 13 del DL n. 233/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006, impone alle società interamente pubbliche o miste, costituite da amministrazioni pubbliche regionali o locali per la produzione di beni e servizi strumentali alla loro attività nonché allo svolgimento esternalizzato

¹³¹ DL n. 174/2012 – (Convertito, con modificazioni, dalla l. 7/12/2012, n. 213) - art. 1, co. 4, “Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione”.

¹³² Si rammentano inoltre le disposizioni dell'articolo 3, comma 28 della L. n. 244/2007 che prevedono “L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti”.

¹³³ Il legislatore all'art. 2, comma, 2 del DL 52/12 (norme in materia di revisione della spesa pubblica), ritiene ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica che: “Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta...”.

¹³⁴ Codice civile libro V, Titolo V, Capo V, relativo alle società per azioni – e specificamente nella Sezione XIII di tale Capo, relativa alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici (articoli 2449 e 2451 c.c.). L'articolo 2359 del codice civile definisce le società controllate 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Sempre dallo stesso articolo sono considerate società collegate, le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. Per quanto riguarda le regioni e gli enti locali gli artt. 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. n. 118 del 2011 adottano, ai fini della applicazione dei “principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili” una diversa definizione di società controllate e società partecipate, dagli enti locali - art. 11-quater: “1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni: a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria; b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole”. Articolo 11-quinquies, comma 1, “1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata”.

¹³⁵ T.F.U.E. articoli 49, 54, 63 e 106.

di funzioni amministrative di loro competenza, di svolgere la propria attività esclusivamente in favore degli enti “*proprietari*” e di non rendere prestazioni ad altri soggetti pubblici o privati.¹³⁶

-L'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pone il divieto per le pubbliche amministrazioni, di costituire nuove società “*non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali*”, nonché di assumere o mantenere, direttamente, partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Resta salva la possibilità di costituzione e assunzione di partecipazioni di società che producono servizi di interesse generale. Il successivo comma 28 prevede per le nuove partecipazioni e per il mantenimento di quelle già detenute, l'autorizzazione dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti: la delibera deve essere trasmessa alla competente sezione della Corte dei conti.

-Con il DL n. 98/2010, articolo 20 (convertito con legge 111/2011), si introduce il concetto di “*ente virtuoso*” e, tra gli elementi di virtuosità vi è la dismissione del patrimonio, dunque anche delle partecipazioni.

-L'articolo 6, comma 19, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, vieta alle amministrazioni pubbliche inserite nell'ambito del “*conto consolidato*”¹³⁷ di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, o di rilasciare garanzie a favore delle società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite d'esercizio, ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite. Il successivo articolo 14,

¹³⁶ Articolo n. 13 del D.L. n. 223/2006: “*Comma 1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti. Comma 2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1. Comma 3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma. Comma 4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data”.*

¹³⁷ Il conto consolidato si forma con il bilancio dello stato e i bilanci di tutti gli enti del settore pubblico, eliminando le partite compensative che sono spese per un ente ed entrate per un altro ente. Ai fini del consolidamento è necessario che i bilanci dei vari enti abbiano gli stessi requisiti (unità, universalità, integrità, ecc) in modo da poter aggregare i dati secondo criteri uniformi. Il conto consolidato è redatto dalla Ragioneria generale dello stato, sulla base del “Sec 2010€”, il Sistema europeo dei conti. L'Istat predispone l'elenco delle amministrazioni che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (definito “Settore S13”), i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato. L'elenco delle amministrazioni è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2015. L'elenco delle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'articolo n. 1, comma 5 della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005), comprende le amministrazioni locali: regioni e province autonome, province, comuni, comunità montane e unioni di comuni.

comma 32, (abrogato dall'articolo 1, comma 561, legge 27 dicembre 2013, n. 147) aveva stabilito limiti aggiuntivi all'impiego dello strumento societario per i comuni (comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti).

-L'art. 11, comma 1, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, prevede l'adozione di schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali al fine di rilevare i risultati complessivi della gestione tra gli enti territoriali e gli organismi da essi partecipati.

-L'articolo 4, comma 1, del DL n. 95/ 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, stabilisce lo scioglimento entro il 31 dicembre 2013, delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, indicate nell'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 (quindi compresi gli enti locali), che forniscono prestazioni di servizi a favore delle medesime, i cui ricavi per tali prestazioni, nel 2011 risultano superiori al 90% dell'intero fatturato. La soluzione alternativa allo scioglimento è la privatizzazione delle stesse società, entro il 30 giugno 2013, con la cessione dell'intera partecipazione pubblica, detenuta al 7 luglio 2012. Lo stesso articolo 4 al comma 7, per evitare distorsioni nella concorrenza e nel mercato, ha previsto l'acquisizione di beni e servizi strumentali all'attività delle amministrazioni pubbliche mediante le procedure previste dal D.lgs. n. 163/2006¹³⁸. E' stata ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni C.O.N.S.I.P. ed altre modalità previste da norme speciali.

-Secondo quanto previsto dal D.L. 179/2012 articolo 34, comma 20 per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'affidamento è effettuato sulla base di un'apposita relazione pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per i soggetti affidatari dei servizi pubblici locali. Il comma 21 dello stesso articolo stabilisce il termine (31.12.2013) entro il quale gli affidamenti dovranno esseri conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea.

-Con l'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, è stato potenziato il sistema dei controlli sulle autonomie territoriali, attribuendo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti il compito di verificare che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale, nonché di servizi strumentali alla regione.

-L'articolo n. 13 del D.L. n. 150/2013 al fine di garantire la continuità del servizio, l'affidamento dei servizi pubblici locali non conformi alla normativa europea in scadenza il 31.12.2013, in deroga a quanto

¹³⁸ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

previsto dall'articolo 34, comma 21, D.L. 179/2012, sopra nominato, può proseguire ed essere espletato dai gestori già operanti, sino al 31.12.2014.

-La legge n. 147/2013 – legge di stabilità 2014 – in relazione alle partecipazioni con i commi da 550 a 552 dall'articolo 1 prevede, per gli enti locali soci di aziende speciali o società con saldo finanziario negativo, un accantonamento in apposito fondo vincolato. Tali accantonamenti dovranno essere effettuati a partire dal 2015, quindi con riferimento al risultato d'esercizio o al saldo finanziario dell'esercizio 2014. Gli accantonamenti sono gradualisti nel triennio 2015-2017 a seconda del risultato. Il comma 553 con riguardo alla partecipazione delle società pubbliche al conseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità, prevede che dall'esercizio 2014 le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il perseguimento della sana gestione dei servizi, secondo criteri di economicità e di efficienza.

-Con l'articolo 23 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, il Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica (*spending review*) predispone, entro il 31 ottobre 2014, un programma di razionalizzazione degli organismi partecipati direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni (aziende speciali, istituzioni, società). Il programma è rivolto alla predisposizione di misure finalizzate alla liquidazione, trasformazione fusione o incorporazione degli organismi stessi, ma anche a rendere più efficiente la loro gestione.

-L'articolo 17, comma 1, del D.L. 90/2014, (*“Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate”*) prevede che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, predisponga un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione sugli enti pubblici. Il comma 2 dello stesso articolo, prevede la predisposizione dal parte del Dipartimento, per una razionalizzazione dei servizi strumentali all'attività delle amministrazioni statali, di un sistema informatico di acquisizione di dati relativi alla modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati. Il comma 4 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2015, il M.E.F. acquisisca le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'ISTAT.

-Il d.lgs. 126/2014¹³⁹ integrativo del d.lgs. 118/2011: *“Nuovo sistema di contabilità degli enti territoriali e delle aziende del servizio sanitario”*, con l'allegato A/4, articolo 1 – *“definizione e funzione del bilancio*

¹³⁹ Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

consolidato” – prevede - al punto a) tra le funzioni del bilancio consolidato, quella di: “sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo...”.

-Legge 124/2015 (*“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*). Gli articoli che riguardano le partecipazioni societarie degli enti pubblici sono: l’articolo 11, comma 1 lett. i), l’articolo 16, comma 1 lett. b), l’articolo 18, comma 1 lettere c) l) e m). La legge approvata dalle Camere (entrata in vigore il 28/08/2015) contiene deleghe legislative al Governo (da emanare entro 12/18 mesi) riferite a più materie, indirizzate a riorganizzare l’amministrazione pubblica. Tra queste è incluso il riordino delle partecipate e dei servizi pubblici locali con accorpamento e tagli delle società e nuove regole sulle nomine. Si prevede la possibilità di commissariamento nel caso in cui le partecipate abbiano i conti in disavanzo. I decreti dovranno fissare limiti agli stipendi e introdurre criteri di valutazione dei dipendenti. Anche per gli amministratori il compenso economico sarà legato ai risultati.

-Legge n. 190/2014 – legge di stabilità 2015. La legge, sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, commi 611 e 612, prevede l’obbligo per i presidenti di regione e i sindaci, tra gli altri, di predisporre i Piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie degli enti nel 2015, e di presentare una relazione sullo stato di attuazione del piano alla Corte dei conti entro il 31 marzo 2016.

-Il codice dei contratti pubblici definito nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50: *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*. All’art.1, comma 3, si prevede che alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici locali di interesse economico generale e in materia di società a partecipazione pubblica. Il comma 9 dell’art. 5 prevede che nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un’opera pubblica o per l’organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica. L’articolo 192, in materia di affidamenti in house, prevede l’istituzione presso l’ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. Resta fermo l’obbligo di pubblicazione degli atti

connessi all'affidamento diretto medesimo. L'art. 193 prevede l'istituzione di società pubbliche di progetto, alle quali possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie. Esse sono costituite allo scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione dell'infrastruttura, e a promuovere altresì la partecipazione al finanziamento; la società è organismo di diritto pubblico e soggetto aggiudicatore.

Tabella 51 - Tabella illustrativa di alcuni riferimenti giurisprudenziali

Giurisprudenza formatasi a partire dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 18 novembre 1999, nella causa C-107/98 (Teckal)	Va esclusa la partecipazione di un'impresa privata al capitale di una società in house. Secondo la giurisprudenza nazionale più restrittiva, la totale partecipazione pubblica deve permanere per tutta la durata della vita della società e dev'essere garantita nel tempo da apposita clausola statutaria che contempli il divieto di cedibilità ai privati delle azioni (Consiglio di Stato, V, 3/2/2009, n. 591) I soggetti pubblici partecipanti al capitale della società in house devono avere sulla stessa un controllo analogo a quello che hanno sui propri servizi. Per controllo analogo deve intendersi la possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti dell'entità affidataria e che il controllo esercitato dall'amministrazione aggiudicatrice deve essere effettivo, strutturale e funzionale (Sentenza della Corte di Giustizia UE dell'8 maggio 2014, nella causa C-15/13)	Corte Costituzionale sentenza n. 326/2008	A fronte del ricorso della regione Veneto su una questione di legittimità costituzionale verso art. 13 del DL 223/2006, la Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione. L'articolo impugnato pone dei limiti alle società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza. Esse possono operare esclusivamente con gli enti pubblici costituenti o partecipanti e correlativo divieto di operare nel libero mercato, obbligo di oggetto sociale esclusivo, nullità dei contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina; Obbligo di cessazione delle attività non consentite, anche attraverso cessione o scorporo, e perdita di efficacia dei relativi contratti.
Corte Costituzionale sentenza n. 199/2012 In materia di disciplina dei servizi pubblici locali	A fronte del ricorso da alcune regioni è dichiarato incostituzionale l'art. 4 del DL 138/2011, convertito in L. 148/2011 per contrasto con l'art. 75 cost. perché contrasta con l'esito referendario del giugno 2011. Dalla sentenza consegue l'applicazione della sola normativa comunitaria relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica.	Consiglio di Stato sentenza n. 122/2013	Si tratta di un ricorso presentato contro la nomina da parte del Ministero dei beni culturali di amministratori in una società a capitale pubblico della quale l'ente era socio. Il Consiglio di Stato nella sentenza definisce con estrema chiarezza i criteri sui quali si basa la natura pubblica o privata di una società. «...Nell'ambito delle società pubbliche occorre distinguere le società che svolgono attività di impresa da quelle che esercitano attività amministrativa. Le prime sono assoggettate, in linea di principio, allo statuto privatistico dell'imprenditore, le seconde allo statuto pubblicistico della pubblica amministrazione. Per stabilire quando ricorre l'una o l'altra ipotesi, occorre aver riguardo: i) alle modalità di costituzione; ii) alla fase dell'organizzazione; iii) alla natura

			dell'attività svolta; iv) al fine perseguito...”
Deliberazione Sezione delle Autonomie Corte dei Conti n.24/2015	Trasmissione Piani operativi di razionalizzazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.	Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 205/2015	Le partecipazioni societarie devono comprendere anche le partecipazioni ai consorzi di servizi tra enti locali.
Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 2/2016	Nota informativa attestante i rapporti creditor e debitori intercorrenti fra enti locali e società partecipate o altri enti strumentali - art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - nei confronti delle regioni e degli enti locali -. “L’inserimento nella relazione sulla gestione da allegare al rendiconto degli enti territoriale degli esiti di tale verifica, si conforma a principi di trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali”.		

Fonte: Corte dei conti

La principale novità è riferita alla legge di stabilità 2015¹⁴⁰ ed è legata alla predisposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle università e degli istituti di istruzione universitaria pubblici e delle autorità portuali, di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. Ne è seguita la definizione e l’approvazione di un “Piano operativo di razionalizzazione” corredato da una relazione tecnica¹⁴¹, da inviarsi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti con obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell’amministrazione interessata.

Nella legge di stabilità 2015¹⁴² è ulteriormente sottolineato per le amministrazioni pubbliche¹⁴³, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, il divieto di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi, che non siano strettamente strumentali per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.¹⁴⁴ Da rilevare che, mentre in precedenza (legge n. 244/2007 - finanziaria 2008) si limitavano le indicazioni alle società solo *direttamente* partecipate, la legge di stabilità 2015 fa riferimento anche a quelle possedute *indirettamente* per il tramite di una partecipata. Tale integrazione, molto importante, restituisce più trasparenza a tutto il quadro operativo che coinvolge gli enti locali.

¹⁴⁰ L. n. 190/2014 articolo 1, comma 611.

¹⁴¹ L. n. 190/2014 articolo 1, comma 612.

¹⁴² La norma riconferma il contenuto dell’art. 3, comma da 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) così come modificata dalla legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014).

¹⁴³ Elencate nell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

¹⁴⁴ Autorità garante della concorrenza e del mercato delibera 04/02/2013: “si definiscono strumentali all’attività della P.A. in funzione della loro attività, tutti quei beni e servizi erogati da società, a diretto ed immediato supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l’ente pubblico di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali.

10.2 Il Piano di razionalizzazione e la sua attuazione

L'articolo 1, commi 611 e 612 della legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014)¹⁴⁵ ha previsto un processo di razionalizzazione degli organismi partecipati direttamente o indirettamente dagli enti pubblici attraverso la predisposizione di un "Piano di razionalizzazione", da approntarsi a cura dei Presidenti di Regioni e Province e dai Sindaci entro il 31 marzo 2015 e da inviarsi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.

Successivamente il Piano corredato dalla relazione tecnica sui risultati conseguiti nel corso del 2015, doveva essere approntato entro il 31.03.2016 e inviato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

In ambedue i casi la pubblicazione sul sito istituzionale degli enti pubblici ha costituito obbligo di pubblicità ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

I Piani di razionalizzazione, realizzati sulla base delle indicazioni contenute nel Documento n.7/2014 del "Commissario straordinario per la spending review"¹⁴⁶, hanno riguardato tutte le società partecipate dagli enti territoriali, senza distinzione per il tipo di servizio affidato. L'obiettivo da raggiungere prevedeva la diminuzione del numero degli organismi partecipati, seguendo le linee generali predisposte dal Commissario nel Documento:

c) Contenimento della spesa in coordinamento con la finanza pubblica nazionale

¹⁴⁵ Comma 611. "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni". Comma 612. "I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

¹⁴⁶ Articolo 23, commi 1 e 1bis D.L. n. 66/2014 convertito, con modificazioni, nella legge n. 89 del 23 giugno 2014: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Commissario straordinario di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69....predispone, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196..."; Comma 1-bis "Il programma di cui al comma 1 è reso operativo e vincolante per gli enti locali, anche ai fini di una sua traduzione nel patto di stabilità e crescita interno, nel disegno di legge di stabilità per il 2015".

- d) Buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa
- e) Tutela della concorrenza e del mercato

La Regione Trentino Alto Adige ha avviato nell'anno 2015 un processo di razionalizzazione e riordino delle proprie partecipazioni azionarie; il Piano di razionalizzazione è stato approvato con decreto del Presidente della Regione n. 60 del 31 marzo 2015¹⁴⁷ e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. I contenuti del Piano e gli atti regolamentari e di programmazione, indirizzo e coordinamento, di competenza della Regione relativamente alle materie conferitegli in base allo Statuto speciale¹⁴⁸, illustrano il ruolo delle società e le finalità perseguite attraverso le partecipazioni societarie.

A questo proposito la Regione ha evidenziato nella premessa introduttiva al Piano le motivazioni del proprio orientamento, sostenendo che il ruolo da essa svolto, pur supportato dalle norme su menzionate, non definisce in modo esaustivo le finalità e le competenze della Regione. Ciò in quanto l'attività istituzionale dell'Ente deriva anche *“dalle linee programmatiche del mandato di governo, sottoscritte dalle forze politiche che formano le maggioranze consiliari delle Province autonome di Trento e di Bolzano”*. L'ente prosegue sottolineando che tale orientamento è riconosciuto e: *“Fatto proprio dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto - con propria deliberazione n. 5 del 14 gennaio 2009... La Regione Trentino-Alto Adige quindi, rappresenta anche una piattaforma istituzionale per gli scambi, il dialogo, la cooperazione e il coordinamento di attività con le Province di Trento e di Bolzano nei settori di loro competenza. La Regione Trentino-Alto Adige e le province autonome diventano, pertanto, lo strumento istituzionale attraverso il quale vengono esercitate le prerogative delle quali sono titolari le popolazioni insediate sullo specifico territorio”*.

L'ente Regione detiene partecipazioni azionarie dirette nelle seguenti società:

Tabella 52 - Partecipazioni regionali

Società partecipate	Percentuale
1. Centro Pensioni Complementari S.p.A.	98,02%
2. Autostrada del Brennero S.p.A.	32,29%
3. Fiera di Bolzano S.p.A.	24,97%
4. Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.	17,49%
5. Trento Fiere S.p.A.	16,22%
6. Inter Brennero S.p.A.	10,56%
7. Air Alps Aviation S.r.l.	1,88%
8. Informatica Trentina S.p.A.	1,72%
9. Informatica Alto Adige S.p.A.	1,08%

Fonte: Corte dei conti su dati SIQUEL

¹⁴⁷ “Approvazione del “Piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol” – anno 2015.

¹⁴⁸ DPR 31.08.1972, n. 670.

Si illustra brevemente il ruolo che tali società rappresentano per la Regione Trentino Alto Adige Südtirol e le determinazioni assunte nei loro confronti con il Piano di razionalizzazione 2015.

Saranno mantenute le partecipazioni nelle seguenti società strumentali all'attività dell'ente:

- *“Centro pensioni complementari S.p.A.”* società a guida del progetto regionale sulla previdenza complementare;
- *“Informatica Trentina S.p.A.”*, società che si occupa dello sviluppo del sistema economico/informatico nel ambito delle I.C.T.¹⁴⁹ collaborando all'aggiornamento della pubblica amministrazione trentina;
- *“Informatica Alto Adige S.p.A.”* società che offre soluzioni I.T.C. per l'amministrazione pubblica, si può considerare alla pari, per quanto concerne obiettivi e le strategie della gemella Informatica Trentina S.p.A.

Le partecipazioni della Regione alle seguenti società permette di contribuire al perseguimento delle finalità d'interesse generale della collettività e quindi saranno mantenute:

- *“Autostrada del Brennero S.p.A.”* società con obiettivo principale la promozione, la progettazione, la costruzione e l'esercizio di autostrade compresa l'autostrada Brennero-Verona-Modena;
- *“Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A.”* società con oggetto l'attività bancaria, a medio/lungo termine, può esercitare tutte le attività e i servizi bancari e finanziari consentiti o connessi al raggiungimento dell'oggetto sociale.

La Regione, assieme alle due Province autonome di Trento e di Bolzano ha in atto una riconsiderazione del proprio ruolo all'interno delle società:

- *“Fiera di Bolzano S.p.A.”*
- *“Trento Fiere S.p.A.”*

Sono in corso le valutazioni sulle modalità con le quali darvi corso.

L'ente propende per la dismissione della propria partecipazione nelle società:

- *“Air Alps Aviation s.r.l.”*
- *“Interbrennero S.p.A.”*

¹⁴⁹ Information & Communication Technology.

10.2.1 Sintesi dell'aggiornamento del Piano per il 2016 e dell'annessa relazione sui risultati conseguiti

L'amministrazione regionale ha predisposto entro il 31 marzo 2016 e successivamente inviato a questi Uffici¹⁵⁰ il Piano 2016 con annessa relazione sui risultati conseguiti. La documentazione è stata pubblicata sul sito istituzionale.

Nel Piano, aggiornamento 2016, prodotto dalla Giunta regionale, attraverso la delibera n. 44 del 31.03.2016, si ribadisce per le società controllate la definizione del limite massimo del numero di componenti del consiglio di amministrazione e dei loro compensi¹⁵¹ e, si comunica l'avvenuta riduzione dei compensi del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della partecipata "*Pensplan Centrum S.p.A.*"¹⁵². Restano invariate le direttive alle proprie società controllate impartite dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 78 di data 24 aprile 2012.

L'obiettivo dichiarato nel Piano 2016 e dell'annessa relazione, conferma la prosecuzione del percorso di razionalizzazione descritto in precedenza e riferito al Piano 2015, con alcune implementazioni così argomentate:

- per favorire il "*consolidamento delle infrastrutture digitali*" presso gli uffici della Regione è necessario un potenziamento dei servizi che la società a partecipazione pubblica "*Trentino Network S.r.l.*" già eroga nei confronti della Provincia autonoma di Trento e degli enti locali;

- per "*l'affidamento del servizio di recupero coattivo dei crediti*" riferiti alle somme superiori agli assegni vitalizi dovuti al Consiglio regionale, da parte di ex consiglieri ed attuali membri del Consiglio della Regione, la Regione ha la necessità di avvalersi dei servizi forniti da "*Trentino Riscossioni S.p.A.*".

Essendo le due società menzionate "*in house*" della Provincia autonoma di Trento, la Regione indica nella propria partecipazione al loro capitale sociale uno "*strumento legittimante per l'affidamento diretto alle stesse*".

Il Piano 2016 prosegue confermando la dismissione della propria partecipazione al capitale sociale di "*Trento Fiere S.p.A.*", "*Fiera di Bolzano S.p.A.*" e "*Air Alps Aviation S.r.l.*" e la correlativa cessione¹⁵³

¹⁵⁰ Prot. n. 960 del 08.04.2016.

¹⁵¹ Ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2007 n. 4 e della deliberazione della Giunta regionale n.206 di data 1 luglio 2008.

¹⁵² In data 27 aprile 2015 è stato ridotto il compenso totale del C.d.A. da 145 mila euro a 130 mila euro e, quello del collegio sindacale da euro 74 mila ad euro 56 mila.

¹⁵³ LR n. 4/2010 (finanziaria 2011) art 2 bis: "Ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni societarie la Giunta regionale è autorizzata a cedere alle due Province autonome e alle loro società strumentali interamente partecipate dalle stesse, anche a titolo gratuito, azioni di società di capitali in cui le due Province autonome già detengano una partecipazione. Per le predette finalità la Giunta regionale approva uno specifico programma, dopo aver acquisito il parere della competente Commissione legislativa del Consiglio regionale". Questo comma è stato aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. b), della LR n. 28/2015(finanziaria 2016): Comma 1. "All'articolo 2 della LR n. 4/2010 sono apportate le seguenti modifiche: a)b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni societarie la Giunta regionale è autorizzata a cedere alle due Province autonome e alle loro società strumentali interamente partecipate dalle stesse, anche a titolo gratuito, azioni di società di capitali in cui le due

alle due Province autonome di Trento e Bolzano e alle loro società strumentali interamente partecipate dalle stesse, a titolo gratuito, delle azioni delle società su nominate, delle quali le due Province autonome già detengano una partecipazione.

Quindi, è ceduta alla Provincia autonoma di Trento la partecipazione regionale in *“Trento Fiere S.p.A.”* e, conseguentemente è acquisita a titolo gratuito, la partecipazione in *“Trentino Network S.r.l.”*.

La partecipazione in *“Fiera di Bolzano S.p.A.”* è ceduta senza una controparte azionaria e a titolo gratuito alla Provincia autonoma di Bolzano che si impegna, pro futuro: *“... a cedere gratuitamente alla Regione quote di partecipazione in proprie società con eventuale congruaggio mediante la messa a disposizione di immobili per fini istituzionali”*.

Viene acquisita la partecipazione nella società *“Trentino Riscossioni S.p.A.”*.

Si preannuncia inoltre per la Regione in quanto azionista di maggioranza relativa della partecipata *“Autostrada del Brennero S.p.A.”*, visto il protocollo d'intesa con il Governo per il rinnovo trentennale della concessione autostradale¹⁵⁴ ad una concessionaria interamente pubblica che sarà la futura società *in-house* *“Auto Brennero”*, l'acquisizione di ulteriori azioni.

10.3 Criticità riscontrate

a) Criticità riscontrate nella relazione al giudizio di parifica al rendiconto 2014.

Gli elementi di maggiore criticità hanno riguardato:

Tra le società a carattere strumentale gli alti costi di funzionamento della partecipata *“Centro Pensioni Complementari S.p.A.”*, sottolineati anche dallo stesso Ente regionale nel Piano operativo di razionalizzazione 2015 attraverso un progetto di riduzione; un utile in flessione pari alla flessione dei dividendi redistribuiti nella società *“Informatica Trentina S.p.A.”*

Tra le società a carattere non strumentale alle funzioni dell'Ente le partecipate: *“Autostrada del Brennero S.p.A.”*, *“Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.”* e *“Fiera di Bolzano S.p.A.”* mostravano un notevole calo dell'utile rispetto all'esercizio 2012; la partecipata *“Interbrennero S.p.A.”* conservava la situazione critica già evidenziata nell'esercizio 2012 con un'alta esposizione debitoria e una ulteriore diminuzione del valore della produzione; per la partecipata *“Air Alps Aviation s.r.l.”* considerata la reiterata situazione fallimentare e le ripetute osservazioni precedenti, si richiama nuovamente la Regione ad assumere ogni possibile iniziativa per tutelare la quota societaria e soprattutto evitare danni ulteriori al patrimonio regionale.

Province autonome già detengano una partecipazione. Per le predette finalità la Giunta regionale approva uno specifico programma, dopo aver acquisito il parere della competente Commissione legislativa del Consiglio regionale.”

¹⁵⁴ Protocollo d'intesa del gennaio 2016 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e i soci pubblici della società.

In particolare si sollecitava la definizione di un percorso per la dismissione delle partecipazioni riguardanti le società non aventi carattere strumentale, quali: “*Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.*”, “*Autostrada del Brennero S.p.A.*”, “*Interbrennero S.p.A.*”, “*Fiera di Bolzano S.p.A.*” e “*Trento Fiere S.p.A.*” Nella definizione del percorso di dismissione si postulava un attento esame, al fine di evitare la diminuzione del valore delle partecipazioni stesse in sede di cessione.

b) Criticità riscontrate nella delibera d’esame sul bilancio di previsione 2015.

La delibera n. 24 del 27 novembre 2015 della Sezione di controllo, con riferimento alla materia delle società partecipate, ha confermato le osservazioni formulate in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2014.

c) Le criticità di carattere istituzionale delle partecipazioni regionali con riferimento al giudizio di parificazione del rendiconto 2015

Alla valutazione e verifica del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali provvederà, con specifico separato procedimento, la Sezione regionale di controllo, sede di Trento. Ciò premesso, rimane comunque necessario evidenziare in questa relazione, correlata al giudizio di parificazione, un chiarimento in ordine a quanto esposto dalla Regione nel proprio Piano. La Regione, infatti, richiama, a supporto delle proprie scelte, la deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto (del. n. SRCVEN/5/2009/PAR), riguardante un parere rilasciato al Comune di Isola della Scala in ordine ad una partecipazione in società intermodale per la costruzione di uno scalo intermodale sito sul territorio del Comune medesimo. In proposito va evidenziato quanto segue:

-il Comune nell’ordinamento è ente esponentiale a competenza generale rispetto all’interesse della popolazione rappresentata: infatti l’articolo 13 del TUEL dispone che spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale...”.

-La Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, invece, dispone della potestà legislativa nelle materie enumerate agli articoli 4, 5, 6 e 7 dello Statuto speciale e della potestà amministrativa, in virtù dell’articolo 16, nelle medesime materie, nonché delle funzioni eventualmente delegate dallo Stato.

Alla luce di tali considerazioni, risulta evidente che alcune delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione sono correlate a competenze alla stessa attribuite nell’ambito del cosiddetto “primo Statuto di autonomia” del 1948 e non a quello attualmente in vigore. Infatti, il predetto Statuto del 1948 è stato successivamente profondamente modificato con leggi costituzionali n. 1/1971 e 1/1972, trasferendo alle

Province autonome numerose materie in precedenza già rientranti nella competenza legislativa ed amministrativa regionale. Rientrano in questo contesto “Autobrennero S.p.A.”, “Interbrennero S.p.A.”, “Trento Fiere S.p.A.” e “Bolzano Fiere S.p.A.”, nonché “Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A.”. Infatti le prime due società operano nelle materie delle grandi infrastrutture e dei trasporti, le altre nelle materie dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio e delle fiere e mercati, ed in generale degli altri settori economici, per tutti i quali, in base agli articoli 8 e 9 dello Statuto, nonché all’articolo 10 della Legge Costituzionale n. 3/2001 e all’articolo 117 della Costituzione, la competenza spetta ora alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

E’ evidente quindi che, semmai, la Regione avrebbe dovuto provvedere a quanto previsto dagli articoli 111 e 112 dello Statuto speciale, come modificato dalle leggi costituzionali 1/1971 e 1/1972, e cioè al trasferimento alle Province, oltre che degli uffici e del personale, anche dei beni e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni trasferite.

Tutto ciò è, peraltro, previsto anche dagli articoli 4 e 5 del DPR 20 gennaio 1973, n. 115, e sue successive modifiche ed integrazioni, recante le “Norme di attuazione dello Statuto speciale [...] in materia di trasferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione. Anche solo a titolo esemplificativo si rammenta che le norme di attuazione dello Statuto emanate, con riferimento ai vari settori di intervento trasferiti alle Province, dopo la riforma statutaria del 1972 hanno disposto sia il trasferimento dallo Stato alle Province, che dalla Regione alle medesime province, sia di funzioni, uffici e personale che dei beni demaniali e patrimoniali e dei rapporti giuridici in atto. Tra i beni patrimoniali vanno ad essere ricomprese anche le partecipazioni azionarie della Regione, come quelle relative alle Società per azioni Autostrada del Brennero, Interbrennero, Bolzano Fiere e Trento Fiere, tutte collegate alle precedenti competenze regionali, quali previste dallo Statuto del 1948, ante riforma recata dalle leggi costituzionali del 1971 e del 1972. A mero titolo esemplificativo, si evidenzia che in tal senso dispone il DPR n. 22 marzo 1974, n. 279, recante Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste, agli articoli 1 e 3; così il DPR 31 luglio 1978, n. 1017, riguardante le Norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati, all’articolo 1; nonché il DPR 22 marzo 1974, n. 381, riguardante le Norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di urbanistica ed opere pubbliche urbanistica, di edilizia comunque sovvenzionata, di utilizzazione delle acque pubbliche, di opere idrauliche, di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, di espropriazione per pubblica utilità, di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, sempre all’articolo 1.

11. CONTROLLO INTERNO

Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (cfr. SEZAUT/17/2016/INPR del 10 maggio 2016), il sistema dei controlli interni, orientato al rispetto dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità, costituisce un momento nevralgico dell'azione amministrativa. La concretizzazione di tali obiettivi è possibile solo in presenza di un sistema in grado di monitorare costantemente le attività e di restituire in tempo utile le informazioni necessarie per l'adozione di idonee misure correttive.

Si tratta di un profilo che non riguarda il solo controllo di quanto direttamente gestito dalla Regione, ma che investe anche il governo e la gestione di fenomeni organizzatori in cui i servizi sono resi per il tramite di enti muniti di autonomia e/o personalità giuridica distinta, nei confronti dei quali l'ente territoriale deve svolgere una funzione di indirizzo: è il caso degli enti del servizio sanitario e degli organismi partecipati, i cui risultati incidono pesantemente sui conti delle Regioni. In ragione di questa cruciale importanza, il legislatore ha posto in capo ai Presidenti delle Regioni l'onere di riferire annualmente alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno.

Nel quadro del complesso sistema di verifiche delineato dal menzionato art. 1 del d.l. n. 174/2012, la relazione intestata all'Organo di vertice della Regione si pone in coerenza con l'obiettivo, da tempo perseguito dal legislatore, di fare dei controlli interni l'indispensabile supporto per le scelte decisionali e programmatiche dell'Ente, in un'ottica di sana gestione finanziaria e di perseguimento del principio di buon andamento.

L'amministrazione regionale, anche in relazione alle osservazioni formulate dalla Corte nei precedenti Giudizi di parifica¹⁵⁵, ha adeguato la legislazione regionale nel 2015 attraverso:

1) la legge regionale del 15 dicembre 2015 n. 31¹⁵⁶ per quanto riguarda gli enti locali, intervenendo

¹⁵⁵ Giudizio di Parifica sul rendiconto per l'esercizio finanziario 2013 della Regione Trentino A/A Südtirol – pagina 121: "...la necessità dell'adeguamento delle leggi regionali in materia di ordinamento degli enti locali e degli altri enti ad ordinamento regionale alle norme statali costituenti vincolo a sensi degli articoli 4, 5 e 105 dello Statuto speciale e del decreto legislativo 266/1992, tenendo debita considerazione della giurisprudenza della Corte costituzionale; tutto ciò con particolare riferimento alla legge 244/2007, al D.L. 138/2011, al D.L. 174/2012, e al d.lgs. 267/2000, come modificato ed integrato anche dal medesimo D.L. 174.....". Giudizio di Parifica sul rendiconto per l'esercizio finanziario 2014 della Regione Trentino A/A Südtirol- punto 12.3 – attuazione del decreto legge n. 174/2012 -:" ... l'articolo 11-bis, dedicato specificatamente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, prevede che le medesime attuino le disposizioni dell'intero decreto legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione".

¹⁵⁶ LR n. 31/2015: "Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino-Alto Adige) e s.m. alle disposizioni in materia di controlli interni recate dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 e ulteriori disposizioni in materia di enti locali". La legge è entrata in vigore il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.

sull'ordinamento regionale vigente. Tale legge modifica i seguenti articoli nella precedente legge regionale n. 1/1993¹⁵⁷:

-L'articolo 56 bis¹⁵⁸ con riguardo alle nuove forme di controllo interno (comprendenti il controllo di regolarità amministrativo contabile, il controllo sulle società partecipate non quotate e il controllo sugli equilibri finanziari) chiarisce che esse rappresentano delle *“modalità di verifica”* sull'attività dell'ente locale che vanno ad assicurare un *“costante scambio di dati tra le figure dei responsabili”*.

-L'articolo 56 ter che prevede il controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile effettuato dal responsabile della struttura competente e dal responsabile del servizio finanziario e, nei comuni che oltre al segretario comunale comprendono altri responsabili dei servizi, un doppio controllo successivo a campione.

-L'articolo 56 quater determina, solo per i comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti e a decorrenze scaglionate, il controllo strategico sullo stato di attuazione dei programmi secondo le linee tracciate dal consiglio.

-L'articolo 56 quinquies che dispone il controllo sulle società partecipate, non quotate, dall'ente locale organizzando un sistema di controlli da esercitarsi a cura delle proprie strutture interne, anche attraverso un sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;

-L'articolo 56 sexies prevede il controllo sugli equilibri finanziari, che valuta gli effetti sul bilancio in relazione all'andamento economico-finanziario della gestione dell'ente. Il controllo è svolto dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, con il coinvolgimento degli organi di governo, del segretario, del direttore generale o del vicesegretario e dei responsabili dei servizi;

-L'articolo 56 septies che rinvia alle province autonome la disciplina degli enti locali deficitari o dissestati.

-La legge regionale n. 31/2015 assegna, con l'articolo n. 2, il termine di 6 mesi ai comuni per l'adozione delle disposizioni attuative del nuovo sistema dei controlli interni, il termine scade il 06 luglio 2016.

2) La legge regionale 23 novembre 2015, n. 25, per quanto riguarda la modifica dei controlli amministrativo contabili nell'ambito dell'ordinamento della contabilità regionale, è volta

¹⁵⁷ LR n. 1/1993 “Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige”.

¹⁵⁸ L'articolo 56 bis riprende parzialmente quanto dispone l'articolo 3, comma 1 lett. d) del D.L. n. 174/2012 che rafforza i controlli in materia di enti locali, apportando modifiche al d.lgs. 267/2000 attraverso la sostituzione dell'articolo 147 (tipologia dei controlli interni) e l'aggiunta degli articoli 147 bis (controlli di regolarità amministrativa e contabile), 147 tris (controllo strategico), 147 quater (controlli sulle società partecipate non quotate), 147 quinquies (controllo sugli equilibri finanziari).

all'adeguamento, pur con le carenze riscontrate in altra parte di questa relazione, alle riforme costituzionali e delle norme ordinarie statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili (LC 1/2012, legge 243/2012, d.lgs. 118/2011 e d.lgs. 124/2014) della Regione medesima.

Sempre in materia di controlli interni va ricordata la legge regionale n. 4 del 2011, di ordinamento degli uffici del personale della Regione medesima. La legge ha istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione (interna), con la funzione di supporto alla Giunta regionale per la fissazione dei criteri e delle procedure di valutazione, al fine della verifica della rispondenza dei risultati dell'attività svolta dalla dirigenza alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e nei programmi della Giunta, nonché della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Per quanto concerne i profili attuativi delle finalità delle norme statali in materia di controlli interni alla Regione, la Relazione annuale del Presidente redatta in attuazione dell'articolo 1, comma 6, del Decreto legislativo n. 174/2012, illustra lo svolgimento delle singole tipologie di controllo attuato dall'amministrazione nel corso del 2015:

-Il controllo regolarità amministrativa è disciplinato dall'articolo 13 della legge regionale n. 15/1983¹⁵⁹, come da ultimo modificato con legge regionale n. 4/11, il quale attribuisce ai dirigenti di Ripartizione il compito di assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità amministrativa, adottando tutti i provvedimenti necessari ed i controlli connessi alle prestazioni da parte dei direttori degli uffici.

-Il controllo di regolarità contabile regolato dall'articolo 34 della legge regionale n.3/09 e demandato all'ufficio Bilancio, si attua regolarmente su tutti i provvedimenti, sugli atti amministrativi di accertamento di entrata o di impegno di spesa, sugli atti di liquidazione e sui titoli di spesa.

Il controllo contabile sugli atti di accertamento di entrata concerne la corretta quantificazione, corrispondenza e imputazione dell'entrata, al pertinente capitolo del documento tecnico.

Il controllo di regolarità contabile sugli atti di impegno di spesa accerta la corretta quantificazione e corrispondenza della spesa. Accerta inoltre che la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento del relativo capitolo o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui, anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli.

¹⁵⁹“Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale”.

Il controllo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione accerta che la spesa venga liquidata nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità fissati nell'atto di impegno di spesa.

Il controllo di regolarità contabile sui titoli di spesa si esercita accertando che i dati riportati nel titolo corrispondano ai dati riportati nell'atto di liquidazione.

La vigilanza sugli agenti contabili e sui funzionari delegati è svolta dall'ufficio Bilancio che verifica i rendiconti dei funzionari delegati e i conti giudiziali degli agenti contabili, provvedendo alla trasmissione di questi ultimi alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti.

-Il controllo di gestione è stato introdotto con la deliberazione n.93/2014, con la quale la Regione ha approvato *“Il modello di sistema di programmazione, valutazione e controllo”* realizzato dall'Organismo Indipendente di Valutazione. Il controllo, operato dall'O.I.V. si avvale dei seguenti sistemi:

Piano degli Obiettivi: strumento principale del controllo di gestione in riferimento al quale può avvenire la valutazione dei dati relativi a costi e proventi nonché dei risultati raggiunti.

Sistema di Indicatori: gli indicatori forniscono gli elementi di analisi, di osservazione e di valutazione.

Dati di Contabilità: il controllo di gestione opera in coerenza con le scelte effettuate in materia di contabilità dall'Ente, ciò rappresenta uno degli elementi di valutazione per qualsiasi scelta.

Sistema delle Responsabilità: individuazione nella struttura organizzativa dei livelli direzionali responsabili del raggiungimento degli obiettivi e del modo in cui questi devono essere raggiunti.

Organizzazione dell'Ente: controllo del contesto organizzativo dell'Ente.

Sistema di reportistica: sistema di distribuzione delle informazioni periodiche all'interno dell'Ente.

-Il controllo strategico è esercitato ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n.3/2000, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale n. 4/11; la Giunta regionale definisce l'indirizzo politico amministrativo e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite, mediante l'individuazione degli obiettivi di legislatura e degli obiettivi annuali.

Per ciò che concerne il controllo sugli organismi partecipati, la Relazione del Presidente della Regione indica l'Ufficio affari generali, quale struttura dedicata specificatamente a tale controllo. I contenuti del controllo, per ciò che riguarda le società in house, sono indirizzati al rispetto delle disposizioni impartite dalla deliberazione n.78/2012¹⁶⁰ della Giunta regionale.

Il controllo nel caso di specie riferito alla partecipata *“Pensplan Centrum S.p.A.”*, si avvale inoltre di quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 205/2014, ove è stato approvato uno schema di *“patto parasociale”* tra gli azionisti, indirizzato a *“garantire la stabilità della compagine”*.

¹⁶⁰ Delibera Giunta regionale n. 78/2012: *“Direttive sulle Società controllate dalla Regione”*.

societaria, l'uniformità d'indirizzo della gestione della Società e la possibilità di esercitare sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato dagli Azionisti sui propri servizi interni”.

Si evidenzia dalla relazione la conferma dell'inesistenza di un sistema informativo, che consenta la rilevazione dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra la Regione e le sue società partecipate (Sezione III della relazione - punto 3.7).

Segue una breve sintesi delle principali tipologie di controllo interno effettuate dall'Ente regionale.

Tabella 53 - Tipologie di controllo

Tipologia controllo	Disposizione legislativa	Organi coinvolti	Metodologia del controllo
controllo regolarità amministrativa	art. 13, lr n. 15/1983 come modificato con legge regionale n. 4/11,	dirigenti/responsabili di ripartizione	osservanza dei criteri di regolarità amministrativa, adottando tutti i provvedimenti necessari.
controllo di regolarità contabile	art. 34, lr n.3/09	responsabile servizio finanziario ufficio Bilancio	controllo sugli atti amministrativi di accertamento di entrata/o di impegno di spesa/ sugli atti di liquidazione e sui titoli di spesa.
controllo di gestione	introdotto con la deliberazione regionale n.93/2014	è realizzato dall'Organismo Indipendente di Valutazione	valutazione del sistema programmazione approvato con deliberazione 93/2015 dalla Giunta regionale
controllo strategico	art. 1, lr n.3/2000, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale n. 4/11,	Giunta regionale	la Giunta regionale che ha definito l'indirizzo politico amministrativo, ne verifica la rispondenza dei risultati alle direttive impartite,

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria

La Giunta regionale nel luglio 2015, ha assegnato gli obiettivi alla dirigenza. Con gli obiettivi, sono stati individuati i rispettivi indicatori, le figure responsabili e il modo in cui questi devono essere raggiunti. Le schede obiettivo sono state esaminate e validate dall'Organismo indipendente di valutazione e, nel mese di agosto 2015 si è svolta la prima fase di monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi. Le schede relative al grado di raggiungimento degli obiettivi non hanno mostrato criticità particolari e l'O.I.V. si è limitato a fornire indicazioni utili per ottimizzare la rendicontazione finale da farsi al 31 dicembre 2015.

La documentazione completa è stata fornita all'O.I.V. a maggio 2016, e l'Organismo ha espresso una proposta di valutazione dei dirigenti per l'esercizio 2015 alla Giunta regionale. La Giunta regionale, nella seduta di data 18 maggio 2016, sulla base della relazione dell'O.I.V. ha espresso la propria valutazione.

11.1 Il sistema di programmazione ed assegnazione degli obiettivi e la valutazione dei risultati

Il sistema di programmazione, valutazione e controllo, è stato avviato in via sperimentale nel 2014¹⁶¹ con il ciclo di gestione degli obiettivi e delle fasi nelle quali si sviluppa¹⁶², tutto il processo è entrato a regime nel corso del 2015.

L'attuale composizione dell'Organismo Indipendente di Valutazione che si occupa del controllo di gestione¹⁶³, è stata riconfermata dalla Giunta regionale¹⁶⁴ nel corso del 2014 sino a fine legislatura e con la delibera di Giunta n.33/2015¹⁶⁵, sono stati individuati gli obiettivi dell'Organismo stesso.

Nel precedente esercizio 2014 il macro obiettivo generale dell'Ente aveva quale fulcro la razionalizzazione degli spazi nelle sedi della Regione e nel contempo prevedeva l'abbattimento delle spese di gestione. L'obiettivo trasversale per la dirigenza di tutte strutture regionali per il 2015 si concentra sulla trasparenza dell'azione amministrativa.

La valutazione espressa dall'O.I.V., produce un "grado di raggiungimento" espresso in percentuale, che ha un impatto di tipo economico sul fondo destinato alla premialità dei dirigenti, con le seguenti modalità:

- grado di raggiungimento compreso tra 91-100%: 100% del fondo,
- grado raggiungimento compreso tra 81-90%: taglio del 10% del fondo,
- grado raggiungimento compreso tra 61-80%: taglio del 20% del fondo,
- grado di raggiungimento inferiore al 60%: taglio del 50% del fondo.

Segue lo schema delle percentuali del grado di conseguimento degli obiettivi assegnati alle strutture nel 2015.

¹⁶¹ Delibera n. 93/2014 – *"Il modello di sistema di programmazione, valutazione e controllo"* realizzato dall'Organismo Indipendente di Valutazione.

¹⁶² Fasi di sviluppo del ciclo di gestione degli obiettivi: 1. definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere e dei risultati attesi e dei rispettivi indicatori. 2. Collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse. 3. Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi. 4. Misurazione e valutazione dei risultati conseguiti, organizzativi e individuali. 5. Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito. 6. Rendicontazione dei risultati all'amministrazione, agli organi esterni competenti, ai soggetti interessati e a tutti i portatori di interessi.

¹⁶³ Delibera n. 93/2014: "All'O.I.V. sono stati affidati i seguenti obiettivi: la definizione di una proposta di sistema di programmazione, valutazione e controllo e dei relativi strumenti attuativi; la fissazione dei criteri e delle procedure di valutazione dei dirigenti; elaborazione di una proposta tecnica di supporto per l'avvio delle attività volte alla realizzazione del controllo di gestione.

¹⁶⁴ Delibera n. 55/2014.

¹⁶⁵ Delibera n. 33/2015: "Individuazione degli obiettivi e del compenso da attribuire all'Organo Indipendente di Valutazione per l'anno 2015 e impegno della relativa spesa".

Tabella 54 - Obiettivi 2015 e percentuale di raggiungimento

Segreteria Giunta regionale	Grado attu.	I Ripartizione - risorse umane strumentali/finanziarie	Grado attu.	II ripartizione - affari istituzionali competenze ordinamentali/prov. provinciali	Grado attu.	III Ripartizione - minoranze linguistiche/integrazione europea	Grado attu.	IV Ripartizione Supporto attività giudiziaria/giudici di pace	Grado attu.
Obiettivo		Obiettivo		Obiettivo		Obiettivo		Obiettivo	
Progetto di ottimizzazione del servizio del Bollettino Ufficiale	100%	1.armonizzazione sistema contabile regionale	100%	1. anno elettorale 2015 turno elettorale e referendum per fusione comuni (in collab. Con I Ripartizione)	100%	1. nuova procedura per i controlli a campione delle domande di contributo e loro rendicontazione	95%	1.piano programma del progetto "delega giustizia"	90%
Digitalizzazione delle procedure amministrative	80%	2.interventi in materia di gestione del personale	100%	2.nuove disposizioni in materia di controlli sugli EEL	100%	2. adeguamento di tre regolamenti di esecuzione del testo unificato delle leggi per la promozione e l'integrazione europea	100%	2.attivazione di percorsi di giustizia riparativa messa alla prova ai sensi della legge n. 67/2014	100%
Ristrutturazione ed recupero edilizio palazzo Regione di Bolzano	100%	3.anno elettorale 2015 turno elettorale e referendum per fusione comuni (in collab. Con II Ripartizione)	100%	3.leggi regionali istitutive fusioni di comuni, accompagnamento giuridico e finanziario ai processi di fusione in corso	100%			3.individuazione di prospettive di collaborazione tra il centro per la Mediazione ed il garante dei Minori della PAT	100%
Piano di riorganizzazione della Regione	95%								

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria

Nel corso dell'esercizio in esame, con la deliberazione n.6/2015¹⁶⁶ la Giunta regionale ha approvato sia le linee guida, sia l'articolazione degli obiettivi annuali e pluriennali, rappresentati graficamente con il cosiddetto *"Albero degli obiettivi"*. Il mandato istituzionale descritto nel progetto, riconosce nelle linee guida il mezzo per valorizzare il ruolo della Regione quale: *"...piattaforma istituzionale di collaborazione, di dialogo, confronto e coordinamento di attività comuni con le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie ad esse affidate"*. Alle due province è affidato il compito di fornire: *"... obiettivi operativi di riferimento per la gestione amministrativa...avendo presente la necessità di garantire in modo efficiente la continuità dell'azione amministrativa e l'efficace funzionamento dell'apparato."*

Nel giugno del 2015 gli obiettivi specifici riferiti agli ambiti delle linee guida del progetto, sono stati sviluppati e concordati tra la Giunta regionale, i dirigenti e l'O.I.V.¹⁶⁷

Gli obiettivi assegnati alla dirigenza ed alle rispettive ripartizioni per il 2015 sono stati i seguenti:

Segreteria della Giunta regionale:

- Progetto di ottimizzazione del servizio del Bollettino Ufficiale
- Digitalizzazione delle procedure e degli atti amministrativi
- Ristrutturazione e recupero edilizio del palazzo della Regione di Bolzano
- Piano di riorganizzazione della Regione - nuovi processi interni di gestione

¹⁶⁶ Deliberazione del 21/01/2015.

¹⁶⁷ Rintracciabili nel documento "Obiettivi per la Dirigenza della Regione per l'anno 2015" e visibile sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente — Performance — Piano della performance — Obiettivi 2015".

Ripartizione I – risorse umane e bilancio:

- Armonizzazione del sistema contabile
- Interventi per la gestione del personale – prima analisi della riorganizzazione – elaborazioni e proposte a seguito delle disposizioni della legge di stabilità 2015
- Anno elettorale 2015 – fusione 55 dei comuni referendum consultivi (collaborazione con Ripartizione II)

Ripartizione II – affari istituzionali competenze ordinamentali e previdenza:

- Anno elettorale 2015 – fusione 55 dei comuni referendum consultivi (collaborazione con Ripartizione I)
- Nuove disposizioni in materia di controlli sugli enti locali
- Fusioni dei comuni – leggi costitutive e accompagnamento al processo di fusione

Ripartizione III – Minoranze linguistiche:

- Nuova procedura per i controlli a campione per le domande di contributo
- Adeguamento tre regolamenti di esecuzione del testo unico delle leggi per la promozione dell'integrazione europea – disposizioni di particolari attività di interesse regionale (DPRG n. 8/L del 23 giugno 1987)

Ripartizione IV – Supporto all'attività giudiziaria e ai Giudici di pace:

- Piano programma del progetto “Delega giustizia”
- Attivazione dei percorsi di giustizia “riparativa”¹⁶⁸ nell'ambito della messa alla prova della riforma contenuta nella legge n.67/2014
- Prospettive di collaborazione tra il Centro Mediazione e il Garante dei Minori della Provincia autonoma di Trento

La documentazione relativa agli obiettivi 2015¹⁶⁹, è stata corredata da una relazione “*tipo*” redatta nel febbraio 2016 dal dirigente responsabile della struttura della Segreteria di Giunta sull'obiettivo n. 4 connesso al “*Piano di riorganizzazione dell'Ente Regione – nuovi processi interni di gestione*”. La relazione analizza le misure adottate e gli interventi realizzati per semplificare e velocizzare le procedure,

¹⁶⁸ Sistema sanzionatorio con pene detentive non carcerarie.

¹⁶⁹ Allegato al prot. n.1094 dd 13.05.2016.

coordinare tra loro le attività, agire sulla comunicazione esterna e migliorare l'immagine dell'ente. L'iniziativa che l'obiettivo ha proposto prevedeva, tra l'altro, uno sviluppo delle professionalità per un più *“razionale funzionamento della macchina amministrativa regionale”*. Il bisogno a cui l'obiettivo si riferiva si è basato: *“Sull'esigenza di riorganizzare l'apparato amministrativo nell'ottica del miglioramento del servizio all'utenza”*. Gli indicatori impiegati nella misurazione dei risultati sono associati: al rispetto della tempistica e alla riduzione dei costi di gestione.

Ogni dirigente ha predisposto e trasmesso una relazione simile connessa agli obiettivi assegnati alla propria struttura all'Organismo di Valutazione, che procede presentando al vaglio della Giunta regionale, una proposta di valutazione per l'esercizio.

11.2 Criticità riscontrate

Nella relazione al Giudizio di parifica al rendiconto 2014, in parte ripresa anche in sede di esame del bilancio di previsione 2015 (delibera n. 24/2015 Sezioni Regionali di Controllo Trento) è stata a più riprese evidenziata la necessità di provvedere all'adeguamento della legislazione regionale vigente relativamente a più argomenti, con riferimento in particolare al Collegio dei revisori dei conti nonché dei controlli interni per la Regione, nonché all'ordinamento degli enti locali.

Mentre per gli enti locali e per i controlli amministrativo contabili si è potuto osservare quantomeno un sostanziale processo di adeguamento in atto alle norme di riforma statale in materia, per quanto riguarda la Regione non si può che ribadire le osservazioni precedentemente formulate, sottolineando anche l'avvenuta emanazione della norme di attuazione statutaria, con il decreto legislativo 43 del 2016; tale decreto, nel prevedere l'istituzione con legge regionale del Collegio dei revisori dei conti, non fa che ribadire un obbligo di adeguamento della legislazione regionale ai sensi delle previgenti norme di attuazione ed in particolare del decreto legislativo n. 266/1992, art. 2, che detta in linea generale la disciplina specifica dei rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale e delle Province autonome.

Che l'istituzione del Collegio dei revisori, o comunque l'assunzione nell'ordinamento della Regione delle funzioni ad esso attribuite dalla legge statale, fosse qualificabile come norma di riforma economico sociale ai sensi dall'articolo 4 dello Statuto speciale, era già chiarito dall'inserimento delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti nell'ambito del sistema di contabilità armonizzata delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto legislativo n.118/2011, come modificato ed integrato dal d.lgs. 124/2014, a seguito della riforma dell'articolo 117, della Costituzione, in materia di sistemi contabili e coordinamento della finanza pubblica. Infatti, al riguardo va ricordato quanto, in

argomento, osservato nelle relazioni allegate alle deliberazioni n. 1/2015, 2/2015 e 3/2015 delle Sezioni riunite per il Trentino Alto Adige/Südtirol, in ordine all'obbligo dell'istituzione del Collegio dei revisori dei conti, già operativo nelle regioni ordinarie, in adeguamento a quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 148/2011.

Ne consegue la necessità di evidenziare la criticità derivante dalla non ancora intervenuta istituzione e conseguente mancata nomina del Collegio dei revisori dei conti della Regione, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, che priva l'ente stesso di quelle funzioni e compiti, volti sostanzialmente a garantire maggiori livelli di salvaguardia degli equilibri finanziari dell'ente. Va sollecitata pertanto l'emanazione della normativa regionale in materia e la conseguente nomina del Collegio.

12. ASSETTO ORGANIZZATIVO, GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FORMAZIONE, SPESA PER IL PERSONALE E INCARICHI ESTERNI

12.1 Le innovazioni nell'assetto organizzativo

Nel corso dell'esercizio 2014 l'Ente regionale trentino aveva intrapreso una procedura di variazione concernente il proprio assetto organizzativo interno, che prevedeva la modifica del regolamento sino ad allora in vigore e risalente al giugno 2006¹⁷⁰. Il nuovo regolamento, previsto e modificato dal decreto del Presidente della Regione n.23/2015¹⁷¹ e dalla delibera di Giunta n. 3/2015¹⁷², ha introdotto modifiche concernenti la determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali¹⁷³ ed ha ridotto il numero degli Uffici del Giudice di pace sul territorio, da 22 a 16¹⁷⁴. Il regolamento modificato è entrato in vigore il 1° febbraio 2015.

Le modifiche hanno condotto alla soppressione dell'Ufficio pubbliche relazioni, all'accorpamento di alcuni uffici e alla diversa distribuzione degli stessi nell'ambito delle strutture dirigenziali, con una parziale revisione delle attribuzioni. Alla Segreteria della Giunta è stata attribuita la funzione di coordinamento delle strutture dirigenziali, nelle fasi progettuali che le accomunano.

Alla fine dell'esercizio 2015 il nuovo assetto era così costituito:

¹⁷⁰D.P.Reg. n. 7/L del 13.06.06: "Modifica del regolamento concernente la "Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni" emanato con D.P.Reg. 27 ottobre 2005, n. 12/L".

¹⁷¹ D.P.Reg. n. 23/2015 "Modifica del Regolamento concernente la "Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni", emanato con decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006, n.7/L, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2000, n.3.

¹⁷² Delibera n. 3/2015: "Modifica del regolamento concernente la "Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni" emanato con D.P.Reg. 13 giugno 2006, n.7/L".

¹⁷³ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2000, n.3.

¹⁷⁴ In applicazione del D.lgs. n.156/2012 e del Decreto del Ministro della giustizia del 07.03.2014. Gli Uffici del Giudice di Pace sul territorio sono collocati a: Bolzano, Borgo V., Bressanone, Brunico, Cavalese, Cles, Egna, Merano, Mezzolombardo, Pergine V., Riva d/G, Rovereto, Silandro, Tione, Trento e Vipiteno.

Tabella 55 - Assetto Strutture/Uffici

Strutture dirigenziali 2015	Uffici centrali sottoposti alle strutture dirigenziali 2015
Presidente Regione - Ufficio di Gabinetto	1. Ufficio Stampa
Segreteria Giunta regionale	2. Ufficio Legale
	3. Ufficio del Bollettino ufficiale
	4. Ufficio organizzazione e informatica
	5. Ufficio affari e servizi generali
	6. Ufficio tecnico
	7. Ufficio appalti, contratti e patrimonio
I - Ripartizione - Risorse umane e bilancio	8. Ufficio gestione giuridica e contenzioso del personale
	9. Ufficio gestione economica e previdenziale del personale
	10. Ufficio bilancio
	11. Ufficio economato
II - Ripartizione - Affari istituzionali, competenze ordinarie e previdenziali	12. Ufficio Enti locali e competenze ordinarie
	13. Ufficio previdenza sociale e ordinamento delle Aziende Pubbliche di Servizio alla Persona
	14. Ufficio per i rapporti con gli enti locali territoriali
III - Ripartizione - Minoranze linguistiche ed integrazione europea	15. Ufficio integrazione europea e aiuti umanitari
	16. Ufficio traduzioni e relazioni linguistiche
	17. Ufficio per le minoranze linguistiche e della biblioteca
IV - Ripartizione - Supporto attività giudiziaria e giudici di pace	18. Ufficio per i giudici di pace e la mediazione

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria

La struttura “fulcro” dell’Ente come appare nel recente assetto, è sicuramente la Segreteria della Giunta che con le sue nuove attribuzioni, pur continuando ad assicurare il supporto al Presidente e alla Giunta, a curare i rapporti con il Consiglio regionale, con le due Province e con gli organi centrali dello Stato, assorbe le funzioni dell’ufficio tecnico, dell’ufficio appalti e contratti e dell’ufficio organizzazione informatica, cedendo l’ufficio bilancio ad altra struttura e sopprimendo l’ufficio relazioni pubbliche. Per le altre strutture si è proceduto ad un frazionamento delle competenze e degli uffici, maggiormente connesso alla loro stessa denominazione.

Con la delibera di Giunta n. 4/2015 sono state rinnovate, a decorrere dal 1° febbraio 2015 e per tutta la durata della legislatura, alcune delle cariche dirigenziali già in atto¹⁷⁵, definita una nuova posizione dirigenziale¹⁷⁶ e predisposta da un altro ente locale una posizione dirigenziale in comando con le funzioni di Segretario di Giunta.

La legge in materia di contabilità e bilancio della Regione¹⁷⁷ prevede che annualmente insieme al bilancio di previsione sia predisposto, da parte della Giunta regionale, anche un documento tecnico di accompagnamento e specificazione. Nel dicembre 2014 successivamente alla pubblicazione della legge regionale n. 13, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2015 e il bilancio triennale 2015 –2017, la Giunta ha deliberato il previsto documento tecnico con il provvedimento di Giunta n. 262 del 19 dicembre 2014. Tale documento, ha

¹⁷⁵ Confermati gli incarichi per le ripartizioni II, III e IV.

¹⁷⁶ Riguardante la ripartizione I.

¹⁷⁷ LR n. 3 del 15 luglio 2009.

assegnato gli stanziamenti ai dirigenti delle strutture organizzative competenti e responsabili della gestione. In seguito, la Giunta, ha individuato e approvato le linee guida e gli obiettivi rappresentati “nell’albero degli obiettivi” già tratteggiato nel paragrafo precedente¹⁷⁸.

12.2 La gestione risorse umane, valutazione dei risultati e formazione

Il contratto collettivo del personale dell’area “non dirigenziale” della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ora in vigore, si riferisce al quadriennio giuridico 2008-2011 e al biennio economico 2008-2009 mentre, per la parte riferita al personale “dirigenziale”, si fa riferimento al contratto per il quadriennio giuridico 2006-2009 e il biennio economico 2008-2009. L’Ente non dispone di contratti integrativi.

Considerando la riformulazione delle competenze affidate alle strutture e gli obiettivi annuali 2015, con la deliberazione n. 19/2015 la Giunta ridetermina come segue il proprio orientamento rispetto alla gestione delle risorse umane per l’anno 2015:

- Assunzioni a tempo determinato:** limitate ad effettive esigenze di servizio¹⁷⁹ e per far fronte agli impegni assunti con l’accordo di programma con il Ministero di Giustizia del gennaio 2011¹⁸⁰, nonché con riferimento alla delega che decorre il 1° gennaio 2016, di funzioni amministrative, organizzativa e supporto agli uffici giudiziari;
- Assunzioni a tempo indeterminato:** individuate dalla Giunta con le consuete procedure concorsuali previste dalla legge;
- Provvedimenti in ordine alle risorse umane:** sono attribuiti e amministrati dal dirigente incaricato della Ripartizione I;
- Lavoro straordinario:** per esigenze di servizio è autorizzato come da contratto collettivo in vigore;
- Fondo retribuzione di posizione e risultato:** per il personale dell’area dirigenziale resta invariato rispetto all’esercizio 2014, è stato determinato con decreto dirigenziale Ripartizione I n. 77/2015;
- Nuove indennità di direzione:** rinvio della rideterminazione dei coefficienti;
- Compensi spettanti ai componenti degli organi e delle commissioni:** adeguamento nel limite massimo dello 0,5% a decorrere dal 1° gennaio 2015, in conformità alla variazione percentuale prevista dall’ISTAT.

La Giunta regionale aveva approvato con la legge regionale n. 4/2010 (l. r. finanziaria 2011) una serie di misure per il contenimento della spesa per il personale, in seguito sia la legge regionale n. 8/2011

¹⁷⁸ Delibera di Giunta n. 6/2015.

¹⁷⁹ Nei limiti di cui all’art. 2, comma 7 lett. d) della LR n.4/2010 (legge finanziaria 2011)

¹⁸⁰ Confermati con deliberazione n. 186/2013

(l.r. finanziaria 2012), sia la legge regionale n. 8/2012 (l.r. finanziaria 2013) hanno disposto la proroga delle stesse misure di contenimento previste dalla suddetta legge, sino al 31.12.2013. Con la delibera n. 12 del 22 gennaio 2014 la Giunta ha deciso di prorogare provvisoriamente per l'anno 2014, le stesse misure connesse alla l.r. n.8/2012.

Con l'articolo n.4 della legge regionale n.12/2014 (l.r. finanziaria 2015), alcune delle misure di contenimento della spesa previste dalle precedenti leggi, sono state prorogate sino al 31.12.2015 (le misure prorogate hanno riguardato i contratti collettivi per gli aggiornamenti delle retribuzioni tabellari che continuano a non essere rinnovati).

Di seguito si illustrano le ulteriori disposizioni previste in materia di personale nel corso dell'esercizio 2015.

-La legge regionale n. 22/2015¹⁸¹ (articolo 5) ha disposto che a far data dal 1° gennaio 2015, siano corrisposti i trattamenti economici connessi alle progressioni economiche e ai passaggi interni conseguiti nel quadriennio 2011-2014 e considerati utili ai soli fini giuridici¹⁸².

-Con la l.r. n.28/2015 (l.r. di stabilità 2016) sono intervenute le seguenti modificazioni:

-Adeguamento del termine fissato per il blocco della contrattazione collettiva, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 178/2015;

-Determinazione degli oneri per la contrattazione per il personale regionale;

-Modifica della disciplina del ricambio generazionale contenuta nell'articolo 7 della l.r. n. 12/14;

-Introduzione di nuove misure per il contenimento della spesa del personale;

-Riduzione del limite massimo percentuale (articolo 2, comma 7 lett d) l.r. n.4/2010) per le assunzioni a tempo determinato da 30 a 20%;

-Introduzione del collocamento a riposo con la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro;

-Introduzione per gli anni 2016-2018 del blocco del turn-over del personale regionale;

-Adeguamento della dotazione organica regionale anche con la sola deliberazione giuntale, in vista dell'entrata in vigore delle norme di attuazione che disporranno per la Regione la delega delle funzioni riguardanti l'attività amministrativa e di supporto agli uffici giudiziari.

¹⁸¹ L.R. n. 22/2015: "Disposizioni per la variazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015 - 2017 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

¹⁸² Ai sensi dell'articolo n.9, comma 3 della l.r. n.8/2012.

-Altra disposizione prevista dalla l.r. n.27/2015 (l.r. collegata alla l.r. di stabilità 2016) è la prossima formulazione di un “*Piano di miglioramento*” indirizzato a migliorare gli standard di efficienza, a contenere la spesa e rivedere la programmazione del fabbisogno del personale.

Le misure introdotte con le leggi regionali sopra indicate potranno esplicare i loro effetti nel corso dell'esercizio 2016.

La consistenza del personale, suddiviso per area di appartenenza, posizione economica e tipo di contratto al 31.12.2015 era la seguente:

Tabella 56 - Consistenza personale/area/posizione economica/contratto

Area/Struttura 2015	Unità lavorative	Di cui a tempo determinato	Di cui a tempo indeterminato	Di cui in comando da altri enti
1. Presidenza e Segreteria Assessori	11	5	3	3
2. Segreteria della Giunta regionale	71	0	70	1
3. Ripartizioni I Risorse umane e bilancio	30	0	29	1
4. Ripartizione II Affari istituzionali competenze ordinamentali e previdenze	16	0	16	0
5. Ripartizione III, minoranze linguistiche e integrazione europea	36	0	35	1
6. Ripartizione IV Supporto attività giudiziaria e Giudici di pace	10	0	10	0
7. Uffici Giudice di pace	113	1	112	0
8. Personale distaccato presso gli uffici giudiziari	26	13	13	0
9. Personale regionale in comando presso altro Ente pubblico	3	0	3	0
TOTALE	316	19	291	6

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria

La situazione ha registrato in generale una diminuzione del 3,37% delle Unità lavorative rispetto al 2014. Sono evidentemente aumentate le risorse umane impiegate presso la Segreteria della Giunta che, avendo assunto altri compiti ha ampliato la propria dotazione del 54,34% (25 Unità) rispetto al 2014¹⁸³. Nella I Ripartizione si è avuta una riduzione del 46,43%¹⁸⁴, che equivale ad una diminuzione di 26 Unità lavorative.

La variazione delle Unità lavorative nel triennio 2013-2015 si presenta come di seguito:

¹⁸³ Nel 2014 la Segreteria della Giunta aveva 46 addetti, nel 2015 ne ha avuti 71.

¹⁸⁴ Nel 2014 la I Ripartizione aveva 56 addetti, nel 2015 ne ha avuti 30.

Tabella 57 - Variazione Unità lavorative triennio 2013-2015

Unità lavorative	2013	2014	2015	Variazione % 2014/2013	Variazione % 2015/2014
Tempo indeterminato	296	298	291	0,67%	-2,35%
Tempo determinato	27	21	19	-22,23%	-9,53%
In comando da altri EEPP	1	4	6	300,00%	50,00%
In comando c/o altri EEPP	5	4	0	-20,00%	-100,00%
TOTALE	329	327	316	-0,61%	-3,37%

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria

La suddivisione di area delle posizioni economiche nel 2015 è la seguente:

Tabella 58 - Posizioni economiche nelle aree

Area/Struttura 2015	Posizione economica dirigenti	Posizione economica A1,A2,A3	Posizione economica B1,B2,B2S	Posizione economica B3,B4,B4S	Posizione economica C1,C2,C3	Totale Unità lavorativa di area
1. Presidenza e segreteria assessori	0	0	1	6	4	11
2. Segreteria Giunta	1	13	22	12	23	71
3. Ripartizione I	1	0	5	9	15	30
4. Ripartizione II	1	0	3	6	6	16
5. Ripartizione III	1	3	4	7	21	36
6. Ripartizione IV	1	0	2	2	5	10
7. Giudici di pace	0	8	34	40	31	113
Personale distaccato c/o Uffici giudiziari	0	0	2	22	2	26
Personale in comando c/o altro EEPP	0	0	1	0	2	3
TOTALE	5	24	74	104	109	316

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria

Personale comandato

Il personale di altri Enti in posizione di comando presso la Regione al 31 dicembre 2015 è pari a sei unità¹⁸⁵ e il personale regionale comandato presso altri Enti è pari a tre unità¹⁸⁶

Le linee di indirizzo per la gestione delle risorse umane 2016 (delibera n. 5/2016), predisposte dalla Giunta hanno disposto la definizione della posizione del personale regionale comandato presso altre amministrazioni pubbliche e, del personale di altre amministrazioni in comando presso gli uffici centrali della Regione, senza incarichi dirigenziali, ad eccezione del personale che svolge servizio presso le segreterie politiche.

¹⁸⁵ Le unità sono così ripartite: 3 provenienti dalla Provincia autonoma di Bolzano, 1 dalla Comunità della valle di Fassa, 1 dal comune di Ronzo-Chienis e 1 dal comune di Brunico.

¹⁸⁶ Le unità sono così ripartite: 2 presso la Provincia autonoma di Trento e 1 presso il Consiglio della stessa Provincia.

Personale regionale distaccato

In attuazione dell'articolo 10 della legge regionale n. 1/2004 ed in base all'Accordo di programma tra la Regione e il Ministero della Giustizia, sottoscritto in data 31 gennaio 2011, i cui impegni sono stati confermati con deliberazione della Giunta regionale n. 202/2015, il numero massimo di unità di personale regionale che deve essere distaccato presso gli uffici giudiziari è pari a 25 unità.

Di queste 25 unità, 13 sono in servizio con rapporto a tempo indeterminato mentre 12 sono state assunte con contratto di lavoro a tempo determinato.

Nel corso dell'anno 2015 una delle unità di personale distaccata presso gli uffici giudiziari a tempo indeterminato si è assentata dal servizio con diritto alla conservazione del posto; in sostituzione della medesima è stata assunta una unità con rapporto di lavoro a tempo determinato¹⁸⁷.

Nel corso del 2014 l'Ente regionale non ha effettuato assunzioni di personale a tempo indeterminato ma, esclusivamente di personale a tempo determinato e destinato in particolar modo presso gli Uffici giudiziari, in base all'Accordo di programma con il Ministero di Giustizia sottoscritto nel gennaio 2011.

Si riepiloga brevemente la disciplina del reclutamento di personale all'interno dell'ente regionale, stabilito dall'articolo 5 della legge regionale n. 21/2000 e s.m. e disciplinato dai seguenti Regolamenti:

-Regolamento per la determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli, del programma d'esame, e della votazione minima richiesta per il superamento dei concorsi, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2/L del 04/03/1999¹⁸⁸;

-Regolamento che definisce le modalità di accesso all'impiego regionale tramite selezione pubblica, previsto dall'articolo 5, comma 5 della legge regionale n. 3/2000 ed emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 8/L¹⁸⁹, riguardante anche i profili professionali, la mobilità inter-enti e le procedure per le assunzioni a tempo determinato;

-Regolamento previsto dall'articolo 5, comma 5 della legge regionale n.3/2000 riguardante la ridefinizione dei profili professionali, i requisiti e le modalità di accesso all'impiego regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione n.7/L/2007.

Nel precedente esercizio con alcuni decreti dirigenziali¹⁹⁰ furono approvate a far data dal 1 gennaio 2015, le graduatorie per le assunzioni a tempo determinato riferite alle posizioni A1 e A2, il termine

¹⁸⁷ Nella tabella n°56 della suddivisione delle posizioni economiche per struttura infatti, il totale delle unità è pari a 26 e non a 25 come prevede l'Accordo di programma tra la Regione e il Ministero della Giustizia.

¹⁸⁸ Modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 7/L del 05/05/2005 e n.6/L del 01/07/2008.

¹⁸⁹ Modificato con di decreti del presidente della Regione n. 15/L/2003, n.13/L/2006 e n. 76/2013

¹⁹⁰ Decreto del dirigente della I ripartizione – Risorse Umane – n. 1449, 1450 e 1451/2014.

di presentazione delle domande di assunzione scadeva il 31.08.2014. Per l'assunzione di personale a tempo determinato erano state formate tre graduatorie permanenti distinte per mansioni, e precisamente "impiegato", "operaio" e "uscieri"¹⁹¹.

Nell'esercizio 2015 con decreti del dirigente della I Ripartizione - Risorse umane e bilancio n. 30 dicembre 2015, n. 1016, n. 1017 e n. 1018 sono state approvate le graduatorie per l'assunzione di personale a tempo determinato nelle posizioni economico professionale A1 ed A2, con decorrenza 1. Gennaio 2016.¹⁹²

Per l'esercizio 2016 nella graduatoria di impiegato sono inseriti 828 candidati¹⁹³, in quella di usciere 564¹⁹⁴ ed in quella di operaio 296¹⁹⁵. Alla data del 31 agosto 2015 sono pervenute 293 domande di iscrizione/integrazione valide nella graduatoria di impiegato, 184 domande di iscrizione/integrazione valide nella graduatoria di usciere e 101 domande di iscrizione/integrazione valide nella graduatoria di operaio.

Con la deliberazione giunta del 21 ottobre 2015, n. 194 è stata indetta una selezione pubblica per titoli per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore/collaboratrice di mediazione nella posizione economico-professionale C1. Sono pervenute 157 domande valide per l'ammissione alla selezione.

Nel corso dell'anno 2015 è stata disposta la riammissione in servizio ai sensi dell'art. 28 del contratto collettivo 1. Dicembre 2008, di 1 unità appartenente alla posizione economico-professionale C1.

12.2.1 La valutazione dei risultati

La valutazione della prestazione lavorativa del personale regionale, si attua attraverso quanto stabilito dai nuovi criteri predisposti dall'O.I.V.¹⁹⁶ ed approvati dalla Giunta con la deliberazione n. 93/2014¹⁹⁷. Il sistema di valutazione riferito al personale di struttura è connesso, ovviamente, a

¹⁹¹ Articolo 14 del regolamento emanato con D.P.Reg. n. 76 del 12.11.2013.

¹⁹² Il termine per la presentazione delle domande è il 31 agosto di ogni anno – i candidati che presentano domanda entro tale data sono inseriti nelle graduatorie che entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo e vi rimangono inseriti per due anni.

¹⁹³ Il numero dei candidati si compone di 293 nuove domande di iscrizione/integrazione, le rimanenti provengono dalla graduatoria precedente con validità biennale.

¹⁹⁴ Il numero dei candidati si compone di 184 nuove domande, le rimanenti provengono dalla graduatoria precedente con validità biennale.

¹⁹⁵ Il numero dei candidati si compone di 101 nuove domande di iscrizione/integrazione, le rimanenti provengono dalla graduatoria precedente con validità biennale.

¹⁹⁶ In attuazione della legge regionale n. 4/2011 (Modifiche dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e Bolzano) che modifica la precedente legge regionale n. 3/2000 in materia di personale inserendovi nuovi articoli e commi, sono state adottate nel corso del 2014, nuove procedure di valutazione del personale. In questo senso, l'O.I.V. ha presentato un progetto connesso anche alla valutazione del personale, fissandone i criteri e le procedure.

¹⁹⁷ Delibera n. 93/2014: "Approvazione del modello di sistema di programmazione, valutazione e controllo realizzato dall'Organismo Indipendente di Valutazione"

quello per i dirigenti, esso fa riferimento ai medesimi principi e agli stessi obiettivi, delineati nel Piano degli Obiettivi, riferito all'esercizio in parola. Parte integrante della valutazione dei dirigenti, quindi, è anche la capacità nell'assegnazione degli obiettivi al proprio personale di struttura.

Le schede previste per il personale contengono, gli obiettivi *“pesati”* secondo la rilevanza rispetto ai programmi, le risorse economiche coinvolte, la durata e l'impatto verso l'esterno, etc. La valutazione è fatta dal superiore in via gerarchica e deve essere sottoscritta dal dipendente.

La deliberazione della Giunta regionale n. 156¹⁹⁸ del 21/07/2014 ha approvato il nuovo riparto del Fondo per la produttività, applicato a partire dalla valutazione riferita al 2014 e relativa al premio di produttività distribuito nel corso del 2015.

Il Fondo per la produttività e la qualità della prestazione lavorativa del personale regionale dell'area non dirigenziale impegnato e pagato nel 2015 (competenza 2014), è stato quantificato in euro 630.090,17 – esclusi gli oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione; nella tabella che segue sono compresi, nel totale del fondo liquidato, anche i fondi destinati al personale cessato dal servizio nel 2014.

Tabella 59 - Fondo produttività area non dirigenziale

Fondo di competenza anno 2014 impegnato eliquidato anno 2015	
Totale spesa impegnata	630.090,17
Importo liquidato	629.814,57
Importo residuo che andrà ad incrementare le risorse destinate al fondo per l'anno successivo	275,60

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

Nella tabella seguente è riepilogato il premio medio annuo pro-capite spettante al personale delle diverse posizioni economico- professionali (competenza 2014):

Tabella 60 - Premio medio annuo pro-capite personale non dirigenziale

Posizione economica	Importo pro-capite 2014
C1 - C2 - C3	2.535,90
B3 - B4 - B4S	2.254,13
B1 - B2 - B2S	1.972,36
A1 - A2 - A3	1.690,60

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

¹⁹⁸ Delibera n. 156/2014 “Approvazione delle modalità di riparto del fondo di produttività per il personale regionale, incluso quello incaricato della direzione d'ufficio”.

Il fondo a disposizione si è ridotto rispetto all'esercizio precedente di circa il 2,14%.

Tabella 61 - Confronto biennio Fondo produttività area non dirigenziale

Fondo Produttività	2014	2015
Fondo produttività a disposizione	643.846,13	630.090,17
Fondo produttività liquidato	634.268,39	629.814,57
Fondo a disposizione esercizio successivo	9.577,74	275,60

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

Ad ogni struttura dell'Ente è assegnata una quota del budget per il Fondo sulla produttività; la quota è ripartita tra le risorse umane impiegate tenendo conto, oltre a quanto stabilito nella delibera di Giunta n. 156/2014 su menzionata, della tipologia del rapporto di lavoro, delle giornate di presenza nel corso dell'anno in questione, della valutazione sulla prestazione effettuata dal superiore gerarchico.

Segue la tabella di ripartizione tra strutture ed uffici del Fondo produttività di competenza dell'esercizio 2014.

Tabella 62 - Ripartizione Fondo produttività/strutture/uffici

Strutture dirigenziali	Uffici centrali sottoposti alle strutture dirigenziali anno 2014	Fondo produttività 2014 importo assegnato all'Ufficio
Presidente Regione - Ufficio di Gabinetto	Ufficio Stampa	1.500,69
	Segreteria Presidente	3.973,29
	Segreteria dei vice Presidenti	7.572,95
	Segreterie Assessori	8.870,74
	Totale Fondo personale Struttura Presidenza	21.917,67
Segreteria Giunta regionale		
	Ufficio Bilancio	15.949,52
	Ufficio Legale	2.535,90
	Ufficio del Bollettino ufficiale	10.146,41
	Ufficio affari generali	7.247,73
	Uffici servizi generali e rapporti con il pubblico	34.435,92
	Totale fondo destinato al personale della Struttura Segreteria Giunta	3.381,19
	Totale fondo destinato ai soli direttori degli Uffici della Struttura Segreteria Giunta	7.607,69
	Totale Struttura Segreteria Giunta	81.304,36
I - Ripartizione - Risorse umane strumentali e finanziarie		
	Ufficio gestione giuridica e contenzioso del personale	13.309,65
	Ufficio Organizzazione informatica	23.957,34
	Ufficio gestione economica e previdenziale del personale	14.530,46
	Ufficio appalti contratti e patrimonio	16.635,49
	Ufficio tecnico	25.810,00
	Ufficio economato	5.190,54
	Totale Fondo destinato al personale della I Ripartizione	7.044,15
	Totale Fondo destinato ai soli direttori della I Ripartizione	12.715,15
	Totale I Ripartizione	119.192,78
II - Ripartizione - Affari istituzionali, competenze ordinamentali e previdenziali		
	Ufficio Enti locali e competenze ordinamentali	6.875,54
	Ufficio elettorale	6.065,73
	Ufficio previdenza sociale e ordinamento delle Aziende Pubbliche di Servizio alla Persona	7.259,42
	Ufficio per i rapporti con gli enti locali territoriali	4.047,88
	Totale Fondo destinato al personale della II Ripartizione	2.303,06
	Totale Fondo destinato ai soli direttori della II Ripartizione	7.607,69
	Totale II Ripartizione	34.159,32
III - Ripartizione - Minoranze linguistiche ed integrazione europea		
	Ufficio della biblioteca sulle autonomie e minoranze linguistiche	7.698,34
	Ufficio per le minoranze linguistiche	5.803,30
	Ufficio integrazione europea e aiuti umanitari	25.907,78
	Ufficio traduzioni e relazioni linguistiche	21.148,36
	Totale Fondo destinato al personale della III Ripartizione	5.571,25
	Totale Fondo destinato ai soli direttori della III Ripartizione	8.799,21
	Totale III Ripartizione	74.928,24
IV - Ripartizione - Supporto attività giudiziaria e giudici di pace	Ripartizione IV - supporto attività giudiziaria e giudici di pace	1.643,64
	Ufficio per i giudici di pace e la mediazione	17.600,12
	Uffici Giudici di Pace (22 uffici)	223.033,62
	Totale Fondo destinato al personale della IV Ripartizione	242.277,38
Fondo destinato al personale distaccato presso gli Uffici Giudiziari	Tribunale di Bolzano	18.083,66
	Tribunale per i minorenni di Bolzano	2.056,51
	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano	2.355,00
	Tribunale di Trento	11.223,16
	Corte d'Appello di Trento sezione di Bolzano	2.062,68
	Corte d'Appello di Trento	1.840,36
	Procura della Repubblica di Bolzano	9.519,51
	Procura della Repubblica di Trento	6.915,44
	Procura della Repubblica di Rovereto	2.254,13
	Totale destinato al personale distaccato c/o gli Uffici Giudiziari	56.310,45
	TOTALE BUDGET 2014 FONDO PRODUTTIVITA' STRUTTURE/UFFICI	630.090,17

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

12.2.2 La formazione

I corsi di formazione del personale nel corso dell'esercizio esaminato, pianificati e concordati con i singoli dirigenti, hanno toccato i seguenti argomenti:

- Sicurezza,
- Giuridico - fiscale
- Corsi specialistici collegati a vari argomenti (antimafia, contratti pubblici, prestazioni energetiche, cerimoniale ecc.)
- Informatica
- Giudici di pace
- Linguistica

Per quanto concerne i docenti per la formazione interna, l'ente ha svolto una ricerca di mercato tra professionisti e dieci procedure di affidamento diretto.

La formazione esterna autorizzata, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 68/2009, si è svolta su proposte dirigenziali connesse all'attività delle Ripartizione. Complessivamente le iniziative formative attivate, hanno avuto una frequenza totale nel 2015 pari a 825 unità (964 nel 2014), delle quali 239 provenienti da altri enti, a fronte di un costo unitario per partecipante di euro 56,08. Tale costo per il solo esercizio 2015 non comprende il costo del personale proveniente da altri enti.

Tabella 63 - Formazione confronto triennio/costo unitario

2013			2014			2015		
N°Iscritti	N°Iscritti	650	N°Iscritti	964	N°Iscritti	662		
N°Partecipanti	N°Partecipanti	599	N°Partecipanti	858,00	N°Partecipanti	825		
Importo autorizzato	Importo autorizzato	41.122,00	Importo autorizzato	46.051,70	Importo autorizzato	25.126,96		
Importo impegnato	Importo impegnato	49.263,56	Importo impegnato	59.812,30	Importo impegnato	25.126,96		
Importo liquidato	Importo liquidato	48.902,07	Importo liquidato	54.073,96	Importo liquidato	32.865,02		
Costo unitario**	Costo unitario	82,24	Costo unitario	69,70	Costo unitario*	56,08		

*Il costo unitario è calcolato per l'esercizio 2015 sui soli dipendenti regionali, con esclusione dei dipendenti provenienti da altri enti

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

12.3 La spesa per il personale, il lavoro straordinario, i trattamenti accessori

Il personale, nelle posizioni economiche dirigenziali con contratto a tempo indeterminato e determinato, nonché nelle posizioni economiche non appartenenti all'area dirigenziale, con contratto a tempo indeterminato e non, produce il costo medio complessivo ripartito per qualifica di appartenenza nell'esercizio 2015 riportato nello schema che segue. Si precisa a questo proposito che:

- nell'area dirigenziale gli incarichi a tempo determinato sono coperti da funzionari incaricati, preposti a strutture dirigenziali ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 5/2009;
- nell'area dirigenziale il totale delle unità, come rappresentato nella tabella precedente (n. 58 posizione economica nelle aree) è pari a 5, un'unità è in posizione di comando da altro ente e non rientra nel costo medio del personale regionale;
- nella stessa tabella su menzionata, le unità dell'area C, dell'area B e dell'area A, sono rispettivamente inferiori di 1, 2 e 1 unità di personale in posizione di comando da altri enti;
- la spesa per il personale che occupa le posizioni economiche appartenenti alla fascia C, include l'indennità di direzione, il relativo assegno pensionabile e l'indennità di coordinamento;

Tabella 64 - Personale - spesa media pro-capite

Area dirigenziale	N°Dipendenti	Spesa media pro capite
Dirigenti a tempo indeterminato	1	138.038,00
Dirigenti a tempo determinato	3	128.162,00
totale area dirigenziale	4	
Area C		Spesa media pro capite
posizione economica	N°dipendenti	
C3		55.408,00
C2		47.058,00
C1		40.558,00
totale di area	108	
Area B		
B4super		42.019,00
B4		37.573,00
B3		33.430,00
B2super		38.702,00
B2		34.859,00
B1		31.957,00
totale di area	176	
Area A		
A3		35.807,00
A2		30.976,00
A1		29.846,00
totale di area	23	

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

Dal conto consuntivo della spesa 2015 dell'Ente regionale, si espone il flusso degli impegni e dei pagamenti di competenza che riferiscono al personale.

Nel computo, oltre al capitolo della gestione delle risorse umane (comprendenti il personale amministrativo degli uffici del giudice di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari) è compresa la quota del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno.

La situazione nell'esercizio 2015, confrontata ai dati degli esercizi del triennio 2012-2014 permette di osservare:

Tabella 65 - Flusso impegni/pagamenti spesa per il personale

Anno	Spesa per il personale	
	Impegni c/competenza	Somme pagate c/competenza
2012	24.650.000,00	18.607.846,00
2013	23.550.000,00	18.146.929,00
2014	22.850.000,00	17.210.576,78
2015	18.689.335,85	17.191.704,41

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

Le variazioni percentuali degli impegni assunti in conto competenza tra gli esercizi sopra esposti, seguono il decremento iniziato nell'esercizio 2012¹⁹⁹. L'esercizio 2013 accostato al 2012 riportava una diminuzione del 4,46%, l'esercizio 2014 ha stimato un calo del 2,97% riguardo all'esercizio 2013 e da ultimo, l'esercizio 2015 mostra una diminuzione del 18,21 % rispetto al 2014.

Il decremento riscontrabile sugli importi delle somme pagate in conto competenza, mostra un calo del 2,48% tra gli esercizi 2013 e 2012 e una decrescita del 5,16% tra gli esercizi 2014 e 2013. Per l'esercizio 2015 a confronto con il 2014 si riscontra una diminuzione dello 0,11 rispetto al 2014.

Lavoro straordinario

La situazione del lavoro straordinario è stata così presentata per l'esercizio 2015:

¹⁹⁹ Con un calo del 15,07% rispetto al precedente esercizio 2011.

Tabella 66 - Straordinari per struttura effettuati/autorizzati

Struttura	Totale ore autorizzate	Totale ore effettuate	Totale ore retribuite	Totale ore a recupero	Totale dipendenti coinvolti
Ufficio Gabinetto e segreteria Assessori (Inclusi autisti)	1.060	513	462	51	6
Segreteria Giunta	3.530	2.550	2.286	264	46
Ripartizione I	1.716	1.237	1.039	198	19
Ripartizione II	500	266	214	52	13
Ufficio elettorale -elezione organi comunali	2.300	1.857	1.738	119	19
Ripartizione III	1.800	1.295	843	452	32
Ripartizione IV	1.700	686	314	372	46
Totale	12.606	8.404	6.896	1.508	181

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

L'ammontare complessivo dei compensi per lavoro straordinario effettivamente liquidati al personale regionale nel 2015 è stato pari ad Euro 137.866,00.

Tabella 67 - Esercizio 2015 spesa riferita al lavoro straordinario

Dipendenti	Dipendenti autoriz. allo straor.rio	Dipendenti che hanno effettuato straor.rio	Limite max ore autoriz.bili	* Tot ore autoriz.te	Tot. Ore straor. effet.te	Ore/lavoro straordinario 2015 retribuite	Spesa totale cassa 2016
Regionali in servizio c/o Regione	306	181	15.300	10.157	8.404	6.896	137.095,00
Dipendenti regionali comandati	//	2	//	//		44	771,00
Totali	306	183	15.300	10.157	8.404	6.940	137.866,00
*Escluse 3.360 ore autorizzate in deroga all'Ufficio di Gabinetto, segreteria assessori e autisti							

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

Il confronto delle medesime informazioni riferite al lavoro straordinario nel triennio 2013 -2015, mostra la spesa totale 2015 in aumento 25,66% rispetto all'esercizio precedente; mentre nel 2014 rispetto al 2013 era in calo del 14,15%.

Tabella 68 - Confronto triennio spesa lavoro straordinario

Spesa totale dipendenti regionali e comandati c/o Regione		
2013	2014	2015
119.384	102.498,00	137.866,00
//	-14,15%	25,66%

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

Il periodo elettorale ha inciso, ovviamente, sul monte ore di straordinario effettuato, oltre che sulla spesa sostenuta. Nel 2015 le ore di straordinario sono state 8.404 mentre nel 2014 furono 6.321.

12.4 Gli incarichi esterni

Nel sito istituzionale dell'Ente regionale è possibile consultare l'elenco completo di tutti gli elementi riferiti agli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione affidati nel 2015 a soggetti esterni all'Amministrazione.

I dati che riferiscono agli incarichi sono riassunti nella tabella seguente, sviluppata sull'evoluzione del triennio 2013-2015.

Tabella 69 - Confronto triennio incarichi esterni

Struttura	2013		2014		2015	
	Impegni	Pagamenti di competenza	Impegni	Pagamenti di competenza	Impegni	Pagamenti di competenza
Segreteria G.R.	-	-	11.300,00	11.199,60	64.483,30	34.516,17
Ripartizione I	23.693,68	21.693,68	45.097,70	29.332,24	2.894,11	1.918,11
Ripartizione II	515,94	515,94	3.108,00	3.108,00	-	-
Ripartizione III	-	-	-	-	2.113,99	2.070,00
Ripartizione IV	60.500,00	-	36.600,00	-	44.220,00	10.980,00
Totali	84.709,62	22.209,62	96.105,70	43.639,84	113.711,40	49.484,28

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

Con la deliberazione n. 3/2015, la Giunta regionale ha provveduto a modificare il regolamento concernente le attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni (emanato con D.P.Reg. 13 giugno 2006 n. 7/L). In seguito a tale modifica, l'Ufficio informatica è stato trasferito dalla I Ripartizione alla Segreteria della Giunta quindi, gli incarichi per le docenze dei corsi di formazione affidati all'inizio dell'anno, sono stati inseriti facendo riferimento alla struttura alla quale faceva capo originariamente l'Ufficio informatica. L'Ufficio ha provveduto all'impegno delle relative somme, però le somme sono state liquidate dalla Segreteria della Giunta (il capitolo di pertinenza nel bilancio è sempre lo stesso – 02100.045).

Lo scostamento percentuale delle somme impegnate nell'esercizio 2015 confrontato con gli anni precedenti, evidenzia rispetto all'esercizio 2014 (esercizio che risultava in aumento rispetto al 2013 del 13,45%) un aumento del 18,31%.

La maggior parte degli incarichi riferiti ai corsi di formazione, sono in carico alla Segreteria della Giunta, l'impegno è stato pari ad euro 10,718,36. La stessa struttura, per incarichi di difesa (presso il Tribunale di Trento e per ricorsi promossi dal Presidente del Consiglio dei Ministri) ha impegnato

la somma di euro 17.132,30. Gli incarichi affidati per lavori di varia natura (rilievi planimetrici, attestati di prestazione energetica, direzione lavori di pavimentazione esterna), hanno impegnato la somma di euro 36.632,64

La struttura che comprende la Ripartizione IV ha sostenuto l'impegno più consistente (44.220,00 euro) per la formazione permanente dei Giudici di pace che comprende anche il massimario delle decisioni.

Osservazioni e criticità rilevate

Si evidenzia, come avvenuto nel giudizio di parifica per l'esercizio 2014, la necessità di assumere idonei ed opportuni provvedimenti correttivi al fine di contenere ulteriormente gli affidamenti degli incarichi.

13. ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Le modalità di scelta del contraente nelle procedure contrattuali realizzate nel corso dell'esercizio 2015, sono disciplinate dalla seguente normativa:

- Direttiva CEE 31 marzo 2004/18 e successive modificazioni;
- D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici)
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; (Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici)
- Articolo 2 L.R. 22 luglio 2002, n. 2; l'art. 2 della legge regionale rende applicabile alla Regione la normativa della Provincia autonoma di Trento in materia di lavori pubblici, trasparenza degli appalti, attività contrattuale e amministrazione dei propri beni (L.P. 19 luglio 1990 n. 23 *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* e successive modificazioni e L.P. 10 settembre 1993 n. 26 *"Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"* e successive modificazioni);
- Articolo 12 L.R. 16 luglio 2004, n.1; l'art. 12 della legge regionale ha introdotto alcune precisazioni inerenti l'applicazione della normativa provinciale in argomento, per quanto riguarda in particolare il suo adattamento alla diversa struttura amministrativa regionale.

Gli acquisti dei servizi e del materiale informatico, in proprietà o a noleggio, di importo inferiore alla soglia comunitaria sono stati trattati dall'Amministrazione ricorrendo²⁰⁰:

- All'acquisizione diretta
- Alle procedure concorrenziali (tramite Mercato elettronico della P.A. e Convenzioni CONSIP)

Per gli appalti di rilievo comunitario sono state utilizzate le procedure aperte (pubblico incanto). Negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria alle procedure aperte si sono affiancate, nei casi consentiti, quelle negoziate (confronti concorrenziali).

L'Amministrazione provvede alla fornitura di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici giudiziari del Trentino Alto-Adige, attraverso i protocolli di collaborazione e d'intesa sottoscritti in data 30.4.2003 e 22.12.2004 tra la Regione e la Corte d'Appello di Trento, nonché degli Accordi di programma siglati in data 16.6.2007 e 31.1.2011 con il Ministero della Giustizia.

²⁰⁰ Secondo quanto previsto in materia di approvvigionamento on line (e-Procurement) per la gestione delle procedure di gara in materia di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria. Gli scambi gestiti attraverso le applicazioni di e-Procurement nella PA si riferiscono ad acquisti effettuati attraverso gare ed aste elettroniche che passano principalmente attraverso i Mercati Elettronici della P.A. (MEPA), il sistema CONSIP (CONSIP è una S.p.A. del MEF) e le centrali di acquisto regionali (Trentino A/A/S – MEPAT).

Successivamente al trasferimento alle due Province autonome delle deleghe amministrative in materia di libro fondiario e catasto (legge regionale 17 aprile 2003 n. 3) è stata affidata all'Ufficio Appalti, contratti e patrimonio della Regione, la gestione amministrativa dei contratti per la gestione coordinata del progetto di informatizzazione del Libro fondiario, coordinato con quello del Catasto. Tale gestione comprende contratti relativi alle attività di sviluppo e di manutenzione ordinaria nonché ai servizi professionali del sistema informativo del Libro fondiario, coordinato con quello del Catasto, previsti dai protocolli d'intesa siglati tra la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e le due Province autonome di Trento e Bolzano, a seguito dell'entrata in vigore della sopra citata legge regionale 3/2003, stipulati con le Società Informatica Trentina S.p.A. e Informatica Alto Adige S.p.A..

Tali affidamenti sono conseguenti alla stipulazione dei seguenti accordi quadro, autorizzati con deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2007:

- protocollo n. 4980 — atti non soggetti a registrazione di data 31 luglio 2007 tra la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e le due Province autonome di Trento e di Bolzano per la collaborazione nello sviluppo e nella gestione dei sistemi informativi del Libro fondiario e del Catasto con il quale è stato tra l'altro approvato lo schema della convenzione seguente;
- protocollo n. 4983 — Atti non soggetti a registrazione di data 19 settembre 2007 tra la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, Informatica Trentina S.p.A. e Informatica Alto Adige S.p.A. per l'affidamento degli incarichi per lo sviluppo e nella gestione dei sistemi informativi del Libro fondiario e del Catasto.

Entrambi gli atti sono scaduti il 31 dicembre 2015. Attualmente sono in fase di discussione ed approvazione congiunta da parte della Regione, delle due Province autonome e delle due società informatiche:

- una nuova Convenzione tra la Regione, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano,
- ed un nuovo Accordo quadro tra la Regione, Informatica Trentina S.p.A. ed Informatica Alto Adige — SIAG S.p.A., per definire le modalità di affidamento e di svolgimento dell'attività di informatizzazione in argomento a partire dal 1° gennaio 2016.

Nelle tabelle che seguono sono indicati i contratti attivi e passivi definiti nel corso dell'esercizio 2015.

Tabella 70 - Contratti attivi esercizio 2015

Tipo contratto	Quantità e Tipo procedura	Importo I.V.A. esclusa	Contraente	Oggetto
Attivo	N°1 - affidamento diretto	-	Provincia di Bolzano	Atto concessione alla P.A.B. di locali siti in Bolzano
Attivo	N°1 - procedura negoziata (confronto concorrenziale)	20.902,32	Privato	Proroga servizio Bar interno Regione
Totale		20.902,32		

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

Tabella 71 - Contratti passivi esercizio 2015

Tipo contratto	Quantità e Tipo procedura	Importo I.V.A. esclusa	Contraente	Oggetto
Passivo	N°1 - avviso pubblico di ricerca immobiliare	-	Privato	Proroga annotazione tavolare del contratto preliminare di compravendita immobile Mezzolombardo
Passivo	N°1 richiesta del contraente	-	Fondazione Bruno Kessler	Concessione in comodato gratuito di n°6 opere d'arte della collezione regionale
Passivo	N°5 Affidamento in house	4.307.571,47	Informatica trentina S.p.A.	Servizi professionali per attuazione progetti gestione sistema informativo Regione e informatizzazione Libro fondiario e Catasto
Passivo	N°3 MEPA	150.455,00	Privato	Manutenzione software, personale, bilancio e contabilità; rilevazione e gestione beni mobili e immobili; noleggio sistema stampa digitale a colori
Passivo	N°6 Affidamento diretto	318.738,37	Privato	Contratto Brokeraggio assicurativo; gestione impianti termici; manutenzione ascensori; manutenzione area verde; direzione lavori pavimentazione piazzale Regione; pavimentazione piazzale Regione
Passivo	N°1 - procedura negoziata confronto concorrenziale	50.000,00	Privato	Servizio trascrizione udienze penali c/o Uffici Giudici di Pace su tutto territorio Regione
Passivo	N°1 - Ordinazione riferite ad accordo quadro	13.011,53	Privato	Tinteggiatura autorimessa regionale
Passivo	N°24 CONSIP	120.164,16	Privato	Noleggio fotocopiatrici lotto2; noleggio copiatrici multifunzione di vario tipo
Totale		4.959.940,53		

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

Il materiale informatico²⁰¹, le estensioni e i rinnovi di garanzia sui prodotti informatici, i rinnovi annuali per licenze e servizi di manutenzione informatica, sono stati gestiti mediante ricorso diretto al MEPA, con affidamento diretto²⁰² e con ordini su Convenzione CONSIP per un importo totale pari ad euro 220.083,95.

Osservazioni e criticità rilevate

Un'adeguata pianificazione, a proposito di servizi informatici, potrebbe garantire approvvigionamenti più efficienti e mirati in un settore come quello informatico, caratterizzato da una veloce obsolescenza di materiali e tecnologie. Specificatamente collegate a tale proposito sono le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione dei contratti di servizi e forniture, regolamentate dal DPR n. 207/2010 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici da artt. 271 a 350 - al quale, per altro la Regione nella sua risposta fa specifico riferimento) che disciplina, tra gli altri i servizi e le forniture nei settori speciali sotto soglia comunitaria²⁰³. L'articolo 271²⁰⁴, in particolar modo, dispone per le amministrazioni aggiudicatrici²⁰⁵ la possibilità di predisporre e approvare un programma annuale relativo all'esercizio successivo per l'acquisizione di beni e servizi. Rimane salva la possibilità (comma 4 dell'articolo citato) di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione.

²⁰¹ Portatili per dirigenti, licenze Office in lingua tedesca, aggiornamenti Acrobat Rider, server, dischi aggiuntivi e schede di rete, pc portatili, stampanti a colori e in bianco e nero, software per non vedenti, scanner, monitor pc, proiettore, servizi di URL, Filtering e Firewall.

²⁰² Secondo quanto previsto dall'ex art 21, comma 4 della legge provinciale n. 23/1990 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).

²⁰³ DPR 207/2010 - Art. 326 - "Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia"

²⁰⁴ Articolo 271 DPR n. 207/2010: "1. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice può approvare ogni anno un programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 128, commi 2, ultimo periodo, 9, 10 e 11, del codice e all'articolo 13, commi 3, secondo e terzo periodo, e 4, del presente regolamento. 2. Il programma è predisposto nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, in conformità delle disposizioni del codice e sulla base del fabbisogno di beni e servizi definito dall'amministrazione aggiudicatrice tenendo conto dell'ordinamento della stessa e della normativa di settore ove vigente. 3. Il programma individua l'oggetto, l'importo presunto e la relativa forma di finanziamento. Con riferimento a ciascuna iniziativa in cui si articola il programma annuale, l'amministrazione provvede, nel corso dell'esercizio, alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa. 4. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia predisposto il programma di cui al presente articolo, rimane salva la possibilità di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione. 5. Le amministrazioni aggiudicatrici che non sono tenute a predisporre un bilancio preventivo possono approvare il programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi con modalità compatibili con la regolamentazione dell'attività di programmazione vigente presso le stesse.

²⁰⁵ Direttiva CE 2004/18/CE, Titolo I - Articolo 1, punto 9: "Si considerano «amministrazioni aggiudicatrici»: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico".

Si annota, per ciò che concerne questa materia, che la legge di stabilità 2016²⁰⁶ contiene una manovra di “razionalizzazione” dei processi di approvvigionamento di beni e servizi per le amministrazioni pubbliche e sulle relative procedure di affidamento²⁰⁷.

In ordine a quanto riportato nella documentazione istruttoria²⁰⁸ e al riferimento specifico alla direttiva CE/2004/18/CE in materia di appalti pubblici che la Regione adotta, si fa presente che sono entrate in vigore il 18 aprile 2014 (e gli Stati membri dovevano recepirne le disposizioni nei rispettivi ordinamenti interni entro il 18 aprile 2016):

- la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei cosiddetti “settori ordinari”,
- la direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei cosiddetti “settori speciali” (acqua, energia, trasporti, servizi postali),
- la direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione.

In particolare, le direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti abrogano rispettivamente le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE recepite in Italia con le norme del Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni introdotto con il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ha recepito le nuove direttive su menzionate e contiene innovazioni in tema di programmazione sulle forniture e i servizi.

Si raccomanda pertanto l’adeguamento della normativa regionale alle sopracitate direttive europee e alle norme statali costituenti vincolo per il legislatore regionale ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 266/1992 (norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di rapporto tra legislazione statale e regionale) e l’assunzione di adeguate misure di razionalizzazione dei servizi informatici e ICT, il tutto anche con riguardo alla regolazione del rapporto di servizio con la Società “Informatica Trentina” partecipata dalla Regione.

²⁰⁶ Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

²⁰⁷ I commi da 499 a 505 dell’art. 1 del testo contengono disposizioni di “rafforzamento sull’acquisizione centralizzata degli acquisti di beni e servizi”. Il comma 505 rende obbligatoria, la programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo stimato superiore ad un milione di euro, anche “Al fine di favorire la trasparenza, l’efficienza e la funzionalità dell’azione amministrativa...”. Contestualmente è stato abrogato il su citato art. 271 del Regolamento - DPR 207/2010 - che stabiliva una “mera facoltà di adottare strumenti programmatori per gli acquisti di beni e servizi”, senza per altro fissare importi di riferimento.

²⁰⁸ Protocollo Regione Trentino A/A/S n.4434/p di data 15.03.2016.

14. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

14.1 Quadro normativo

Le disposizioni maggiormente significative che rappresentano il quadro normativo nazionale in materia di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche sono le seguenti:

La Legge n. 15/2005²⁰⁹, che concretizza nella nozione di “*accessibilità totale ai dati e alle informazioni*” il concetto stesso della trasparenza, da assicurarsi attraverso la pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni che si riferiscono ai procedimenti amministrativi, ai bilanci e conti consuntivi, ai costi delle opere pubbliche, al costo dei servizi. La trasparenza, nel concetto espresso dalla legge, deve permettere la circolazione delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo, sia fra quest'ultimo e il mondo esterno, con l'intento di concorrere nella responsabilità dell'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il successivo D.lgs. n. 150/2009²¹⁰ all'articolo 11, comma 2° dispone per le Amministrazioni l'adozione di un “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”; il programma va aggiornato con cadenza annuale, la mancata adozione e realizzazione del Programma²¹¹, così come il mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione menzionati dello stesso decreto legislativo, sono sanzionati con il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che sono preposti agli uffici coinvolti.

La legge n. 190/2012²¹², disciplina la trasparenza come fattore di prevenzione della corruzione e individua in ambito nazionale l'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) e, con riferimento alla specificità territoriale della Regione autonoma, ha previsto intese in sede di Conferenza unificata in merito agli specifici adempimenti degli Enti locali. Il comma 15 dell'articolo 1 della legge, definisce la trasparenza dell'attività amministrativa quale “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma lett. m), della Costituzione”. Ne prevede, inoltre, l'attuazione mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile

²⁰⁹ La L. n. 15/2005 ha incluso la trasparenza (articolo 15, comma 2°) tra i principi generali dell'azione amministrativa e ha profondamente innovato la legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990; così anche il regolamento successivo contenuto nel D.P.R. n. 184 del 2006.

²¹⁰ D.lgs. n. 150/2009: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

²¹¹ D.lgs. n. 150/2009 articolo 11, comma 9.

²¹² L. n. 190/2012: “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.*”.

CORTE DEI CONTI Sezioni riunite per la regione Trentino Alto Adige/Südtirol

accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne un'agevole comparazione.

Il decreto legislativo n. 33/2013²¹³, definito *“di riordino di tutta la disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni”* all'articolo 10, individua nello strumento del *“Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”* disposto dalla legge n. 190/2012 le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e le verifiche delle iniziative riferite al tema della trasparenza. Il decreto (all'articolo 49) prevede (delimitandola) per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, la facoltà di autonoma disciplina delle finalità e dei principi della legislazione su richiamata²¹⁴, alle sole *“forme e modalità di applicazione del decreto e quindi di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in modo uniforme in tutto il territorio nazionale”*.

Tutto ciò risulta anche in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4 del D.lgs. n. 266 del 1992²¹⁵ (Norma di attuazione statutaria), in ordine al rapporto tra leggi statali e leggi regionali nonché di obblighi di adeguamento della legislazione regionale.

La materia in questo caso è in parte, configurabile come quanto sancito nell'articolo 117, comma 1 della Costituzione²¹⁶ e in parte come nuove modalità e forme di attuazione dei livelli medesimi - quindi articolo 4 dello Statuto speciale²¹⁷ - direttamente conseguenti all'introduzione nell'ordinamento di nuovi livelli essenziali delle prestazioni - articolo 117, comma 2, lettera m)²¹⁸ - in attuazione di accordi e convenzioni internazionali.

La legge n. 190/2012 e il decreto legislativo n.33/2013 recano la disciplina attuativa dell'articolo n. 6 della *“Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite “contro la corruzione, adottata*

²¹³ DL n.33/13: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*. Il decreto è stato emanato in applicazione della Legge n. 190/2012.

²¹⁴ In particolare della legge n. 190/2012 che è di attuazione del diritto internazionale.

²¹⁵ D.lgs. n. 266/1992 articolo 2, comma 4: *“Resta in ogni caso ferma l'immediata applicabilità nel territorio regionale delle leggi costituzionali, degli atti legislativi dello Stato nelle materie nelle quali alla Regione o alla Provincia autonoma è attribuita delega di funzioni statali ovvero potestà legislativa integrativa delle disposizioni statali, di cui agli articoli 6 e 10 dello statuto speciale, nonché delle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili”*. Questa formula comprende implicitamente la diretta applicabilità delle norme statali riguardanti materie di esclusiva competenza statale.

²¹⁶ Costituzione art. 117: *“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”*.

²¹⁷ Statuto Speciale Trentino A/A/S - capo II *“Funzioni della Regione”* - Art. 4: *“in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali...”*

²¹⁸ Costituzione art. 117, comma 2, lettera m) *“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”*.

dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge n.116/2009, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge n.110/2012. Tali fonti normative configurano i nuovi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

La disciplina recata dalla legge e dal decreto legislativo testé richiamati, salvo che per gli aspetti funzionali ed organizzativi e quelli attinenti l'ordinamento degli uffici e del personale, deve considerarsi rientrando fra le materie riservate alla potestà legislativa dello Stato (livelli essenziali riguardanti diritti civili e sociali) e, pertanto, per tali aspetti, si configura come direttamente applicabile anche nei territori delle Regioni a statuto speciale.

Si rammenta inoltre, la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) la quale prevede alcune disposizioni, comprese nei commi da 550 a 562, che dettano una nuova disciplina dei rapporti finanziari tra le amministrazioni locali e le società partecipate dalle stesse, al fine di introdurre una migliore trasparenza per un immediato collegamento tra i risultati delle partecipate ed il bilancio delle amministrazioni partecipanti.

La Legge n. 114/2014²¹⁹ di conversione del decreto legge 90/2014²²⁰ ha evidenziato gli obblighi di pubblicazione che ricadono sui componenti degli organi di indirizzo politico. L'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) si è pronunciata a tale riguardo con la delibera n. 144/2014²²¹. Sempre l'Autorità (A.N.A.C.) con la delibera n.77/2013²²² ha richiesto agli Organismi Interni di Valutazione un'attestazione sull'osservanza degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione in materia di trasparenza²²³.

Nel corso dell'esercizio oggetto di questo esame sono intervenute le seguenti disposizioni:

La legge 7 agosto 2015, n. 124 (*"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche"*) che interviene su molteplici aspetti ed è costituita da 23 articoli, e contiene deleghe legislative sulla dirigenza pubblica, riorganizzazione dell'amministrazione statale centrale e periferica, digitalizzazione della PA, semplificazione dei procedimenti amministrativi, razionalizzazione e controllo delle società partecipate, anticorruzione e trasparenza. Trattandosi di

²¹⁹ L.114/14 "Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni".

²²⁰ D.L. n. 90/2014: "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (vedere art. 24 bis "Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni").

²²¹ ANAC delibera n. 144/2014: "Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni".

²²² ANAC delibera n. 77/2013 "Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità".

²²³ D.lgs. n.150/2009 articolo 14, comma 4.

una legge-delega si dovrà attendere l'emanazione di tutti i relativi decreti attuativi, nel frattempo ha predisposto le premesse per l'introduzione di modifiche al Testo unico sulla Trasparenza - D.lgs. n. 33/2013 -. In particolar modo si evidenziano gli articoli:

- Art. 1- Carta della cittadinanza digitale
- Art. 7 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza
- Art. 18 - Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle Amministrazioni pubbliche
- Art. 19 - Riordino della disciplina dei "servizi pubblici locali d'interesse economico generale"

Nello scorso gennaio 2016 il Consiglio dei Ministri ha reso noto che è stato presentato all'esame preliminare un decreto legislativo recante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblica e la trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell'articolo 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124²²⁴. Il comunicato sottolinea che l'esame preliminare ha approvato nello specifico:

- *"La struttura ufficiale del sito "soldi pubblici" (soldipubblici.gov.it) che ha consentito nell'ultimo anno di scalare di otto posizioni il ranking mondiale sulla trasparenza";*
- *"L'obbligo di pubblicare in forma aggregata e disaggregata l'ammontare complessivo delle retribuzioni dei dirigenti della Pubblica amministrazione, ogni singola amministrazione sarà obbligata ad indicare in modo chiaro le spese complessive e, in dettaglio, le retribuzioni dei dirigenti";*
- *"La previsione per i cittadini dell'accesso a tutti i dati in possesso dell'amministrazione, l'accesso ai dati è gratuito e la richiesta andrà soddisfatta in 30 giorni".*

La legge n.175/2015 apporta modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96²²⁵, le modifiche riguardano la funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

²²⁴ Legge n. 124/2015 Art. 7. Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza: " Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 33/2013 , in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, comma 35 della legge n. 190/2012.....".

²²⁵ L. n. 96/2012:" *Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore di partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*".

Per quanto concerne le pubblicazioni dell'A.N.A.C. si riportano le determinazioni più significative intervenute in materia nel corso del 2015:

-A.N.A.C. 21/01/2015 delibera n. 10 - Individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza²²⁶;

-A.N.A.C. 10/04/2015 Comunicato - Osservanza delle regole in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione da parte degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)²²⁷

-A.N.A.C. 17/06/2015 determina n. 8 - *"Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*.

-A.N.A.C. 01/10/2015 Comunicato - *"Attività di vigilanza sulla pubblicazione dei dati dei componenti degli organi di indirizzo e dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di consulenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni"*.

Si riepiloga la normativa in argomento riferita alla Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, ai propri Uffici, agli Enti strumentali e a tutti gli altri Enti per i quali ha competenza ordinamentale.

- La legge regionale n. 8/2012 (finanziaria 2013) dispone, all'articolo 7 (misure di trasparenza), la decorrenza dal 1° marzo 2013 per la Regione e gli Enti pubblici a ordinamento regionale, comprese le relative società in house e aziende speciali, dell'accessibilità sui propri siti internet per un periodo di 5 anni, ai provvedimenti che dispongono sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari alle imprese e vantaggi economici ad Enti pubblici e privati.

- Con la legge regionale n. 3/2013 l'Ente regionale regola l'adeguamento della propria legislazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni individuati dalla legge n. 190/2012²²⁸. In questo senso la Regione ha emanato una circolare interna²²⁹ indirizzata ai propri enti precisando la natura dell'applicabilità della normativa nazionale agli enti regionali²³⁰.

²²⁶ Art. 47 del d.lgs. 33/2013.

²²⁷ ".....In materia di trasparenza gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB) sono da ritenersi enti pubblici regionali e, quindi, in considerazione di tale qualificazione, sono da ricomprendersi fra gli enti cui si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 33/2013. Laddove trasformati in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) tali soggetti restano comunque inclusi nel novero delle "aziende ed amministrazioni" di Regioni, Province e Comuni, che l'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 contempla nell'ambito soggettivo di applicazione del decreto stesso in quanto pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001..."

²²⁸ L. n. 190/2012 art. 1, commi 60 e 61.

²²⁹ Circolare n. 5/13 della II Ripartizione dell'Ente regionale.

²³⁰ In base alle linee d'indirizzo indicate nell'Intesa raggiunta il 24 luglio 2013, dalla Conferenza unificata tra Stato, Regioni, Città Metropolitane e Autonomie locali. Tale intesa conferma l'attuazione da parte delle Regioni e degli enti locali della L. 190/12 e dei

- Con la legge regionale n. 10/2014²³¹, la Regione è intervenuta adeguando la normativa regionale a quella statale in materia di pubblicità e trasparenza. Tale legge ha disposto all'articolo 1: *"In adeguamento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, la Regione e gli enti ad ordinamento regionale, applicano, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 33/13"*.

L'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo è subordinata alle seguenti eccezioni:

- i. del comma 1- bis dell'articolo 12 (obblighi di pubblicazione e comunicazione del responsabile della trasparenza),
- ii. dell'articolo 24 (Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati),
- iii. dell'articolo 29 (Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi),
- iv. dell'articolo 32 (Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati, anche con riferimento alla carta dei servizi, ai costi ed ai tempi di accesso alle prestazioni)
- v. dell'articolo 34 (Trasparenza degli oneri informativi con riferimento agli atti a carattere generale) e
- vi. degli articoli da 35 a 41, riguardanti materie non di competenza regionale;
- vii. è altresì esclusa l'applicabilità del primo periodo dell'articolo 44 (Compiti degli organismi indipendenti di valutazione).

Oltre a tali esclusioni si prevede che:

- a) in luogo di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9 del decreto, alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono collocati in archivi accessibili ai sensi delle normative regionale o, per gli enti per cui risulta applicabile, provinciale sul diritto di accesso;

relativi decreti attuativi. Nel documento si ricorda che in attesa della nuova legislazione regionale in materia, resta ferma la disciplina regionale esistente e i siti andranno strutturati seguendo lo schema allegato al d.lgs. n. 33/13.

²³¹ L.R. n. 10/2014: *"Disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni da parte della regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali n.11/1957 e n.15/1972"*.

- b) non trova applicazione l'articolo 10 del decreto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 8, lettere c) e d). Va evidenziato che il predetto articolo 10 richiede che ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: 1) un adeguato livello di trasparenza [...]; 2) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Inoltre il comma 8 del d.lgs. 33 prevede che ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: "*amministrazione trasparente*" il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione; [...] e non solo i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione [...] ed i curricula e i compensi dei soggetti con incarichi regionali nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.
- c) per i comuni della regione le disposizioni contenute nell' articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto (Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico) si applicano solo ai sindaci e agli assessori dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, e solo a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della presente legge (giugno 2015). Per le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le medesime disposizioni si applicano solo al Presidente ed al Vicepresidente delle medesime;
- d) l'articolo 15 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza) del decreto si applica limitatamente alla pubblicazione e all'aggiornamento dei dati indicati nelle lettere a), b), c) e d) del comma 1 e solo per gli incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti. Per gli incarichi di collaborazione o consulenza trova applicazione la normativa provinciale in materia;
- e) per i comuni della regione, in luogo degli articoli 16 (Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e 17 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato) del decreto, continua a trovare applicazione quanto disposto dall' articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2, che contiene un mero rinvio alla potestà dei Comuni di stabilire autonomamente i contenuti e i livelli nonché i mezzi delle informazioni da pubblicare, in aperta violazione dei principi fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma secondo , lettera m), della Costituzione, della legge 190/2012 e del d.lgs. 33/2013
- f) in luogo di quanto disposto dall' articolo 20 del decreto (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale) vengono pubblicati

solamente i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati al merito, nonché all'entità del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale;

g) l'articolo 23 del decreto (obblighi di pubblicazione degli atti amministrativi dell'ente) si applica limitatamente al comma 1 e con esclusione della lettera b) che riguarda la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture. Viene inoltre escluso quanto previsto dal comma 2, che dispone che per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. In base alla legge regionale, invece, la pubblicazione avviene solamente nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto. In luogo degli elenchi dei provvedimenti possono essere comunque pubblicati i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti. Oltre a tali provvedimenti possono essere pubblicati tutti gli altri provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti [...];

h) in luogo degli articoli 26 (Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati) e 27 (Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari dei predetti vantaggi economici), si applica l'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 e cioè l'obbligo di pubblicazione di sovvenzioni o vantaggi comunque denominati di importo superiore a mille euro.

i) in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici e gli affidamenti di lavori, servizi e forniture si applicano l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tenuto conto della normativa provinciale in materia;

l) i richiami alle disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni contenuti nel decreto debbono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni delle leggi regionali in materia di ordinamento del personale della Regione ovvero degli enti a ordinamento regionale, ove previste, e quelli alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni debbono intendersi riferiti alle disposizioni regionali ovvero provinciali in materia di procedimento amministrativo, ove previste;

m) Alle aziende e alle società in house della Regione e degli enti a ordinamento regionale si applicano le disposizioni della presente legge, salvo che la disciplina provinciale a cui le medesime devono fare riferimento non regoli diversamente la materia.

n) rimangono salve le disposizioni legislative delle Province autonome per gli aspetti di loro competenza.

14.1.1 Criticità riscontrate nel giudizio di parifica al rendiconto 2014

In relazione a quanto sin qui analizzato e ai necessari raccordi tra legislazione regionale nelle varie materie interessate trasversalmente dalla finalità/valore della trasparenza come livello essenziale delle prestazioni, concernenti diritti costituzionalmente tutelati, si ribadisce quanto sottolineato nella precedente Relazione sull'esercizio 2014²³² riguardo alla *“evidente limitazione, oltre i limiti dei principi di razionalità, ragionevolezza e proporzionalità, di alcune limitazioni, fra quelle sopra evidenziate”*. In particolare, si faceva riferimento a quelle limitazioni che: *“non trovano alcuna ragione evidente di adattamento alle peculiarità derivanti dall’Ordinamento autonomistico (Statuto, Norme di attuazione, potestà legislativa esclusiva o concorrente della Regione in una serie di materie)”*.²³³

Lo stato di attuazione degli obblighi in materia di trasparenza da parte della Regione rilevata nella Relazione riferita all'esercizio 2014, evidenziava, quindi, una possibile limitazione dei livelli essenziali appena descritti. Tale limitazione, che appariva posta dalla Regione a sfavore dei diritti della propria popolazione, determinava l'urgente richiesta di emanazione dei conseguenti provvedimenti sia legislativi, con riferimento anche a tutti gli enti ad ordinamento regionale, che amministrativi, con riguardo alla Regione e suoi enti strumentali.

14.1.2 Criticità riscontrate nell'istruttoria per il giudizio di parifica 2015

Fermo restando quanto sin qui messo in evidenza, si prende atto delle precisazioni fornite dagli Uffici regionali²³⁴ con riguardo agli impegni assunti per l'esercizio 2015. Le anzidette precisazioni sono rivolte ad evidenziare che per l'adeguamento della legislazione regionale si attende la promulgazione dei decreti attuativi conseguenti alla legge n. 124/2015²³⁵; ciò per quanto attiene la ridefinizione e la

²³² Relazione al rendiconto generale della Regione Trentino A/A/S esercizio 2014 – pagina 129.

²³³ Ci si riferiva in particolare alle seguenti limitazioni poste rispetto ai seguenti articoli del d.lgs. 33/2013:

1. articolo 10. Va evidenziato che il predetto articolo 10 richiede che ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità,
2. articolo 12 (obblighi di pubblicazione e comunicazione del responsabile della trasparenza),
3. articoli 16 (Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e 17 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato),
4. articolo 24 (Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati),
5. articolo 29 (Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi),
6. articolo 32 (Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati, anche con riferimento alla carta dei servizi, ai costi ed ai tempi di accesso alle prestazioni)
7. articolo 34 (Trasparenza degli oneri informativi con riferimento agli atti a carattere generale),
8. alle aziende e alle società *in house* della Regione e degli enti a ordinamento regionale.

²³⁴ Protocollo n. 4434/p del 15/03/16.

²³⁵ L. n. 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” – articolo 7.

precisazione *“dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza”*.

L'adeguamento del sito istituzionale della Regione, nel corso dell'esercizio 2014 era stato solo parzialmente realizzato, anche in seguito alle osservazioni formulate da questa Corte per l'esercizio 2013.

Risulta pertanto che la legislazione regionale rimane non conforme, almeno in parte, agli obblighi di trasparenza ed accessibilità, non assicurando la piena osservanza dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali nel territorio regionale, stabiliti dai trattati internazionali e dalle leggi statali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

Si evidenzia nuovamente la necessità di assicurare il completo adeguamento nel senso e nei termini sopra evidenziati, con riferimento ai diritti di informazione ed accesso all'attività dell'Amministrazione regionale, dei suoi enti strumentali e degli enti ad ordinamento regionale e loro enti strumentali.

Quanto sopra va rilevato anche con riferimento all'osservanza degli obblighi in materia di trasparenza da parte della Regione anche per quanto riguarda le informazioni sulle società partecipate; in particolare si fa riferimento alla mancata pubblicazione dei compensi agli amministratori nominati dai soci pubblici, riguardo ai quali vi è l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale, con aggiornamento semestrale. Risulta infatti insufficiente la sola pubblicazione sul B.U.R.

15. ADEGUAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO E PROPOSTE DI RIFORME

15.1 Premessa in ordine allo specifico quadro istituzionale della Regione

Con le profonde modifiche dello statuto di autonomia recate dalle leggi costituzionali del 1971 e del 1972 il riparto tra Regione e Province autonome delle materie appartenenti alla potestà legislativa complessivamente attribuita – anche in ossequio al paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra il Governo italiano e quello Austriaco – al sistema istituzionale dell’autonomia del Trentino Alto Adige viene profondamente modificata a favore delle due Province. Si dà così attuazione alle misure da 1 a 34 e 73 e 74 del cosiddetto Pacchetto delle misure a favore delle popolazioni altoatesine, concordato a Copenaghen nel 1969. In particolare, gli artt. 2 e 3 della legge costituzionale n. 1 del 1971 ridefiniscono la potestà legislativa sia esclusiva che concorrente della Regione, mantenendo alla stessa varie competenze legislative, esclusive o concorrenti, in materia di ordinamento di enti (para-regionali, sanitari e ospedalieri, enti locali, camere di commercio, enti assistenziali, enti di credito fondiario, agrario, casse di risparmio e casse rurali nonché aziende di credito a carattere regionale).

A queste si aggiungono le materie dell’ordinamento dei propri uffici, delle circoscrizioni comunali, dei libri fondiari, dei servizi antincendi (con delega obbligatoria delle funzioni amministrative alle Province), dello sviluppo della cooperazione e della vigilanza sulle cooperative nonché i contributi di miglioria per opere pubbliche (tale ultima materia è in sostanza una mera competenza cosiddetta di spesa). Se a ciò si associa quanto già previsto dall’art. 14 (ora 16) dello Statuto in ordine al criterio generale di utilizzo della delega alle Province come modalità ordinaria di esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla Regione, ne deriva un nuovo quadro di insieme, tale da configurare la Regione come livello istituzionale tendenzialmente privo di funzioni gestionali, ma con un ruolo di elaborazione e di definizione di modelli istituzionali comuni alle due Province e delle regole generali per il loro funzionamento. Le due Province autonome, invece, assumono un ruolo di governo-, nel senso più ampio del termine, tant’è che la loro potestà legislativa, sia esclusiva che concorrente, viene ad allargarsi a tutte le materie di competenza precedentemente della Regione e ad essa non mantenute (vedi sopra), con l’aggiunta di quelle previste dalle misure nn. 73 e 74 del Pacchetto in materia di esercizi pubblici (concorrente) e di collocamento e avviamento al lavoro (integrativa).

Un'annotazione merita il mantenimento in capo alla Regione della potestà legislativa integrativa in materia di previdenza ed assicurazioni sociali, con la previsione della facoltà della Regione stessa di costituire, nel proprio territorio, appositi istituti autonomi o agevolarne l'istituzione. Le funzioni ora di competenza della Regione sono definite dallo statuto speciale di autonomia che, in particolare agli artt. 4 e 5, ne individua la potestà legislativa primaria e secondaria, mentre all'art. 16 ne individua la potestà amministrativa. L'art. 18 del medesimo statuto prevede che la regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali. La Regione, con l.r. 17 aprile 2003, n. 3, ha delegato alle due Province autonome le funzioni amministrative in materia di camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; di enti di credito fondiario e di credito agrario, di casse di risparmio e di casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale; di impianto e tenuta dei libri fondiari. La stessa legge ha delegato alle due province anche le funzioni statali in materia di catasto fondiario e urbano. In conseguenza delle predette deleghe è stato trasferito alle province il personale addetto alle medesime.

Ulteriori novità nel quadro ordinamentale della Regione sono intervenute con le leggi costituzionali 31/01/2001, n. 2, recante le Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché 18/10/2001, n. 3, concernente le Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. Nessuna di tali modifiche statutarie a mezzo di leggi costituzionali ha però riguardato il Titolo VI dello Statuto, relativo alla finanza della Regione e delle Province autonome. Infatti, per quanto riguarda il Titolo predetto VI, tutte le modifiche sono intervenute con il particolare procedimento previsto dall'articolo 104 dello Statuto e cioè sulla base di legge ordinaria con contenuti concordati tra Governo e Regione-Province autonome: ciò è avvenuto dapprima con la legge 30/11/1989, n. 386, recante *"Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria"*, quindi più recentemente con la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (commi da 106 a 125 dell'articolo 2) a seguito del cosiddetto "Accordo di Milano" del dicembre 2009 ed infine con la legge n.190 del 2014, a seguito di un nuovo accordo del novembre 2014. Tali più recenti modifiche sono dettate dai commi da 518 a 520 della legge di stabilità per l'anno 2014 (legge n. 147/2013), approvate sulla base di concorde richiesta del Governo della Repubblica e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (non risulta la partecipazione all'intesa da parte della Regione) secondo la richiamata speciale procedura prevista dall'articolo 104 dello Statuto speciale. Con la medesima procedura si è proceduto anche nell'anno 2014 ad una ulteriore modifica di

“carattere pattizio” del Titolo VI dello Statuto, con la legge di stabilità per il 2015, e cioè la legge n. 190/2014, art.1, commi da 407 a 413.

Dunque, nel trattare dell'attività di questa Regione è necessario dunque tenere conto delle peculiarità ordinamentali dell'ente, derivanti, oltre che dallo Statuto speciale, che ne fa un unicum nel quadro istituzionale italiano, anche dalle norme di attuazione statutaria e dalle altre norme di legge statale, che dispongono in termini specifici riguardo al territorio del Trentino Alto Adige.

E' necessario altresì tenere conto del percorso in atto per l'attuazione dello Statuto medesimo attraverso un processo di progressivo cambiamento sostanziale dei rapporti istituzionali tra la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano. In particolare va tenuta presente, per la sua rilevanza anche ai fini degli effetti sui rispettivi bilanci, la ampia delega delle funzioni amministrative alle medesime Province, con riferimento a gran parte delle materie di competenza della Regione stessa, avviatasi nell'ultimo decennio.

Più recentemente (ad iniziare dal 2013) la Regione ha ulteriormente innovato le proprie modalità di intervento mediante l'utilizzo, disciplinato con legge, di una parte rilevante dell'avanzo di amministrazione (dell'ordine di oltre 800 milioni) per sostenere un piano straordinario di sviluppo del territorio regionale, la cui realizzazione è affidata alle Province autonome: questo intervento ha comportato un forte incremento anche del bilancio relativo all'esercizio 2015. Di tale intervento si tratta diffusamente nell'ambito dello specifico paragrafo di questa relazione.

15.2 La legislazione statale

Si evidenziano di seguito i principali interventi legislativi dello Stato, intervenuti nell'anno 2015 nonché la legge 190 del 2014, Legge di stabilità per il 2015, in quanto significativa ai fini di questa relazione e quindi della valutazione dell'adeguamento della legislazione regionale alle norme statali recanti vincolo per il legislatore locale:

La legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014). Le modifiche riguardano, oltre che della sostanziale modifica del titolo VI dello Statuto, relativa alla finanza regionale delle province, anche la specifica modifica dell'Articolo 69, comma 2, lettera b), dello Statuto speciale, che comporta il dimezzamento della compartecipazione della Regione al gettito dell'IVA interna riferibile al territorio regionale, con un effetto assai rilevante per le entrate ordinarie dell'Ente, a carattere permanente, per circa 152 milioni di euro con riferimento al solo anno 2015.

Le ulteriori rilevanti modifiche concernono anche l'articolo 79 Statuto recando innovazioni nella definizione del concorso della Regione e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica e

al perseguimento degli obblighi di appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le funzioni di coordinamento della finanza degli enti costituenti il sistema territoriale regionale integrato in relazione alle medesime finalità di finanza pubblica, la finanza locale e i tributi locali, per i quali è riconosciuta alle Province autonome potestà legislativa, facendo riferimento all'articolo 4 dello Statuto speciale. La medesima legge di stabilità prevede anche ulteriori disposizioni in materia di delega di funzioni statali alla Regione e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di Agenzie fiscali, di organizzazione degli uffici ausiliari della Giustizia e di altre attività statali svolgentesi sul territorio regionale, anche come modalità di concorso delle Istituzioni dell'Autonomia al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica della Repubblica e degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Si evidenziano le innovazioni recate all'articolo 79 dello Statuto, significative ai fini di questo controllo:

- a) nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo;
- b) la Regione e le Province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato;
- c) i predetti enti adeguano, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea;
- d) la Regione e le Province autonome si obbligano a recepire con propria legge, da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare

copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti.

La medesima legge dispone altresì:

- i. al comma 4-sexies, che a decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione.
- ii. Al comma 4-quater, che a decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio, come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. [omissis].
- iii. Il saldo netto da finanziare, come definito dall'accordo tra Stato, Regione e Province autonome del 15 ottobre 2014, è così determinato: "Il saldo programmatico in termini di competenza mista, ai fini del concorso della Regione Trentino Alto Adige alla riduzione dell'indebitamento netto, è determinato in [...] 34,275 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 del contributo di 58 milioni per l'anno 2014 e di 60,321 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 [...]".

LE NUOVE NORME DI ATTUAZIONE

Il decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186, reca Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.

Il decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43, "*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e al decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, in materia di controllo della Corte dei conti*", riguardante proprio la materia dei controlli della Corte dei conti. In sintesi, il predetto decreto interviene:

- a) In materia di controlli della Corte dei conti sulla Università degli Studi di Trento raccordandone i contenuti con la nuova formulazione dell'articolo 79 (sopra descritto) dello

Statuto speciale del Trentino Alto Adige/Südtirol anche sulla base della intervenuta specifica giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare delle sentenze n. 60/2013 e 39/2014, che hanno chiarito gli specifici ruoli di controllo della Corte dei conti e rispettivamente della Provincia;

- b) In materia di controlli interni della Regione e delle Province autonome, prevedendo l'istituzione, con rispettive loro disposizioni normative, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, del collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente.
- c) In materia di controlli della Corte dei conti sulla Regione e sulle Province autonome, nonché sugli enti locali e gli altri enti pubblici previsti dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto. E' altresì previsto, con una disposizione a prima vista non coordinata e coerente, che nell'ambito delle predette funzioni di controllo, la Corte possa chiedere alle predette amministrazioni pubbliche dati economici e patrimoniali riferiti agli enti e agli organismi privati dalle stesse partecipati o finanziati in via ordinaria.

Riguardo alla innovazione recata in materia di attribuzioni della Corte dei conti dall'articolo 1, lettera b) del decreto legislativo 43/2013 testé illustrato non si può pretermettere una prima seppur sommaria osservazione sul necessario coordinamento tra la norma medesima e l'ordinamento della Corte dei conti, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale richiamata (S. 60/2013 e 39/2014). Infatti la norma di attuazione, a prima vista, potrebbe essere interpretata nel senso di limitare il controllo della Corte dei conti nel Trentino Alto Adige/Südtirol ai soli enti pubblici fra quelli elencati nell'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale, come innovato dalla legge 190/2014 (art.1, co. 507 ess). Al riguardo si ritiene opportuno ribadire quanto evidenziato dalla Corte costituzionale in particolare nella sentenza n. 60/2013, poi confermato anche in successive pronunce (tra quali, cfr. sentenza n. 39/2014), nella quale, in base alla Costituzione e all'ordinamento, è riconosciuto alla Corte dei conti del ruolo di organo terzo e imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, al servizio dello Stato-ordinamento. Infatti, alla luce del quadro normativo già delineato dall'art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994, la Corte costituzionale ha chiarito che il controllo sulla gestione economico-finanziaria degli enti territoriali non si connota, in senso stretto, come controllo di secondo grado, intervenendo infatti anche in via preventiva e in corso di esercizio, ed essendo attribuito alla Corte dei conti in veste di organo terzo, al servizio dello Stato-ordinamento; sicché, esso risulta piuttosto collocabile nel quadro delle complessive relazioni sinergiche e funzionali con riguardo all'esercizio

dell'attività di controllo esterno, finalizzate a garantire il rispetto dei richiamati parametri costituzionali e degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea; in particolare il controllo sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Da quanto illustrato deriva che l'interpretazione conforme a Costituzione della nuova norma di attuazione non può essere nel senso di non escludere alcuno degli ambiti di competenza della Corte dei conti ad essa attribuiti dall'ordinamento, ma solo di integrazione e coordinamento delle attribuzioni ad essa spettanti in base all'ordinamento medesimo, con lo Statuto speciale di autonomia e le relative norme di attuazione statutaria.

Nel 2016 sono state emanate anche altre due norme di attuazione statutaria:

- Il decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14, concernente le Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino - Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di esercizio delle funzioni amministrative concernenti il Parco nazionale dello Stelvio;
- Il decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46, relativo alle Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, recante integrazione all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di misure di limitazione del traffico veicolare lungo le strade che collegano il territorio delle province di Trento e di Bolzano.

- a) L. 27 febbraio 2015, n. 11, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Articolo 1, comma 12bis): la disposizione prevede che le Regioni possano procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato fino alla conclusione delle relative procedure di stabilizzazione.

Art. 8. Il comma 10 dell'articolo 8 proroga di quattro-sei mesi i termini - stabiliti dall'art. 5, comma 1, del D.L. 133/2014 (c.d. decreto sblocca Italia) - per l'aggiornamento o la revisione delle concessioni autostradali anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. In base ai nuovi termini,

entro il 30 giugno 2015 (in luogo del 31 dicembre 2014) i concessionari dovranno sottoporre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le modifiche del rapporto concessorio e il nuovo piano economico-finanziario, mentre entro il 31 dicembre 2015 (anziché il 31 agosto 2015) dovrà essere stipulato un atto aggiuntivo o una nuova convenzione unitaria.

Art. 10. Il comma 7 proroga anche per il 2015 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali. Originariamente il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni era previsto per il triennio 2012-2014.

- b) L. 29 luglio 2015, n. 115, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea" - Legge europea 2014.

Articolo 16 (Forme pensionistiche complementari). Il comma 1 dell'articolo 16 reca alcune modifiche alla disciplina delle forme pensionistiche complementari, con riguardo ai profili del diritto all'anticipo della prestazione nel caso di cessazione dell'attività lavorativa (comma 1, lettera a)) e dei riscatti della posizione individuale maturata e del relativo regime tributario (comma 1, lettera b)). Il comma 2 prevede la convocazione di un tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari.

- c) L. 7 luglio 2015, n. 124, "Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

La legge di riforma della pubblica amministrazione, formante collegato alla manovra finanziaria, contiene prevalentemente deleghe legislative da esercitare in gran parte nei 12 mesi successivi all'approvazione della legge. Esse sono volte a riorganizzare l'amministrazione statale e la dirigenza pubblica; proseguire e migliorare l'opera di digitalizzazione della p.a.; riordinare gli strumenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi; elaborare testi unici delle disposizioni in materie oggetto di stratificazioni normative, quali il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; le partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

Più nel dettaglio, le deleghe legislative investono, in particolare, i seguenti ambiti: codice dell'amministrazione digitale; conferenza di servizi; segnalazione certificata inizio attività; trasparenza delle p.a.; *freedom of information act*; diritto di accesso dei parlamentari ai dati delle p.a.; piani e responsabili anticorruzione; *white list* antimafia; intercettazioni; ruolo e

funzioni della Presidenza del Consiglio, organizzazione dei ministeri, agenzie governative, enti pubblici non economici, uffici di diretta collaborazione dei ministri; riorganizzazione delle funzioni e del personale delle Forze di polizia, del Corpo forestale dello Stato, dei corpi di polizia provinciale, dei Vigili del fuoco, del Corpo delle capitanerie di porto e della Marina militare; numero unico europeo 112; Pubblico registro automobilistico; prefetture-UTG; ordinamento sportivo; autorità portuali; camere di commercio; dirigenza pubblica, valutazione dei rendimenti; segretari comunali e provinciali; dirigenti sanitari; enti pubblici di ricerca; lavoro pubblico; società partecipate da pubbliche amministrazioni; servizi pubblici locali; procedimenti giurisdizionali della Corte di conti; modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi.

L'articolo 17 (Regioni a statuto speciale) inserisce la (ormai consueta) clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, vale a dire che le disposizioni della legge in esame non sono applicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione. La medesima norma fa inoltre riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in particolare all'articolo 10, che ha previsto l'applicazione delle disposizioni della legge costituzionale alle regioni a statuto speciale "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite", fino all'adeguamento dei rispettivi statuti.

- d) L. n. 125 del 6 agosto 2015 conversione del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

Articolo 1: Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno.

Articolo 2: Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile, in base al quale gli enti locali che non hanno provveduto nei termini, possono effettuare il ri-accertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni, entro il 15 giugno 2015. Fino a tale data, le quote libere del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2014 non possono essere applicate al bilancio di previsione.

Articolo 8: Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali.

- e) D.L. 13 novembre 2015, n. 179, recante "Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni".

L' art. 1, In relazione alla sentenza 188/2015 della Corte costituzionale, che ha accertato la illegittimità costituzionale parziale della legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015), disciplina, in generale, il regime contabile delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni e successivi rifinanziamenti, incassate a decorrere dall'esercizio 2015.

15.3 La legislazione della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol

La Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, per quanto concerne la propria programmazione in materia di bilancio e con riferimento all'esercizio 2015, ha emanato le seguenti leggi regionali e provvedimenti della Giunta regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 3 del 2009, recante la nuova disciplina della contabilità e dei bilanci della Regione stessa:

- L.r. 12 dicembre 2014, n. 12, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (legge finanziaria)”.
- L.r. 12 dicembre 2014, n. 13, il “Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio triennale 2015-2017”.
- L.r. 3 agosto 2015, n. 22, di approvazione delle “Disposizioni per la variazione di bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (legge finanziaria)”.
- L.r. 3 agosto 2015, n. 23, di approvazione della “Variazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio triennale 2015-2017”.
- L.r. 23 novembre 2015, n. 25, “Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della regione" e successive modificazioni (legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”
- L.r. 23 novembre 2015, n. 26, “Variazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio triennale 2015 – 2017”
- L.r. 15 novembre 2015, n. 27, “Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2016”

- L.r. 15 dicembre 2015, n. 28, Legge regionale di stabilità 2016
- L.r. 15 dicembre 2015, n. 29, “Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018”
- L.r. 15 dicembre 2015, n. 31, “Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni alle disposizioni in materia di controlli interni recate dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) e ulteriori disposizioni in materia di enti locali”
- Rilevante ai fini della presente istruttoria anche il disegno di legge n. 73/XV in materia di “Modificazioni alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3, norme in materia di bilancio e contabilità della regione (legge regionale di contabilità)”, approvato dal Consiglio il 18 maggio 2016, ora in corso di emanazione, del quale si tratta diffusamente nel paragrafo relativo al Capitolo 13200000 Uscite del Rendiconto generale (Piano degli interventi per lo sviluppo del territorio regionale)
- Le leggi regionali nn. 1, 2, nonché da 6 a 20 del 2015 riguardano l’istituzione di nuovi Comuni, a seguito di procedimenti di fusione tra Comuni preesistenti

Altre leggi regionali emanate nel 2015 sono:

- L.r. 10 marzo 2015, n. 3, “Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni recante *“Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali”* nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1”
- L.r. 23 marzo 2015, n. 4, “Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano”
- L.r. 24 aprile 2015, n. 5, “Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11 recante *“Disposizioni in materia di enti locali”*”
- L.r. 23 ottobre 2015, n. 24, “Modificazioni alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 e successive modificazioni in materia di parità di accesso nella giunta comunale”
- L.r. 15 dicembre 2015, n. 30, “Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, recante *“Nuove norme relative alla pubblicazione e alla diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”*, nonché modifica alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7”.

15.3.1 Osservazioni sull'evoluzione del quadro normativo regionale e conseguenti esigenze di adeguamento

In questo paragrafo si segue il seguente metodo di verifica, evidenziando, per ogni argomento trattato, con riferimento a quelli sopra evidenziati:

- a) Le osservazioni formulate dalle Sezioni Riunite per il T.A.A/S. nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto generale 2014 (cfr. Delibera n. 1/2015/PARI SS.RR. per il Trentino Alto Adige);
- b) Le osservazioni formulate dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti nell'ambito della verifica del Bilancio di previsione 2015 della Regione (cfr. delibera n.24/2015/FRG);
- c) La legislazione regionale intervenuta sul medesimo argomento nell'anno 2015;
- d) Le ulteriori osservazioni che la Corte formula in sede di giudizio di parificazione sul Rendiconto generale 2015.

Le predette osservazioni tengono debito conto degli obblighi di adeguamento della legislazione regionale a sensi art 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266/92 e cioè del particolare e specifico sistema dei rapporti tra legislazione statale e regionale nonché delle province autonome disciplinato da una specifica norma di attuazione statutaria (d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266). In base a questa norma di attuazione statutaria si prevede l'obbligo di adeguamento della legislazione regionale (provinciale), entro sei mesi o più ampio termine stabilito dalla legge statale, alle norme statali recanti vincoli per il legislatore locale a sensi degli articoli 4, 5, 8, e 9 dello Statuto; in caso di mancato adeguamento, il Governo può ricorrere alla Corte costituzionale, entro il termine previsto, per il giudizio di legittimità delle norme di legge regionale (o provinciale) impugnate; nel frattempo le norme regionali (provinciali) continuano ad essere applicabili, fino alla eventuale pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale medesima.

Si prevede anche (art. 2, commi 4 e 6) che resta in ogni caso ferma l'immediata applicabilità nel territorio regionale delle leggi costituzionali, degli atti legislativi dello Stato nelle materie nelle quali alla regione o alla provincia autonoma è attribuita delega di funzioni statali ovvero potestà legislativa integrativa delle disposizioni statali, di cui agli articoli 6 e 10 dello statuto speciale, nonché delle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili; è prevista altresì la diretta applicabilità delle leggi statali (art. 105 Statuto) nel caso di sentenza della Corte costituzionale che dichiara l'incostituzionalità della legge regionale, oltre che nel caso esse introducano nuove discipline nelle materie di competenza legislativa regionale (e provinciale), fino all'emanazione delle leggi regionali (provinciali).

15.3.2 Norme di copertura degli oneri recati dalle leggi regionali

Riguardo alle tecniche e modalità utilizzate in generale dalla Regione per le norme di legge, ma anche per le relazioni di accompagnamento ai disegni di legge regionale, comportanti nuovi oneri o minori entrate, si evidenzia che, in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, l'art. 19 della legge 196/2009, in materia di contabilità delle pubbliche amministrazioni, prevede, tra l'altro, che le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. Prevede anche che, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri (o minori entrate) a carico della loro finanza, utilizzando le metodologie di copertura previste dall'articolo 17 della medesima legge. Analogamente il decreto legislativo 118/2011 e ss.mm., in materia di armonizzazione dei sistemi contabili prevede, all'art. 38, che le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio; mentre le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi, che la legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare.

In particolare nella citata deliberazione 1/2015/FRG della SRC sede di Trento, si è osservato che: Con riferimento alle norme di legge regionale, ma anche alle relazioni di accompagnamento ai disegni di legge regionale, comportanti nuovi oneri o minori entrate, si evidenzia che, in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, l'art. 19 della legge 196/2009, in materia di contabilità delle pubbliche amministrazioni, prevede, tra l'altro, che le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. Prevede anche che, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri (o minori entrate) a carico della loro finanza, utilizzando le metodologie di copertura previste dall'articolo 17 della medesima legge.

La Corte costituzionale si è espressa sull'argomento anche con la sentenza 51/2013, laddove, pronunciandosi sulle norme di copertura finanziaria di una legge della regione siciliana, ha definito le tecniche di copertura indicate dalla legge di contabilità e finanza pubblica (l. 196/2009), espressive di un principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica. Sull'argomento è stato anche richiamato gli elementi ricavabili dalla deliberazione n. 5/SSRRCO/RQ/13 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti (in sede di controllo), con la quale vengono, tra l'altro, riassunti i criteri interpretativi della giurisprudenza costituzionale in ordine all'articolo 81 della Costituzione e con riferimento anche alla applicabilità alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome.

In relazione a quanto sopra osservato erano stati evidenziati possibili contrasti delle norme regionali con le norme costituzionali in materia di copertura degli oneri derivanti da nuove spese o minori entrate e di equilibri di bilancio, anche con specifico riguardo alla legge regionale n. 23/2015 (legge di assestamento del Bilancio di previsione 2015), relativamente alla Funzione Obiettivo 10 - U.P.B. 10100 "Assegnazioni di parte corrente per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province autonome". Analoghi dubbi di possibile contrasto con le predette norme costituzionali riguardano l'articolo 2 della legge regionale n. 22/2015 (Legge finanziaria di assestamento) che autorizza la possibile mancata copertura integrale delle spese correlate alle funzioni delegate. Per entrambe le leggi citate, dunque, si erano evidenziati i seguenti profili specifici di dubbia costituzionalità:

- a) la mancata individuazione dei costi delle funzioni regionali delegate alle province autonome secondo i parametri e criteri generali sopra illustrati e quindi la mancata corrispondente corretta individuazione, secondo i medesimi parametri e criteri, dei mezzi di copertura delle spese conseguenti;
- b) la non coerenza riscontrata tra le norme regionali, relative alla copertura dei maggiori oneri ovvero delle minori entrate riferite alle modifiche delle entrate e delle uscite correnti recate dalle leggi regionali del 2015, le correlate relazioni tecniche e i suddetti criteri applicativi dei principi costituzionali richiamati;
- c) il possibile correlato rischio di non mantenimento degli equilibri di bilancio;
- d) l'assenza o l'inadeguatezza, nelle leggi regionali di spesa, di un documento (relazione o scheda tecnica) che sia idoneo a dimostrare, a mezzo di una chiara esposizione delle metodologie applicate, la correttezza e l'attendibilità delle quantificazioni dei fattori rilevanti ai fini della copertura, da operarsi in un contesto di doverosa corrispondenza tra l'entità degli oneri e l'entità delle risorse utilizzate.

La Regione è intervenuta, nel corso del 2015 e del 2016, con la legge regionale 23 novembre 2015, n. 25 "Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità

della regione" ..(legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118", con la quale ha riformato la disciplina della copertura degli oneri recati da nuove leggi, (articolo 3 della legge di contabilità regionale) prevedendo che: 1) i disegni di legge che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate ne indicano l'ammontare e la copertura finanziaria agli effetti del bilancio vigente alla data di approvazione; 2) la copertura finanziaria delle leggi regionali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate è determinata con le seguenti modalità:

- a) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;
- b) mediante riduzione di stanziamenti previsti da precedenti disposizioni legislative di spesa;
- c) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

In tal modo, per quanto riguardale leggi di copertura degli oneri derivanti da nuove leggi si ha il parziale adeguamento all'articolo 17 della legge 196/2009 (Contabilità dello Stato) per quanto riguarda i mezzi di copertura, ma non vi è esplicito adeguamento, per mezzo di rinvio recettizio alle norme statali in materia ora riservata allo Stato, per i fondamentali aspetti dei principi di determinazione degli oneri stessi e per la metodologia della loro definizione, con ciò privando la Regione di un elemento chiarificatore indispensabile anche in termini di trasparenza e conoscibilità delle norme, sugli strumenti essenziali per la programmazione delle entrate e delle spese (vedasi art. 17 legge 196/2009 e art. 38 d.lgs. 118/2011 e loro ss.mm.), ma soprattutto per il governo della spesa e la tutela degli equilibri di bilancio. Ne deriva la necessità di accertare tale inadeguatezza ed evidenziarne la criticità, che impone alla Regione un ulteriore adeguamento del proprio ordinamento contabile, che – si rammenta – va fatto in via recettizia, come previsto anche dall'articolo 79 Statuto speciale, e non riformando la materia della contabilità regionale, che ora è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

15.3.3 Finanziamento degli oneri di gestione delle funzioni regionali delegate alle province autonome

Nella delibera n. 24/2015/FRG della SRC di Trento, sul Bilancio di previsione 2015 della Regione, si è fatto specifico riferimento alle norme regionali (ll.rr. n. 22 e 23 del 2015) in relazione alla riduzione strutturale delle entrate (riduzione da 2 a 1/10 della compartecipazione ai gettiti IVA riferibili al territorio regionale) e degli oneri di finanziamento delle funzioni amministrative regionali delegate

alle province autonome di Trento e di Bolzano. In quella sede si è osservato che quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale n. 22 del 2015, che prevede che le Province autonome provvedano anche con risorse proprie al finanziamento delle funzioni delegate o trasferite, deve essere valutata in relazione alle norme in materia di copertura degli oneri, di cui all'art. 81 della Costituzione, e di equilibri dei bilanci, di cui agli articoli 97 e 119 della medesima Costituzione, nonché al principio desumibile dall'articolo 16 dello Statuto speciale di autonomia, che prevede che l'onere derivante dalle spese per l'esercizio delle funzioni delegate spetti al delegante.

Tale situazione risulta anche in possibile contrasto: i) con il principio desumibile dall'art. 131 (determinazione delle spese per le funzioni delegate) del DPR 24/07/1977, n. 616, in materia di 'Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato'; ii) con i principi desumibili dall'art. 7, c. 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali); nonché, iii) dagli artt. 3, co. 1, 4, co. 3, lett.i), e 7, co. 2,7 e 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che attua la predetta delega.

Infatti l'intervenuta riduzione delle entrate regionali per compartecipazione ai gettiti dell'IVA per effetto della già sopra evidenziata modifica del titolo VI dello Statuto di autonomia ad opera della legge n. 190/2014 non giustifica – semmai di fatto, ma non di diritto - l'accollo, seppure parziale, alle province delle spese correlate alle funzioni delegate. Tale dubbia compatibilità sarebbe ancora più evidente laddove risultasse che le somme stanziare nelle U.P.B. 10100 e 10250 della previsione della spesa non fossero sufficienti, pur in un'ottica di riduzione della spesa, alla copertura degli oneri strettamente inerenti le funzioni delegate alle Province, con particolare riferimento alle spese di natura corrente/ricorrente. Tali spese (non facoltative, bensì obbligatorie) sarebbero infatti correlate a prestazioni ed attività previste dalla legge regionale, che disciplina la materia interessata dalla delega di funzioni di competenza regionale; competenza anche alla spesa, dunque, spettante alla Regione in virtù degli articoli 4, 5, 6, 16 e 18 dello Statuto.

Da quanto sopra esposto conseguono possibili contrasti con le norme costituzionali in materia di copertura degli oneri derivanti da nuove spese o minori entrate e di equilibri di bilancio, con riguardo alla legge regionale n. 23/2015 (legge di assestamento del Bilancio di previsione 2015), relativamente alla Funzione Obiettivo 10 - U.P.B. 10100 "Assegnazioni di parte corrente per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province autonome". Analoghi dubbi di possibile contrasto con le predette norme costituzionali riguardano l'articolo 2 della legge regionale n. 22/2015 (Legge finanziaria di assestamento) che autorizza la possibile mancata copertura integrale delle spese correlate alle funzioni delegate. Per entrambe le leggi citate, dunque, si evidenziano i seguenti profili specifici di dubbia costituzionalità:

- a) la mancata individuazione dei costi delle funzioni regionali delegate alle province autonome secondo i parametri e criteri generali sopra illustrati e quindi la mancata corrispondente corretta individuazione, secondo i medesimi parametri e criteri, dei mezzi di copertura delle spese conseguenti;
- b) il correlato possibile rischio di non mantenimento degli equilibri di bilancio.

La Regione, in seguito, è intervenuta sull'argomento con la L.R. 15 dicembre 2015, n. 28 "Legge regionale di stabilità 2016", prevedendo, all'articolo 1, la modifica della disciplina del finanziamento delle funzioni delegate alle Province autonome (articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 concernente il Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate). A tal fine si è previsto: a) l'abrogazione delle disposizioni che ponevano in capo alla Regione il finanziamento delle funzioni in materia di catasto, ora delegate dallo Stato alle Province autonome; b) che i finanziamenti a carico del bilancio della Regione, nelle more della ridefinizione degli interventi disciplinati dalle leggi regionali indicate nell'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2004 (e cioè le leggi che hanno disciplinato le funzioni delegate alle province) sono determinati al netto delle eventuali entrate derivanti alle province dall'esercizio delle funzioni delegate; c) la quantificazione del Fondo per gli esercizi 2016-2018, sia per la parte corrente che per quella in conto capitale; d) che con la legge di assestamento di bilancio o con la legge di stabilità la quantificazione dei suddetti oneri può essere rideterminata in base alle esigenze espresse dalle Province, purché vengano assicurati gli equilibri di bilancio e il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità; e) si provvede alla copertura delle spese per i tre esercizi; f) che comunque rimanga in essere la disposizione che prevede che le Province le Province, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate o trasferite dalla Regione, provvedono con il fondo, nonché con risorse proprie. Da ciò deriva che, per il triennio 2016-2018, gli equilibri sono salvaguardati, ma solo per il fatto che le Province non hanno inteso sollevare, in tempo utile, la questione di legittimità costituzionale della norma sopra citata alla lettera f).

Rimane pertanto la necessità che la Regione, come si afferma nelle dichiarazioni di intenti, provveda alla organica ri-disciplina della definizione delle prestazioni previste dalle leggi regionali in materia di assistenza e previdenza integrativa e delle altre funzioni delegate, nonché della programmazione delle spese correlate e dei conseguenti oneri derivanti dal finanziamento delle funzioni delegate alle medesime Province autonome.

15.3.4 Armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alla Regione, agli Enti Locali ed agli altri enti ad ordinamento regionale

Come previsto dall'articolo 79 dello Statuto speciale (dopo la modifica recata dalla legge 190/2014) e ampiamente confermato dalla giurisprudenza costituzionale (quale la sentenza n. 88/2014), le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici contenute nella legge n. 243/2012, e nel decreto legislativo n. 118/2011, come modificato dal d.lgs. n. 126/2014, abbiano diretta applicazione anche nelle regioni ad autonomia differenziata; mentre, per le norme in esse contenute che afferiscono al coordinamento della finanza pubblica, rimane la non diretta applicabilità delle norme statali e quindi l'obbligo dell'adeguamento delle leggi regionali e provinciali vigenti alle norme statali contenenti principi fondamentali di riforma economico sociale.

La Regione dapprima è intervenuta sulla materia adottando la Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Legge finanziaria) contiene, all'articolo 2, nuove disposizioni in materia di bilancio e contabilità della Regione, prevedendo che la Regione e i relativi enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. Prevede però anche che l'applicazione di tale norma è subordinata all'emanazione di un provvedimento statale che disciplini gli accertamenti di entrata relativi alle devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. Prevede, infine, anche che resta ferma la possibilità per la Regione medesima di adottare, anche prima del termine previsto (31 dicembre 2015), una legge regionale per disciplinare in modo organico l'adeguamento della normativa regionale in materia di contabilità alle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Nel 2015 la Legge regionale n. 22 del 2015 (Legge Finanziaria di assestamento) ha previsto all'articolo 10 disposizioni in materia di "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali", di demandare alle Province autonome la disciplina dell'armonizzazione dei sistemi contabili dei Comuni e degli altri enti locali. Tale scelta è motivata con le finalità di coordinamento della finanza pubblica del sistema territoriale regionale, previste dall'articolo 79 dello Statuto di autonomia; previste, altresì, per coordinare l'ordinamento contabile degli enti locali con l'ordinamento finanziario provinciale, con particolare riferimento alla finanza locale e ai tributi locali. Ciò con riferimento a quanto previsto dal comma 4-

octies del medesimo articolo 79 dello Statuto speciale, che prevede che la regione e le province recepiscano con propria legge (entro il 31 dicembre 2014), mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

Orbene, la SRC della Corte dei conti, sede di Trento, con la delibera 24/2015/FRG, riguardante il Bilancio di previsione 2015 della Regione, ha osservato che tali leggi regionali e provinciali sono da intendersi con riferimento alle rispettive materie di competenza legislativa, attribuite dallo Statuto alla regione e alle province. Ciò premesso, in ordine all'illustrato articolo 10 è necessario rilevare quanto segue:

1) Il comma 4-octies dell'articolo 79 dello Statuto non può essere interpretato nel senso di attribuire indifferentemente la potestà legislativa in materia di contabilità e bilanci degli enti locali alla regione o alle province autonome; ciò in quanto l'articolo 79 si colloca nell'ambito del titolo VI dello Statuto e cioè delle norme in materia di finanza regionale e provinciale, mentre la materia de qua fa parte dell'ordinamento dei comuni e quindi attribuita dall'articolo 4 dello Statuto stesso (non modificabile con norme di legge ordinaria, neppure previa intesa) alla potestà legislativa esclusiva della Regione, come dimostra anche il fatto che il vigente Testo unico in materia di contabilità e bilanci dei comuni è costituito da leggi regionali; questo avveniva fino alla modifica della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

2) lo Statuto vigente non consente alla Regione di delegare alle province funzioni legislative. Sull'argomento della non delegabilità di funzioni legislative regionali si è peraltro già espressa in passato anche la Corte costituzionale, pronunciandosi proprio su una legge della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol che prevedeva delega di funzioni legislative alle Province (cfr. sentenza n. 132/2006).

Inoltre, va considerato che ora, a seguito della riforma costituzionale del 2012 (L. Cost. 1/2012) la potestà legislativa regionale nella materia armonizzazione dei sistemi contabili è stata acquisita alla potestà legislativa statale.

Da quanto sopra esposto conseguono possibili contrasti dell'articolo 10 della legge regionale n. 22 del 2015 (Legge Finanziaria di assestamento):

- a) con principi e norme costituzionali, in particolare con l'articolo 117, primo comma, che riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, nonché
- b) con gli articoli 4 e 79 dello Statuto speciale di autonomia del Trentino Alto Adige/Südtirol (DPR 31 agosto 1972, n. 670 e sue successive modificazioni).

Sempre nel corso del 2015 è intervenuta anche la Legge regionale 23 novembre 2015, n. 25 "Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della regione" e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

La legge regionale 25/2015 riguarda prevalentemente disposizioni di carattere organizzativo procedurale per dare attuazione al d.lgs. n. 118/2011 ed a quanto previsto dall'articolo 79 dello Statuto, con il superamento dell'ordinamento contabile recato dalla legge regionale 3 del 2009, nel contenuto previgente, che opera fino al 31 dicembre 2015. Le problematiche più rilevanti riguardano:

- a) L'articolo 8 (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale di contabilità), che prevede, in materia di garanzie prestate dalla Regione: "1. Con legge regionale può essere autorizzata la prestazione da parte della Regione di garanzie a favore di enti e di altri soggetti in relazione a operazioni di indebitamento o anticipazioni. 2. Nel bilancio regionale sono disposti gli stanziamenti necessari, determinati in relazione alle caratteristiche del debitore principale e ai profili di rischio assunti dalla Regione così come definiti con deliberazione della Giunta regionale, per anticipare gli oneri conseguenti alla prestazione delle garanzie, con esclusione di quelle prestate ai sensi dell'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché per la corrispondente acquisizione al bilancio delle entrate derivanti dal recupero delle somme erogate a fronte delle garanzie.". Tale articolo, dunque, non fa riferimento alcuno alle ulteriori limitazioni introdotte dall'articolo 3, commi 16 e seguenti fino al 21, della legge n. 350/2003, come modificata dal d.lgs. n. 118/2011 e dal d.lgs n. 126/2014, che si applicano, dal 2016, anche alle autonomie differenziate come ben si evince dal testo stesso delle norme statali delle quali si tratta e dalla giurisprudenza costituzionale, in particolare dalla sentenza n. 88/2014 e, per quanto riguarda in generale le norme statali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, le sentenze 40/2014 e 188/2014.

Di tale articolo era pertanto dubbia la compatibilità con l'articolo 119 della Costituzione e con le norme degli articoli 62 e 75 del decreto legislativo 118/2011 e sue ss.mm., che recano, nell'ambito della disciplina dell'indebitamento, anche i vincoli e limiti relativi alle garanzie prestate dalle pubbliche amministrazioni,

- b) L'articolo 21 (Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale di contabilità) che prevede una serie di disposizioni tendenti a modificare la delimitazione della nozione e del contenuto sostanziale del "indebitamento", di fatto modificando aspetti rilevanti della disciplina statale in

materia ora attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117 Cost, secondo comma), anche introducendo rilevanti deroghe alle disposizioni statali, che vanno considerate norme vincolanti anche per le autonomie speciali (sent. 88/2014 Corte cost. e correlate, tra cui 188/2014 e 40/2014). Infatti, come si evidenzia nel testo sotto riportato, l'articolo 39 della legge regionale di contabilità sostituito prevede sia limitazioni alla nozione di indebitamento che ampliamenti delle eccezioni consentite, che risultano incompatibili con l'articolo 119 Cost., con l'articolo 3 della Legge 350/2003 e ss.mm. nonché con le altre norme statali (quali, in particolare, il d.lgs. 118/2011 e ss.mm.) ora applicabili anche alla regione e Province autonome in relazione a quanto espressamente previsto anche dall'articolo 79 dello Statuto speciale. Detto articolo 79, come innovato dalla legge 190/2014 (commi 407 e seguenti) a seguito di intesa del Governo con la medesima Regione e le Province autonome, dispone che: *“La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale [...]”*. Provvedimento statale rappresentato dal Terzo decreto di aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011 (Arconet). Infatti, il 1° dicembre 2015 è stato emanato il terzo decreto di aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente, in particolare, l'accertamento delle entrate tributarie devolute alle Autonomie speciali e la copertura degli investimenti pluriennali con il risparmio corrente, necessari per l'adozione della riforma contabile degli enti territoriali da parte delle Autonomie speciali.

Prevede inoltre, al comma 3, che: *“Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, del Regolamento (CE) 25 maggio 2009, n. 479/2009, non costituiscono indebitamento delle amministrazioni pubbliche del sistema territoriale regionale integrato le passività cui corrispondono attività finanziarie detenute da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando l'obbligo della destinazione delle stesse a spese di investimento.[....]. In realtà l'art. 1 del Regolamento europeo citato sopra prevede che: “Per «debito pubblico» si intende il valore nominale di tutte le passività (lorde) del settore «amministrazioni pubbliche» (S.13) in essere alla fine dell'anno, ad eccezione di quelle passività cui corrispondono attività*

finanziarie detenute dal settore «amministrazioni pubbliche» (S.13) ed è riferito ai metodi di calcolo del livello di indebitamento degli stati membri ai fini dell'attuazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi degli stati medesimi. L'utilizzo di questa definizione ai fini dell'applicazione dell'articolo 119 della Costituzione, dell'articolo 10 della legge 243/2012 e dei commi 16 e seguenti dell'art. 3 della legge 350/2003 appare inappropriato, in quanto esso è riferito agli stati e quindi al bilancio consolidato di tutte le amministrazioni pubbliche e di tutti i livelli istituzionali, mentre la definizione utilizzata dalla legge regionale tra l'altro differisce in modo sostanziale in quanto riferita all'articolo 79 dello Statuto speciale, che riguarda regione, province, enti locali ed anche altri enti pubblici non territoriali, quali le Camere di commercio e le Università, ma non lo Stato, gli enti previdenziali. Al sistema territoriale regionale si applica invece, dal 2016, quanto previsto dalla legge L. 24/12/2012, n. 243, recante le "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione", che all'articolo 10, prevede che il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano: a) è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo e dalla legge dello Stato; b) che le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti; c) che le operazioni di indebitamento sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

Pertanto, la definizione della legge regionale appare inadeguata e di dubbia costituzionalità per effetto del contrasto con le predette norme statali che per loro natura vincolano certamente il legislatore regionale, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale sopra menzionata.

- c) Ulteriore specifico profilo della legge regionale in esame è dato dall'esigenza di adeguamento della legge di contabilità regionale relativo alla costituzione del Collegio dei revisori dei conti. Al riguardo va evidenziato (cfr. quanto, in argomento, osservato nelle relazioni allegate alle deliberazioni n. 1/2015, 2/2015 e 3/2015 delle Sezioni riunite per il Trentino Alto Adige/Südtirol), l'obbligo dell'istituzione del Collegio dei revisori dei conti, già operativo nelle regioni ordinarie, in adeguamento a quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 148/2011. Tale Collegio dovrà operare quale organo interno di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica, in stretto contatto con la Magistratura contabile ed i cui componenti dovranno "...possedere speciali

requisiti professionali ed essere nominati mediante sorteggio al di fuori, quindi, dall'influenza della politica..." (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 198/2012).

In ogni caso va posta in evidenza la recente norma di attuazione statutaria, recata dal D. Lgs. 3 marzo 2016, n. 43, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e al decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, in materia di controllo della Corte dei conti, che prevede esattamente quanto sopra evidenziato: "La Regione e le Province istituiscono con proprie disposizioni normative, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, un collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Il collegio opera, nel quadro dell'ordinamento finanziario del titolo VI dello Statuto, in raccordo con le competenti sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano."

Sulla legge regionale 25/2015 è stato presentato dal Governo ricorso alla Corte costituzionale (n. 3/2016) riguardante "Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Disciplina della prestazione di garanzie da parte della Regione a favore di enti e di altri soggetti in relazione a operazioni di indebitamento o anticipazioni - Ricorso del Governo - Denunciata omissione dei limiti posti dalla normativa statale - Difformità degli accantonamenti in bilancio rispetto alle modalità previste dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici."

Infine si deve fare riferimento alla legge regionale 24 maggio 2016, n. 3, recante ulteriori "Modificazioni alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3", con la quale si apportano ulteriori rilevanti modifiche alla legge regionale di contabilità, in termini generali volte al superamento delle criticità evidenziate e delle censure mosse dal Governo nel suddetto ricorso.

In particolare si rileva che: a) in materia di garanzie prestate dalla Regione si prevede all'art. 1 "sono in ogni modo rispettate le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di contabilizzazione delle operazioni previste da questo articolo."; b) l'articolo 36 della legge di contabilità in materia di rendiconto è abrogato; c) l'articolo 39, concernente le evidenziate definizioni dell'indebitamento, è sostituito con una disposizione di rinvio integrale al d. lgs. 118/2011 e sue ss.mm. d) l'articolo 39-quinquies della legge di contabilità regionale in materia di consolidamento dei bilanci, è modificato prevedendo il rinvio al d. lgs. 118/2011, integrandolo con la individuazione degli organi regionali competenti per la redazione e per l'approvazione (rispettivamente giunta e consiglio regionale).

In tal modo potrebbero risultare superate le principali criticità evidenziate in materia di armonizzazione dei bilanci, salvo sempre quanto osservato sull'impostazione del recepimento

recettizio delle norme statali nella materia, nonché quanto evidenziato sugli oneri derivanti da nuove leggi e salvo l'obbligo della istituzione e costituzione del collegio dei revisori dei conti in attuazione anche della specifica norma di attuazione statutaria, oltre che alle altre norme di legge statali, già vincolanti per effetto di quanto sopra motivato. Va sollecitata l'esecuzione alla recente norma di attuazione (d.lgs. 43/2016); infatti la mancata istituzione e conseguente mancata nomina del Collegio dei revisori dei conti della Regione, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, priva i cittadini della Regione e l'ente stesso, e pertanto i suoi organi Giunta e Consiglio, di essenziali funzioni e compiti, volti sostanzialmente a garantire maggiori livelli di salvaguardia degli equilibri finanziari dell'ente.

15.4 Trasparenza, pubblicità e informazione

Per questo argomento si rinvia alla specifica trattazione nell'apposito capitolo, interamente dedicato all'argomento, sia per quanto riguarda la legislazione che per l'attuazione delle norme internazionali e statali vincolanti per il legislatore regionale.

Fermo restando tutto quanto al riguardo osservato specificatamente nel capitolo dedicato alla trasparenza e prevenzione della corruzione, pur prendendo atto degli interventi operati nel senso dell'attuazione delle norme fondamentali in materia di trasparenza attraverso l'adeguamento della legislazione regionale, nonché delle ulteriori precisazioni fornite dalla Regione, si evidenzia la necessità di completare l'adeguamento medesimo. Adeguamento che si riferisce sia alla Regione che agli enti ad ordinamento regionale, con particolare riguardo all'obbligo di assicurare il pieno rispetto dei livelli essenziali richiamati, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Livelli essenziali che si riferiscono ai diritti di informazione, trasparenza, conoscenza ed accesso all'attività dell'Amministrazione regionale, dei suoi enti strumentali e degli enti ad ordinamento regionale e loro enti strumentali.

15.5 Obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica

Ulteriori obblighi di adeguamento della legislazione regionale, relativa sia all'ente medesimo che agli enti ad ordinamento regionale, riguardano le norme di riforma economico sociale recate dalle leggi statali, oltre a quelle già sopra evidenziate. Tali adeguamenti sono stati verificati anche con specifico riferimento alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale, in ordine alla loro valenza come norme di coordinamento della finanza pubblica, o comunque vincolanti il legislatore regionale

a sensi della Costituzione e dello Statuto speciale, per le quali vi è obbligo di adeguamento anche per le autonomie differenziate.

15.5.1 Attuazione del decreto legge n. 174/2012 in materia di finanza pubblica e contenimento della spesa

Il decreto legge n. 174/2012 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, contiene alcuni articoli che fanno riferimento anche alle Regioni a statuto speciale: in particolare l'articolo 1, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni, prevede -al comma 16- che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del predetto articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

L'articolo 2, in materia di *riduzione dei costi della politica* nelle Regioni, prevede, al comma 4, che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

Infine l'articolo 11-bis, dedicato specificatamente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, prevede che le medesime attuino le disposizioni dell'intero decreto legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Di seguito si prendono in considerazione gli argomenti più significativi riguardo a questa Regione autonoma.

15.6 Rendiconti dei Gruppi consiliari regionali

Il Consiglio regionale ha dato attuazione a quanto previsto dai commi 9, 10 e 11 dell'articolo 1 del DL 174/12, riguardanti i controlli della Corte dei conti sui rendiconti dei Gruppi consiliari del Consiglio regionale. Infatti il Consiglio regionale ha approvato nel 2013 un nuovo regolamento di attuazione del Regolamento interno, di cui all'articolo 31 dello Statuto, e del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale, in materia di finanziamento delle spese dei Gruppi consiliari (deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 10 settembre 2013).

15.7 Trattamento economico e regime previdenziale dei consiglieri regionali e dei componenti la giunta regionale

La Corte, nella relazione allegata alla delibera SSRR per il Trentino Alto Adige 1/2015/PARI, con riferimento alla materia del trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali (e provinciali) ha preso in considerazione: a) la legge regionale n. 6 del 2012 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige); b) la legge regionale 4 del 2014, riguardante l'interpretazione autentica dell'art. 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti; c) la legge regionale n. 5 del 2014, recante Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino - Alto Adige), come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, dalla legge regionale 30 giugno 2008, n. 4, dalla legge regionale 16 novembre 2009, n. 8, dalla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 e dalla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, volte al contenimento della spesa pubblica. Il medesimo articolo prevede anche modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale).

Alla fine dell'anno 2014 la Regione è intervenuta nuovamente nella materia con la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)", con la quale, all'articolo 8, modifica il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n.5 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come successivamente modificata, introducendo misure volte al contenimento della spesa pubblica.

Nell'anno 2015 non sono intervenute nuove leggi in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri. Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, facendo riferimento a quanto già osservato e motivato sull'argomento nelle relazioni ai giudizi di parifica dei precedenti rendiconti 2013 e 2014, si osserva che:

- a) con riferimento all'articolo 12 della L.r. 4/2014, relativo all'istituzione del Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale, si deve rilevare quantomeno il dubbio sul difetto di competenza dell'intervento esposto, pur tenendo conto dell'alto valore sociale dello stesso;
- b) la gestione del suddetto Fondo è affidata alla gestione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i cui compiti istituzionali, previsti dal Regolamento interno, riguardano esclusivamente

l'amministrazione interna del Consiglio medesimo e non l'esecuzione delle leggi, per la quale i poteri sono riservati dallo Statuto in via esclusiva alla Giunta regionale, come ben si evince dall'articolo 44 del medesimo Statuto;

c) con riferimento all'individuazione dell'Ufficio di Presidenza per l'attuazione di tutti gli interventi previsti dalla legge, si deve ribadire che non appare pertinente il rinvio analogico ai poteri della Camera dei Deputati e dei suoi organismi interni, come più volte evidenziato dalla Corte costituzionale (es. sent. 143/1968, 292/2001), sebbene presentino analogie significative. Ciò anche in considerazione del fatto che lo Statuto conferisce al Consiglio e non ad altri (suoi organismi interni) il potere di emanare il Regolamento interno. Al riguardo va infine anche ricordato che lo Statuto speciale del Trentino Alto Adige/Südtirol prevede l'autonomia regolamentare del Consiglio con una formula che delimita l'oggetto del regolamento interno alle norme che disciplinano l'attività del Consiglio stesso e che, in ogni caso, anche prescindendo da tale limitazione, semmai al regolamento di attuazione della legge regionale in parola si sarebbe dovuto provvedere con un'integrazione del Regolamento interno, per il quale la competenza appartiene all'intera assemblea legislativa.

E' pertanto necessario che il Consiglio regionale verifichi anche la correttezza di tale impostazione legislativa e regolamentare alla luce dello Statuto di autonomia e dello stesso Regolamento interno del Consiglio.

Per quanto riguarda il trattamento economico dei consiglieri in carica, si ricorda che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 30 ottobre 2012, aveva convenuto l'entità degli emolumenti omnicomprensivi per il Presidente della Regione/Consiglio Regionale in euro 13.800,00, per il Consigliere regionale in euro 11.100,00 (comprensivi di indennità di carica e funzione al lordo) e per ogni Consigliere regionale a titolo di contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari in euro 5.000,00 e che, peraltro, in seno alla Conferenza era emerso *"...l'orientamento negativo delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al loro assetto statutario..."*.

Secondo la vigente normativa recata dalle leggi regionali, sopra esposta, e con riferimento alle suddette indennità, spettano al momento attuale ai **consiglieri regionali**²³⁶ le seguenti competenze:

- 1) l'indennità consiliare pari a 9.800,00 euro mensili lordi;

²³⁶ Informazioni estratte dal sito del Consiglio regionale.

- 2) un importo forfettario netto mensile per l'esercizio del mandato pari ad euro 700,00, decurtabile in relazione alle assenze delle sedute del Consiglio regionale e dei suoi organi fino ad un importo giornaliero di 180,00 euro, nonché per le assenze dai Consigli provinciali di Trento e Bolzano, ai sensi delle rispettive discipline regolamentari;
- 3) il rimborso spese per l'esercizio del mandato (per specifiche categorie documentate) fino ad un massino di 750,00 euro mensili;
- 4) il trattamento di missione sia per la partecipazione alle sedute del Consiglio regionale, nel caso in cui il Consigliere non risieda nella città ove si svolge la seduta, sia per tutte le spese sostenute dal Presidente del Consiglio regionale e dai Consiglieri che per ragioni di ufficio si recano fuori dall'ordinaria residenza.

Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio spetta, inoltre, un'indennità di funzione²³⁷ pari a 3.255,00 euro mensili lordi al Presidente, a 1.890,00 euro mensili lordi al Vicepresidente e a 945,00 euro mensili lordi ai Segretari questori del Consiglio.

A partire dalla XV Legislatura è stata introdotta, inoltre, la previdenza complementare obbligatoria, la cui contribuzione a carico del Consiglio regionale è fissata tra il 12% ed il 24,20% a seconda della posizione previdenziale di ogni consigliere²³⁸.

Spetta, infine, ai consiglieri regionali, in base alla contribuzione effettuata ed ai risultati ottenuti dal Fondo di solidarietà (nel quale vengono versati i contributi previdenziali), un'indennità di fine mandato.

Si segnalano due disegni di legge di proposta di modifica alla l.r. n. 6/2012 in materia di trattamento economico previdenziale dei consiglieri e dei componenti della giunta regionale:

- il D.D.L. n. 70-XV del 29 gennaio 2016, di iniziativa popolare, che propone una riduzione dell'indennità e degli altri emolumenti sopra descritti, la soppressione a regime di ogni trattamento previdenziale e la riduzione dell'assegno vitalizio (per i consiglieri che ne hanno diritto), nonché la soppressione di tutti gli interventi a carico del Consiglio regionale a favore dei gruppi consiliari regionali;
- il D.D.L. n. 72-XV del 22 febbraio 2016, di iniziativa del consigliere regionale Borga, il quale propone, fra l'altro, la sostituzione dell'indennità consiliare e dell'indennità di funzione con

²³⁷ Non cumulabile con indennità spettanti per contemporanee funzioni svolte negli Uffici di presidenza dei Consigli e nelle Giunte provinciali.

²³⁸ La quota obbligatoria a carico dei consiglieri regionali è pari all'8,8%.

dei gettoni di presenza, l'abolizione dei rimborsi spesa, dell'indennità di fine mandato e del Fondo di solidarietà.

Recentemente il Consiglio regionale è intervenuto nuovamente con una legge regionale sulla materia disciplinata dalla legge regionale n. 6/2012, emanata in data 24 maggio 2016 (la legge regionale n. 5/2016) recante *“Rinuncia a parte o all'intero importo dell'indennità consiliare spettante ai consiglieri regionali, a partire dalla XV legislatura”*, che ha introdotto l'articolo 2-bis alla l.r. n. 6/2012, con il quale viene data facoltà di rinuncia ai consiglieri regionali dell'indennità consiliare.

Le indennità spettanti ai membri della **Giunta regionale** sono disciplinate dalla l.r. 5/1979 come da ultimo modificata dall'art. 6 della l.r. 5/2014. L'attuale art. 1 prevede che: *“ai membri della Giunta regionale è attribuita una indennità di funzione costituita da una percentuale degli emolumenti spettanti ai Consiglieri regionali, [...], determinata nelle seguenti misure: a) al Presidente della Giunta regionale il 31%; b) agli Assessori effettivi il 20%; c) agli Assessori supplenti il 10%. [...] Qualora un Assessore regionale ricopra contemporaneamente l'incarico di Presidente o Vicepresidente di uno dei Consigli provinciali o di membro di una Giunta provinciale, l'indennità di carica, di cui al presente articolo, viene ridotta del 60%”*. Spetta, inoltre, un rimborso spese ai membri della Giunta regionale che non risiedono nel capoluogo per raggiungere la sede di servizio, nonché il rimborso spese e un'indennità di missione nel caso in cui i membri della Giunta regionale debbano recarsi fuori sede per ragioni d'ufficio.

Si rimanda al paragrafo “Funzioni Obiettivo” del capitolo “Risultato della gestione” per gli impegni di spesa per l'esercizio 2015 per indennità di funzione dei rappresentanti della Giunta non appartenenti al Consiglio, spese di viaggio e indennità di rappresentanza del Presidente della Regione e degli Assessori²³⁹.

15.8 Il contenzioso costituzionale tra Stato e Regione nell'anno 2015

Si illustra di seguito il quadro dei ricorsi pendenti e di quelli decisi dalla Corte costituzionale, riguardanti specificatamente la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol:

Si evidenzia peraltro che la Giunta regionale con delibera n. 1 del 7 gennaio 2015, e con delibera n. 170 del 9 settembre 2015, a seguito dell'accordo intervenuto con il Governo, sopra descritto, per la ulteriore modifica del Titolo VI dello Statuto (Finanza della regione e delle province), ha rinunciato ai ricorsi promossi con le proprie delibere n. 237 del 26 ottobre 2011, n. 282 del 22 dicembre 2011, n.

²³⁹ Capitolo 01105 denominato “Giunta regionale” della Funzione obiettivo n. 01.

30 del 14 febbraio 2012, n. 190 del 18 settembre 2012, n. 33 del 12 febbraio 2013 e n. 38 del 5 febbraio 2014, nonché al ricorso 23/2015 per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale di altrettanti provvedimenti legislativi dello Stato.

15.8.1 Le sentenze e le ordinanze

Si evidenziano le sentenze emesse dalla Corte costituzionale nell'anno 2015, riguardanti nello specifico la Regione Trentino Alto Adige, in parte anche riguardanti anche le Province autonome e altre le autonomie speciali:

Sentenza n. 19/2015, nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dalla Regione siciliana.

L'art. 32 della legge n. 183 del 2011 detta le regole del patto di stabilità interno per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definendo, per ciascuna, la misura del risparmio da conseguire. I commi da 2 a 9 del citato art. 32 dettano la disciplina applicabile alle Regioni a statuto ordinario, mentre i successivi commi da 10 a 13 ed il comma 15 si riferiscono alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento alla quantificazione del contributo, alle tipologie di spese considerate ed alle modalità di computo delle stesse. La disciplina in materia di monitoraggio degli adempimenti, di cui ai successivi commi da 17 a 20, e di sanzioni per l'ipotesi di inadempienza, di cui ai commi da 21 a 26, è invece comune a Regioni e Province autonome. I successivi commi 11 – applicabile alle Regioni a statuto speciale, «escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano» – 12 e 13 del citato art. 32 confermano per le Regioni a statuto speciale la disciplina dei precedenti esercizi finanziari concernente il patto di stabilità cosiddetto “concordato”. L'art. 32, comma 12, (nella sua versione originaria) della legge impugnata detta la disciplina per il patto di stabilità della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano prevedendo che il calcolo degli obiettivi di risparmio sia effettuato, di intesa tra la Provincia e lo Stato, prendendo a riferimento il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, anziché il complesso delle spese, e dettando, per ogni altro profilo, una disciplina sovrapponibile a quella prevista per le altre Regioni a statuto speciale, ivi compresa la previsione dell'applicazione, in caso di mancato accordo tra la Provincia ed il Ministro competente, della disciplina dettata per le Regioni a statuto ordinario.

Le rinunce ai ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano, della Provincia autonoma di Trento e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, conseguenti ad impegni specificamente assunti in sede di accordi stipulati con il Ministro dell'economia e delle finanze in materia di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 1, commi 454 e 456, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), non avendo riportato la formale accettazione del Presidente del Consiglio dei ministri, non comportano la cessazione della materia del contendere in relazione alle altre parti non rinunciatarie, per cui la Corte si è pronunciata.

La Corte costituzionale dichiara non fondate, nel merito, le censure proposte da entrambe le Regioni nei confronti del comma 10 e dalla sola Regione Siciliana nei confronti del comma 11.

Occorre infatti considerare che il complessivo concorso delle Regioni a statuto speciale, così come quello delle Regioni a statuto ordinario, rientra nella manovra finanziaria che lo Stato italiano, in quanto membro dell'Unione europea, è tenuto ad adottare per dimostrare il rispetto dei vincoli di bilancio previsti o concordati in ambito dell'Unione europea (art. 126 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; artt. 2 e 3 del Protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi). Si tenga, inoltre, conto che con l'introduzione del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche da parte del Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre è stata anticipata la presentazione e la valutazione dei programmi di stabilità da parte degli Stati membri. Si tratta, quindi, di misure legislative statali direttamente riconducibili agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione. Considerate, inoltre, le modalità temporali anticipate di quantificazione di detta manovra, non è ipotizzabile che lo Stato possa presentare quella inerente al concorso regionale dopo aver completato il complesso iter di negoziazione con ciascuno degli enti a statuto speciale interessati.

Conseguentemente, la determinazione unilaterale preventiva appare funzionale alla manovra e, in quanto tale, conforme a Costituzione nei termini appresso specificati relativamente al carattere delle trattative finalizzate all'accordo.

Occorre tuttavia riconoscere che, ove il margine di negoziabilità fosse limitato ad una rimodulazione interna tra le varie componenti presenti nella citata tabella relative alle diverse autonomie speciali, con obbligo di integrale compensazione tra variazioni attive e passive, la censura avrebbe fondamento, poiché ogni margine di accordo comportante un miglioramento individuale dovrebbe essere compensato da un acquiescente reciproco aggravio di altro ente, difficilmente realizzabile.

In realtà, una lettura costituzionalmente orientata della norma, peraltro confermata dalla prassi ed in particolare dalla morfologia degli ultimi accordi stipulati in questa materia tra Governo ed autonomie speciali (tra i quali l'Accordo tra il Governo e la Regione Trentino-Alto Adige e le

Province autonome di Trento e di Bolzano del 15 ottobre 2014) dimostra che lo strumento dell'accordo serve a determinare nel loro complesso punti controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei vincoli europei, sia al fine di evitare che il necessario concorso delle Regioni comprima oltre i limiti consentiti l'autonomia finanziaria ad esse spettante.

Per questo motivo, il contenuto degli accordi, oltre che la riduzione dei programmi in rapporto al concorso della Regione interessata ad obiettivi di finanza pubblica, può e deve riguardare anche altri profili di natura contabile quali, a titolo esemplificativo, le fonti di entrata fiscale, la cui compartecipazione sia quantitativamente controversa, l'accollo di rischi di andamenti difformi tra dati previsionali ed effettivo gettito dei tributi, le garanzie di finanziamento integrale di spese essenziali, la ricognizione globale o parziale dei rapporti finanziari tra i due livelli di governo e di adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni svolte o di nuova attribuzione, la verifica di congruità di dati e basi informative finanziarie e tributarie, eventualmente conciliandole quando risultino palesemente difformi, ed altri elementi finalizzati al percorso di necessaria convergenza verso gli obiettivi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

In definitiva, l'oggetto dell'accordo è costituito dalle diverse componenti delle relazioni finanziarie che, nel loro complesso, comprendono e trascendono la misura del concorso regionale. Per questo motivo, ferme restando le misure finanziarie di contenimento della spesa concordate in sede europea, le risorse disponibili nel complesso della finanza pubblica allargata ben possono essere riallocate, a seguito di accordi, anche ad esercizio inoltrato.

Peraltro, va sottolineato che il principio dell'accordo non implica un vincolo di risultato, bensì di metodo (sentenza n. 379 del 1992). Ciò significa che le parti devono porre in essere un confronto realmente orientato al superiore interesse pubblico di conciliare, nei limiti del possibile, l'autonomia finanziaria della Regione con l'indefettibile vincolo comunitario di concorso alla manovra di stabilità. Il dovere di discussione ricadente su entrambe le parti comporta che si realizzi, in tempi ragionevolmente brevi, un serio tentativo di superare le divergenze «attraverso le necessarie fasi dialogiche, quanto meno articolate nello schema proposta-risposta, replica-controreplica» (sentenza n. 379 del 1992). Ciò senza dar luogo ad atteggiamenti dilatori, pretestuosi, ambigui, incongrui o insufficientemente motivati, di modo che il confronto possa avvenire su basi di correttezza e di apertura all'altrui posizione.

Quanto alla censura secondo la quale le ripartizioni previste dalla tabella di cui al comma 10 dell'art. 32 della legge n. 183 del 2011 non sarebbero rispettose di criteri prefissati per il riparto del sacrificio tra le autonomie speciali, è utile osservare che la disciplina delle relazioni finanziarie tra queste e lo

Stato, quale risultante dai principi costituzionali e dalla normativa in tema di concorso al patto di stabilità e, più in generale, da quella inerente agli obiettivi di finanza pubblica, presenta due caratteri indefettibili: a) l'individuazione di criteri obiettivi e trasparenti per la definizione del riparto; b) la ricerca di soluzioni condivise tra Stato ed autonomie speciali, finalizzate a bilanciare i principi costituzionali della stabilità economica e dell'autonomia nel doveroso concorso degli enti territoriali. La sede naturale per realizzare tale bilanciamento è stata individuata dal legislatore nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Pertanto, non essendo stata raggiunta in tale sede alcuna intesa specifica per definire preventivamente il riparto del concorso delle autonomie speciali, lo Stato ha dovuto fare ricorso a riferimenti provvisori per assicurare il rispetto dei vincoli europei, nelle more del raggiungimento di ipotesi condivise. In questa prospettiva provvisoria deve essere letta l'evoluzione normativa successiva al d.l. n. 78 del 2010 ed in particolare la formulazione della norma recentemente adottata dal legislatore statale, l'art. 46, comma 6, del d.l. n. 66 del 2014, il quale ha cercato di coniugare il principio dell'intesa con termini specifici per il suo raggiungimento. Alla luce delle esposte argomentazioni, dunque, si deve concludere che il combinato disposto dell'art. 32, comma 10, della legge n. 183 del 2011 e dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010 – successivamente evoluto nella contestuale e più articolata normativa contenuta nell'art. 46 del d.l. n. 66 del 2014 – presuppone l'individuazione concertata di criteri per il riparto del concorso individuale delle autonomie speciali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Nelle more del raggiungimento dell'intesa, detta normativa è finalizzata ad assicurare l'attuazione dei vincoli sottesi alla manovra di bilancio annuale e pluriennale.

Vale anche per le problematiche connesse al raggiungimento dell'intesa quanto osservato precedentemente a proposito degli accordi circa il vincolo di metodo, che deve caratterizzare le trattative finalizzate al perfezionamento della stessa.

Sentenza n. 46/2015 dichiara cessata la materia del contendere, con riferimento all'art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465 della l. 24.12.2012, n. 228, legge di stabilità 2013.

Ordinanze n. 68/2015 e n. 121/2015 dichiaravano estinti i processi con riferimento all'art. 1, commi 138, 141, 142, 143 e 146 nel caso dell'ordinanza n. 68, con riferimento all'art. 1, commi 448, 455, 456, 459, 461, 462, 463, 464 e 465, nel caso dell'ordinanza n. 121. I sottostanti ricorsi erano stati formulati asserendo possibili violazioni dello Statuto di autonomia e conseguenti norme di attuazione.

Sentenza n. 77/2015 dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli art. 16, commi 3 e 4, e 24 bis del d.l. 6.7.2012, n. 95, convertito in legge n. 135 del 7.8.2012,

La Regione lamentava “una rilevante sottrazione di risorse alle Regioni speciali”, non avente “alcuna base statutaria”. Il successivo accordo, raggiunto con il Governo, induceva la Regione a rinunciare al ricorso, nelle more del pendente giudizio.

La stessa sentenza, con medesime motivazioni, previo accordo della Regione con il Governo, dichiarava estinto il processo con riferimento all’art. 1, comma 118 della legge n. 228 del 24.12.2012, di stabilità per il 2013.

Sentenza n. 82/2015 dichiara estinto il processo per le rimanenti questioni di legittimità costituzionale, per rinuncia dell’attore, Regione Trentino A.A.

Ordinanza n. 213/ 2015 dichiara estinto il processo, per rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, riguardante l’art.2, commi 3, ultimo periodo, e 36, della sopra descritta fonte normativa.

La rinuncia è stata determinata da *ius superveniens* (legge n. 228 del 24.12.2012, legge di stabilità per il 2013), per il censurato comma 36 dell’art. 2, nonché a seguito dell’accordo raggiunto con il Governo in data 15.10.2014.

Sentenza n. 238/2015 dichiara estinto il processo riguardante l’art.1, commi 499 e 500, della legge n. 147 del 23.12.2013, di stabilità per il 2014.

La Regione aveva eccepito la violazione del principio di ragionevolezza, ma, in seguito ad accordi raggiunti con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha rinunciato ai ricorsi, determinando, pertanto, previa delibera del Consiglio dei ministri, l’estinzione del processo.

Ordinanza n. 244/2015 dichiara estinto il processo con riferimento all’art. 1, comma 388 della legge n.147 del 27.12.2013, legge di stabilità 2014.

Sentenza n. 254/2015 dichiara estinto il processo con riferimento all’art.1, comma 487, della legge n. 147 del 2013, legge di stabilità per il 2014. La Regione si doleva di una lesione dell’autonomia del Consiglio regionale e dell’autonomia finanziaria regionale, disponendo un ingiustificato trasferimento allo Stato di somme spettanti, per Statuto, alla Regione.

Nelle more del giudizio, la Regione, però, raggiungeva un accordo con lo Governo, con successiva rinuncia al ricorso, e conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio della Corte.

Ordinanza n. 257/2015 dichiara estinto il processo con riferimento all’art.1, comma 55, della legge n. 147 del 27.12.2013, di stabilità 2014.

La Regione rilevava come la norma impugnata riguardasse le sole Camere di commercio, senza alcun riferimento esplicito alla potestà legislativa primaria della Regione autonoma nella materia dell'ordinamento delle Camere di commercio. Inoltre la norma, ferma restando l'illegittimità di normazione come espressa nel testo normativo, sarebbe apparsa estranea al coordinamento di finanza pubblica. Infine, la Regione ipotizzava una lesione al principio di leale collaborazione.

Anche in tal frangente, interveniva l'accordo con il Governo (15.10.2014) con conseguente ritiro del ricorso, e successiva estinzione del processo. Si osserva, però, che la Provincia autonoma di Bolzano non ritirava il proprio ricorso, circostanza produttiva della Sentenza n. 28/2016 della Corte, nella quale si dichiarava l'illegittimità costituzionale di detta norma. Gli effetti della pronuncia si dispiegavano anche alla Provincia autonoma di Trento, ma, non alla Regione, avendo quest'ultima deciso di ritirare il proprio ricorso.

Con riferimento all'art. 1, comma 508, della citata legge n. 147 del 2013, risulta depositato atto di rinuncia in data 28.1.2015. La relativa accettazione è stata depositata in data 21.4.2015.

Sentenza n. 263/2015. Dichiarò estinto il giudizio con riferimento all'art. 1, commi 427 e 429 della legge n. 147 del 2013, legge di stabilità per il 2014.

La Regione lamentava lesione degli articoli. 79, 104 e 107 dello Statuto, reputando introdotto unilateralmente dallo Stato un vincolo in materia di organizzazione interna, nonché, indebita attribuzione ad organi statali di attribuzioni amministrative proprie. Con violazione, in ogni caso, e non in via subordinata, del principio di leale collaborazione.

Anche in tale ambito, interveniva accordo con il Governo, e successiva estinzione del Giudizio, nelle forme sopra riportate.

15.8.2 Il contenzioso in atto

Nella tabella seguente è evidenziata la situazione del contenzioso costituzionale in atto, come rappresentato dalla Regione nella citata lettera di risposta (del 15 marzo 2016) ai quesiti istruttori.

Tabella 72 - Contenzioso costituzionale in atto

SOGGETTO ATTORE/CONVENUTO	OGGETTO DEL CONTENDERE	DATA E NUMERO DELLA DELIBERA	ESITO
REGIONE TRENTINO- ALTO ADIGE - ATTORE PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - CONVENUTO	Legge 14 settembre 2011 n. 148 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 <i>"Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"</i> . IMPUGNATIVA PER QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.	Delibera della Giunta regionale n. 237 del 26 ottobre 2011. Delibera n. 17 del 15 novembre 2011 del Consiglio Regionale di ratifica.	DEFINITO CON SENTENZA N. 198/2012 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2 del DL 138/2011 DEFINITO CON ORDINANZA 213/2015 con la quale si dichiara estinto il processo con riferimento all'art. 2, c. 3, u.p. e c. 36, se ritenuti applicabili.
REGIONE TRENTINO- ALTO ADIGE - ATTORE PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - CONVENUTO	Legge 12 novembre 2011, n. 183 <i>"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)"</i> . IMPUGNATIVA PER QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.	Delibera della Giunta regionale n. 282 del 22 dicembre 2011. Delibera n. 21 del 17 gennaio 2012 del Consiglio regionale di ratifica.	DEFINITO CON SENTENZA N. 191/2015 con la quale si dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'art. 32, c. 1, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26
REGIONE TRENTINO- ALTO ADIGE - ATTORE PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - CONVENUTO	Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 <i>"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"</i> . IMPUGNATIVA PER QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.	Delibera della Giunta regionale n. 30 del 14 febbraio 2012. Delibera n. 23 del 13 marzo 2012 del Consiglio regionale di ratifica.	DEFINITO CON SENTENZA N. 127/2014 con riferimento all'art. 22, co. 3 definendo la q.l.c. non fondata DEFINITO CON SENTENZA N. 82/2015 con la quale si dichiara estinto il processo per le altre questioni di legittimità costituzionale
REGIONE TRENTINO- ALTO ADIGE - ATTORE PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - CONVENUTO	Legge 7 agosto 2012, n. 135 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 <i>"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi resi ai cittadini"</i> . IMPUGNATIVA PER QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.	Delibera della Giunta regionale n. 190 del 18 settembre 2012 Delibera n. 26 del 9 ottobre 2012 del Consiglio regionale di ratifica.	DEFINITO CON SENTENZA N. 77/2015 con la quale si dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli art. 16, commi 3 e 4, e 24-bis
REGIONE TRENTINO- ALTO ADIGE - ATTORE PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - CONVENUTO	Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante <i>"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)"</i> . IMPUGNATIVA PER QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.	Delibera della Giunta regionale n. 33 del 12 febbraio 2013 Delibera n. 29 del 28 febbraio 2013 del Consiglio regionale di ratifica.	DEFINITO CON LE SENTENZE N. 46/2015 dichiarando cessata la materia del contendere con riferimento all'art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465 e N. 77/2015 dichiarando estinto il processo con riferimento all'art. 1 comma 118 nonché CON LE ORDINANZE n. 68/2015 dichiarando estinti i processi con riferimento all'art. 1 commi 138, 141, 142, 143 e 146 e N. 121/2015 dichiarando estinti i processi con riferimento all'art. 1 commi 448, 455, 456, 459, 461, 462, 463, 464 e 465

SOGGETTO ATTORE/CONVENUTO	OGGETTO DEL CONTENDERE	DATA E NUMERO DELLA DELIBERA	ESITO
REGIONE TRENTINO- ALTO ADIGE - ATTORE PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - CONVENUTO	Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)". IMPUGNATIVA PER QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.	Delibera della Giunta regionale n. 38 del 5 febbraio 2014 con la quale si impugna la legge n. 147 del 2013, segnatamente l'art. 1, commi 55, 388, 427, 429, 487, 499,500 e 508. Delibera n. 2 del 27 febbraio 2014 del Consiglio regionale di ratifica	DEFINITO CON SENTENZA N. 238/2015 dichiarando estinto il processo con riferimento all'art. 1, commi 499 e 500 DEFINITO CON SENTENZA N. 254/2015 dichiarando estinto il processo con riferimento all'art. 1, comma 487 DEFINITO CON SENTENZA N. 263/2015 dichiarando estinto il giudizio con riferimento all'art. 1, commi 427 e 429 DEFINITO CON ORDINANZA N. 244/2015 dichiarando estinto il processo con riferimento all' art. 1, comma 388 DEFINITO CON ORDINANZA N. 257/2015 dichiarando estinto il processo con riferimento all' art. 1, comma 55 PENDENTE con riferimento all'art. 1, comma 508 <u>Udienza di discussione svoltasi il 2 dicembre 2015</u> <u>(Delibera di rinuncia ai ricorsi n. 1/2015)</u>
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - ATTORE REGIONE TRENTINO- ALTO ADIGE - CONVENUTO	Legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11 recante "Disposizioni in materia di enti locali" - Ricorso per la declaratoria di illegittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Costituzione in giudizio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige	Delibera della Giunta regionale n. 32 del 25 febbraio 2015 Delibera della Giunta regionale n. 179 del 9 settembre 2015. Accettazione della rinuncia al ricorso 23/2015 per la dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 16 della l.r. n. 11/2014.	PENDENTE <u>Udienza di discussione fissata al 23 febbraio 2016</u>

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria

